Conto Corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 147 del 27 giugno 1931-IX

1065. RELAZIONE E REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 787.

Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena.

Numero di pubblicazione 1065.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 787.

Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena.

SIRE,

Ho l'onore di sottoporre all'approvazione della Maestà Vostra il regolamento, che concerne l'organizzazione e il funzionamento degli istituti di prevenzione e di pena, in esecuzione dei nuovi codici penale e di procedura penale.

Il regolamento si divide in quattro parti. La prima parte tratta dell'esecuzione delle pene detentive e della custodia preventiva; la seconda parte dell'esecuzione delle misure amministrative di sicurezza detentive; la terza parte del personale: la quarta parte contiene le norme di attuazione e transitorie.

Le tre prime parti sono divise in titoli e, nel maggior numero dei casi, ogni titolo è diviso in capitoli.

PARTE PRIMA

Esecuzione delle pene detentive e della custodia preventiva

I — La riforma della legislazione penale, compiuta col codice pubblicato il 19 ottobre 1930, è ovunque, in Italia e all'estero, segnalata per la completezza ed organicità delle disposizioni; potendosi ben a ragione affermare che nel codice penale il diritto di punire dello Stato sia regolato *in toto*, così per quanto attiene alle sanzioni, che per quanto riguarda l'individuazione delle pene, sia nel momento dell'applicazione giudiziaria sia in quello dell'esecuzione.

Nel codice penale trovasi già accolta una delle più grandi riforme penitenziarie che la storia legislativa ricordi nelle nazioni civili.

Tutte le questioni, che da decenni formavano obietto di dibattito nella dottrina, nei congressi, nei parlamenti, sono state felicemente risolte, conservando alla legislazione italiana quel primato, che anche in questo campo ha sempre avuto, fin da quando illustri nostri concittadini per primi riuscivano ad allargare il campo degli studi penitenziari e ad elevarli a dignità di scienza.

L'abolizione della segregazione cellulare, la specializzazione degli stabilimenti, l'obbligo del lavoro, la larga ammissione del lavoro all'aperto, la concessione a favore del condannato della remunerazione per il lavoro prestato, l'obbligo del condannato di pagare le spese del suo mantenimento in carcere, il trattamento speciale per i minori, la sorveglianza del giudice sull'esecuzione della pena, la costituzione dei Consigli di patronato e della Cassa delle ammende costituirono per lunghi anni e costituiscono tuttora presso altri paesi problemi insoluti, tormentati da opposte tendenze, riflessi inevitabili delle diverse scuole penali, i cui principi sembrano ancora più cozzanti sul terreno penitenziario, perchè, nel definire il carattere della pena e fissarne le modalità di esecuzione, si manifestano le logiche conseguenze alle quali ogni teoria conduce.

La sistemazione del regime penitenziario appare per molti paesi ancora così lontana da un assetto conveniente, conforme alle esigenze sociali ed ai superiori principi di giustizia, che recentemente anche la Società delle Nazioni ha creduto di farne obietto del suo esame, ed ha disposto indagini e raccolto elementi per un eventuale suo intervento nell'interesse generale della civiltà.

L'Italia fascista ha precorso i risultati di questo movimento internazionale ed ha consacrato nel suo codice penale un sistema dell'esecuzione delle pene detentive, che, superando tutti i contrasti delle scuole, conservando alla pena il suo carattere fondamentale di castigo in correlazione del riaffermato principio della imputabilità morale, segna altresì la necessità che il regime carcerario serva alla rigenerazione del condannato, nell'interesse dell'individuo e della società.

A questa finalità di emenda del condannato, che è tra le più nobili aspirazioni della coscienza moderna, sono preordinati i capisaldi della riforma.

Così: la esclusione della segregazione fu accolta, perchè si ritenne che la solitudine, anzi che essere fonte di quasi mistico raccoglimento, come un tempo si pensò, serve a rafforzare ed eccitare le tendenze antisociali del condannato, rendendone più difficile il riadattamento alla vita libera; il lavoro fu assunto a regola fondamentale della vita carceraria, nell'interno degli stabilimenti e all'aperto, secondo le attitudini del condannato, perchè è da tutti riconosciuto che il lavoro è uno strumento incomparabile di rieducazione; al lavoro si concesse una remunerazione, perchè si tenne presente che il lavoro che redime lo spirito è quello eseguito con gioia, con letizia, con desiderio, e tali stati di animo non possono sussistere nel detenuto se l'interesse materiale non lo sospinge; la specializzazione degli stabilimenti fu ordinata con cura minuziosa, perchè si volle rendere omaggio all'osservazione, tante volte fatta da giuristi e da sociologi, che la comunanza di vita tra i più diversi tipi di condannati è fonte di reciproca corruzione e impedimento al ritorno dei buoni o dei riadattabili sulla diritta via; il trattamento speciale per i minori fu suggerito dal desiderio e dalla sicurezza insieme di poter raggiungere con maggiore probabilità la emenda di giovani ancora non profondamente minati da perverse abitudini; e, finalmente, la sorveglianza del giudice sull'esecuzione della pena determina nel condannato la convinzione che il diritto di punire, oltre che nella fase giudiziaria, anche in quella di esecuzione è esercitato con tutte le garanzie e i limiti della legalità, e tale coscienza non può che disporre l'animo del condannato verso quella tendenza alla sociabilità, che è la fonte più viva dell'emenda.

II — Riconosciuto che nel codice penale sono i principî fondamentali della riforma per la esecuzione delle pene, è doveroso altresì mettere in rilievo che un vasto campo resta al regolamento carcerario per la realizzazione di quei principî.

Perchè occorre:

1) Stabilire norme di vita carceraria, che siano bensì idonee ad emendare il condannato, ma non tolgano alla pena il carattere afflittivo e intimidativo.

Tra gli eccessi dei rigori denunziati dal Beccaria e da altri generosi, e gli eccessi di larghezze, che fanno al condannato condizioni di vita uguali e spesso migliori di quelle consentite alla maggior parte dei cittadini liberi, occorre bene orientarsi perchè l'esecuzione della pena conservi quell'austera serietà, che è connaturale al castigo, e che non va disgiunta dalla scuola, che deve rifare uno spirito caduto.

2) Completare la specializzazione degli stabilimenti in relazione alle necessità della vita carceraria (stabilimenti per puniti, per infermi, ecc.) e dettare disposizioni riguardanti il riparto dei condannati nelle varie sezioni dello stesso stabilimento, perchè tale riparto, tendente a selezionare condannati della medesima condizione giuridica, rende possibile la vita in comune tra gruppi omogenei.

3) Segnare le direttive per l'organizzazione del lavoro carcerario, per assicurare che l'obbligo della legge si realizzi; che il lavoro sia continuativo e produttivo, eliminando, per quanto sia possibile, l'occasione alle sempre risorgenti proteste per la temuta concorrenza al lavoro libero.

4) Regolare il passaggio graduale del condannato alla vita in comune, sottoponendolo ad accurata osservazione dopo la sua entrata nello stabilimento, perchè, se la soppressione della segregazione cellulare come elemento della pena segnò una grande conquista nel campo penitenziario, essa fece sorgere altresì più intenso il bisogno di studiare il condannato prima di ammetterlo a vita in comune.

5) Disciplinare i poteri del giudice di sorveglianza durante l'esecuzione della pena, in modo da dare sviluppo e precisazione alla disposizione dell'articolo 144 del codice penale, facendo cadere l'allarme, sorto in taluni, di possibili divergenze tra giudice di sorveglianza e direttore dello stabilimento, con inevitabile indebolimento dell'autorità direttiva, essenziale nel governo di uomini colpiti dalla legge penale.

6) Organizzare i nuovi istituti dei Consigli di patronato e della Cassa delle ammende, perchè rispondano alle alte finalità per le quali furono creati.

7) Determinare i limiti, entro i quali vanno liquidate le spese di mantenimento a carico dei condannati e degli imputati, e le modalità per assicurarne allo Stato l'esazione.

Questi sono, per così dire, i punti fondamentali da disciplinare *ex novo*: ma tutta la materia del regolamento del 1891, dalle visite ai colloqui, alla disciplina, alla corrispondenza, alle ricompense, alle punizioni, tutta va riveduta e riordinata in conformità dei nuovi indirizzi della legislazione penale e delle necessità che l'esperienza ha messo in evidenza nei lunghi anni di applicazione del regolamento stesso.

A tal proposito va ricordato che il detto regolamento ha subito già numerose modificazioni, al punto che difficile riesce stabilire quale delle sue disposizioni sia tuttora in vigore. E molte disposizioni che non furono abrogate ebbero da circolari così dette interpretative, raccolte in tre volumi, reali ed effettive innovazioni di sostanza.

Per limitarmi alle vere e proprie modificazioni legislative ricorderò i Regi decreti 1° giugno 1891, n. 261; 14 novembre 1903, n. 484; 20 dicembre 1906, n. 695; 15 luglio 1909, n. 541; 12 febbraio 1911, n. 120; 16 maggio 1920, n. 1908; 23 dicembre 1920, n. 1921; 19 febbraio 1922, n. 393; 28 giugno 1923, n. 1890; e altri 35 Regi decreti riguardanti il personale amministrativo, di ragioneria e dei riformatori, ingegneri, alienisti, salariati e agenti di custodia.

III — Il titolo I della prima parte del regolamento che ho l'onore di sottoporre all'approvazione della Maestà Vostra contiene le premesse fondamentali del complesso di regole dei nuovi ordinamenti, perchè in tre brevi capitoli scolpisce il carattere dell'esecuzione penale e della custodia preventiva, determina e precisa la vigilanza del giudice sull'esecuzione della pena, organizza l'attività statale postcarceraria, affinchè i frutti dell'esecuzione penale non vadano perduti dopo la liberazione.

L'articolo 1 del capitolo 1 risponde alla necessità già avvertita, e poco fa messa in evidenza, di segnare, in termini non equivoci, l'austero carattere dell'esecuzione penale, che, per conciliare le varie finalità che si propone la pena, dev'essere mezzo di repressione, di espiazione, di prevenzione generale e di emenda.

Per conseguire tale contemperamento ho creduto opportuno di riassumere in questo primo articolo le leggi fondamentali della vita carceraria: lavoro, istruzione civile, pratiche religiose. Sono mezzi di rieducazione universalmente riconosciuti di indiscutibile efficacia, e che, d'altra parte, conservano agli stabilimenti di pena il loro carattere essenziale.

E perchè la pratica resti ferma ed ossequiente al pensiero del legislatore, ho riconosciuto la necessità non solo di dettare i precetti positivi, ma di formulare altresì una disposizione, che implica il divieto di ogni giuoco, festa o altra forma di divertimento che a quell'austerità possa recare offesa, eccettuando la cinematografia educativa, che rientra evidentemente nei normali mezzi d'istruzione civile.

Ad alcuno potrà sembrare eccessivo il divieto di trattenimenti musicali. Ho tenuto presenti gli studi che sono stati compiuti e le considerazioni che si prospettano a favore della musica come fattore di emenda dei condannati, ma penso che, come la musica, altri fattori senza dubbio vi sono per rieducare ed affinare lo spirito umano, ma essi debbono restare riservati al cittadino che vive la vita onesta e libera ed essere interdetti a chi l'emenda deve conseguire attraverso l'esecuzione della pena.

Merita qualche illustrazione il trattamento fatto agli imputati.

Senza dubbio i limiti e i doveri imposti al condannato non possono essere estesi puramente e semplicemente a chi è detenuto per la sua qualità di imputato. La custodia preventiva e l'esecuzione della pena sono due istituti diversi per carattere e finalità giuridiche, e tale diversità non può non riflettersi nella regolamentazione dello stato di detenzione nell'una e nell'altra ipotesi. L'esame del regolamento, che ho l'onore di sottoporre alla firma della Maestà Vostra, dimostra che a tale concetto mi sono ispirato nel determinare tutte le norme della vita carceraria, tenendo sempre distinti i limiti imposti al condannato da quelli imposti all'imputato, dall'isolamento al vitto, alla corrispondenza, ai colloqui, ecc.

Ho stabilito norme comuni per i condannati e per gli imputati in tutto quanto non attiene al rigore proprio dell'esecuzione della pena, ma riguarda condizioni indispensabili per la vita collettiva di uno stabilimento carcerario, e di ciò è intuitiva la necessità.

Qualcuno può dubitare della legittimità dell'obbligo imposto agli imputati nell'articolo 1 di lavorare, quando non si mantengono con mezzi propri, di attendere all'istruzione civile, e di partecipare alle pratiche religiose collettive, quando non hanno dichiarato, nei modi previsti dal regolamento, di appartenere ad altra religione.

Questi tre doveri, che tassativamente e categoricamente l'articolo 1 impone agli imputati, hanno tre fondamenti diversi.

Cominciando dall'ultimo, sono d'avviso che la partecipazione alle funzioni collettive della religione dello Stato rientra tra gli obblighi che impone la vita collettiva dello stabilimento carcerario. Ovunque, infatti, v'è una unione di persone, tenuta ferma da un sistema di disciplina obbligatoria, non è consentito ai singoli di astenersi dalla partecipazione alle funzioni regolamentari collettive del culto dello Stato, perchè queste sono una manifestazione di quella disciplina morale, che è la base di ogni forte ordinamento. Nell'organizzazione militare e nelle organizzazioni scolastiche si può trovare la conferma di questa affermazione.

Quanto all'obbligo di attendere all'istruzione civile, ho considerato che se, come si vedrà anche meglio in seguito, è unanime giudizio che la delinquenza il più delle volte sia legata a difetto di istruzione, sarebbe strano che lo Stato si lasciasse sfuggire l'occasione d'istruire gli individui, che, sebbene non ancora condannati, sono però fortemente indiziati d'aver commesso un reato.

Nella Relazione al progetto preliminare per il nuovo codice di procedura penale ho dimostrato quanto fosse fuori della realtà umana e giuridica la pretesa che l'imputato debba, nel trattamento da farglisi durante il procedimento, essere trattato come fosse un innocente. Qui è da aggiungere che anche quando l'imputato dovesse risultare in definitiva innocente, lo Stato avrà sempre fatto ottima opera di prevenzione individuale imponendogli l'obbligo di istruirsi durante la custodia preventiva.

Per l'obbligo del lavoro, credo utile avvertire che il regolamento del 1891 (art. 276) autorizza a disporre che gli imputati lavorino, e in pratica la facoltà di imporre tale obbligo è esercitata dai direttori. Nella Relazione a quel regolamento, a giustificazione del sistema, è detto semplicemente: « Il codice penale impone al condannato l'obbligo del lavoro: il regolamento stabilisce che anche gli inquisiti possono esservi astretti, ove non si mantengano del proprio, e queste disposizioni non sollevano dubbio di sorta ».

L'ordinamento che ne risulta ha dato luogo alle più diverse applicazioni pratiche.

Ho creduto perciò opportuno formulare la regola generale dell'obbligo del lavoro anche per gli imputati, e trovo che non è difficile assegnare a tale obbligo un fondamento sociale e giuridico.

Sotto il profilo sociale valgono per il lavoro le considerazioni svolte per l'istruzione civile, con l'aggiunta che una lunga custodia preventiva passata nell'ozio può far perdere anche ai migliori lavoratori le attitudini e la efficienza lavorativa, che già possedevano.

Sotto il profilo giuridico occorre ricordare che l'articolo 274 del codice di procedura penale sanziona l'obbligo di pagare le spese di mantenimento anche per la custodia preventiva, quando questa sia seguita da condanna.

E' evidente perciò la legittimità che, come in vista della imputazione e del procedimento, si infliggono misure restrittive della libertà personale e si sottopongono i beni a forme di garanzia (ipoteca e sequestro) per il pagamento delle spese del procedimento e per il risarcimento del danno, così si obblighi l'imputato a lavorare, perchè con una parte della remunerazione si formi un fondo per pagare il mantenimento.

Senonchè, lo stesso fondamento dell'obbligo del lavoro denuncia e giustifica l'eccezione che a tale obbligo deve essere portata, e che ricorre, come risulta dall'articolo 1, nella ipotesi che l'imputato si mantenga con mezzi propri. In tale ipotesi, infatti, vien meno il fondamento giuridico della disposizione e si attenua e può anche non esistere del tutto il fondamento sociale, giacchè la circostanza che il detenuto si mantiene con mezzi propri fa ritenere che egli non viva di lavoro.

IV — Il nuovo regolamento doveva risolvere, in tema di mantenimento, un problema non presentatosi ai redattori del regolamento del 1891: quello di stabilire quale fosse la spesa del mantenimento, che deve mettersi a carico del detenuto, nelle ipotesi prevedute dagli articoli 145, 188 a 191 del codice penale e 274 del codice di procedura penale.

Il nuovo codice penale stabilisce che il condannato ha l'obbligo di rimborsare lo Stato delle spese del proprio mantenimento, e il codice di procedura penale estende tale obbligo agli imputati, in caso di condanna, per il loro mantenimento durante la custodia preventiva, precisando che, ove la pena inflitta sia di durata minore della custodia preventiva, la spesa va ridotta nei limiti della condanna. Occorreva perciò chiarire quali sono le spese di mantenimento, tanto più che, in seno alla Commissione Ministeriale per lo esame del codice penale, fu espressamente richiesto che tale chiarimento venisse dato nel regolamento carcerario.

La parola « mantenimento » ha, com'è noto, un significato largo ed un significato ristretto. Largamente inteso rientra nel concetto di mantenimento ogni spesa che provveda all'alloggio, alla servitù, al vitto, al vestiario, alla cura di una persona. Ma questa larga concezione dei limiti del mantenimento non poteva essere accolta nel regolamento, perchè non fu mai mio intendimento di mettere a carico dei detenuti le vere e proprie spese di esecuzione della pena o della custodia preventiva, come la spesa per i locali, per i trasporti, per la vigilanza, per l'assistenza medica e religiosa, per l'istruzione civile e simili, e pensai invece di comprendervi solamente quelle che, nel linguaggio comune, costituiscono il mantenimento in senso stretto, e cioè il vitto, il corredo e i medicinali. Queste sono spese ordinarie, che l'individuo dovrebbe sostenere ovunque si trovasse; sono, per così dire, indipendenti dallo stato di detenzione, e perciò, in conformità dei nuovi principî accolti, secondo i quali non è giusto che il detenuto viva a spese degli onesti, debbono far carico a lui.

In base a queste considerazioni, l'articolo 2 conferma il principio fondamentale che le spese per l'esecuzione delle pene detentive e per la custodia preventiva sono a carico dello Stato; fa salva l'azione di rimborso per le spese di mantenimento, a norma degli articoli 145, 188 a 191 del codice penale e 274 del codice di procedura penale; e stabilisce che costituiscono spese di mantenimento quelle relative al trattamento alimentare, al corredo e alle medicine dei detenuti.

Ma un altro problema occorreva risolvere, se cioè costituire dei conti individuali di mantenimento o trovare una formula che unifichi i conti e stabilisca una quota media di mantenimento per tutto il Regno.

E' noto che le spese di mantenimento variano, sia pure di poco, secondo le regioni, in relazione al maggiore o minore costo della vita nelle varie località. E' noto altresì che la spesa del mantenimento varia a seconda delle condizioni di salute di ogni detenuto. E' noto, infine, che i detenuti spesso sono trasferiti da uno stabili-

mento all'altro, sia per considerazioni personali che per ragioni di giustizia e di servizio.

Tenendo presenti tali circostanze, riesce facile comprendere quale mastodontica contabilità si sarebbe dovuto organizzare ricorrendo ai conti individuali per ogni detenuto.

E' sembrato, perciò, di intuitiva, inderogabile necessità stabilire che per il ricupero delle spese di mantenimento il Ministro della giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determini, con provvedimento insindacabile, sentito il Ministero delle finanze, la quota media di mantenimento dei detenuti in tutti gli stabilimenti del Regno. Così, per l'azione di ricupero, l'ammontare del credito dello Stato sarà calcolato moltiplicando tale quota per le giornate di detenzione.

V — L'articolo 3 prevede la compilazione per ogni detenuto della cartella biografica, documento della più alta importanza perchè, raccogliendosi in esso le risultanze dei principali registri dello stabilimento, potrà offrire gli elementi indispensabili per ricostruire la personalità del detenuto e rendere quindi possibile la individuazione della pena nel periodo dell'esecuzione, secondo le direttive che avrò occasione di esporre largamente in seguito.

Questa cartella è destinata a seguire il detenuto ovunque venga trasferito, in modo che i direttori degli stabilimenti abbiano sempre, per qualsiasi detenuto, gli elementi necessari all'opportuna valutazione del trattamento da farsi a ciascuno.

Si avrà così una duplice documentazione della condotta e di tutti gli altri elementi interessanti la personalità del detenuto. L'una, affidata ai registri, che restano negli stabilimenti per qualsiasi indagine, che in qualsiasi tempo dovesse farsi sul conto del detenuto; l'altra, concretata nella cartella biografica, destinata, come si è visto, a seguire il detenuto in tutte le sue eventuali peregrinazioni.

Tale documento sostituirà, perciò, l'attuale foglio matricolare, modificato e completato con tutte quelle notizie, che i nuovi indirizzi dell'esecuzione della pena evidentemente reclamano.

Non è il caso d'illustrare qui tutti i particolari del modello. Mi limito a dire che in esso non solo saranno segnati i dati riferentisi alla condizione giuridica del detenuto, ma altresì quelli risultanti dal registro di matricola, dagli accertamenti del medico all'atto dell'ingresso nel carcere, dal giudizio del direttore, del medico e del cappellano sull'ammissibilità del detenuto alla vita in comune, dai provvedimenti del giudice di sorveglianza, dalle classifiche conseguite, dal profitto nel lavoro e nella scuola e da quant'altro di notevole possa ricorrere nella vita del detenuto.

VI — Il capitolo II tratta del giudice di sorveglianza.

Come già ebbi occasione di osservare, il regolamento delle funzioni del giudice di sorveglianza presentava speciali difficoltà, perchè occorreva precisare i limiti della sorveglianza, ad evitare che sorgessero contrasti evidentemente esiziali alla disciplina e al buon esito dell'esecuzione.

Ho fissato tali limiti, ricollegandoli a principî ben precisati, così che la distinzione tra poteri del direttore e poteri del giudice risulti nitida e sicura nella concezione e nella pratica attuazione.

L'amministrazione, la disciplina, il governo dello stabilimento restano affidati al direttore, di guisa che costui può e deve conservare tutta l'autorità che ha oggi nello stabilimento; autorità accresciuta dall'esercizio dei nuovi poteri e dei nuovi doveri, che ineriscono agli allargati orizzonti della esecuzione penale.

Il giudice di sorveglianza — a prescindere dalla generale vigilanza affidatagli per l'osservanza del rispetto alle leggi e ai regolamenti, che anche oggi è esercitata dal giudice istruttore con le visite trimestrali — costituisce una specie di magistratura dello stabilimento, che interviene o quando nel corso della esecuzione della pena debba modificarsi la condizione o il trattamento del condannato, o quando si tratti di tutelare diritti subiettivi del condannato stesso.

Alla prima categoria appartengono i casi indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) dell'articolo 4; alla seconda tutti gli altri.

La ragione dell'intervento del giudice di sorveglianza nella prima ipotesi appare evidente, sol che si pensi che trattasi di casi nei quali spesso occorre un esame complesso di risultanze di fatto e di elementi giuridici, e che i provvedimenti che conseguono a tale esame spiegano la loro efficacia oltre i limiti della vita interna dello stabilimento.

La semplice indicazione dei casi preveduti in questa parte dell'articolo 4 rende evidente la ragione del sistema seguito e l'esattezza della giustificazione ora datane. Essi sono:

a) mutamento dello stabilimento speciale durante l'esecuzione della pena (art. 40, 3° cpv.);

b) ammissione del condannato maggiore degli anni diciotto in sezioni speciali, nell'ipotesi dell'articolo 28;

c) provvedimenti per il condannato ritenuto non adatto alla vita in comune (art. 52 e 53);

d) assegnazione agli stabilimenti di riadattamento sociale e revoca di essa (art. 227 e 230);

e) trasferimento del condannato ad una casa di punizione e da questa allo stabilimento ordinario (art. 231 e 233);

f) trasferimento del condannato ad una casa di rigore o ad una casa per minorati fisici o psichici (art. 234);

g) trasferimento del condannato, al quale sia sopravvenuta un'infermità psichica, in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia (art. 106);

h) ammissione al lavoro all'aperto e revoca del provvedimento (art. 144 capoverso del codice penale e 120 di questo regolamento);

i) inammissibilità della domanda di liberazione condizionale manifestamente infondata (art. 191).

Per la seconda categoria occorre appena ricordare che la più accreditata dottrina, nella quale rifulgono i nomi di illustri penalisti italiani, riconosce che il condannato, anche espiando la pena, non è privo di diritti verso l'Amministrazione.

Non è il caso qui di delineare i limiti e il carattere di tali diritti, oggetto tuttora di accurata elaborazione. Trattandosi di dettar norme positive, ho creduto di identificarne casi non dubbi nelle vere e proprie questioni di diritto patrimoniale, che possono sorgere tra detenuti ed Amministrazione. Se il regolamento non avesse provveduto a deferire al giudice di sorveglianza la soluzione di tali questioni, è a ritenersi che si potesse sostenere essere competente a giudicare il giudice di esecuzione, con grave turbamento dei servizi penitenziari.

A questa seconda ipotesi attengono le disposizioni indicate alle lettere *l*) ed *m*) dell'articolo 4, che conferiscono al giudice di sorveglianza il potere di deliberare sui reclami concernenti la determinazione della remunerazione, nei limiti fissati dall'articolo 126, e sui reclami concernenti le spese di mantenimento del liberando infermo.

Il giudice di sorveglianza ha, secondo il capoverso dell'articolo 144 del codice penale, anche funzioni consultive, essendo chiamato a dar parere sulla domanda di liberazione condizionale.

Per analogia, ho creduto di stabilire che il giudice di sorveglianza debba dar parere anche sulla proposta della direzione per la concessione di grazia al condannato, che è sostanzialmente la maggiore delle ricompense che possa concedersi al condannato di buona condotta.

Come vedesi, riassumendo, il giudice di sorveglianza ha funzioni ispettive (sorveglianza), funzioni deliberative e funzioni consultive. Avendo il codice di procedura penale (art. 585) stabilito che il giudice di sorveglianza, nell'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 144 del codice penale, provvede con ordini di servizio, è stato necessario ben precisare a quali di tali funzioni la disposizione si riferisce, sempre nell'intento di evitare ogni possibilità di contrasto tra direzione e giudice.

Perciò l'articolo 6 dispone che il giudice di sorveglianza provvede mediante ordini di servizio, a norma del quarto capoverso dell'articolo 585 del codice di procedura penale, nei casi, in cui, secondo l'articolo 4 di questo regolamento, gli sono conferite funzioni deliberative. Di ogni altro accertamento da lui compiuto, sia d'ufficio, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sia su istanze dei detenuti, informa il Ministero.

E per dare alla materia un completo ordinamento giuridico, negli articoli 5 e 7 ho stabilito che i reclami dei detenuti al giudice di sorveglianza, nei casi ammessi da questo regolamento, sono proposti entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento con dichiarazione raccolta in apposito registro da un graduato del personale di custodia dello stabilimento; che la comunicazione dei provvedimenti contro i quali è concesso ai detenuti di reclamare a norma di questo regolamento è fatta da un agente di custodia; che i reclami sono trasmessi entro cinque giorni al giudice di sorveglianza; e, infine, che gli ordini di servizio, emessi nei casi preveduti dall'articolo 6, sono trascritti in apposito registro e comunicati a mezzo di un agente di custodia ai detenuti, ai quali specificamente si riferiscono.

VII — Tra le innovazioni più interessanti adottate dal nuovo codice penale è la creazione dei Consigli di patronato presso i tribunali e della Cassa delle ammende presso il Ministero, per provvedere alle spese di tali Patronati.

In tutti gli Stati si riconosce che la lotta ingaggiata contro la criminalità ha per obietto principale la lotta contro le recidive, e tale lotta non potrà avere buon esito se il condannato non è aiutato, consigliato, protetto dopo la sua liberazione. Ovunque sorgono a tal fine istituzioni pubbliche e private, ma bisogna riconoscere che in Italia l'iniziativa privata, salvo nobilissime eccezioni, non ha fatto molto in questo campo. D'altra parte occorre pur rendersi conto che la funzione della difesa sociale dalla delinquenza è funzione statale, che la funzione di assistenza dei Patronati rientra in tale opera di difesa mediante attività di prevenzione, e che perciò lo Stato ha l'obbligo di assumerne l'onere, almeno come centro di azione e di

propulsione, sperando che iniziative private ne fiancheggino e ne completino l'azione.

E lo Stato fascista, che largamente provvede a tutti i bisogni sociali, non poteva disconoscere tale obbligo.

L'articolo 12 del regolamento riproduce il contenuto dell'articolo 149 del codice penale per stabilire gli scopi dei Consigli di patronato. Vi si aggiunge l'incarico di proporre ogni sei mesi al Ministero gli enti, le società e le persone ritenute meritevoli del diploma al merito della redenzione sociale. Vuolsi così dimostrare come in questa nobilissima opera di assistenza, il Consiglio di patronato ha il diritto e il dovere di seguire, di incoraggiare, di sostenere tutte le attività che confluiscono verso la finalità di redenzione dei caduti, per segnalarle al Ministero, che ha facoltà di assegnare l'ambita distinzione creata col R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1440.

Per la composizione del Consiglio di patronato, l'articolo 9 chiama a raccolta tutte le migliori forze intellettive e morali, civili, politiche, giudiziarie, commerciali, industriali ed agricole del circondario.

Il Consiglio di Stato ha proposto di modificare la composizione dei Consigli di patronato eliminando le molte Autorità che ne fanno parte e chiamando in loro vece elementi fattivi tratti dalla vita industriale, commerciale, agricola, che sono quelli maggiormente in grado di assicurare il lavoro ai condannati dopo espiata la pena. Ma è facile rispondere che le Autorità comprese nei Consigli di patronato sono quelle che, per le loro specifiche funzioni, hanno l'obbligo di conoscere i bisogni dei condannati in relazione ai loro precedenti, e d'altra parte non mancano in detti Consigli i rappresentanti della vita industriale, commerciale ed agricola, quali sono appunto le persone indicate nei numeri 9 e 11 dell'articolo 9.

Ognuno dei componenti potrà dare il suo contributo di attività e di consiglio, a seconda della categoria da cui proviene, ma tutti debbono specialmente preoccuparsi di trovar lavoro ai liberati dal carcere. E' questo il più difficile tra i compiti assegnati al Consiglio di patronato, ma è quello che veramente appare decisivo per impedire nel maggior numero dei casi le recidive. Le difficoltà maggiori dipenderanno dalla probabile svogliatezza dei liberati e dalla naturale diffidenza dei locatori di lavoro ad assumere individui, che già subirono condanne penali. L'autorità morale del Patronato e dei suoi componenti potrà correggere la prima con diuturno consiglio; potrà far cadere la seconda dimostrando che la condotta del liberato è soggetta a continuo controllo.

Come può comprendersi di leggieri, decisiva per il successo dei Patronati è la disponibilità di mezzi finanziari, dovendosi auspicare la possibilità che, ove occorra, i Patronati stessi direttamente siano posti in grado di organizzare lavorazioni per i liberati, che, per i loro precedenti, siano respinti dalla industria e dal commercio privati.

Il codice penale ha creato a tale scopo la Cassa delle ammende, di cui il regolamento (art. 18) precisa l'organizzazione giuridica, chiamando a farne parte il direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, un consigliere della corte d'appello di Roma, il direttore capo della ragioneria centrale presso il Ministero della giustizia ed i rappresentanti del Ministero dell'interno e dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità ed infanzia. E' rinviata ad altro regolamento l'organizzazione contabile.

Senonchè, dall'esame delle fonti, che dovrebbero costituire l'attivo di tale Cassa, non è possibile trarre ragioni di eccessiva fiducia. Il nucleo centrale delle entrate è costituito dal recupero delle somme dovute per sanzioni disciplinari, in esecuzione di numerose disposizioni del nuovo codice di procedura penale, e dall'incameramento di cauzioni per inadempimento di obblighi assunti. Da indagini accuratamente compiute risulta che tali cespiti non supererebbero la somma di poche migliaia di lire ogni anno, somma assolutamente inadeguata al bisogno.

Ho fiducia che vi siano a favore dei Patronati elargizioni pubbliche e private, ma intanto ho creduto opportuno presentare un progetto di legge per coordinare l'attività delle opere pie e delle confraternite che amministrano lasciti a favore dei carcerati, delle famiglie di costoro e dei liberati dal carcere con le finalità dei Consigli di patronato. E' noto che in Italia molte opere pie e molte confraternite hanno nei loro statuti l'obbligo di provvedere a determinate prestazioni a favore dei carcerati, delle famiglie di essi e dei liberati dal carcere. Siffatto obbligo spesso discende da clausole espresse in donazioni o testamenti fatti a favore di quegli enti, ma le somme o di fatto non vengono impiegate a quegli scopi, o sono disperse in inutili cerimonie, feste ed elargizioni. Doveroso perciò appare coordinare l'erogazione di tali somme con il funzionamento dell'importante istituto creato dal nuovo codice penale.

Il Consiglio di Stato, giustamente preoccupato delle necessità finanziarie dei Consigli di patronato, ha proposto di attingere i mezzi necessari al loro funzionamento anche dai proventi del lavoro dei detenuti e dai proventi delle tasse giudiziarie; ma le attuali condizioni del bilancio mi hanno vietato di accogliere, almeno per il momento, tale proposta.

VIII — Non sono riprodotte nel nuovo regolamento le istituzioni del Consiglio di sorveglianza e della Commissione visitatrice, perchè l'ingerenza affidata al primo nell'esecuzione della pena e il controllo demandato all'altra sulla vita interna degli stabilimenti sono stati affidati nella nuova legislazione al giudice di sorveglianza, di cui ho poco fa illustrato le funzioni.

Per le Commissioni visitatrici giova ricordare che già nella Relazione al regolamento carcerario del 1891 (parag. XV) erano prospettate le difficoltà di trovare persone idonee, animate da buona volontà e dotate di sufficiente equilibrio per assolvere il compito affidato dal regolamento alle Commissioni stesse. Ma si soggiungeva che era opportuno conservare quelle istituzioni, perchè — tra l'altro — appariva necessario che la pubblica opinione venisse illuminata *contro i nemici dell'ordine e contro i mestatori di ogni risma*. Questa preoccupazione non poteva ormai più sussistere perchè, accolto il principio della vigilanza del giudice sulla esecuzione della pena, il rispetto della legge, anche nel periodo della esecuzione penale, offre per tutti la massima garanzia.

Non è da trascurare che, in alcune legislazioni straniere, le Commissioni visitatrici sono destinate a mantenere i contatti tra i detenuti e la vita esterna, così da attenuare la rigorosa separazione da ogni contatto sociale, ch'è conseguenza dello stato di detenzione. Ma, anche a tale scopo, non occorreva mantenere le Commissioni visitatrici, potendo lo scopo stesso essere raggiunto dall'attività dei Consigli di patronato, che nella nostra legislazione sono stati organizzati in modo da rispondere alle più liete speranze sul concorso dei privati nell'esecuzione della pena, pur circondando tale concorso di limiti e di garanzie, per evitare che il disordine e l'indisciplina penetrino nella vita carceraria.

IX — Il capitolo I del titolo II reca la classificazione degli stabilimenti carcerari ed il loro riparto nel territorio del Regno.

Ripetuta negli articoli 21 e 22 la distinzione, già accolta nel regolamento del 1891, tra stabilimenti di custodia preventiva, stabilimenti di pena ordinari e stabilimenti di pena speciali, distinguendo gli stabilimenti di custodia preventiva in carceri giudiziarie centrali e mandamentali, si passa, negli articoli 23 e 24, alla classificazione degli stabilimenti di pena ordinari e speciali. Gli stabilimenti di pena ordinari sono gli ergastoli, le case di reclusione e le case di arresto, in conformità alle diverse specie di pene detentive accolte dal nuovo codice, che non ha riprodotto la pena della detenzione.

Nella distinzione degli stabilimenti di pena speciali, alcuni di quelli indicati trovano esplicita designazione nel codice penale, come gli ergastoli e le case di reclusione per delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e le case per minorati fisici o psichici, mentre altri sono istituiti in relazione al tenore e allo sviluppo della vita carceraria, considerandosi le necessità di ordine disciplinare (case di punizione, case di rigore); o di ordine sanitario (sanatori giudiziari); o di ordine industriale (case di lavoro all'aperto); o di ordine politico (stabilimenti in colonia o in altro possedimento d'oltremare); ovvero la necessità del progressivo riadattamento dei condannati alla vita sociale (stabilimenti di riadattamento sociale).

Con queste disposizioni si inizia la specializzazione degli stabilimenti, che si allargherà e si completerà con le disposizioni che seguono.

X — L'articolo 25 concerne la ripartizione degli stabilimenti carcerari nel territorio del Regno.

In relazione alle necessità dei procedimenti giudiziari, si conferma lo stato attuale per le carceri giudiziarie circondariali e mandamentali, ma per queste ultime, in vista di ulteriori riforme, da tutti reclamate, e che saranno probabilmente possibili col trasferimento dell'onere del loro mantenimento dai Comuni allo Stato, è sembrato opportuno fin d'ora stabilire che, ove il Ministero lo creda conveniente, possono riunirsi più carceri mandamentali in un solo stabilimento. Queste unificazioni non solo porterebbero economia di spese, ma consentirebbero di organizzare anche nelle carceri mandamentali un vero e proprio sistema carcerario, che purtroppo oggi — confessiamolo pure — è molto lontano dalla realtà!

Per gli stabilimenti di pena la ripartizione nel territorio è affidata alla discrezionalità del Ministero, essendo la costruzione degli stabilimenti legata ad un complesso di circostanze — locali, finanziarie, igieniche — che non rendono possibile una preventiva determinazione di criteri di riparto.

Non esito però a manifestare, in riguardo alle costruzioni carcerarie, due miei propositi: il primo, che si abbandoni l'antico sistema di costruire stabilimenti sugli isolotti sperduti nel mare o sulle cime di montagne, e che anzi gradualmente si trovi modo di sgombrare gli stabilimenti che si trovano in tali condizioni, perchè, per un complesso di ragioni a tutti note, riesce impossibile organizzare in questi posti il lavoro carcerario. E' preferibile costruire i nuovi stabilimenti in vicinanza dei grandi centri, pure usando i dovuti riguardi al prevedibile sviluppo edilizio delle città, per evitare che gli stabilimenti vengano a trovarsi compresi nei centri abitati. Il secondo mio proposito è che, nei limiti del possibile, si

costruiscano nelle grandi regioni d'Italia i vari tipi di stabilimenti, perchè anche nell'esecuzione delle pene non si può prescindere dalla inadattabilità di alcuni condannati al clima di una regione diversa da quella in cui sono nati.

Non sarà ultroneo rilevare che la costruzione di stabilimenti regionali consentirebbe altresì una notevole economia di spesa nel movimento dei detenuti.

XI — Il capitolo II tratta delle assegnazioni dei detenuti ai vari stabilimenti.

Si riafferma il principio che le carceri giudiziarie e mandamentali non sono case di pena (art. 26), ma si conserva, per eventuali necessità di ordine pratico, la facoltà al Ministero di assegnare per l'esecuzione della pena alle carceri giudiziarie i condannati alla reclusione per un tempo non superiore a due anni e i condannati all'arresto, ed alle carceri mandamentali i condannati a pena detentiva non superiore a sei mesi.

La possibilità di queste assegnazioni di condannati alle carceri giudiziarie per l'esecuzione della pena è subordinata, per ovvie ragioni, alla condizione che essi non siano delinquenti abituali, professionali o per tendenza o contravventori abituali o professionali.

Le assegnazioni agli ergastoli, alle case di reclusione, alle case di arresto (art. 27), agli stabilimenti per minori degli anni diciotto (art. 28), alle case per minorati fisici o psichici (art. 34), alle case per condannati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ovvero contravventori abituali o professionali (art. 36) e agli stabilimenti in colonia o in altro possedimento d'oltremare (art. 37), sono regolate secondo le corrispondenti disposizioni del codice penale (articoli 22, 23, 25, 141 e 142), ispirate, com'è noto, al carattere della pena, ai precedenti dell'imputato, all'età, al sesso, alle condizioni psico-fisiche.

Come già si è detto, però, il regolamento prevede un'ulteriore specializzazione di stabilimenti o di sezioni, sulla quale occorre dare alcuni chiarimenti.

La prima riguarda gli stabilimenti per minori.

L'articolo 142 del codice penale stabilisce che i minori, che già scontavano la pena in stabilimenti speciali, quando compiono gli anni diciotto e la pena da scontare è superiore a tre anni, sono trasferiti negli stabilimenti destinati agli adulti.

Il fondamento della disposizione è evidentemente riposto nella duplice necessità di evitare che tali minori, divenuti maggiori, continuino a vivere tra i minori con i pericoli che tale convivenza presenta, e di imporre loro una più rigorosa esecuzione, quale si addice a maggiori di età.

Senonchè, ho rilevato che nella pratica attuazione quella disposizione potrebbe dar luogo al pericolo che il minore, che già nello stabilimento speciale tenne buona condotta e lasciò sperare di divenire buon cittadino, perda nella vita in comune con i condannati maggiorenni i miglioramenti conseguiti, e perciò ho disposto che il giudice di sorveglianza, ove giudichi che il minore abbia meritato lo speciale trattamento, autorizzi che sia tenuto in sezioni speciali degli stabilimenti per adulti. Queste sezioni speciali ho creduto altresì necessario di istituire per i maggiori degli anni diciotto e minori degli anni venticinque, che per la prima volta siano obbligati a scontare pene detentive, sembrando opportuno che questi giovani, che mai conobbero la vita carceraria e che con molta probabilità — secondo riconoscono i migliori cultori della scienza penitenziaria — presentano speciali attitudini al riadattamento sociale, siano tenuti separati dagli altri detenuti.

La larga ammissione del lavoro all'aperto ha reso indispensabile la specializzazione prevista dall'articolo 30 con la creazione delle case di lavoro all'aperto.

Trattasi di stabilimenti, ai quali sono assegnati i condannati ammessi al lavoro all'aperto, a norma degli articoli 22, 1° capoverso, 23, 1° capoverso, e 142, 1° capoverso, del codice penale.

Più avanti, quando illustrerò i sistemi di organizzazione del lavoro all'aperto, chiarirò meglio la struttura e la destinazione di questi speciali stabilimenti.

Nulla è a dire per le case di punizione (art. 32), che esistono in ogni organizzazione carceraria, per la necessità di tradurre in esse i detenuti che commettono le più gravi infrazioni disciplinari.

Il regolamento prevede altresì un'ulteriore specializzazione delle case di punizione con la creazione delle case di rigore.

Il carattere essenziale di questa istituzione è nella stessa definizione che ne dà l'articolo 33 del regolamento: « Sono assegnati alle case di rigore i condannati alla pena dell'ergastolo o della reclusione ostinatamente ribelli all'ordine o alla disciplina ».

Gli stabilimenti di riadattamento sociale (art. 31) realizzano forme e condizioni di vita carceraria precisamente opposte a quelle delle case di rigore: in queste, le maggiori garanzie per impedire che il condannato ribelle faccia male a sè e agli altri; negli stabilimenti di riadattamento sociale, le maggiori larghezze per iniziare il ritorno del « buon detenuto » alla vita libera.

La creazione di questi stabilimenti inerisce alla soluzione di gravi problemi, che presenta l'esecuzione delle lunghe pene. Tra tali problemi v'è quello di far tornare gradatamente l'individuo, che per molti anni visse nello stato di detenzione, alla vita libera, la quale apre un campo sconfinato alle possibilità delle recidive.

Il codice penale provvede al riguardo con l'istituto della liberazione condizionale, che ha una duplice funzione: ricompensa per la condotta serbata durante l'esecuzione della pena, controllo di un periodo della vita libera, in cui il condannato è con opportuna sorveglianza protetto dalle insidie della convivenza in società. Questa particolare cura per il condannato meritevole di speciale attenzione, ho voluto che si iniziasse ancora prima della vita libera, e perciò istituisco stabilimenti, nei quali siano trasferiti i condannati, che si trovino nella condizione giuridica di ottenere la liberazione condizionale e che abbiano tenuto buona condotta per un congruo numero di anni.

Giova infine far notare che le case per minorati fisici o psichici (art. 34), create in adempimento di quanto dispone l'articolo 141, numero 2°, del codice penale, sono destinate a ricevere non solo i condannati a pena diminuita per infermità psichica, o per sordomutismo, o per cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, gli ubriachi abituali e le persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti, ma altresì i condannati invalidi o affetti da malattie croniche.

Si continua perciò con tale istituto il sistema, che già vige col regolamento del 1891, di destinare in stabilimenti speciali, ove prevalgono sistemi curativi, i condannati invalidi o affetti da malattie croniche.

XII — Con l'articolo 39 la specializzazione degli stabilimenti riceve un ulteriore sviluppo.

Viene infatti disposto che sono assegnati a sezioni speciali degli stabilimenti per l'esecuzione della pena della reclusione i condannati per delitti colposi; i condannati ai quali fu conceduta una delle attenuanti indicate nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 62 del codice penale; i condannati alla sola pena della multa, i quali scontano, in conversione di questa, la pena della reclusione.

Questa disposizione non si applica per i condannati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

La prima idea della creazione di una sezione speciale per i condannati, ai quali col codice Zanardelli sarebbe stata applicata la detenzione, fu suggerita dalla Commissione parlamentare istituita per dar parere sul codice penale. Quell'autorevole Commissione propose di creare una sezione speciale per i condannati per delitti colposi. Io ho creduto di allargare il campo di applicazione del principio estendendolo, come risulta dalle tre ipotesi fatte, a tutti i casi, nei quali è evidente che l'entità del fatto e la pericolosità del condannato sono minime, e il condannato è meritevole di speciale considerazione.

Doveroso appariva creare sezioni speciali per questi condannati, ma non mi sembrò sufficiente la sola separazione materiale dei condannati medesimi dagli altri e, come già nel regolamento del 1891 è fatto per i condannati alla detenzione, in tutto il regime carcerario, nei colloqui, nelle visite, nella disciplina, nel lavoro, nella misura della remunerazione, si fissa per essi un trattamento più favorevole.

XIII — Gli articoli 40 e 41 regolano le assegnazioni dei condannati ai vari stabilimenti.

Questa materia appare di eccezionale importanza nell'applicazione delle nuove leggi penali, che, attraverso la specializzazione degli stabilimenti, tendono a realizzare le condizioni necessarie per l'individuazione della pena nel periodo della esecuzione.

Il regolamento conserva al Ministro il diritto di assegnazione, con la possibilità di delegare le sue facoltà ai procuratori generali del Re presso le corti di appello per l'assegnazione dei condannati, ai quali fu inflitta una pena non superiore a due anni.

Secondo il regolamento del 1891 (art. 410), i procuratori generali del Re dovevano richiedere al Ministero il provvedimento di assegnazione per i condannati a pena superiore a sei mesi. Tuttavia, con circolare del 27 aprile 1928, n. 94238, il limite di sei mesi fu portato a due anni, tranne che per i recidivi, i minorenni e, fatte poche eccezioni, anche per le donne.

Non ho creduto accogliere senz'altro questo ordinamento nel nuovo regolamento perchè, dato il largo sviluppo che assume la creazione di stabilimenti speciali, e la possibilità che alcuni di essi non si trovino nel territorio compreso nella giurisdizione di ciascuna procura generale, è evidente la necessità che l'assegnazione venga fatta dal Ministero. Tuttavia la pratica potrà dimostrare la possibilità che, per alcuni casi, l'intervento del Ministero non sia indispensabile, e ciò spiega perchè sia stata conservata la facoltà al Ministro di delegare i suoi poteri, in questa materia, ai procuratori generali del Re, limitatamente all'ipotesi che le condanne riguardino pene detentive non superiori a due anni. Ho ritenuto, insomma, che solo il materiale di esperienza, che l'applicazione delle nuove disposizioni offrirà dopo congruo tempo, potrà dare gli elementi di giudizio sulla opportunità e sui limiti della delega.

Per mettere il Ministro in condizioni di fare le assegnazioni secondo le risultanze della sentenza ed in conformità della legge, vien disposto che l'Autorità competente per l'esecuzione debba trasmettere al Ministero copia integrale della sentenza.

Se concorrono in uno stesso condannato condizioni personali diverse, il giudice deve stabilire, a norma dell'articolo 141 del codice penale, in quale degli stabilimenti speciali debba scontarsi la pena; ma, potendo accadere che il giudice abbia omesso di fare questo nella sentenza di condanna, il regolamento (art. 40, 1° capoverso) stabilisce che il pubblico ministero richiede il giudice che ha pronunciato la condanna, perchè determini in quale degli stabilimenti speciali debba scontarsi la pena.

Due altre ipotesi occorreva regolare: quella, in cui la diversità di condizioni personali risultasse da sentenze diverse, e quella in cui, per qualsiasi ragione — secondo lo stesso articolo 141 del codice penale — occorresse modificare la decisione durante l'esecuzione della pena. Ed il regolamento (art. 40, 2° e 3° capoverso) dispone che il provvedimento, nella prima ipotesi, è richiesto al giudice che pronunciò la condanna alla pena detentiva più grave, e nella seconda ipotesi al giudice di sorveglianza del luogo ove la pena è scontata.

E' facile dar ragione della diversità della scelta del giudice.

Nella prima ipotesi, infatti, non essendo ancora iniziata l'esecuzione della pena, è indispensabile che il giudizio venga dato in base alla sentenza, che, per riferimento al reato più grave, contiene senza dubbio gli elementi più complessi e completi sulla personalità del condannato.

Questo criterio è apparso così decisivo da far stabilire che la designazione dello stabilimento venga fatta dal pretore, anche quando vi sia concorso di pena con condanne pronunciate da altro giudice superiore, se la condanna più grave fu pronunciata dal pretore.

Nel secondo caso, invece, avendo già il detenuto vissuto negli stabilimenti soggetti alla sorveglianza di un giudice, è intuitivo che questi si trovi nella migliore condizione di giudicare se e quali modificazioni debbano apportarsi nell'assegnazione del condannato allo stabilimento speciale.

Giova a questo punto chiarire, per ben fissare i limiti dell'attività giudiziaria e dell'attività dell'Amministrazione in questa delicata materia, che, tutte le volte in cui il giudice è chiamato a determinare lo stabilimento speciale nel quale il condannato deve scontare la pena, la determinazione riguarda la specialità dello stabilimento, ma resta di competenza dell'Amministrazione la facoltà di assegnare il condannato all'uno piuttosto che all'altro stabilimento della specie indicata dal giudice.

Ho creduto opportuno di stabilire che alle proposte di assegnazione debba essere allegata la copia e non il semplice estratto della sentenza di condanna, perchè alla individuazione della esecuzione della pena evidentemente è base sicura la individuazione giudiziaria della stessa.

Il giudice, che, secondo il nuovo codice penale, ha larghissima discrezionalità nell'applicazione della pena, deve però indicare nella sentenza i motivi, che giustificano l'uso di tale potere discrezionale (art. 132 codice penale), e perciò dalla motivazione della sentenza si trarranno elementi preziosi per continuare, nel periodo della esecuzione, la difficile opera di adeguazione della pena al delinquente.

XIV — Il capitolo III, che si occupa della organizzazione degli stabilimenti carcerari, ha veramente importanza fondamentale e, meno per la disposizione che riguarda il regime degli imputati, può dirsi del tutto nuovo in confronto al regolamento del 1891.

Le disposizioni contenute in questo capitolo, mirano, in sostanza, ad evitare gli inconvenienti che tutti paventano per la vita in comune dei condannati, ed assicurare così il successo della riforma attuata dal nuovo codice con la soppressione della segregazione cellulare come elemento della pena.

Avevo già notato, nella Relazione al nuovo codice penale, che la cella può restare come mezzo per provvedere a necessità di vita carceraria. E la cella resterà nel regime carcerario per gli imputati fino a che l'Autorità giudiziaria riterrà necessario il loro isolamento continuo, e per i condannati come luogo di osservazione, come pratica di isolamento notturno e come mezzo di punizione.

Ancora un'altra ipotesi di possibilità di vita cellulare di carattere eccezionale riconosce il regolamento, e riguarda il caso, in cui il condannato di ottima condotta domandi di vivere isolato e il direttore giudichi il richiedente meritevole di speciale considerazione.

Questa ipotesi, prospettata dalla Delegazione Italiana al Congresso Internazionale penale e penitenziario di Praga (1930), fu ritenuta degna di considerazione e fu approvata la soluzione favorevole presentata dalla Delegazione stessa. Ricorrono, infatti, dei casi, nei quali i condannati si sentono irriducibilmente avversi alla vita in comune, ed ogni insistenza per farveli rimanere non solo annullerebbe quelle virtù emendative, che si debbono riconoscere alla vita in comune, ma creerebbe elementi di irritazione, di disagio e di malessere del tutto contrari alla formazione di uno stato d'animo capace di emenda.

Sono casi eccezionali destinati ad aver breve durata, perchè, a mio avviso, l'attrazione alla vita in comune è naturale, normale ed irresistibile; perchè ogni disagio della vita in comune anche tra condannati è destinato a scomparire o ad attenuarsi grandemente con la specializzazione degli stabilimenti, col riparto dei condannati nello stesso stabilimento o nelle stesse sezioni e con la formazione di gruppi omogenei, che i direttori avranno cura di costituire. Ma anche per le eccezioni ho voluto provvedere, perchè l'individuazione della pena in sede di esecuzione sia completa.

E' appena il caso di avvertire che delicatissimo è l'esercizio del potere del direttore nel valutare l'attendibilità di tali istanze. Le qualità, le condizioni sociali del condannato, il reato per il quale sconta la pena e la condotta serbata in carcere saranno decisivi elementi di giudizio, ma non occorre dimenticare che la concessione dovrà essere sempre rifiutata quando non vi sarà possibilità di far lavorare il condannato in cella, perchè per nessuna ragione, che non sia riposta in una infermità, deve derogarsi all'obbligo del lavoro, che è elemento della pena.

Ammessa, adunque, l'assoluta prevalenza della vita in comune negli stabilimenti di pena, occorreva premunirsi contro ogni pericolo.

E i mezzi adatti sono il riparto dei condannati e l'osservazione.

Il riparto dei condannati completa, nella organizzazione penitenziaria, la specializzazione degli stabilimenti: questa ha per base la condizione giuridica dei condannati; il riparto nello stesso stabilimento assume a criteri altri elementi necessari per l'individuazione amministrativa della pena. L'una è affidata al giudice, perchè fondata sulle risultanze processuali; l'altro al direttore, perchè attiene principalmente allo studio della personalità del condannato attraverso le manifestazioni del carattere, dei sentimenti, delle attitudini di lui, direttamente apprese nella vita carceraria. Entrambe hanno per finalità di evitare che vivano in comune condannati che hanno bisogno di diverso trattamento, e di assicurare che ciascuno sia oggetto di tutta l'attenzione che occorre, in relazione alla sua personalità.

L'articolo 143 del codice penale indica il criterio generale del riparto, prescrivendo che in ogni stabilimento penitenziario, ordinario o speciale, si tien conto, nella ripartizione dei condannati, della recidiva e dell'indole del reato.

Il regolamento (art. 43) aggiunge a questo criterio anche quello dell'età, perchè ho creduto di aderire al voto unanime della scienza penitenziaria moderna, secondo cui, anche fuori dei limiti di età, in relazione ai quali sono destinati speciali stabilimenti, è opportuno, nel raggruppare i condannati, tener presente la loro età, perchè, per ovvie ragioni fisiche e spirituali, la vita in comune tra persone di età non molto disparata rende più cordiali le relazioni, più tranquilla la vita carceraria e più proficuo il lavoro. Ciò a prescindere dalla possibilità che il direttore, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, usi, quando occorre, verso persone di età avanzata, qualche riguardo, dettato da spirito di umanità.

I criteri del riparto sono completati con le disposizioni relative alle donne con bambini, alle donne di facili costumi, ai militari, ai sacerdoti e con l'avvertenza che, nei limiti del possibile, la separazione dev'essere conservata nel passeggio, nel lavoro, nelle funzioni religiose, ecc.

XV — Il riparto è preceduto dall'osservazione, momento ed operazione delicatissimi, perchè, da quanto viene rilevato e accertato nei primi tempi successivi all'ingresso del detenuto in carcere, e conseguentemente dai provvedimenti che si adottano in tale periodo, dipende in gran parte l'esito dell'esecuzione penale.

Un errore di valutazione delle qualità, del carattere, delle attitudini del condannato, quando questi è ammesso alla vita in comune, non solo può riuscire di danno a lui, per difetto di idonea individuazione amministrativa della pena, ma può altresì turbare tutta la vita dello stabilimento, con inevitabili danni per gli altri condannati.

Ho disposto, perciò, che il condannato venga, al suo ingresso nello stabilimento, sottoposto ad isolamento continuo e sia visitato tutti i giorni dal direttore, dal medico e dal cappellano, i quali debbono studiarne il carattere, le condizioni fisiche, le attitudini alla vita in comune e al lavoro.

Allo scadere del periodo massimo di un mese dalla data dell'inizio dell'isolamento, il direttore, il medico e il cappellano annoteranno in apposito registro i risultati delle loro osservazioni, e il direttore provvederà secondo le esigenze dei casi.

Se il detenuto è idoneo alla vita in comune, il direttore, in base alle osservazioni ed agli accertamenti fatti, lo assegna ad un gruppo omogeneo di condannati e lo destina al conveniente lavoro.

Se, a seguito delle fatte osservazioni, il condannato non è ritenuto adatto alla vita in comune, due ipotesi possono farsi e due diversi provvedimenti debbono essere adottati: se si ritiene che l'inettitudine alla vita in comune sia correggibile, il direttore dispone che il condannato vi sia ammesso per gradi, secondo le minute pre-

scrizioni dell'articolo 51; se, invece, il condannato, con la sua condotta refrattaria ad ogni miglioramento, dimostri completa inettitudine alla vita in comune, il direttore ne riferisce al giudice di sorveglianza, e questi provvede o prorogando il periodo di esperimento, o ordinando il ritorno del condannato all'isolamento nello stesso stabilimento, o disponendone il trasferimento in una casa di punizione o in una casa di rigore, ovvero il ricovero in una casa per minorati fisici o psichici, a seconda della causa che ha determinato il riconoscimento della inettitudine del condannato alla vita in comune (art. 52).

Questa è una disposizione veramente di carattere fondamentale nel nuovo ordinamento penitenziario: si è voluto affermare tutto il valore che si annette alla vita in comune, e come si riconosca che la inettitudine ad essa non debba considerarsi quale un trascurabile episodio, ma quale un fatto che dev'essere attentamente studiato per provvedere secondo il bisogno: perchè, o tale inettitudine dipende da svogliatezza al lavoro e da spirito di indisciplina, e si dispone il trasferimento del condannato nelle case di punizione, o, nelle ipotesi più gravi, nelle case di rigore; o dipende da minorate condizioni fisiche o psichiche, e se ne dispone il ricovero in case per minorati fisici o psichici.

D'altra parte, se il giudice non crede di avere a sua disposizione elementi sufficienti di giudizio, può ancora differire il provvedimento definitivo, o prorogando una o più volte il periodo di esperimento per un tempo complessivo non superiore a tre mesi, o, nei casi più gravi, ordinando il ritorno del condannato all'isolamento nello stesso stabilimento per un tempo non superiore a due mesi.

La indicazione di termini insuperabili per questi periodi di osservazione è giustificata dalla necessità di evitare qualsiasi possibilità, che, per difetto di diligenza o di altro, il periodo di osservazione si prolunghi oltre misura, così da riprodurre, fuori della legge, la segregazione cellulare, che, a norma del codice Zanardelli, è disposta all'inizio dell'esecuzione delle pene più gravi.

Questa considerazione spiega altresì l'intervento decisivo del giudice di sorveglianza, che può ammettere il condannato alla vita in comune, anche contro l'avviso del direttore, non potendosi consentire che un momento così grave dell'esecuzione della pena sia regolato esclusivamente dall'Autorità dirigente dello stabilimento.

Né, adottati i provvedimenti di cui ho parlato per il condannato ritenuto non adatto alla vita in comune, egli è abbandonato a se stesso, perchè l'articolo 53 stabilisce che il direttore dello stabilimento, nel quale trovasi il condannato per effetto delle disposizioni dell'articolo 52, deve ogni mese, sentiti il medico e il cappellano, riferire al giudice di sorveglianza sulle condizioni del condannato medesimo, e il giudice di sorveglianza darà, secondo le circostanze, i provvedimenti necessari, destinati sempre al riadattamento del condannato alla vita e al lavoro in comune.

Giova qui avvertire che al periodo d'isolamento continuo iniziale non sono sottoposti i condannati menzionati nell'articolo 39, perchè per questi si è ritenuto che possa presumersi l'idoneità alla vita in comune. E' stata fatta però riserva per il caso che in senso contrario vengano date segnalazioni dall'Autorità giudiziaria o dalla pubblica sicurezza.

XVI — Il I capitolo del titolo III contiene le norme circa l'apertura e la chiusura degli stabilimenti e le visite di estranei.

Il regolamento del 1891 si occupa di tali visite insieme ai colloqui dei detenuti, mentre è evidente la differenza sostanziale dei concetti che debbono presiedere alla disciplina delle visite e a quella dei colloqui: le visite vanno regolate tenendo presenti esigenze di ordine generale; le norme per i colloqui attengono alla condizione giuridica e alla condotta dei detenuti.

Veruna innovazione notevole è in questo capitolo. Occorre solo ricordare che si è confermato il divieto per i minori degli anni diciotto di visitare gli stabilimenti; il divieto a tutti di entrarvi armati o di portarvi oggetti non consentiti dall'Autorità dirigente; e il divieto ai visitatori di rivolgere la parola ai detenuti. Opportuni ritocchi sono stati portati nell'elenco delle persone, cha hanno diritto di visitare gli stabilimenti.

XVII — Il II capitolo tratta dell'ingresso dei detenuti nello stabilimento e dei primi atti che occorre compiere dopo l'ingresso.

Notevole in questo capitolo l'articolo 62, che precisa quali sono le persone che debbono essere ricevute negli stabilimenti carcerari, indicando: 1) la persona che vi è tradotta dalla forza pubblica in stato di arresto; 2) la persona che si costituisce esibendo un ordine dell'Autorità giudiziaria competente; 3) la persona che, anche senza esibire un ordine dell'Autorità giudiziaria, si costituisce dichiarando di ciò fare per dare esecuzione ad un ordine, ad un mandato o ad una disposizione di legge, che impone lo stato di detenzione; 4) la persona che dichiara di aver poco prima commesso un reato per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza, o che dichiara di aver commesso un reato per il quale è obbligatorio il mandato di cattura, ovvero un latitante o un evaso.

La prima, la seconda e la quarta ipotesi non hanno bisogno di illustrazione. Per la terza occorre dire che essa non è preveduta dal regolamento del 1891, ma trovando riscontro in necessità pratiche di indiscutibile evidenza, è già di fatto regolata così come ora vien disposto nell'articolo 62.

E' intuitivo — e l'articolo 62 anzidetto lo dispone espressamente — che nelle ipotesi dei numeri 3 e 4 l'Autorità dirigente deve con la maggiore sollecitudine, e non oltre le ventiquattro ore dopo l'ammissione, fare le opportune comunicazioni all'Autorità giudiziaria competente per stabilire la legittimità dello stato di detenzione.

L'identificazione delle persone ammesse nello stabilimento è il primo dovere del comandante o capoguardia, che le ricevono, e perciò il regolamento (art. 62, 63 e 64) indica minutamente gli adempimenti affinchè l'operazione riesca perfetta. In tali adempimenti è compreso il rilievo delle impronte digitali, di cui la polizia scientifica italiana dimostra tutti i giorni la grande importanza.

Se non si riesce a identificare il detenuto, questi vien segnato in matricola con la indicazione di « sconosciuto », ma si precisano tutti i suoi connotati e possibilmente l'età apparente ed il probabile luogo di origine di lui. Ogni dubbio sulla identità della persona introdotta nello stabilimento dev'essere comunicato al funzionario di polizia giudiziaria più vicino e al pretore o al procuratore del Re e, se si tratta di condannato, devesi avvertire anche il Ministero.

Gli articoli 66 e 67 dettano norme circa il danaro, gli oggetti di valore, le carte e il vestiario della persona entrata nello stabilimento, tenendo sempre presente la differente condizione dei condannati e degli imputati.

Non ho creduto di dover conservare la sanzione di confisca degli oggetti e del danaro non denunziati dal detenuto all'atto dell'ingresso e trovatigli nascosti addosso. Tale sanzione è sembrata troppo grave, mentre il fatto può essere sufficientemente punito con provvedimento disciplinare (art. 163 n. 1 e 165 n. 3).

Notevole è la disposizione dell'articolo 68, che stabilisce doversi sottoporre il detenuto a visita medica non oltre il giorno successivo alla sua entrata in carcere.

Comincia così il rilievo delle condizioni del detenuto, che sarà accuratamente continuato nel corso della detenzione, come già ho avuto occasione di far notare.

Quando dalla visita medica risultino circostanze che possano interessare la giustizia, la direzione ne dà avviso all'Autorità giudiziaria competente, per gli opportuni provvedimenti.

In relazione, poi, a quanto è disposto negli articoli 146, numeri 1 e 2 del codice penale e 589, capoverso 3°, del codice di procedura penale, se una detenuta dichiari di essere incinta o di aver partorito da meno di sei mesi, il medico procede agli opportuni accertamenti e ne riferisce, se del caso, alla direzione.

Gli articoli 69, 70 e 71 indicano altri dettagli del trattamento da fare al detenuto dopo il suo ingresso.

Accogliendo il desiderio espresso dalla maggior parte dei direttori degli stabilimenti, viene accolto il sistema di consegnare al detenuto un estratto delle disposizioni regolamentari riguardanti le norme di condotta. La comunicazione orale di tali norme viene fatta solamente ai detenuti analfabeti.

XVIII — Il capitolo III contiene le norme generali di condotta dei detenuti circa la sveglia, i movimenti nello stabilimento, il passeggio e il riposo notturno.

L'articolo 78 disciplina il modo come chiamare i detenuti. Il regolamento del 1891 stabilisce che gli imputati sono chiamati col loro cognome; i condannati col numero della loro matricola. Il nuovo regolamento, tenendo ferma la disposizione per gli imputati, distingue tra i condannati alcuni gruppi, per i quali dispone che i condannati siano chiamati col loro cognome. E sono: i condannati all'arresto, i condannati indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 39, i condannati negli stabilimenti per minori e nelle sezioni indicate negli articoli 28, ultima parte, e 29, i condannati negli stabilimenti di riadattamento sociale.

La ragione di questa distinzione attiene sempre alle modalità di realizzazione della individuazione della pena.

La soppressione della personalità del detenuto, che si concreta nella sostituzione del numero di matricola al cognome, è tra le conseguenze del regime carcerario che più recano dolore all'animo dei condannati: al nome sono legati tutti i ricordi personali, i dolori e le gioie della famiglia, il passato e l'avvenire. La disposizione che sostituisce al nome il numero di matricola ha profondo carattere afflittivo, e perciò ho voluto trovare nella deroga alla norma generale a favore di alcuni gruppi di detenuti un mezzo per graduare l'afflittività della pena.

Gli articoli 79 a 87 dettano altre norme per assicurare l'ordine e la disciplina nei rapporti dei detenuti tra di loro, e dei detenuti con le Autorità dirigenti ovvero col personale di custodia o addetto alla sorveglianza dei vari servizi.

Innova all'ordinamento vigente l'articolo 82, riguardante l'obbligo del silenzio.

Com'è noto, il codice penale Zanardelli, negli articoli 12 e 13, per la esecuzione delle pene dell'ergastolo e della reclusione fa seguire al periodo di segregazione cellulare un periodo di lavoro in comune con l'obbligo del silenzio. Quest'obbligo perciò è considerato come elemento della pena, ed in conformità di tale concetto l'articolo 253 del regolamento del 1891 ne assicura l'adempimento con norme rigorose.

Il nuovo codice non conserva l'obbligo del silenzio come elemento della pena; esso però va riguardato come una modalità di vita carceraria non diversamente da quello che avviene nel regolamento di qualsiasi forma di vita collettiva.

Il cambiamento del carattere giuridico dell'obbligo ha i suoi riflessi nell'ordinamento positivo perchè, ridotto a semplice modalità di vita carceraria, esso può trovare i suoi limiti nei regolamenti interni degli stabilimenti, fissandosi nel regolamento generale solamente i casi nei quali il silenzio appare evidentemente indispensabile.

A tali concetti si ispira la disposizione dell'articolo 82, la quale stabilisce che il silenzio, oltre che nei casi espressamente indicati in questo regolamento e negli spostamenti collettivi, è obbligatorio nelle ore e nei luoghi determinati dai regolamenti interni dei singoli stabilimenti. Quando non è obbligatorio il silenzio, i detenuti debbono parlare a voce bassa.

I casi preveduti tassativamente da questo regolamento sono soltanto tre, e riguardano il passeggio dei detenuti sottoposti a isolamento continuo, le funzioni religiose e le ore del riposo notturno.

Meritevole di qualche chiarimento è la disposizione dell'articolo 88, che regola il pagamento dei danni prodotti dal detenuto allo stabilimento; disposizione che è richiamata negli articoli 132 e 140, che si riferiscono ai danni prodotti nelle lavorazioni o allo sciupio dei libri ricevuti in lettura.

La disposizione dell'articolo 88 riproduce la sanzione dell'articolo 263 del regolamento del 1891, che obbliga il detenuto a pagare i danni che produce nello stabilimento, ma porta due innovazioni alle altre parti del detto articolo.

Non riproduce, anzitutto, la sanzione con la quale viene stabilito che, ove il detenuto non possa pagare il danno, la punizione è aggravata con proporzionali restrizioni vittuarie, fino a danno scontato.

Questa sanzione mi è sembrata non opportuna, perchè se si tratta di danno commesso con modalità che costituiscono mancanza disciplinare, deve ritenersi sufficiente l'applicazione della relativa punizione, tenendo presente che nelle regole che governano le punizioni è adottato il sistema dello spostamento di una punizione meno grave alla più grave per lo stesso fatto, quando concorrono circostanze aggravanti. D'altronde, in linea generale, non può farsi carico al detenuto del difetto di fondo: se questo difetto proviene dal rifiuto di lavorare, trova in altre disposizioni del regolamento la sua diretta sanzione.

In secondo luogo, l'articolo 88 chiarisce la portata e i limiti dell'ultimo capoverso del citato articolo 263 del regolamento del 1891. Questo capoverso stabilisce che nei locali, in cui trovansi i detenuti, quando l'autore del guasto rimane sconosciuto, tutti i presenti sono tenuti in solido a risarcire nel modo suddetto il danno arrecato.

Com'è stato esattamente sostenuto da autorevole dottrina, qui si fa un caso di responsabilità civile in funzione disciplinare. La deviazione dai principî è giustificata dalle difficoltà di accertare le malefatte dei detenuti in un ambiente ove confluiscono tutte le malizie della delinquenza, e dalla conseguente necessità di superare tali difficoltà creando una responsabilità civile per il solo fatto della reticenza nel rivelare il colpevole.

Il nuovo regolamento, eliminando i dubbi sorti nell'applicazione del regolamento del 1891, chiarisce che la corresponsabilità è a carico dei detenuti presenti al momento in cui il danno fu prodotto, se tale momento è conosciuto, ed a carico dei detenuti presenti al momento dell'accertamento del danno, se non è conosciuto il momento in cui questo fu commesso.

La previsione della corresponsabilità nella seconda ipotesi ha la stessa giustificazione che si è vista per la prima, perchè tutti i pratici degli ambienti carcerari sanno bene che il detenuto, anche non presente al fatto, è subito informato di quanto è avvenuto, e perciò la reticenza non può sfuggire alla punizione.

D'altra parte, per effetto delle disposizioni regolamentari, i locali debbono essere frequentemente visitati e, perciò, non è a temere che l'accertamento del danno avvenga con tanto ritardo da poter ammettere la possibilità che siano coobbligati al pagamento detenuti che nulla sappiano dell'accaduto.

La corresponsabilità per coloro che furono presenti soltanto al momento dell'accertamento non potrebbe giustificarsi, solo se la sanzione in esame avesse per fondamento una presunzione di connivenza; ma, come ho detto, il fondamento della disposizione è di ordine disciplinare e mira ad evitare che con malizia o reticenza si metta la direzione nella condizione di non accertare l'autore del danno, con grave offesa all'ordine dello stabilimento e all'autorità di quelli che vi sono preposti.

Non occorre fermarsi sulle disposizioni contenute negli articoli 89 a 94. E' opportuno solamente dare alcuni chiarimenti sull'articolo 90.

Per bene intendere la portata dell'articolo 90, occorre tener presente che esso non si riferisce ai reclami che il detenuto può presentare al giudice di sorveglianza, nei casi indicati nell'articolo 4. Questi reclami trovano, come a suo tempo è stato chiarito, il loro regolamento giuridico negli articoli 5, 6 e 7. L'articolo 90 si riferisce ad altre istanze o reclami che possono venire rivolti sia al giudice di sorveglianza sia ad altre Autorità, nonchè alle istanze, dichiarazioni ed impugnazioni prevedute dall'articolo 80 del codice di procedura penale. Le prime vengono trasmesse alle Autorità, alle quali sono dirette; per le seconde è prescritto un registro in ordine cronologico progressivo, vistato dal procuratore del Re, ed è disposto che le istanze, le dichiarazioni e le impugnazioni sono comunicate all'Autorità giudiziaria mediante estratto o copia autentica, anche col mezzo di lettera raccomandata e, in casi di speciale urgenza, col mezzo di telegramma confermato da lettera raccomandata.

L'articolo 95 stabilisce alcune garanzie per la esplicazione della facoltà di contrattare dei detenuti, nei limiti della loro capacità giuridica. Importante è sopratutto la necessità dell'autorizzazione della direzione ed anche dell'Autorità giudiziaria se si tratta di imputati, perchè i detenuti possano fare qualsiasi contratto orale o scritto. La limitazione è, in sostanza, una conseguenza della condizione fisica, in cui i detenuti si trovano; condizione che sottopone a controllo ogni loro attività e che conferisce all'Autorità dirigente ed anche all'Autorità giudiziaria, se si tratta di imputati, il potere di inibire quelle attività, che si reputano contrarie allo stato di detenzione e alle finalità di questo.

XIX — I capitoli IV e V regolano l'importante materia dei colloqui e della corrispondenza.

Com'è noto, uno dei punti più delicati del regolamento della vita carceraria è lo stabilire i limiti delle relazioni dei detenuti col mondo esterno, perchè se da un lato questi limiti sono elementi connaturali alla più grave delle restrizioni della libertà personale, che si realizza nello stato di detenzione, dall'altro è risaputo che la possibilità di colloqui e di corrispondenza dei detenuti con parenti, amici o persone con le quali hanno interesse, non solo risponde a una necessità materiale, morale e patrimoniale, ma è altresì un mezzo potente per assicurare la conservazione in essi di quegli elementi di sociabilità, che i più accreditati cultori di scienza penitenziaria ritengono doversi, con ogni cura, mantenere e sviluppare anche negli ambienti carcerari.

Il nuovo regolamento, perciò, è in questo campo più largo che il regolamento del 1891, e le larghezze sono maggiori per i detenuti classificati buoni, per i condannati indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 39, per i minori che profittano della scuola, del lavoro, dell'educazione, e per gli ammessi negli stabilimenti di riadattamento sociale. Sono tutti casi nei quali o il detenuto già al momento della condanna non rivelava grave inidoneità alla vita di relazione (art. 39), o ha dimostrato, nel corso della esecuzione della pena, di aver riacquistato spiccate attitudini alla sociabilità. Nell'una e nell'altra ipotesi era doveroso mantenere e stabilire più vive relazioni col mondo esterno, perchè non andassero perdute le buone qualità del detenuto.

Mi astengo dallo scendere a dettagli, limitandomi a far notare che anche in questa parte del regolamento è tenuto distinto il trattamento da fare agli imputati e quello da fare ai condannati, e, tra questi, il trattamento da fare a coloro che scontano la pena detentiva più lieve, che è l'arresto, e a coloro che scontano la pena più grave, che è l'ergastolo.

Parmi opportuno segnalare una innovazione, che riguarda la competenza a concedere colloqui con condannati a persone che non siano prossimi congiunti di essi. Il regolamento del 1891 conferisce la facoltà di dare tali colloqui all'Autorità dirigente dello stabilimento, ma la pratica ha insegnato che i criteri adottati dalle direzioni nei congrui casi sono i più vari, mentre non giovano ad assicurare unicità di direttiva le continue istruzioni emanate dal Ministero.

E' sembrato perciò indispensabile riservare quella facoltà al Ministero, salvo per gli ammessi negli stabilimenti di riadattamento sociale e per i minori, nella imminenza della loro uscita dallo stabilimento, per le ragioni speciali che mi hanno indotto a conferire in tali casi le più ampie facoltà ai direttori; ragioni che meglio esporrò in sede opportuna.

Mi piace altresì segnalare la disposizione dell'articolo 101, la quale, di regola, fa divieto di permesso di colloquio a persone che abbiano riportato gravi condanne per delitti o che siano sottoposte a procedimento penale per delitto non colposo; a persone che siano sottoposte a libertà vigilata o all'ammonizione; alle donne di facili costumi e a coloro che tengono case di tolleranza; ai delinquenti

abituali, professionali o per tendenza. Le deroghe, che la regola consente, riguardano gravi esigenze morali o materiali.

Il Consiglio di Stato, come già aveva fatto in occasione dell'esame delle disposizioni regolamentari per l'esecuzione del codice di procedura penale, ha prospettato l'inopportunità della disposizione del penultimo capoverso dell'articolo 97, che autorizza gli addetti alla custodia dello stabilimento, che abbiano qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, a procedere a perquisizione personale su di chi si presenta per il colloquio, quando abbiano fondato motivo di sospetto. Ma, come già ebbi a dire nella Relazione a quel regolamento, l'osservazione non mi sembra attendibile, perchè dalla disposizione in parola nulla ha da temere chi si presenta per il colloquio senza occultare cose vietate, e perchè ognuno può rinunciare al colloquio se gli ripugna l'idea di una possibile perquisizione. D'altra parte occorre tener presente che il regime carcerario ha le sue esigenze speciali, alle quali deve adattarsi chi entra nel carcere, sia pure come visitatore. Costui non può pretendere di sottrarsi a quelle cautele che l'ambiente rende necessarie e che sono stabilite nell'interesse superiore della giustizia e della disciplina carceraria.

XX — Il capitolo VI reca le disposizioni su quanto occorre fare nei casi di infermità fisica o psichica sopravvenuta al condannato, e di nascite o decessi avvenuti nello stabilimento.

L'articolo 148 del codice penale stabilisce che, se prima del l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa, e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia.

Nel regolamento (art. 106) si è disciplinata la fase preparatoria del provvedimento, stabilendo, per dare alla pratica le maggiori garanzie, che il direttore debba subito informare il procuratore del Re, e che questi, prima di fare le opportune richieste, debba sentire l'ispettore sanitario del Ministero. Si è determinato altresì che il giudice competente a dare il provvedimento indicato nello stesso articolo 148 del codice penale sia il giudice di sorveglianza, per ovvie ragioni che attengono alla possibilità dell'immediato suo intervento ed ai suoi rapporti con la vita interna dello stabilimento, che lo mettono in condizione di ben valutare l'indole generale o particolare in riguardo ai condannati.

Per affinità di materia vengono date in questo capitolo le norme generali sulla cura dei detenuti, che nel regolamento del 1891 sono comprese nelle norme del mantenimento.

E' da segnalare che viene conservata la possibilità che il detenuto, per gravissime esigenze, venga curato in un luogo fuori dello stabilimento. Il trasferimento, però, fuori dello stabilimento dev'essere autorizzato dall'Autorità giudiziaria competente se trattasi di imputato, e dal Ministero se trattasi di condannato, salvo casi di urgenza, nei quali provvede il direttore.

Viene altresì consentito che il detenuto possa a sue spese richiedere l'intervento, una o più volte, del suo medico di fiducia (art. 109). Anche per questo permesso, però, occorre il provvedimento dell'Autorità giudiziaria o del Ministero, a seconda che trattisi di imputato o di condannato.

Le disposizioni per le nascite e i decessi si ispirano a quei sistemi di nobile umanità, ai quali mi ispirai nel formulare l'articolo 602 del codice di procedura penale (art. 110 e 111).

XXI — Il capitolo VII è uno dei più importanti del regolamento, anche perchè la materia trova nelle disposizioni dettate un ordinamento del tutto nuovo, correlativo ai principi accolti nei nuovi codici penale e di procedura penale.

Ho già detto, nel giustificare la disposizione che fissa la linea fondamentale dell'esecuzione delle pene, che il lavoro è il cardine, su cui si basa il buon esito dell'esecuzione stessa. Costituisce questo, ormai, un assioma anche per il più modesto cultore della scienza penitenziaria. Ma non basta riconoscere la necessità del lavoro, e non basta sanzionare l'obbligo del lavoro. Occorre dar vita a un ordinamento, che renda possibile di provvedere a quella necessità, ed assicuri che l'obbligo venga adempiuto. Alla prima finalità risponde il progetto di legge sulla riforma penitenziaria, che ho avuto l'onore di presentare al Parlamento, e nel quale è stabilito che i detenuti lavorano per conto delle pubbliche amministrazioni.

Le pubbliche amministrazioni hanno tali e tanti bisogni che possono bene assicurare con le loro richieste il lavoro negli stabilimenti carcerari, e sarebbe strano che si insistesse nell'attuale sistema di rinunciare a servirsi di una mano d'opera, che lo Stato può regolare come crede nell'interesse della generalità dei cittadini. Per l'effettiva attuazione di tale sistema, sarà disposto che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di riservare una parte delle loro commissioni alle lavorazioni carcerarie.

Una speciale Commissione tecnica del lavoro, da istituirsi presso il Ministero della giustizia, composta del direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e dei rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle finanze, della guerra, della marina, dell'aeronautica, delle corporazioni e delle comunicazioni, determinerà quali lavori debbono essere compiuti nei vari stabilimenti e la misura delle mercedi.

La composizione di questa Commissione affida della possibilità di raggiungere non solo la finalità, organica ed essenziale, di assicurare un lavoro continuativo ai detenuti nell'interesse dello Stato, ma anche di far tacere le sempre risorgenti, per quanto infondate accuse di concorrenza del lavoro carcerario al lavoro libero. Le proteste, che in tali sensi vengono spesso sollevate, generalmente traggono origine da turbamenti che le lavorazioni carcerarie apportano a qualche industria locale, e nulla impedirà che la Commissione, specializzando nei limiti del possibile gli stabilimenti carcerari per la fornitura di alcune categorie di prodotti occorrenti alle pubbliche amministrazioni, trovi modo di rispettare le legittime aspirazioni delle piccole industrie locali.

Credo opportuno, però, mettere bene in evidenza che non bisogna esagerare in questa aspirazione della specializzazione degli stabilimenti nella produzione di poche categorie di oggetti, perchè se la specializzazione giova ai risultati economici del lavoro (e perciò è il cardine della libera industria), non può essere assunta a regola del lavoro carcerario, che ha non solo finalità economiche, ma anche finalità educative e rieducative.

Non è perciò possibile prescindere dalle precedenti occupazioni del detenuto e da quelle che egli potrà esercitare tornando in libertà. Questo criterio, nell'assegnazione ai diversi lavori, è precisamente suggerito nell'articolo 119, e giustifica altresì la disposizione del progetto di legge, di cui ho parlato, che consente alla Commissione di autorizzare che in alcuni stabilimenti i detenuti lavorino per conto di privati, nonchè quella del secondo capoverso dello stesso articolo 119, a norma del quale gli imputati, i condannati all'arresto, i condannati indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 39, e i condannati alla reclusione per un periodo inferiore ad un anno, possono essere assegnati a lavori diversi da quelli organizzati nello stabilimento.

Alla seconda necessità, quella di assicurare che il detenuto lavori, sono preordinate le gravi disposizioni disciplinari per coloro che sono abitualmente svogliati o negligenti (art. 163, n. 6°) e per coloro che volontariamente rifiutano di lavorare (art. 164, n. 5°), e la disposizione che vieta l'acquisto del sopravvitto col fondo che non sia prodotto del lavoro (art. 248), salvo che questo difetti o sia insufficiente per cause indipendenti dalla volontà del detenuto.

La riproduzione della distinzione tra fondo particolare e fondo del lavoro, che già esisteva nel regolamento del 1891 e che fu poi abbandonata con disposizioni posteriori, ha di mira precisamente di costituire un mezzo di indiscutibile efficacia per sospingere il detenuto sulla via del lavoro.

Il riconoscimento della piena proprietà della quota di remunerazione spettante al detenuto, fino a riconoscergli la decorrenza degli interessi per il deposito che ne viene fatto nelle casse dell'Amministrazione, completa il quadro dei provvedimenti intesi a realizzare l'adempimento dell'obbligo del lavoro.

Risoluti così i punti fondamentali del problema, il regolamento stabilisce che il lavoro può eseguirsi nell'interno degli stabilimenti e all'aperto.

E' stato qui opportuno dare la nozione giuridica del lavoro all'aperto, per l'applicazione della disposizione che conferisce al giudice di sorveglianza il potere di deliberare l'ammissione del detenuto al lavoro all'aperto (art. 4, lett. *h*). Il capoverso dell'articolo 115 precisa, appunto, che lavoro all'aperto è quello che si esegue fuori della cinta muraria dello stabilimento.

Fino a che si resta entro la cinta muraria, il lavoro, anche se compiuto in giardini, cortili o terrazze, è lavoro nell'interno dello stabilimento.

Per il lavoro nell'interno degli stabilimenti, esaudendo il voto unanime dei penitenziaristi, l'articolo 116 dispone che occorre organizzare lavorazioni, che consentano di dar lavoro anche ai condannati sottoposti all'isolamento diurno per misure disciplinari o per esecuzione di pena.

Non mi dissimulo le difficoltà pratiche dell'attuazione di tale voto; ma in vista del nobilissimo fine che si propone, ho ragione di sperare — e gli esperimenti già fatti in qualche stabilimento ne dànno affidamento — che si possa organizzare anche il lavoro nelle celle di isolamento.

E' ormai nota a tutti la profonda innovazione portata dal nuovo codice penale in tema di lavoro all'aperto.

L'articolo 14 del codice penale Zanardelli dispone che il condannato alla reclusione per un tempo non minore di tre anni, il quale abbia scontato metà della pena e non meno di trenta mesi, ed abbia tenuto buona condotta, può essere ammesso a scontare il rimanente in uno stabilimento penitenziario agricolo od industriale o anche lavorando in opere pubbliche o private sotto la potestà della pubblica amministrazione. Il capoverso dello stesso ar-

ticolo dispone che l'ammissione al lavoro all'aperto è revocata se il condannato non persevera nella buona condotta.

Il successivo articolo 15, che si occupa dell'esecuzione della pena della detenzione, non parla di ammissione del condannato al lavoro all'aperto, realizzandosi così la contraddizione che, mentre dalla disposizione dell'articolo 14 appare che l'ammissione al lavoro all'aperto sia un premio nell'esecuzione della pena, questo premio viene concesso ai condannati alla pena della reclusione e negato ai condannati che scontano la pena della detenzione.

Il nuovo codice, con larghezza e precisione di vedute, consente l'ammissione al lavoro all'aperto: per l'ergastolano, dopo che abbia scontato almeno tre anni della pena ed anche prima, se sconti la pena in colonia o in altro possedimento d'oltremare (art. 22); per il condannato alla reclusione che abbia scontato almeno un anno della pena (art. 23); per il minore degli anni diciotto, condannato alla reclusione, anche prima che abbia scontato un anno della pena (art. 142).

Si è dimostrato così di avere la più larga fiducia nell'efficacia emendatrice e rieducatrice del lavoro all'aperto, e senza dubbio sulla pratica attuazione e sugli effetti di questa grande riforma nell'esecuzione della pena cadrà l'attenzione di tutti gli studiosi dei problemi penitenziari.

Il nuovo regolamento doveva perciò organizzare il lavoro all'aperto, perchè l'istituto rispondesse adeguatamente alla larga concezione del legislatore.

Nell'articolo 117 si fissano anzitutto i tipi fondamentali di organizzazioni del lavoro all'aperto, che deve essere eseguito o nelle case di lavoro all'aperto, o con colonne mobili di detenuti, che, uscendo dagli stabilimenti per lavorare all'aperto, vi rientrino dopo il lavoro.

Le case di lavoro all'aperto sono stabilimenti, ai quali sono annessi, fuori la cinta muraria, organizzazioni agricole o industriali. Esempi magnifici ne sono le colonie agricole che l'Amministrazione ha istituito in Sardegna e nell'arcipelago toscano.

Potrà, però, presentarsi anche la possibilità (e vi sono stati già esempi con ottimi risultati) che i detenuti, pur rimanendo assegnati in comuni stabilimenti, siano condotti a lavorare fuori di essi, e vi si restituiscano poi dopo il lavoro giornaliero.

Questo secondo sistema importerà maggiori spese di vigilanza, ma potrà dare frutti sociali ed economici ben rilevanti, specie per l'applicazione della legge Mussolini sulla bonifica integrale.

In vista di tali larghe possibilità del lavoro dei detenuti per la bonifica e la redenzione delle nostre terre, ho voluto prevedere e consentire che i detenuti restino durante la notte fuori dello stabilimento, purchè sul posto del lavoro o nelle immediate vicinanze possano sistemarsi, sia pure con carattere di provvisorietà, alloggi con assoluta garanzia di disciplina e di sicurezza.

A suo tempo saranno date dall'Amministrazione le istruzioni necessarie per regolare tali evenienze, anche perchè bisogna evitare la promiscuità tra lavoratori liberi e detenuti.

Con l'articolo 118 si è voluto risolvere una questione, che ha richiamato l'attenzione di S. E. il Capo del Governo. Si è voluto cioè affermare che le case di lavoro per il miglioramento dei terreni non debbono essere fine a se stesse, non debbono servire esclusivamente ad una buona organizzazione penitenziaria, ma avere per finalità la preparazione dell'occupazione delle terre da parte dei lavoratori liberi, concorrendo così a quella grandiosa opera di colonizzazione interna, cui il Regime attende con illuminata visione dei più vitali bisogni della nostra Patria.

Gli articoli 119, 120 e 121 disciplinano le assegnazioni dei detenuti ai vari lavori.

Nell'interno dello stabilimento l'assegnazione è fatta dal direttore, il quale, come si è visto, terrà presenti i risultati delle osservazioni fatte da lui, dal medico e dal cappellano.

Per i lavori all'aperto è stato necessario tener presente la competenza del giudice di sorveglianza e coordinarla con l'attività dell'Amministrazione.

L'articolo 144 capoverso del codice penale stabilisce che il giudice di sorveglianza delibera la generica ammissione del condannato al lavoro all'aperto. Il regolamento dispone che questa deliberazione è preceduta da un rapporto del direttore e seguita dal provvedimento del Ministero, che assegna i condannati ai lavori all'aperto organizzati nel Regno.

Identico sistema si segue per la revoca dell'ammissione.

In questa materia, insomma, viene rispettato il criterio discretivo tra facoltà del giudice e facoltà dell'Amministrazione, di cui ho dato ragione occupandomi dell'assegnazione dei condannati agli stabilimenti speciali.

Non voglio omettere di segnalare le due disposizioni contenute nell'articolo 121.

La prima stabilisce che i detenuti, che risultino forniti di particolare cultura, vengano segnalati al Ministero, perchè l'opera ne possa essere convenientemente utilizzata.

Con questa disposizione si è voluto rendere possibile ai detenuti colti di fare un lavoro consentaneo alle loro qualità intellettive e alle loro attitudini.

Si è spesso insegnato che la pena non può essere veramente eguale per tutti, perchè non è da tutti egualmente sentita; si è messa in evidenza la maggiore sofferenza che ne hanno le persone colte, e si è particolarmente indicata come speciale ragione di maggiore sofferenza la impossibilità di trovare nel carcere un lavoro adatto per tali persone.

Nel nuovo ordinamento la necessità di non far mancare il lavoro alla categoria cosidetta intellettuale dei condannati appare anche maggiore quando si ponga mente che, come si è detto, il sopravvitto non può essere acquistato che coi proventi del lavoro.

La disposizione dell'articolo 121 tien conto di queste osservazioni, e debbo aggiungere che, in pratica, l'esperienza ha dimostrato che le attitudini delle persone di particolare cultura, specialmente se di natura tecnica, possono essere convenientemente sfruttate dall'Amministrazione per i numerosi suoi bisogni.

La seconda parte dello stesso articolo risolve un problema che spesso si è presentato nella pratica e per il quale incerta è sembrata la soluzione da adottare. Trattasi del caso in cui siano detenuti veri e propri artisti di valore. Qui il problema di farli lavorare come suol dirsi « nella loro arte », si riconnette non solo agli interessi dell'individuo detenuto, ma anche all'interesse della società, che vorrebbe non rinunziare alla produzione di nobili manifestazioni artistiche. Ma di contro stanno le esigenze dell'ordine e della disciplina negli stabilimenti, che non sempre possono essere compatibili con alcune forme di attività artistica, specie per la necessità che queste hanno di relazioni con l'esterno. Ho dato alla possibilità dell'autorizzazione il carattere di eccezionalità, e ho riservato al Ministero la facoltà di concederla su rapporto del direttore. Mentre così non si esclude la possibilità dell'autorizzazione, la si circonda di garanzie, che evitano ogni abuso, che tornerebbe a discapito dell'esecuzione della pena e sarebbe causa di disordini negli stabilimenti.

L'articolo 123, confermando quanto già è stato adottato dall'Amministrazione carceraria con decreti e circolari, dispone che ai detenuti che lavorano sono applicabili tutte le norme riguardanti il riposo festivo e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi.

La durata del lavoro è fissata in otto ore giornaliere.

Si consente all'Autorità dirigente di derogare eccezionalmente alle disposizioni riguardanti il riposo festivo e la durata del lavoro, ma viene disposto che degli ordini impartiti deve subito essere informato il Ministero con le opportune giustificazioni.

Questa disposizione avrà nei regolamenti interni ulteriore e più preciso svolgimento. Basta qui affermare il principio che il lavoro, presso di noi, anche quando è obbligatorio come elemento della pena, non è sottratto a quella tutela sociale e giuridica, che è caratteristica della civiltà moderna: ciò varrà senza dubbio a conferirgli sempre più quella funzione rieducativa che il regolamento carcerario gli assegna con tutto l'ordinamento proposto.

L'articolo 124 conferisce al direttore la insindacabile facoltà di determinare il passaggio del detenuto a lavorante retribuito, sentiti — in relazione ai diversi lavori — l'agronomo, il dirigente tecnico o il capo d'arte.

Tale passaggio è preceduto da un tirocino gratuito, ma è intuitivo che se il detenuto è già pratico di un mestiere, come spesso avviene, il tirocinio potrà ridursi a quel minimo necessario per render sicuro il direttore della effettiva capacità del detenuto nel mestiere al quale risulta essersi dedicato nello stato di libertà.

Questa larghezza di potere discrezionale conferita al direttore spiega perchè nessun termine è stato segnato per la durata del tirocinio gratuito.

L'articolo 125 precisa la differenza tra mercede e remunerazione. La mercede è l'integrale compenso che l'Amministrazione fissa per il lavoro del detenuto, sia quando il detenuto presta l'opera per l'Amministrazione, sia quando la presta per altri richiedenti: la mercede, insomma, è il salario rapportato a giornate o a cottimo. La remunerazione è quella parte della mercede che l'Amministrazione corrisponde al detenuto per il lavoro compiuto, tenendo presenti non solo gli elementi di fatto, ma altresì la condizione giuridica del detenuto, imputato o condannato, e la condotta del detenuto in carcere.

L'articolo 145 del codice penale, in sostanza, non ha mutato — sostituendo la remunerazione alla gratificazione preveduta dal regolamento del 1891 — il contenuto intrinseco del compenso corrisposto al condannato che lavora, ma ha escluso qualsiasi carattere discrezionale nella generica concessione di un compenso, che sembra implicito nella parola « gratificazione ».

Alla stregua di tali concetti, l'articolo 125 anzidetto divide in decimi la mercede e fissa la misura della remunerazione in sei decimi per l'ergastolano, in sette decimi per il condannato alla reclusione, in otto decimi per il condannato all'arresto e per il con-

dannato menzionato nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 39, e in nove decimi per l'imputato.

E' opportuno, a questo punto, ricordare che tra le ricompense è preveduto l'aumento di un decimo della remunerazione (art. 151 n. 6) e per alcune punizioni è stabilito che ad esse possa sostituirsi la diminuzione della remunerazione in misura non superiore alla metà (art. 153 ult. cpv. e 154 ult. cpv.).

Il reparto della remunerazione dei condannati è regolato dall'articolo 145 del codice penale.

La determinazione della mercede è per ora affidata al Ministero, ma rientrerà tra le competenze della Commissione tecnica del lavoro, di cui già ho parlato.

A base della determinazione della mercede potrà essere presa l'unità giornata o il calcolo a cottimo, come avviene nella industria libera, ed in questi sensi appunto dispone il secondo capoverso del l'articolo 125.

Tutto ciò che riguarda sia la determinazione generica delle mercedi, sia la specifica assegnazione alle varie categorie di lavoratori e la valutazione del cottimo deferita al direttore, è assolutamente insindacabile.

Occorreva però riconoscere il diritto del detenuto ad una revisione dell'ammontare della remunerazione per quanto attiene al rapporto tra la remunerazione e la condizione giuridica del detenuto stesso (imputato, condannato, condannato all'ergastolo, alla reclusione, all'arresto, condannato indicato nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 39), perchè il rispetto della disposizione del 4° capoverso dell'articolo 125 è obbligatorio per il direttore ed esula da ogni sua facoltà discrezionale. L'articolo 126 dispone in conformità dei concetti suesposti, concedendo al detenuto la facoltà di reclamare per tale oggetto al giudice di sorveglianza.

L'articolo 127 coordina e completa le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale stabilendo: che la remunerazione del condannato è ripartita a norma dell'articolo 145 del codice penale; che la quota spettante al condannato non è soggetta a pignoramento o a sequestro e produce interessi a favore di lui: che sui reclami concernenti l'esatta ripartizione preveduta dall'articolo 145 del codice penale e l'attribuzione e liquidazione delle spese di mantenimento, a norma dell'ultima parte dell'articolo 612 del codice di procedura penale, decide il giudice di esecuzione, il quale, prima di deliberare sull'incidente, deve chiedere le opportune informazioni al Ministero delle finanze.

Importante era fissare la ripartizione della remunerazione spettante agli imputati, e l'articolo 128 dispone che da essa venga detratta solo una quota, calcolata a norma dell'articolo 2, per le spese giornaliere di mantenimento che il detenuto deve rimborsare in caso di condanna. Su tale fondo speciale, formato con le ritenute della remunerazione, lo Stato si rivale delle spese di mantenimento per la custodia preventiva, a norma dell'articolo 274 del codice di procedura penale. In caso di assoluzione, il fondo viene restituito all'interessato.

XXII. — E' opportuno ricordare che, in virtù delle disposizioni del regolamento del 1891, e prima ancora che vi si apportassero le modifiche di cui al successivo regolamento approvato con R. decreto 16 maggio 1920, n. 1908 ed anche col R. decreto 19 febbraio 1922, n. 393, il fondo dei condannati era distinto in fondo particolare e fondo di lavoro. Il primo era costituito col danaro posseduto dal condannato all'atto dell'ingresso nello stabilimento, col ricavato dalla vendita di oggetti di sua pertinenza e con le somme inviategli da parenti o da altre persone. Il secondo era formato con le ordinarie gratificazioni assegnate al condannato sul prezzo integrale della mano d'opera e con le gratificazioni straordinarie e regalie, concessegli eccezionalmente per capacità tecnica, operosità e diligenza.

Si stabiliva così una suddivisione netta, precisa, con sostanziali differenze tra i due fondi, sia per il modo di erogazione, sia per la disponibilità di essi da parte del condannato. Norme tassative fissavano, infatti, la imputabilità delle spese all'uno o all'altro fondo, per modo che sul fondo particolare dovevano far carico, di regola, le spese di posta, carta e buste da lettere, i sussidi alla famiglia, l'ammontare delle multe ed ammende, l'importo dei risarcimenti e quelli dei sottabiti di lana o cotone da acquistarsi presso le industrie penitenziarie; mentre la spesa per acquisto di sopravvitto imputavasi al fondo di lavoro, non essendo consentito ai condannati di spendere per tale titolo sul fondo particolare tranne nel caso in cui fossero rimasti inoperosi per cause indipendenti dalla loro volontà e sempre quando, per la buona condotta serbata, risultassero meritevoli di tale concessione. Codesta disposizione era evidentemente intesa a rendere il lavoro mezzo indispensabile per migliorare il frugale vitto ordinario, attribuendo così al lavoro, già obbligatorio per i condannati, quel carattere di imprescindibile necessità, che si riscontra per le libere classi lavoratrici.

Per tal verso, adunque, la distinzione dei due fondi era rispondente ad un alto principio di etica sociale.

Ma una differenziazione ancora più sostanziale si aveva pel fatto che sul fondo di lavoro era stabilita una limitazione del diritto di proprietà, poichè tale fondo veniva integralmente devoluto alle Società di patronato in caso di morte del condannato ed anche nella ipotesi di evasione, qualora l'evaso non si fosse costituito volontariamente entro le ventiquattro ore.

Avveniva pertanto — qualunque fosse lo scopo che con ciò volevasi raggiungere — che, in genere, i condannati si prefiggevano di non cumulare risparmi col prodotto del lavoro, limitando, a raggiungere l'intento, la prestazione d'opera al puro necessario per sopperire al bisogno del sopravvitto, presentando, poi, istanze di prelevamenti per sovvenire con sussidi le proprie famiglie bisognose, allo scopo di mantenere il fondo nella minima misura prescritta.

Sopraggiungeva, in tale stato di cose, il regolamento del 16 maggio 1920, il quale, tra l'altro, aboliva ogni specifica imputabilità delle spese ai fondi particolari e di lavoro, attribuendo al condannato (art. 645) la facoltà di poter disporre, per le erogazioni consentite, del fondo di sua proprietà sino alla concorrenza della quota di fondo particolare, e dell'eccedenza del fondo prodotto dal lavoro dopo accantonate le somme indicate nell'articolo 219.

Fu questo un primo, breve passo verso la notevole modificazione successiva, contenuta nell'articolo 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 393, che eliminò ogni distinzione tra fondo particolare e di lavoro, lasciando così al condannato la proprietà del peculio costituito durante l'espiazione della pena.

Il nuovo ordinamento riconosce la proprietà del peculio al condannato, e sulla quota di remunerazione concede anche interessi.

Viene così apportato un ulteriore miglioramento alla legislazione attuale, ma, per ovvie ragioni disciplinari, è stata ripristinata la sanzione della perdita del peculio in caso di evasione (art. 182).

Si è appalesato, inoltre, indispensabile tornare alla distinzione tra fondo particolare e fondo di lavoro. Il primo è costituito col danaro che il detenuto possedeva all'atto dell'ingresso in carcere, col ricavo della vendita di oggetti di sua spettanza e col danaro che gli viene somministrato dalla famiglia o da altri. Il secondo è costituito con la quota spettante al detenuto sulla remunerazione concessagli per il lavoro prestato, a norma dell'articolo 145 del codice penale.

Il ripristino di questa distinzione è stato necessario perchè, come ho largamente svolto altrove, per garantire l'adempimento dell'obbligo del lavoro negli stabilimenti penali si è stabilito (art. 248) che il condannato non possa acquistare sopravvitto se non coi proventi del lavoro, salvo che, per cause estranee alla sua volontà, quei proventi non siano sufficienti.

La distinzione del fondo di lavoro e del fondo particolare non è necessaria per gli imputati, perchè per questi, quando non si mantengono con mezzi propri, v'è bensì la condizione che adempiano all'obbligo del lavoro affinchè possano acquistare sopravvitto, ma, adempiuta quella condizione, non sussistono limiti alla disponibilità dell'intero peculio per acquisto di sopravvitto a norma dell'articolo 252.

Il fondo, perciò, dell'imputato è unico, salvo l'accantonamento di una parte della remunerazione preveduto dall'articolo 128.

Questo diverso regolamento nella formazione dei fondi per i condannati e per gli imputati ha importanza anche per un altro riflesso. Per i condannati, infatti, tenendosi distinta la quota di remunerazione da ogni altro cespite, si è stabilito che essa produce anche interessi. Per gli imputati, invece, tali interessi non sono corrisposti, perchè la quota di remunerazione viene conglobata con tutti gli altri fondi, che essi hanno a loro disposizione. Gli interessi, però, sono dovuti anche agli imputati per quella parte della remunerazione che viene accantonata a norma dell'articolo 128 per il pagamento delle spese di mantenimento, perchè, non avendo l'imputato, durante la custodia preventiva, la disponibilità di quelle somme, è giusto che, in caso di assoluzione, con la restituzione delle somme accantonate, gli vengano corrisposti anche gli interessi.

Osservate le disposizioni regolamentari, il detenuto può disporre del peculio con l'autorizzazione del direttore.

Un esplicito divieto contiene l'articolo 135, per ragioni attinenti all'ordine e alla disciplina dello stabilimento: che cioè il detenuto non possa disporre del peculio in favore di altro detenuto, che non sia suo ascendente, discendente, coniuge o fratello.

Un'altra limitazione riguarda solo i condannati, e risponde alla necessità che questi si formino il così detto « fondo di liberazione », ossia una piccola somma di danaro, che consenta loro di superare le prime difficoltà economiche della vita libera.

Si è stabilito, perciò, che quando il fondo generale del condannato, ossia la somma complessiva tra fondo di lavoro e fondo particolare, non raggiunge un minimo di L. 200 se condannato a pena superiore a un anno, di L. 400 se condannato a pena superiore a cinque anni, e di L. 500 se condannato a pena superiore a dieci anni, la spesa per il sopravvitto non può superare i quattro quinti del fondo lavoro.

La misura della somma da accantonarsi è determinata in rapporto alla durata della pena, perchè altrimenti la remunerazione,

nelle brevi pene, verrebbe assorbita dalla costituzione di questo fondo di liberazione.

XXIII — I capitoli IX e X trattano della istruzione civile e del servizio religioso negli stabilimenti carcerari.

L'istruzione e la religione sono le forze morali sulle quali si fa il più grande assegnamento per la rigenerazione dei condannati, e perciò il regolamento provvede ad un più organico rafforzamento dei relativi servizi.

Col regolamento del 1891 l'istruzione civile è normalmente affidata ai cappellani, già gravati delle mansioni inerenti alle pratiche di culto e all'assistenza morale dei detenuti.

Quest'ordinamento non può essere conservato, sia perchè la pratica ha dimostrato che il cappellano, tranne che nei piccoli stabilimenti, non può adempiere all'insegnamento senza trascurare il suo ministero, sia perchè col nuovo regolamento egli è chiamato a fiancheggiare, insieme col medico, l'attività del direttore nella valutazione della personalità del condannato, nella concessione delle ricompense, nella irrogazione di punizioni.

Di regola, perciò, negli stabilimenti devono essere istituite scuole elementari per gli analfabeti, e ciò stabilisce l'articolo 136.

Mi è sembrato che non fosse bastevole avere negli stabilimenti le scuole per analfabeti, dovendosi offrire l'occasione a migliorare la propria cultura anche ai detenuti che non sono analfabeti, sulla considerazione che più si completa il campo delle conoscenze, meglio si prepara la mente a ricevere la rieducazione morale inerente all'esecuzione della pena.

A tal fine gli articoli 137 a 141 dettano norme per organizzare le sale di studio e le biblioteche.

L'articolo 137 sancisce l'obbligo per i detenuti analfabeti, che non hanno superato l'età di anni quaranta, di frequentare giornalmente la scuola almeno per due ore. Quelli che hanno superato tale età vi sono ammessi, a loro richiesta: vi sono invece obbligati se il direttore ritiene che siano tuttora idonei agli studi elementari.

L'articolo 138, nel determinare che le sale di studio sono destinate a migliorare la cultura dei detenuti già forniti dell'istruzione che si impartisce nei corsi elementari pubblici, dispone che, se è possibile riunire un notevole numero di detenuti agricoltori, la istruzione deve estendersi altresì a nozioni di agraria, e che alle donne devono essere impartite nozioni di igiene e di economia domestica.

Viene consentito ai detenuti di leggere altri libri e giornali, oltre quelli che si conservano nella biblioteca, previo permesso del direttore, ed anche dell'Autorità giudiziaria procedente per gli imputati (art. 140).

E' questa una notevole innovazione al regolamento del 1891, che nell'articolo 269 distingue i detenuti giudicabili dai condannati, stabilendo che i primi possono ricevere libri o giornali politici, purchè siano vistati dall'Autorità giudiziaria, mentre ai condannati *questa lettura è proibita*. Si consente solamente che essi, nelle ore di passeggio o del riposo, possano occuparsi in lettura di libri, per i quali hanno avuto il permesso dalla direzione.

Come vedesi, non è ben chiara quale sia la portata della proibizione stabilita per i condannati, sembrando che essa debba limitarsi ai giornali, mentre per i libri basterebbe il permesso della direzione.

Il nuovo regolamento elimina i dubbi e disciplina in modo unitario il sistema, conferendo al direttore la facoltà di determinare quali siano i libri e i giornali, dei quali possa autorizzarsi ai detenuti la lettura, e subordinando il permesso per gli imputati anche alla condizione che vi sia l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.

Il nuovo sistema è ispirato a criteri di maggiore larghezza in questa materia, nella quale il direttore può tener conto dei bisogni spirituali ed intellettuali dei singoli detenuti, secondandoli nei limiti segnati dalle finalità dell'esecuzione della pena.

E' sancito nell'ultimo capoverso del citato articolo 140 l'obbligo del risarcimento del danno per lo sciupio dei libri ricevuti in lettura, a norma dell'articolo 88, di cui mi sono occupato nel paragrafo XVIII.

Gli articoli 142 a 146, nel disciplinare le pratiche di culto, che sono obbligatorie per i detenuti, rispettano la libertà di coscienza, e perciò la libertà di non partecipare a tali pratiche per i detenuti acattolici.

L'articolo 143 precisa le modalità in caso di mutamento di confessione religiosa da parte del detenuto, prescrivendo che debba in tal caso presentarsi domanda scritta al direttore, il quale, dopo avere bene esaminato le cause che hanno potuto influire su tale risoluzione, ne fa rapporto al Ministero per le disposizioni ulteriori.

Con l'articolo 144 si fa obbligo ai minori degli anni ventuno di seguire la confessione religiosa nella quale sono nati.

Norme speciali per i detenuti soggetti ad isolamento continuo vengono date dall'articolo 145, prescrivendosi che essi assistano alle funzioni religiose restando nelle celle, ovvero nelle cellette che siano costruite nell'oratorio. Ove ciò non sia possibile per la disposizione interna dello stabilimento, il cappellano può essere facultato dal direttore a tenere nell'oratorio speciali funzioni, alle quali intervengono soltanto i detenuti soggetti ad isolamento continuo.

XXIV — Il capitolo XI tratta della disciplina. E' fondamentale l'articolo 148, che afferma essere la disciplina negli stabilimenti affidata sopratutto all'autorità del direttore. E' questa una verità nella quale ormai concordano tutti, perchè in un agglomerato di uomini delle più opposte tendenze, obbligati allo stato di detenzione da una condanna, cioè da un provvedimento contro cui si appunta in genere tutto il loro risentimento, solo l'autorità del direttore, fatta di dignità, di energia, di umanità, di giustizia, può dare quella tranquillità, che è condizione indispensabile per il buon esito della esecuzione della pena.

Lo stesso articolo 148, opportunamente modificando e riordinando la materia sparsa con molto disordine nel regolamento del 1891, fissa i principi fondamentali che regolano la disciplina, stabilendo che v'è un sistema di ricompense e di punizioni; che organi competenti per concedere le une e applicare le altre sono il direttore e il Consiglio di disciplina; che le mancanze disciplinari e le azioni che rendono i detenuti meritevoli di ricompense debbono essere regolarmente accertate e riferite per iscritto in apposito registro; che il provvedimento dev'essere dato dal direttore o dal Consiglio di disciplina con la più grande sollecitudine, ed in ogni caso non oltre tre giorni dall'accertamento del fatto; che nessuna punizione può infliggersi senza sentire il detenuto. Si dispone altresì che la denunzia all'Autorità giudiziaria di un detenuto colpevole di reato sospende l'azione disciplinare a norma dell'articolo 3 del codice di procedura penale, salva l'applicazione di misure cautelative (art. 147).

Com'è facile constatare, può ben dirsi che in queste disposizioni siano realizzate le più importanti richieste dei penitenziaristi moderni in tema di disciplina.

Gli articoli 149 e 150 regolano la costituzione e il funzionamento del Consiglio di disciplina.

Il Consiglio di disciplina è composto del direttore, del funzionario che gli succede in grado, del cappellano e del medico; è presieduto dal direttore, il cui voto prevale, in caso di voti eguali, e dev'essere convocato dopo ventiquattro ore dalla presentazione del rapporto, che denunzia il fatto per il quale occorre infliggere una punizione o dare una ricompensa.

Il Consiglio, così organizzato, con l'intervento delle persone che hanno maggiore autorità morale e legale nello stabilimento, è l'organo competente a concedere le maggiori ricompense e ad infliggere le più gravi punizioni.

Il regolamento determina quali sono le ricompense e le punizioni ammesse negli stabilimenti. Nel fissare le une e le altre si è, naturalmente, posto mente ai bisogni, ai desideri, alle preferenze (passeggio, lettura, vita in comune, remunerazione del lavoro, ecc.) dei detenuti, soddisfacendoli più largamente con le ricompense, limitandoli con le punizioni.

Tra le punizioni si è dovuto conservare la cella essendo universalmente riconosciuto che negli ambienti carcerari tale punizione è indispensabile come mezzo repressivo e intimidativo. Ma opportuni temperamenti (possibilità di lavoro, passeggio in comune con l'obbligo del silenzio, sospensione in caso che il medico lo ritenga necessario, limitazione della durata) eliminano il timore di ogni inutile e pericoloso ritorno a sistemi ormai sorpassati.

Il regolamento lascia alle facoltà discrezionali del direttore e del Consiglio di disciplina di proporzionare le ricompense ai fatti per i quali sono concesse, ma determina espressamente (art. 161 a 166) per quali mancanze vanno applicate le singole punizioni. Era tuttavia necessario tener presente che nella varia, complessa e difficile vita di uno stabilimento carcerario possono avvenire fatti, che non è possibile prevedere nel momento della regolamentazione della disciplina, ed occorreva, perciò, dare una guida, un indirizzo, al direttore e al Consiglio di disciplina per adeguare al fatto la punizione. Dispone in proposito l'articolo 167 che in tali casi la violazione disciplinare è giudicata tenendo presenti l'indole e la gravità del fatto, nonchè i criteri adottati dal regolamento per le infrazioni prevedute.

Il regolamento contiene minute disposizioni per tutta la materia disciplinare.

Dopo quanto ho esposto, credo opportuno mettere in rilievo le seguenti:

1°) la competenza ad infliggere una punizione è del magistrato, se l'infrazione è commessa alla presenza di un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni o per mezzo di istanza o reclamo a lui diretto (art. 160);

2°) è considerato recidivo in infrazioni disciplinari il detenuto che, essendo stato già sottoposto a una delle punizioni stabilite dal regolamento, nel termine di tre mesi commette una delle infrazioni prevedute dagli articoli 161 a 164, e nel termine di un anno una delle infrazioni prevedute dagli articoli 165 e 166 (art. 168 prima parte);

3°) aggravano o attenuano l'infrazione le circostanze che si riferiscono alle modalità del fatto e al danno prodotto, e quelle che

rivelano il grado di pericolosità del detenuto e della sua attitudine al rispetto dell'ordine e della disciplina (art. 168 cpv.);

4°) la concessione delle maggiori ricompense e l'applicazione delle più gravi punizioni è portata a conoscenza di tutti i detenuti, nei modi stabiliti dalle speciali norme di servizio interno, ove non vi siano ragioni in contrario (art. 151 e 172);

5°) il direttore e il Consiglio di disciplina possono, per giustificati motivi, sospendere le punizioni che hanno rispettivamente inflitte, anche se in corso di esecuzione, ove si tratti di detenuto, che non sia recidivo in infrazioni. La punizione, però, ha pieno effetto col solo ordine del direttore, se il detenuto commette, entro il termine di tre mesi, altra mancanza per la quale viene inflitta una punizione (art. 171);

6°) la sospensione della punizione della cella dev'essere disposta per il detenuto che si ammala (art. 170);

7°) ove il detenuto, dopo aver subito la più grave delle punizioni stabilite dagli articoli 153 e 154, qualunque ne sia la durata, persista nella cattiva condotta e commetta altra infrazione alla disciplina: se è condannato, viene proposto per il trasferimento ad una casa di punizione; se è imputato, può venire nuovamente sottoposto alla punizione scontata, anche se per la successiva infrazione disciplinare è comminata una punizione più lieve (art. 156);

8°) speciali attenuazioni sono previste per le punizioni alle donne. A quelle che sono in stato di gravidanza, alle puerpere per i primi due mesi e alle allattanti per il primo anno si infliggono solamente le punizioni meno gravi, senza alcuna privazione del vitto (art. 154);

9°) l'applicazione della cintura di sicurezza è ammessa con tutte le cautele e le limitazioni suggerite dalla più progredita tecnica, autorizzandola nei casi di assoluta necessità e disponendosi l'opportuno controllo medico, appena possibile (art. 158).

Voglio segnalare la disposizione, che richiamerà l'attenzione di tutti gli studiosi di materia penitenziaria, contenuta nell'ultima parte degli articoli 153 e 154.

In essa è stabilito che l'Autorità competente ad applicare la punizione della cella, nelle ipotesi dei numeri 3 a 5 di detti articoli, può sostituirvi la diminuzione della remunerazione sino alla metà e per un termine non superiore ad un mese.

Credo d'avere con questa disposizione contribuito ancora una volta a quel processo di individuazione dell'esecuzione della pena, che è nei voti della generalità degli studiosi.

Vi sono, infatti, detenuti per i quali la vita di isolamento è assolutamente insopportabile, e vi sono, per converso, detenuti che preferiscono la cella all'onesto lavoro quotidiano. Per gli uni e per gli altri l'esercizio della facoltà di sostituire la diminuzione della remunerazione alla cella può riuscire opportuno: evitando per gli uni l'esecuzione di una punizione, che sarebbe troppo gravemente sentita; imponendo agli altri la punizione che veramente essi scontano con dolore.

Non ho creduto di giungere sino a considerare la possibilità della perdita totale della remunerazione, perchè, valutando umanamente la vita anche negli ambienti carcerari, ho pensato non possa sperarsi che un detenuto si pieghi ad un lavoro produttivo, se non vi è sospinto da qualche utile materiale.

E neanche ho creduto di ammettere la possibilità della sostituzione della diminuzione della remunerazione alla ipotesi più grave di punizione con la cella preveduta dal numero 6 degli articoli 153 e 154, perchè tale punizione costituisce la sanzione delle più gravi mancanze e si appalesa indispensabile conservarla in tutto il rigore della sua esecuzione, per le supreme esigenze della disciplina.

XXV — Ho già messo in evidenza l'importanza della specializzazione degli stabilimenti ed il riparto dei condannati nello stabilimento per rendere possibile l'opera rivolta alla emenda dei condannati.

A fianco di questi mezzi, altro ve n'è, al quale la scienza penitenziaria da tempo riconosce a ragione una grande efficacia, ed è riposto nel sistema del miglioramento progressivo delle condizioni del detenuto di buona condotta, sino a prepararlo, con le maggiori concessioni compatibili con lo stato di detenzione, alla vita libera e a tutte le difficoltà e ai pericoli che essa presenta per chi ne fu per lungo tempo lontano e vi torna col discredito di una condanna.

Tale sistema è giudicato assolutamente indispensabile per l'esecuzione delle lunghe pene e ad esso si riconnette il problema della classificazione dei condannati e della organizzazione di stabilimenti preparatori della vita libera.

Associandomi alla fiducia riposta nel così detto « sistema progressivo » nella esecuzione delle lunghe pene, ho fatto oggetto del mio esame la classificazione dei condannati e l'organizzazione degli stabilimenti preparatori della vita libera.

Quanto al primo problema ho creduto di abbandonare il sistema del regolamento del 1891, e quelli analoghi adottati da altre legislazioni, che graduano il merito dei condannati a dosi spesso infinitesimali, elencando un infinito numero di classi e di sottoclassi.

Ho giudicato che il detenuto che meriti speciali considerazioni sia quello che abbia acquistato tali qualità e serbata tale condotta da meritare la classifica di « buono ».

E' questa l'unica classifica, che distingue una categoria di detenuti avviati verso la redenzione, da tutti gli altri, in mezzo ai quali potrà pure esservi una graduatoria, ma priva di quegli elementi differenziali notevoli, che distinguono il detenuto buono da tutti gli altri.

Questi elementi potranno essere segnati nei registri, ma senza che confluiscano in una speciale classifica: nè resteranno sottratti alla opportuna considerazione nel trattamento, perchè, nell'esercizio delle facoltà discrezionali, che in tutti i campi il regolamento riconosce al direttore, questi può bene far corrispondere agli elementi rilevati in ordine a ciascun detenuto — anche quando non valgano a dar vita ad una vera e propria classifica — un maggiore o minore rigore.

Solo quando il detenuto non subì durante il semestre alcuna punizione superiore all'ammonizione, serbò buona condotta e dette prova di attaccamento al lavoro e alla scuola, viene classificato « buono ».

L'articolo 173 scolpisce in questi termini le condizioni di tale classifica: « Il non essere incorso in una punizione disciplinare, più grave dell'ammonizione, è condizione necessaria, ma non sufficiente per la concessione della classifica di buono. La valutazione della condotta deve essere fatta tenendo presente tutto il tenore di vita del detenuto nella scuola, nell'officina, nelle funzioni religiose, nei rapporti coi superiori, nelle relazioni con gli altri detenuti ».

Al detenuto classificato « buono » sono dovute tutte le ricompense prevedute dal regolamento. Egli inoltre, come si vedrà in seguito, può aspirare al trasferimento negli stabilimenti di riadattamento sociale, e poi alla liberazione condizionale.

Così, per le lunghe pene, è consentita una progressione di miglioramento nelle condizioni del detenuto, che passa per questi stadi: isolamento continuo per osservazione; vita e lavoro in comune durante il giorno, con le norme ordinarie per tutti i detenuti di una determinata categoria; trattamento speciale nel passeggio, nei colloqui, nella corrispondenza, nella remunerazione per il lavoro prestato, ecc., per effetto delle ricompense concedute al detenuto classificato « buono »; trasferimento negli stabilimenti di riadattamento sociale; liberazione condizionale.

Che cosa siano gli stabilimenti di riadattamento sociale, dirò quando mi occuperò degli stabilimenti speciali.

XXVI — Gli articoli 175 a 180 contengono le norme sulle modalità dei trasferimenti da uno stabilimento all'altro, sia in via definitiva sia in via temporanea, prescrivendo i mezzi (art. 175), la competenza a disporli a seconda che trattasi di condannati o di imputati (art. 178), i documenti e gli oggetti che debbono essere consegnati alla scorta (art. 179).

Segnalo le disposizioni per le quali: le donne condannate, salvo eccezionali esigenze, non possono essere tradotte da uno stabilimento all'altro, né essere assegnate ad uno stabilimento di pena, finchè si trovano in stato di gravidanza o con bambini lattanti (art. 176); nessun detenuto può essere messo in traduzione senza essere sottoposto a visita medica (art. 177); i militari e tutti i componenti di corpi assimilati e gli ecclesiastici non ridotti allo stato laicale vengono tradotti separatamente dagli altri detenuti (art. 180).

XXVII — Il capitolo XIV prevede i provvedimenti conseguenti all'evasione.

L'articolo 181 determina che agli effetti disciplinari si ritiene avvenuta l'evasione quando il detenuto sia uscito da un luogo chiuso o sia stato lontano per oltre due ore dal posto assegnatogli nel lavoro all'aperto. Questa disposizione, che riproduce testualmente la corrispondente del regolamento del 1891 (art. 430 ultimo cpv.), può forse — in rapporto al nuovo codice penale, che elimina per la sussistenza del delitto di evasione i requisiti della violenza e della minaccia — apparire oziosa, perchè niun divario corre ormai più tra gli estremi dell'evasione considerata disciplinarmente e quelli della evasione regolata dal codice penale. Mi è sembrato tuttavia opportuno definire espressamente l'evasione ai fini disciplinari, perchè gli organi dello stabilimento, chiamati ad applicare le sanzioni disciplinari, non abbiano dubbi sul momento consumativo di questa, che è la più grave mancanza disciplinare.

Lo stesso articolo 181, chiarendo alcuni dubbi sorti nell'applicazione del regolamento del 1891, stabilisce che i militari e gli agenti, addetti alla traduzione o alla sorveglianza esterna degli stabilimenti o alla custodia dei detenuti che lavorano all'aperto, sono autorizzati a fare uso delle armi quando vi siano costretti dalla necessità di impedire l'evasione.

Recentemente, analoga disposizione è stata adottata per impedire l'espatrio clandestino (art. 160 ultimo cpv. del R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, che approva il T. U. delle leggi di P. S.).

Sanzione disciplinare speciale per l'evasione è la devoluzione alla Cassa delle ammende del fondo del detenuto. Questa disposi-

zione non è applicabile nel caso che egli si costituisca volontariamente prima che siano trascorse quarantotto ore dalla evasione (art. 182).

L'Autorità dirigente dà comunicazione telegrafica dell'avvenuta evasione all'ufficio di pubblica sicurezza, ai RR. carabinieri, alla prefettura, al procuratore del Re e al Ministero, e provvede immediatamente, per mezzo dei suoi dipendenti, alle prime ricerche (art. 181 p. p.).

XXVIII — Il capitolo XV si occupa della liberazione dei detenuti. Il nuovo regolamento si allontana dal sistema del regolamento del 1891, che distingue imputati da condannati e condannati detenuti nelle carceri giudiziarie da condannati detenuti nelle case di pena, e dispone che la liberazione dei detenuti è sempre ordinata dall'Autorità giudiziaria o da altre Autorità a disposizione delle quali essi si trovano per procedimento, esecuzione od altro motivo. Nondimeno la liberazione è disposta direttamente dal direttore, se altre cause non l'impediscono, quando deve avvenire per essersi compiuto il termine dell'espiazione della pena, quale risulta dalle comunicazioni dell'Autorità giudiziaria. Potendo aversi dubbi nel fare i calcoli, è evidente l'obbligo dei direttori, che sono responsabili delle liberazioni, di rivolgersi al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione per i necessari chiarimenti.

Nell'intento che il liberando sia vigilato e protetto dopo la liberazione, l'articolo 185 dispone che, un mese prima della scadenza della pena, le direzioni degli stabilimenti carcerari inviino all'Autorità di pubblica sicurezza e al Consiglio di patronato del luogo i fogli informativi dei liberandi con le loro generalità e la indicazione del domicilio, che ciascuno di essi avrà prescelto. All'Autorità di pubblica sicurezza viene altresì dato immediato avviso della liberazione degli imputati, unendo i fogli informativi suddetti.

Se il detenuto da liberare — imputato o condannato — è minorenne, il funzionario dirigente avverte altresì i parenti, il tutore e il rappresentante locale dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità ed infanzia.

Una disposizione da segnalare è quella dell'articolo 187. Essa è riprodotta dal regolamento del 1891 (art. 442), ed è anche accolta in molti regolamenti stranieri. Il condannato, prima di tornare in libertà, è tenuto isolato per alcuni giorni, pochissimi giorni, perchè possa fare, per così dire, la sua preparazione spirituale, con frequenti conversazioni col direttore e col cappellano, senza essere turbato dalla compagnia degli altri detenuti. L'isolamento, secondo i pratici, è anche consigliabile per diminuire la possibilità di corrispondenza clandestina tra quelli che restano ed il mondo esterno, a mezzo di chi è liberato.

Speciali e minute disposizioni regolano il caso che il detenuto appartenga alle forze armate dello Stato o a corpi assimilati, o debba soddisfare agli obblighi di leva; che si trovi infermo nel momento, in cui deve avvenire la liberazione, onde la permanenza di lui nello stabilimento sia limitata al più stretto necessario; e quello in cui il detenuto sia sprovvisto di mezzi per acquistare il vestiario onde recarsi nel luogo ove intende stabilire il suo domicilio e per provvedersi per qualche giorno dei mezzi di sussistenza (art. 184, 186 e 188).

L'articolo 189, infine, stabilisce che al liberando si consegna, ove lo richieda, un attestato della condotta da lui tenuta in carcere e della sua capacità lavorativa. E' sperabile che, nelle ricerche che il liberato dovrà fare per trovar lavoro, questo certificato lo coadiuvi nel superare le difficoltà che gli si presentano. Perchè questo voto si realizzi è da raccomandare vivamente alle Autorità carcerarie di essere, nei certificati, rigorosamente veritiere, tenendosi lontano da ogni esagerazione o falso pietismo, perchè la efficacia di un documento è tutta nel credito che lo circonda.

La seconda parte dello stesso articolo 189 rappresenta l'anello di congiunzione tra esecuzione delle pene ed esecuzione delle misure di sicurezza, perchè lo studio della personalità del condannato possa essere completo.

Si dispone, infatti, che se il liberando dev'essere internato in uno stabilimento per esecuzione di misure amministrative di sicurezza, il direttore trasmette la cartella biografica al direttore dello stabilimento al quale l'internando è assegnato. Il direttore di questo stabilimento, a sua volta, trasmette copia della cartella biografica al giudice di sorveglianza.

XXIX — Come ho detto, l'esecuzione delle lunghe pene può avere per ultimo stadio la liberazione condizionale.

La nostra legislazione opportunamente non ha accolto il sistema da alcuni proposto della concessione automatica della liberazione condizionale per i condannati che si trovino in determinate condizioni giuridiche e di condotta carceraria, perchè la liberazione condizionale presuppone una valutazione della personalità del condannato, che prende a base le risultanze dei registri e degli atti dello stabilimento, ma queste mette al crogiuolo di apprezzamenti complessi, per esser sicuri che l'anticipazione dello stato di libertà sia giovevole e non dannosa al condannato e alla società.

L'articolo 191 del regolamento, perciò, dispone che la domanda per ottenere la liberazione condizionale è dal condannato presentata al direttore, che la trasmette al giudice di sorveglianza con le informazioni sulla condotta del condannato e con il parere del Consiglio di disciplina. Nella domanda il condannato deve indicare il comune nel quale, in caso di liberazione, intende fissare la sua residenza.

Si appresta così al giudice di sorveglianza il materiale di esame, ma egli, se lo ritiene necessario, potrà compiere tutte le altre indagini, che crederà opportune e, ad ogni modo, deve sempre accertare — a norma dell'articolo 176 del codice penale — l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato o l'impossibilità in cui si trovi il condannato di adempierle. Il giudice di sorveglianza trasmette, col parere, gli atti al Ministero della giustizia, competente a concedere la liberazione condizionale (art. 43 R. decreto 28 maggio 1931, n. 602). Il decreto è trasmesso al giudice di sorveglianza per l'esecuzione, ma ne è data altresì notizia al Consiglio di patronato del tribunale, nella cui giurisdizione il condannato ha dichiarato di voler fissare la sua residenza.

Per evitare inutili trasmissioni di istanze evidentemente infondate, l'ultimo capoverso dello stesso articolo 191 dispone che: « Se difettano manifestamente le condizioni relative alla pena inflitta o da scontare ovvero se il condannato, dopo la pena, debba essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva, il giudice di sorveglianza dichiara senz'altro inammissibile l'istanza con provvedimento scritto, non soggetto a reclamo. Del provvedimento il direttore dà notizia all'interessato ».

L'inizio del periodo della liberazione condizionale segna l'inizio di un periodo pericolosissimo per il condannato. Questi, dopo lunghi anni di prigionia, spesso respinto dagli onesti, sempre insidiato dai malvagi, attratto dal desiderio di godere quei beni, di cui per tanto tempo fu privato, ha tutte le probabilità di divenire recidivo.

Contro questo pericolo la società deve garentirlo e garentirsi. Il problema è difficilissimo. Recentemente un'inchiesta compiuta da un autorevole scrittore ha dimostrato che i sistemi adottati per superare quella che egli definisce la « crisi della liberazione » sono i più vari.

Presso di noi il codice penale sottopone il liberato condizionalmente a libertà vigilata, e tale provvedimento varrà senza dubbio a circondare l'attività del liberato di quella vigilanza, che potrà impedirgli il ritorno sulla via del delitto.

Ho però rilevato che il liberato ha bisogno non solo di vigilanza, ma altresì di tutela, di protezione, di incoraggiamento. Ha bisogno di lavorare per vivere onestamente.

Mi è sembrato, perciò, necessario stabilire che al liberato si faccia obbligo nella carta precettiva — di cui deve essere munito perchè sottoposto a libertà vigilata (art. 228 del codice penale) — di presentarsi periodicamente al Consiglio di patronato e di riferire quali sono le sue occupazioni, quali sono i suoi bisogni, quali le sue intenzioni. Il Consiglio di patronato ha, come si è visto, tra le fondamentali sue finalità, quella di trovar lavoro ai liberati dal carcere, e perciò ha il dovere di assisterli affinchè superino le prime difficoltà della vita libera.

La liberazione condizionale, preceduta dall'assegnazione agli stabilimenti di riadattamento sociale, è appunto un avviamento alla vita libera; ma ogni avviamento, com'è noto, importa una graduale diminuzione, sia pure alternata da riprese di rigore determinate dalla condotta della persona vigilata, dei vincoli che segnano il distacco tra lo stato in cui l'individuo si trova e quello nel quale deve passare. L'articolo 195 del regolamento, ispirandosi a codesto principio, dispone che il giudice di sorveglianza deve frequentemente assumere informazioni sulla condotta del liberato sia dall'Autorità di pubblica sicurezza sia dal Consiglio di patronato, per modificare le prescrizioni imposte col provvedimento che ha ordinato la libertà vigilata. Se risulta che il liberato tiene buona condotta ed è evidente il progressivo suo riadattamento alla vita sociale, le prescrizioni debbono essere limitate, fino a ridurle al minimo necessario, ad evitare le occasioni di nuovi reati.

Quest'ultima disposizione non è che lo sviluppo dei concetti ai quali è ispirato il 2° capoverso dell'articolo 649 del nuovo codice di procedura penale: « La vigilanza deve essere esercitata in ogni caso in modo da non rendere malagevole alla persona sottoposta alla libertà vigilata di attendere al lavoro con la necessaria tranquillità. Per l'osservanza di questa disposizione l'interessato può far reclamo al giudice di sorveglianza ».

Negli articoli 195 a 199 sono date norme per l'esecuzione del provvedimento che concede la liberazione condizionale e di quello di revoca.

In alcune legislazioni di questi ultimi anni si è istituita la festa della liberazione. Si è stabilito, cioè, che le liberazioni condizionali si eseguono a gruppi, e in tale occasione si celebra nello stabilimento una festa.

Respinta ogni forma clamorosa di divertimento nei nostri stabilimenti, ho riconosciuto che in questa istituzione vi è un fondo di

opportunità, degno di essere preso in considerazione: la opportunità, cioè, che del provvedimento di liberazione condizionale si dia la più larga notizia ai condannati, e che nella scuola, nell'officina, nell'oratorio, gli insegnanti, i dirigenti tecnici, il cappellano prendano occasione dalla comunicazione della notizia per illustrare la portata morale, sociale ed economica del provvedimento a favore del liberato e della sua famiglia, e stimolare i condannati a tenere una condotta, che li renda meritevoli di quel beneficio. Questo dispone l'articolo 200 del regolamento, tenendo presente che in sostanza la liberazione condizionale è la più grande ricompensa che vien concessa al condannato, ed è legittimo sperare che la conoscenza della concessione di essa operi efficacemente sulla coscienza degli altri detenuti, per indurli a rendersene meritevoli.

XXX — L'articolo 201 conserva alla direzione degli stabilimenti la facoltà di proporre i condannati per la grazia. La disposizione appare sotto ogni aspetto opportuna, perchè conferisce all'Autorità dirigente grande prestigio sui condannati, e consente alla Sovrana clemenza di premiare quelli che per la condotta carceraria rivelarono elementi di sicuro ravvedimento.

Perchè la proposta abbia la possibilità di fondarsi su di una valutazione veramente seria, lo stesso articolo 201 stabilisce che non può farsi per il condannato all'ergastolo prima che abbia scontato almeno venti anni della pena, e per il condannato ad altra pena detentiva, prima che ne abbia scontato almeno la metà.

La proposta dev'essere accompagnata dal parere del Consiglio di disciplina e trasmessa al giudice di sorveglianza, il quale, a sua volta, col proprio parere, la trasmette al procuratore generale del Re.

Le ragioni, che ho esposto per giustificare l'opportunità che del provvedimento di liberazione condizionale si dia la massima pubblicità nello stabilimento, sussistono anche per l'ipotesi della grazia concessa su proposta del direttore, e pertanto la disposizione dell'articolo 200 è richiamata nell'articolo 202.

XXXI — Gli articoli 203 a 206 recano disposizioni speciali per l'esecuzione della pena dell'ergastolo.

Già nel corso delle altre disposizioni comuni all'esecuzione delle pene detentive, volta per volta, sono state date disposizioni speciali per coloro che scontano la pena dell'ergastolo, per la corrispondenza, per i colloqui, per la remunerazione, ecc. Qui è stato necessario occuparsi dell'isolamento diurno, che, come elemento della pena, è preveduto dal nuovo codice penale per gli ergastolani, nelle ipotesi degli articoli 72 capoverso, 80 e 184.

Mi limito a far rilevare che, fissato nell'articolo 203 del regolamento il principio che, ove all'inizio della esecuzione della pena dell'ergastolo o nel corso di essa, debba applicarsi l'isolamento diurno, il condannato non è ammesso alla vita in comune se non dopo decorso il tempo stabilito dal giudice per l'isolamento diurno, il successivo articolo 206 stabilisce che, salvi i provvedimenti di cui all'articolo 106, se il condannato sottoposto all'isolamento diurno è colto da infermità fisica o psichica, il direttore ne informa il Ministero, che può sospendere l'isolamento diurno. Nella esecuzione di questa facoltà il Ministero può tener conto di quelle condizioni fisiche o psichiche che, pur non legittimando i provvedimenti di cui all'articolo 106, rendono però indispensabile, per lo stato di salute del condannato, la sospensione dell'isolamento.

E' opportuno altresì ricordare che, sempre ad evitare che l'isolamento diurno possa produrre conseguenze esiziali alle condizioni fisiche o psichiche del condannato, vien disposto (art. 205) che questi sia frequentemente visitato dal direttore, dal medico e dal cappellano, i quali, non solo daranno a lui il conforto della loro parola e della loro assistenza, ma potranno fare, nei congrui casi, le proposte che crederanno necessarie.

Giova, infine, ricordare che nel nuovo regolamento anche l'isolamento continuo è spogliato di ogni inutile rigore, perchè i condannati che vi sono sottoposti sono ammessi al passeggio, e si farà ogni sforzo per assicurar loro il lavoro remunerato anche nella cella.

XXXII — Il capitolo XIX reca disposizioni speciali per la esecuzione della pena di morte.

L'articolo 207 stabilisce che appena pronunciata la condanna alla pena di morte, e cioè anche prima che diventi definitiva, il pubblico ministero ne dà notizia al direttore dello stabilimento, nel quale il detenuto si trova. Il detenuto è immediatamente sottoposto ad isolamento continuo e a sorveglianza speciale non interrotta. La cella, evidentemente, dovrà essere accuratamente e frequentemente perquisita per evitare in modo assoluto che il detenuto abbia qualsiasi oggetto atto ad offendere sè od altri. Almeno due volte al giorno, il direttore, il cappellano ed il medico visitano il detenuto, e questi può anche domandare l'assistenza di altro sacerdote. Per i detenuti acattolici vigono, s'intende, le disposizioni che li autorizzano a farsi assistere da un ministro del loro culto. Sono ammessi tutti i colloqui che il pubblico ministero crede di autorizzare.

L'articolo 210 stabilisce, poi, che la pena di morte si esegue mediante fucilazione ad opera di un plotone delle forze armate dello Stato o di agenti appartenenti a corpi ad esse assimilati. Il Ministro della giustizia designa lo stabilimento nell'interno del quale l'esecuzione deve avvenire, salvo che, a norma dell'articolo 21 del codice penale, non indichi altro luogo. Il procuratore generale del Re stabilisce l'ora dell'esecuzione (art. 211).

Giova appena ricordare che, come risulta dall'articolo 21 del nuovo codice penale e dalla illustrazione che ne ho dato nel paragrafo XVI della Relazione a Vostra Maestà, è adottata la regola della eseguibilità della pena di morte nell'interno di uno stabilimento penale; solo è consentito che il Ministro della giustizia possa, per ragioni di opportunità riferentisi alla «forza afflittiva» e all'esemplarità dell'esecuzione, designare un luogo diverso.

La formulazione dell'articolo 211 di questo regolamento non modifica il sistema adottato nell'articolo 21 del codice penale, perchè, pur riconoscendo la regola che l'esecuzione della pena di morte debba avvenire in uno stabilimento penale, era indispensabile stabilire l'Autorità che designa lo stabilimento nel quale l'esecuzione deve compiersi, non consentendo le condizioni di molti stabilimenti che l'esecuzione avvenga nell'interno di essi.

Poichè l'articolo 21 del codice penale prevede la possibilità che il Ministro della giustizia disponga che l'esecuzione sia pubblica, il regolamento stabilisce che il procuratore generale del Re determina, d'accordo col prefetto della provincia, in quali limiti e con quali modalità il pubblico è ammesso nel luogo dell'esecuzione (art. 212).

XXXIII — Il titolo IV, che si occupa degli stabilimenti speciali, si inizia con le norme per il trattamento dei minori.

E' questo un gravissimo problema sociale e giuridico nel quadro generale delle difficoltà dell'esecuzione della pena, perchè è indiscutibile che dalle modalità dell'esecuzione della pena per i minori dipende in gran parte la possibilità della loro rieducazione morale e sociale, tanto più che il reato, nel maggior numero dei casi, non intacca profondamente la personalità dell'adolescente.

La legislazione fascista ha largamente provveduto alla preventiva difesa del minore con la istituzione dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità ed infanzia, che dalla culla (si ricordino i nidi dei bambini istituiti nelle carceri) sino al diciottesimo anno alleva, educa, assiste, tutela, protegge le pianticelle che corrono pericolo di traviarsi o sono già traviate.

La legislazione penale, nel suo nuovo ordinamento, ha escluso la imputabilità del minore degli anni quattordici, ha riconosciuto che il maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto possa essere imputabile, ma ha diminuito la pena, ha allargato le ipotesi nelle quali al minore degli anni diciotto possono essere conceduti la condanna condizionale e il perdono giudiziale, ha consentito che per il minore imputabile alla custodia preventiva possa sostituirsi il ricovero in un riformatorio giudiziario, ha disposto che sezioni speciali degli organi giudiziari giudichino i minori.

Così le leggi sociali e le leggi penali si completano nell'attuazione di un programma, che organizza la grande battaglia contro quella delinquenza minorile, che è tra le più gravi preoccupazioni della società moderna.

In fondo a tutte le disposizioni sopra indicate è l'aspirazione generale che l'adolescente non entri in uno stabilimento carcerario, essendo diffusa opinione che l'ambiente carcerario porti nella psiche di lui turbamenti il più delle volte nocivi alla rieducazione.

Ma vi sono pure casi, nei quali il minore dev'essere sottoposto a custodia preventiva o deve scontare pene detentive, ed allora bisogna preoccuparsi di organizzare negli stabilimenti carcerari un sistema che non solo eviti i pericoli temuti, ma abbia in sè le maggiori possibilità di agire sulla personalità del minore per redimerlo e ricondurlo sulla diritta via.

Questa finalità si è proposta il regolamento, che mi onoro di sottoporre alla firma della Maestà Vostra.

Le prime cure sono state rivolte alla parte, per così dire, esteriore e formale, che pure ha tanta importanza nelle impressioni, che riceve la psiche del minore. Si è perciò disposto che gli stabilimenti per minori non abbiano neanche nell'aspetto esteriore somiglianza con le costruzioni carcerarie (art. 213); che i minori non vestano l'abito comune dei detenuti, ma un abito secondo uno speciale modello che si avvicinerà a quello in uso negli attuali riformatori (art. 214); che il personale di custodia sia un personale specializzato, che vesta l'abito borghese (art. 215); che la scorta per traduzioni dei minori da uno stabilimento all'altro e dallo stabilimento agli uffici giudiziari sia sempre fatta da tale personale di custodia specializzato e con mezzi di trasporto distinti da quelli adibiti per il trasporto degli altri detenuti (art. 216).

Il nucleo centrale dell'organizzazione di questi stabilimenti speciali per minori è negli articoli 218 a 220: scuola e lavoro.

Per la scuola ho preveduto la possibilità di estenderla oltre gli insegnamenti delle classi elementari, autorizzando altresì la creazione di scuole immediatamente superiori, utili per conseguire mi-

gliori risultati nell'attività della vita libera. Per il lavoro ho stabilito che esso deve avere sopratutto per finalità l'avviamento dei minori ad un mestiere, e che ad alcuni stabilimenti debbono essere annessi tenimenti agricoli, per avviare i minori ai lavori agricoli.

E' desiderabile che gradualmente l'Amministrazione possa istituire tre tipi di stabilimenti per minori: uno, nel quale prevalga la scuola; un secondo, nel quale prevalgano gli insegnamenti di un mestiere; un terzo, nel quale si possa realizzare l'avviamento ai lavori agricoli.

Questa specializzazione renderà possibile l'adattamento del sistema di rieducazione alle condizioni di famiglia e alle attitudini dei minori. In vista di tale specializzazione è dettato l'ultimo capoverso dell'articolo 219, secondo il quale, nell'assegnazione dei minori ai vari stabilimenti, si devono tener presenti le condizioni delle famiglie alle quali i minori appartengono, perchè l'opera di rieducazione e di riadattamento sia, per quanto è possibile ed è consentito dalle esigenze della pena, ispirata all'ambiente sociale, nel quale i minori dovranno vivere tornando in libertà.

E' infatti evidente l'opportunità che nello stabilimento penale i minori subiscano il più tenue distacco possibile dalle loro abitudini familiari, a meno che queste non siano state la causa o l'occasione del loro pervertimento. Perchè se ad un minore appartenente a famiglia di professionisti si insegna un mestiere, mentre egli, nello stato di libertà, frequentava molto volentieri la scuola, è chiaro che, piuttosto che favorire il riadattamento di lui, si crea una ragione ulteriore di difficoltà per un degno ritorno alla vita libera, dovendo egli riprendere un sistema di educazione e di studio, dal quale fu allontanato durante l'esecuzione della pena.

Disposizioni collaterali di queste fondamentali, ma che pure scolpiscono il carattere del sistema adottato per i minori detenuti, sono le seguenti: divieto di fumare e di bere qualsiasi bevanda alcoolica, compreso il vino (art. 217); possibilità di modificare in meglio l'orario del riposo, secondo l'età e le condizioni di sviluppo dei detenuti (art. 221); autorizzazione di passeggio, ginnastica e giuochi per due ore giornaliere (art. 222); divieto di organizzare il lavoro all'aperto fuori delle speciali case di lavoro all'aperto (art. 220).

Quest'ultima disposizione ha bisogno di qualche chiarimento. Essa è stata dettata tenendo presente che il regolamento autorizza l'organizzazione del lavoro all'aperto anche con formazione di colonne mobili, che, uscendo dallo stabilimento, vi rientrino dopo compiuto il lavoro (art. 117). Questa forma di lavoro non è sembrata conveniente per i minori, essendo inopportuno che questi serbino la triste impressione di passare tra liberi cittadini, che li additino come condannati obbligati al lavoro. Ai contatti col mondo esterno essi debbono tornare con la dignità di uomini liberi e rieducati.

Notevoli sono anche le modificazioni portate alle disposizioni generali riflettenti le punizioni e le ricompense.

Le punizioni sono state largamente attenuate. Si è esclusa qualsiasi diminuzione del cibo, anche quando è applicata la cella. La punizione della cella e quella della privazione del passeggio in comune non possono essere applicate senza il parere del medico (art. 224).

Per le ricompense, l'articolo 223 stabilisce che ai minori, che hanno dato prova costante di buona condotta e di attaccamento alla scuola e al lavoro, è conceduto, sopratutto con l'avvicinarsi alla vita libera, di ricevere visite di prossimi congiunti tutti i giorni, in appositi locali, che non abbiano alcun carattere di ambiente carcerario; di prendere parte agli speciali trattenimenti ricreativi che sono organizzati nello stabilimento; di scrivere con frequenza, nei limiti stabiliti dalla direzione, a parenti ed amici.

Così, attraverso la forma di ricompense, si realizza un sistema che prepara il minore alla vita esterna, ravvivando le relazioni con le persone che gli sono care, e che dovranno continuare, dopo la liberazione, quell'attività rieducativa, che nello stabilimento fu iniziata con successo.

XXXIV — Si è già detto che cosa siano le case di lavoro all'aperto e quali finalità abbiano.

Occorre per esse far largo margine alla opportunità di regolamenti interni, anche perchè non è prevedibile in quali condizioni potranno essere organizzate. Ad ogni modo, come già feci notare, si hanno ottimi precedenti nelle colonie agricole esistenti in Sardegna e nell'arcipelago toscano.

L'articolo 226, tenendo presente che le interferenze tra disciplina e lavoro in tali stabilimenti sono anche maggiori che negli altri, stabilisce che in essi, a formare il Consiglio di disciplina, in luogo del funzionario amministrativo, sia chiamato — a seconda del carattere dello stabilimento, agricolo o industriale — l'agronomo o il dirigente tecnico. Si eviteranno così dualismi pericolosi, e nel Consiglio di disciplina saranno valorizzati i giudizi ed i suggerimenti di chi quotidianamente è a contatto con i lavoratori e può bene scorgerne virtù e deficienze.

XXXV — L'articolo 227 stabilisce quali siano le condizioni necessarie perchè il condannato possa essere trasferito negli stabilimenti di riadattamento sociale, disponendo che il condannato a pena detentiva per un tempo superiore a cinque anni, il quale abbia scontato un terzo della pena o almeno la metà, se recidivo, e sia stato costantemente classificato buono per tre anni, può essere trasferito, se il rimanente della pena non superi gli otto anni, negli stabilimenti di riadattamento sociale, con provvedimento del giudice di sorveglianza, su proposta del direttore, sentito il Consiglio di disciplina. Si soggiunge che tale disposizione non si applica al condannato che, dopo scontata la pena, dev'essere sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva.

Alcune di queste condizioni meritano una breve illustrazione.

La prima si riferisce alla durata della pena per la quale vi fu condanna, che dev'essere superiore a cinque anni.

Tale limite è stato stabilito perchè, se non si tratta di una lunga pena, vien meno la preoccupazione che il condannato perda nel carcere la idoneità alla vita sociale, e cessa così la necessità del passaggio di lui in uno stabilimento intermedio prima di essere ammesso alla vita libera.

Senza dubbio anche per gli altri condannati sarà opportuno che la liberazione sia preceduta da un trattamento più favorevole, ma questo potrà essere realizzato dai direttori con la concessione della classifica di buono e con i benefici che a tale classifica ineriscono.

La seconda ha riguardo alla parte della pena che già dev'essere stata scontata al momento del trasferimento. Questa parte della pena (un terzo, o almeno la metà per i recidivi) è stata determinata rapportandola a quella preveduta per la possibilità della concessione della liberazione condizionale, perchè, come già ho detto, il passaggio in questi stabilimenti è precisamente uno stadio dell'esecuzione, che precede la liberazione condizionale, la quale, com'è noto, può essere conceduta quando il condannato abbia scontato metà della pena, o almeno tre quarti, se recidivo.

Ed infine, la disposizione del capoverso dell'articolo 227, che vieta il trasferimento negli stabilimenti di riadattamento sociale dei condannati, che, dopo scontata la pena, debbono essere sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva, è informata agli stessi principi in base ai quali è negata a costoro la liberazione condizionale.

Che cosa siano intrinsecamente gli stabilimenti di riadattamento sociale è detto nell'articolo 228, il quale determina che: « Negli stabilimenti di riadattamento sociale, il trattamento a cui sono sottoposti i condannati deve essere diretto a consolidare e a far progredire in costoro le doti di socievolezza, che già manifestarono nei precedenti stabilimenti, per preparare i condannati al ritorno alla vita libera ».

E perchè i mezzi non facciano difetto, e perchè le rigide norme regolamentari non possano ostacolare questa intensa opera rivolta all'emenda del condannato, lo stesso articolo 228 stabilisce che: « Oltre le concessioni prevedute dall'articolo 173 per i condannati classificati buoni, il direttore può concedere nei colloqui, nelle visite, nella corrispondenza, nel lavoro, le facilitazioni che a suo giudizio possono valere allo scopo indicato nella prima parte di questo articolo ».

Si instaura così un sistema di vita, che è fra lo stato di detenzione e quello di libertà; un sistema nel quale i rapporti col mondo esterno si possono avere intensi e frequenti; un sistema nel quale la personalità del condannato ha occasione di rivelarsi completa, perchè quasi sottratta ai vincoli propri dello stato di detenzione.

Ardua è senza dubbio la missione dei direttori nel trattamento che si stabilisce con tale sistema: essi debbono, anche più degli altri loro colleghi, essere in condizione di individuare l'esecuzione della pena in un momento decisivo di essa, e debbono saper fare buon governo degli importantissimi poteri, che il regolamento loro conferisce.

Ma io non dubito che tra i benemeriti funzionari dell'Amministrazione sia possibile scegliere alcuni dotati di così eccezionali qualità.

Per la importanza che ha il trasferimento negli stabilimenti di riadattamento sociale è stabilito che esso viene disposto o revocato dal giudice di sorveglianza.

L'eccezionalità del trattamento, che vien fatto in questi stabilimenti, giustifica il rigore adottato nell'articolo 230 per il mantenimento dell'assegnazione, perchè è disposto che tale assegnazione venga revocata se anche per una volta sola al condannato non sia confermata la classifica di buono, o alla scadenza semestrale (art. 173) o in applicazione dell'articolo 174. Tuttavia, ad evitare che un momentaneo ed eccezionale disorientamento nella condotta del condannato possa dar luogo al grave provvedimento, il capoverso dello stesso articolo 230 stabilisce che il giudice di sorveglianza, ove lo ritenga opportuno, può sospendere la revoca dell'assegnazione fino alla successiva classifica.

XXXVI — Le disposizioni riguardanti le case di punizione rivelano la mia costante preoccupazione di far seguire con la mas-

ma attenzione la condotta dei detenuti che sono colpiti dal grave provvedimento dell'assegnazione in tali case, per modo che l'indisciplinatezza del detenuto non costituisca solo un motivo di punirlo severamente per poi abbandonarlo al suo destino, ma, pur giustificando un trattamento di intensa afflittività, obblighi altresì l'Autorità dirigente a speciale assistenza e controllo del punito, in modo da accertare, nei limiti del possibile, le cause del disordine morale di lui e adottare i più convenienti provvedimenti all'esito di tali accertamenti.

Questo sistema si inizia con l'articolo 231, che deferisce al giudice di sorveglianza, ossia all'organo giudiziario di controllo sull'esecuzione delle pene, il provvedimento di assegnazione del detenuto ad una casa di punizione, con facoltà di differire il provvedimento stesso e di applicare una nuova punizione disciplinare, anche quando ricorrono le condizioni prevedute dall'articolo 156: il che importa che il giudice di sorveglianza debba fare una valutazione completa della condotta del detenuto, anche al di fuori del semplice esame delle punizioni da costui già subite. Il sistema continua con gli articoli 232 e 233, che, prescrivendo un primo periodo d'isolamento continuo, dispongono che il direttore, il medico e il cappellano visitino frequentemente il condannato per studiarne l'indole e le tendenze, per incoraggiarlo o ammonirlo, e sopratutto per accertare le cause determinanti i fenomeni, che lo hanno spinto al contegno ribelle, che provocò il suo trasferimento dallo stabilimento di pena ordinario, onde avvisare di comune accordo ai metodi del trattamento morale e materiale da usarsi in confronto di lui. Se i risultati di queste osservazioni sono favorevoli, se, cioè, appare sufficientemente accertato che il detenuto abbia riacquistato la calma, la tranquillità, il desiderio di lavorare, lo spirito di disciplina, egli può essere ammesso a vita in comune nello stesso stabilimento. Se la vita in comune conferma ed avvalora gli accertamenti già fatti e la condotta del detenuto continua ad essere buona, il giudice di sorveglianza, su proposta motivata del Consiglio di disciplina, può disporne il ritorno ad uno stabilimento ordinario.

Può darsi, invece, che lo speciale trattamento fatto nelle case di punizione e le cure morali prodigate al detenuto ivi trasferito non diano buoni risultati: il detenuto continua a rimanere irrequieto, insubordinato, ribelle. In tal caso l'isolamento viene continuato come mezzo di difesa contro la manifesta pericolosità di lui, ma la sua condotta deve essere soggetta a speciale esame del giudice di sorveglianza, su rapporto motivato del Consiglio di disciplina. Il giudice, se ritiene che il condannato sia un abituale, incorreggibile ribelle all'ordine e alla disciplina, ne ordina il trasferimento in una casa di rigore; se ritiene che i disordini di lui traggano origine da minorate condizioni fisiche o psichiche, ne ordina il trasferimento in una casa per minorati fisici o psichici; se, infine, ritiene che il condannato sia stato colpito da infermità mentale, trasmette il rapporto del Consiglio di disciplina al procuratore del Re, per i provvedimenti indicati negli articoli 148 del codice penale e 106 di questo regolamento.

Il carattere degli accennati provvedimenti palesa intero il mio pensiero, secondo il quale l'incorreggibilità nella condotta carceraria non è un episodio comune e ordinario, ma una grave eccezione, che deve essere oggetto di conveniente studio ed esame, per evitare di fare, fuori di luogo, trattamenti severi e inidonei, con danno degli individui e con turbamento dell'ordine e della disciplina negli stabilimenti penali.

XXXVII — Quale finalità abbiano le case di rigore ho già detto nel paragrafo precedente.

La specialità della loro organizzazione risiede sopratutto in dettagli di costruzione, che consentano di tenere a lungo isolati i condannati, senza che ne risentano danno alla salute e senza che in alcun modo possano recare offesa a se stessi o agli altri.

Nell'ergastolo di Santo Stefano v'è una sezione destinata a tale scopo, che ha dato ottimi risultati.

Quanto al trattamento da fare ai condannati ristretti in questi stabilimenti, è opportuno rinviare le disposizioni ai regolamenti interni.

L'articolo 236 si limita a stabilire che ogni tre mesi il Consiglio di disciplina deve far rapporto al giudice di sorveglianza sulla condotta di ciascun condannato, e che la revoca dell'assegnazione alle case di rigore è disposta dal giudice di sorveglianza, su proposta del Consiglio di disciplina.

XXXVIII — Data la finalità delle case per minorati fisici o psichici, l'articolo 237 dispone che esse sono dirette da medici. Le interferenze inevitabili tra cura e disciplina dissuadono dall'affidare la direzione di tali stabilimenti a funzionari amministrativi. Del resto l'ottimo esperimento già fatto della direzione unica nel manicomi giudiziari affidata ad un medico assicura della opportunità del sistema. Questa unicità di direzione spiega la disposizione del capoverso dello stesso articolo 237, che riduce la composizione del Consiglio di disciplina al direttore, a un funzionario amministrativo e al cappellano.

L'articolo 238 indica le linee generali del trattamento da farsi ai ricoverati in questi stabilimenti. Molto, naturalmente, dev'essere lasciato ai regolamenti interni e alla discrezionalità del direttore, ma nel regolamento generale ho creduto opportuno fissare il principio che il trattamento in tali stabilimenti è rivolto al miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche dei condannati. Evidentemente, se si tratterà di ubriachi abituali o di individui dediti all'uso di sostanze stupefacenti, una cura efficace non potrà realizzarsi senza assicurare il rapido o graduale divezzamento dalle abitudini che minorarono la efficienza fisica o psichica degli individui.

Il lavoro non è escluso da tali stabilimenti, perchè ad esso — come avrò occasione di accennare in seguito — è riconosciuto anche valore terapeutico, ma, per ovvie ragioni, vien stabilito che i limiti e le cautele di cui il lavoro dev'essere circondato sono determinati dal direttore.

Per le considerazioni dovute alle condizioni speciali nelle quali versano i condannati ricoverati in questi stabilimenti, viene altresì stabilito che con i regolamenti interni potrà derogarsi alle disposizioni contenute in questo regolamento per i colloqui, la corrispondenza e il passeggio.

XXXIX — La necessità dei sanatori giudiziari per la lotta contro la tubercolosi, che, purtroppo, non è rara negli stabilimenti carcerari, è universalmente riconosciuta.

Ai sanatori sono applicabili tutte le disposizioni riguardanti le case per minorati fisici o psichici, ma ho creduto opportuno stabilire che essi, in conformità dei più moderni sistemi di difesa, di cura e di prevenzione contro il terribile male, siano distinti in tre reparti (art. 239): preventorio, sanatorio, convalescenziario. Il preventorio è destinato a quegli individui, che per la loro costituzione, a seguito di accertamenti tecnici, vengono riconosciuti affetti da incipienti processi tubercolari o similari; il sanatorio è destinato agli ammalati con processo tubercolare attivo in fase contagiosa; il convalescenziario è destinato agli ammalati che abbiano superato il periodo di attività contagiosa e si trovano in via di reintegrazione.

L'Amministrazione ha sapientemente organizzato in un'isola dell'arcipelago toscano di meravigliosa bellezza, Pianosa, un sanatorio giudiziario, ch'è stato largamente apprezzato anche in pubbliche esposizioni e congressi. Intere plaghe dell'isola sono state messe a cultura da quei condannati, i quali hanno trovato nel lavoro dei campi, nella vita trascorsa all'aria libera e nell'adeguato nutrimento fornito dall'Amministrazione, ristoro, miglioramento e qualche volta completa guarigione.

Ma molto ancora occorre fare, sia per la costruzione di edifizi, sia per l'arredamento e anche per il personale, perchè questo stabilimento sia degno delle provvidenze che il Governo fascista ha adottato per debellare il gravissimo male della tubercolosi, che attenta, con terribili risultati, alla integrità, alla forza e all'avvenire della stirpe.

XL — L'articolo 241 si riferisce al trattamento da farsi negli stabilimenti per delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Nella sua brevità, quest'articolo contiene una profonda concezione sul funzionamento di detti stabilimenti, perchè nessuna norma di particolare rigore è in esso stabilita, ma viene disposto che con regolamenti interni saranno dettate norme speciali dirette ad individuare le modalità dell'esecuzione in relazione all'abitualità, alla professionalità o alla tendenza al delitto riconosciuta nel condannato.

Con tale sistema viene chiarito che la creazione di questi stabilimenti speciali non implica la inderogabile necessità che in ogni caso i delinquenti abituali, professionali o per tendenza siano assoggettati a disposizioni più gravi di quelle adottate nel regolamento generale dell'esecuzione delle pene.

Penso, infatti, che la specializzazione degli stabilimenti abbia una duplice finalità. Della prima mi sono già occupato quando ho parlato della classificazione e distinzione degli stabilimenti, e risiede nella opportunità di tener distinti questi delinquenti dai condannati primari o semplicemente recidivi, per evitare i contagi morali che può causare la vita in comune. La seconda discende dalle maggiori difficoltà che presenta la individuazione dell'esecuzione della pena per questi condannati, occorrendo che per ciascuno di essi si ricerchi la causa della persistenza nel delitto o della tendenza ad esso e questa si controbatta con opportuna opera di rieducazione e di riadattamento. Stabilire a priori quali siano i mezzi per questa attività dell'Autorità carceraria, non è facile. Opportune istruzioni nei regolamenti interni potranno segnarne le linee generali, ma molto sarà sempre affidato alla sagacia, alla volontà, alla fede dei direttori. Non è escluso che debba ricorrersi al rigore più spesso che negli stabilimenti ordinari, ma la latitudine alla quale si ispirano le norme generali sulla disciplina può essere sufficiente a tutte le evenienze.

XLI — Il capitolo IX si occupa degli stabilimenti in colonia o in altro possedimento d'oltremare, di cui è parola negli articoli 22 e 23 del codice penale.

Non è possibile ancora prevedere se, dove e come potranno essere organizzati tali stabilimenti. La creazione di essi si riconnette a valutazioni di indole politica, per se stesse mutevoli.

Nella incertezza delle modalità con le quali tali stabilimenti potranno essere organizzati, l'articolo 242 si limita a stabilire che anche ad essi sono applicabili le norme generali di questo regolamento, ma fa salva la possibilità di deroghe, da stabilirsi con regolamenti interni.

Nell'articolo 243 ho voluto accogliere un principio che è seguito da tutte le nazioni civili, quello cioè di vietare che nella organizzazione del lavoro all'aperto nelle colonie o in altri possedimenti d'oltremare vi sia qualsiasi promiscuità tra cittadini del Regno e indigeni.

XLII — Il titolo V riguarda il trattamento alimentare, regolato da opportune tabelle. Dalle specificazioni contenute nell'articolo 244, si potrà rilevare che ho tenuto presenti tutte le eventuali necessità di speciali trattamenti da farsi ai detenuti in considerazione dell'età o di particolari condizioni fisiche o psichiche, perchè ho distinto: vitto ordinario per detenuti sani, come dalla tabella *A;* vitto ordinario per detenuti sani, minori degli anni diciotto, come dalla tabella *B;* vitto speciale per detenuti ricoverati nelle case per minorati fisici o psichici, come dalla tabella *C;* vitto speciale per detenuti tubercolotici, come dalla tabella *D;* vitto speciale per detenuti infermi, come dalla tabella *E;* sopravvitto.

L'esame delle tabelle dimostra senz'altro che, secondo le varie condizioni del detenuto, gli viene apprestato un nutrimento, che in conformità delle consuetudini dei nostri paesi risponde ai bisogni fisiologici degli individui. Per i detenuti ricoverati negli stabilimenti per minorati fisici o psichici, per i tubercolotici, per gli infermi, il trattamento non è dissimile da quello praticato nei comuni stabilimenti di cura.

Il trattamento per i detenuti sani è sufficiente per la buona conservazione di un individuo. Senza dubbio esso non sarebbe sufficiente a riparare alle perdite derivanti dal lavoro. A questo ulteriore bisogno il detenuto può provvedere con l'acquisto del sopravvitto, mediante prelevamento dal fondo di lavoro. Così il lavoro, ancora una volta, si dimostra indispensabile per una ordinata vita carceraria, perchè il detenuto che trova il modo e i mezzi per migliorare il suo vitto quotidiano, è più lieto spiritualmente e più forte fisicamente, e, perciò, nelle migliori condizioni per serbare una condotta esemplare.

In ordine all'acquisto del sopravvitto ho portato una innovazione al regolamento del 1891, poichè non è più preveduta una tabella speciale dei generi, che i condannati possono acquistare, sembrando bastevole che venga determinata la quota che essi possono erogare in tale acquisto.

Non è infatti da temere alcun abuso, perchè il limite della quota non potrà mai consentire spese eccessive e, d'altra parte, dovendosi l'acquisto fare alla dispensa del sopravvitto esistente nello stabilimento, il continuo controllo della direzione rende sicuri che gli abusi temuti non potranno in alcun caso verificarsi.

Il regolamento ha preveduto anche l'ipotesi che vi siano individui sani, ma bisognosi per speciali ragioni di un nutrimento più abbondante dell'ordinario.

Sarebbe stato poco umano trascurare codesti individui, e perciò l'articolo 246 dispone che, oltre la razione ordinaria, possono essere accordate, se il bisogno è accertato con dichiarazione scritta del medico, razioni supplementari di pane e di minestra nella misura di un quarto o di una metà di quella normale.

Alle necessità dei detenuti più bisognosi provvede l'ultimo capoverso dell'articolo 245, il quale dispone che il pane, la minestra e gli altri commestibili, che sopravanzino alla distribuzione ordinaria, ovvero siano rifiutati all'atto della distribuzione stessa, sono dati ai detenuti, che ne facciano richiesta, con preferenza ai più bisognosi.

Da segnalare è la disposizione dell'articolo 247, che provvede al bisogno di speciale nutrimento per le donne incinte o allattanti e per i bambini non lattanti ammessi a rimanere con le proprie madri.

Occorreva, infatti, provvedere alle speciali condizioni che si verificano in queste circostanze, sia per ovvie ragioni umanitarie, sia per quelle evidenti di rispetto alla conservazione della razza, che è oggetto di tante cure nelle nobili leggi sociali votate ed attuate dal Regime. Viene disposto, perciò, che su parere del medico, le donne incinte o allattanti, oltre la razione ordinaria e le razioni supplementari, possono ricevere, anche ogni giorno, una razione intera di carne o di altri alimenti indicati dal medico. Per l'alimentazione dei bambini non lattanti, ammessi a rimanere con le proprie madri, non ho creduto di stabilire norme o fare tabelle. Tale alimentazione è oggetto, com'è noto, di continui studi, e spesso si modificano criteri che sembravano indiscutibili per adottarne altri completamente diversi. La materia è così importante e soggetta a così varia disciplina scientifica, che l'Opera Nazionale per la protezione della maternità ed infanzia ha istituito delle cattedre di puericoltura. Mi è sembrato perciò opportuno riservare la determinazione del trattamento da farsi ai bambini non lattanti alle prescrizioni che darà il medico, caso per caso. In tali sensi appunto dispone il capoverso dell'articolo 247.

XLIII — Il regolamento ha disciplinato l'uso delle bevande alcooliche e del tabacco. Ha vietato in modo assoluto le bevande alcooliche ed ha conceduto solamente l'uso giornaliero di mezzo litro di vino o di birra con gradazione alcoolica non superiore al 10 %. Sono esclusi da questa concessione gli imputati e i condannati per reati commessi in stato di ubriachezza e i recidivi in contravvenzioni per ubriachezza (art. 249), nonchè, come ho già detto, i minori degli anni diciotto (art. 247).

Ho creduto, altresì, prevedere che possono ricorrere altre ragioni di ordine, di disciplina o di cura, che rendano necessario o semplicemente opportuno vietare l'uso del vino e della birra a tutti o ad alcuni detenuti, e nel capoverso dell'articolo 249 ho conferito al direttore il potere di disporre tale divieto.

Ho alquanto esitato prima di riconoscere la opportunità di ammettere l'uso del tabacco.

E' noto che il regolamento del 1891 (art. 268) vieta l'uso del tabacco da fumo e da masticare, salvo per gli inquisiti e i condannati a meno di sei mesi. Successivamente fu autorizzato l'uso del tabacco da fumo con circolare n. 71031-25-9 del 5 agosto 1922, per tutti i detenuti, tranne i minori degli anni diciotto.

Mi si è presentato perciò il problema se fosse opportuno ripristinare il divieto contenuto nel regolamento o conservare la concessione fatta con l'anzidetta circolare.

Le considerazioni che sconsigliano l'uso del tabacco attengono alla salute degli individui e alla sicurezza degli stabilimenti. Senza dubbio l'uso del tabacco non può apportare, come unanimemente si insegna, che danno alla salute. Inoltre, per autorizzare l'uso di quello da fumo, bisogna consentire altresì l'uso dei fiammiferi o di altre materie idonee all'accensione, con quanto pericolo per la sicurezza degli stabilimenti è facile intuire. Tuttavia, malgrado queste gravi obiezioni, la maggior parte dei penitenziaristi sostiene che l'uso del tabacco vada consentito, e la maggioranza delle legislazioni lo consente. La ragione del provvedimento favorevole viene riposta nella opportunità di non distrarre il detenuto da abitudini inveterate, che col tempo costituiscono un bisogno dell'organismo di non minore intensità del vitto quotidiano: il fumo, si è detto, dà al fumatore una sensazione di godimento e di benessere, alla quale non si può obbligarlo a rinunziare senza metterlo in uno stato di irritabilità, che male consentirebbe la rieducazione dello spirito, cui pure deve tendere la pena.

Aderendo a queste osservazioni favorevoli, il regolamento conserva il permesso dell'uso del tabacco negli stabilimenti, ma esclude perentoriamente da tale permesso i minori degli anni diciotto e le donne, per ovvie ragioni fisiologiche (minori) e di costume (donne).

Ma ancora una limitazione importante ho creduto opportuno portare all'uso del tabacco nei riguardi dei condannati e degli imputati obbligati al lavoro, i quali, ho stabilito, non possono acquistar tabacco se non adempiono all'obbligo del lavoro: si realizza così una nuova efficacissima sanzione all'adempimento di tale obbligo. E' appena da avvertire che in questa, come in tutte le altre ipotesi, nelle quali si subordina la possibilità dell'acquisto all'adempimento dell'obbligo del lavoro, si eccettua il caso che l'inadempimento sia dovuto a cause indipendenti dalla volontà del detenuto.

XLIV — Delicata è la sistemazione del trattamento dell'imputato, perchè, pur riconoscendo legittimo che nello stato di custodia preventiva egli non subisca eccessive restrizioni nel trattamento, tuttavia è intuitivo che, per esigenze di ordine generale, anche l'imputato non può sottrarsi alle disposizioni dettate per assicurare il rispetto dell'igiene, dell'ordine, della disciplina e dell'austerità del luogo ove egli si trova. Fino a poco tempo fa gravi abusi si verificavano nelle carceri giudiziarie: agli imputati si portavano dalle famiglie provviste giornaliere di vitto in abbondanza tale, che si imbandivano banchetti tra i detenuti dello stesso locale, fonti di disordini, di corruzioni, di camorra.

Questo dal lato morale e disciplinare. Dal lato finanziario, poi, avveniva che i detenuti, che si provvedevano di vitto dall'esterno, non dichiaravano di mantenersi del proprio, così che lo Stato corrispondeva regolarmente per essi la diaria agli appaltatori. Opportune circolari hanno impedito questi inconvenienti, ma perchè non abbiano più a ripetersi, ho creduto opportuno stabilire tassativamente che gli imputati, che vogliono provvedere con mezzi propri al vitto, si devono obbligare a mantenersi con mezzi propri (inteso il mantenimento nel senso già spiegato), così che dal giorno successivo all'accoglimento della loro richiesta lo Stato si astiene dal somministrare ad essi anche corredo e medicine. Si è altresì disciplinata la misura delle razioni di vitto, che ciascun imputato può farsi somministrare. Non si è, infine, omesso di considerare che vi possono essere imputati, che non sono in condizione di mantenersi del tutto con mezzi propri, ma hanno solo possibilità di completare il vitto ordinario che loro fornisce lo stabilimento. Sarebbe stato inumano non consentire tale completamento, e l'articolo 252 lo autorizza, ma

a due condizioni: che sia limitato alla metà dell'intera somministrazione consentita a quelli che si mantengono con mezzi propri, e che il detenuto adempia all'obbligo del lavoro. La ragione della seconda condizione è intuitiva: allo Stato resta in questa ipotesi l'obbligo del mantenimento, ed è perciò doveroso ammettere il rimborso della spesa, che viene garantito dall'adempimento dell'obbligo del lavoro. Da questo obbligo, come ho detto altrove, sono esclusi coloro che si mantengono del tutto con mezzi propri.

Opportune disposizioni regolano (art. 253) le modalità delle somministrazioni del vitto dall'esterno agli imputati, per evitare relazioni o prestazioni non consentite dal regolamento.

Ho accolto una proposta unanimemente segnalata dai direttori degli stabilimenti, disponendo che gli imputati che si valgono della facoltà riconosciuta negli articoli 251 e 252 devono prelevare i generi vittuari dalla dispensa del sopravvitto: se per speciali condizioni del lo stabilimento la dispensa del sopravvitto non può apprestare gli alimenti richiesti dagli imputati suddetti, è designato dal direttore un pubblico esercizio dal quale gli alimenti sono prelevati con le cautele che il direttore stesso crede di stabilire.

Si è dovuto, invero, riconoscere che l'introduzione del vitto da parte delle famiglie dei detenuti dà luogo a disservizio ed abusi innumerevoli, turbando l'ordine e la disciplina interna degli stabilimenti.

Nè basta, perchè da numerosi casi accertati è risultato che la corrispondenza clandestina dall'esterno è soprattutto attivata a mezzo delle vivande e dei recipienti che le contengono, essendo impossibile un controllo veramente sicuro di fronte alle malizie e ai sotterfugi, che vengono usati dai detenuti e dai loro parenti. D'altronde, la possibilità di prelevare tutti o una parte degli alimenti anche da un pubblico esercizio designato dal direttore rende sicuri che pure gli imputati bisognevoli di speciale alimentazione non abbiano a soffrire della deficienza della dispensa del sopravvitto.

XLV — La prima parte dell'articolo 254 disciplina l'ipotesi di somministrazioni che enti o privati intendono fare a tutti i detenuti dello stabilimento o ad alcune categorie di essi. Trattasi, insomma, non di somministrazioni individuali, ma collettive, e l'ipotesi è legata alla consuetudine che vige in alcune città, anche per adempimento di oneri di beneficenza, di fare somministrazioni in determinate solennità, o per provvedere a speciali bisogni. Non mi è sembrato opportuno vietarle in modo assoluto, anche perchè alcune — come quelle che spesso vengono fatte dall'Opera Nazionale della maternità ed infanzia a favore delle donne incinte o allattanti e a favore dei bimbi — si propongono fini altamente sociali. Ho però riservata al Ministero, per aversi uniformità d'indirizzo, la facoltà di dare tale autorizzazione.

Se le somministrazioni o gli altri soccorsi sono diretti personalmente ai singoli detenuti, la competenza a decidere se debbano o meno essere consegnati spetta al direttore, il quale non deve fare eseguire la consegna se le somministrazioni o gli altri soccorsi siano in contrasto con le disposizioni di questo regolamento o abbiano illegittima provenienza. Se sono in contrasto con le disposizioni regolamentari, vengono restituiti ai mittenti; se sono di illegittima provenienza, vengono devoluti a favore della Cassa delle ammende. E finalmente, se i detenuti destinatari sono imputati, prima di disporre la devoluzione a favore della Cassa delle ammende, il direttore informa l'Autorità giudiziaria, la quale, se ritiene che gli oggetti o il danaro somministrati siano pertinenti al reato per il quale si procede, ne ordina il sequestro.

La ragione della diversa disciplina delle somministrazioni che siano solo in contrasto con le disposizioni del regolamento e di quelle che siano di illegittima provenienza, è intuitiva. Nel primo caso trattasi di una semplice violazione di norma regolamentare, che può essere anche ignorata dal mittente, ed è giusto che gli oggetti inviati vengano restituiti. Nella seconda ipotesi, invece, la illiceità della provenienza, che può riconnettersi a tante forme di attività anche delittuose, legittima la devoluzione a favore della Cassa delle ammende. Da questa devoluzione bisognava escludere gli oggetti o il danaro destinati agli imputati, quando sono pertinenti al reato per il quale si procede, essendo evidente che in tal caso vigono le norme generali sul sequestro penale; e in tali sensi appunto dispone l'ultima parte dell'articolo 254.

XLVI — Non sono riprodotte nel nuovo regolamento le disposizioni riguardanti il corredo, l'illuminazione, il riscaldamento, la pulizia dei locali, l'infermeria, sembrando opportuno riservarle a particolari e dettagliate istruzioni. Queste senza dubbio si ispireranno ai moderni concetti: l'ordine, l'igiene e tutto quanto occorre a rendere sani gli stabilimenti carcerari dev'essere accuratamente assicurato, perchè le condizioni esteriori dell'ambiente hanno speciale influenza sulle condizioni morali di chi vi è obbligato a vivere. Gli edifici carcerari nostri dovranno essere lontani così da quelli dei tempi passati, oscuri e luridi ritrovi di gente abbandonata, come da quelli ultra moderni, da alcuni proposti e in qualche Stato attuati, comodi alloggi di persona che si svaga. Nella giusta misura si fermano sempre il pensiero giuridico e il criterio pratico del legislatore italiano, e tale giusta misura è necessaria in un ordinamento, che — come quello carcerario — deve contemperare principî di austerità con principî di umanità e di progresso civile.

Il nuovo regolamento conserva la disposizione che, nelle carceri giudiziarie, autorizza l'arredamento di speciali celle a pagamento per gli imputati, che ne facciano richiesta. Trattasi di concessione reclamata da tutti i penitenziaristi e ammessa da quasi tutti i regolamenti vigenti o in preparazione. Risponde, invero, alla necessità di consentire agli imputati di non avere alcun contatto con quell'ambiente comune, che ne offende la sensibilità morale e fisica, e dal quale sperano uscire.

Per indispensabile dovere di tutelare gli interessi della Finanza, ho stabilito che la concessione della cella a pagamento sia subordinata alla condizione che l'imputato si mantenga completamente con mezzi propri, non sembrando giusto che l'imputato, che abbia mezzi per assicurarsi la vita in una cella separata, faccia poi provvedere dallo Stato al suo mantenimento.

PARTE SECONDA

Stabilimenti per misure amministrative di sicurezza detentive

XLVII — La seconda parte del regolamento riguarda l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive.

I problemi fondamentali che occorreva risolvere possono così riassumersi:

1) Decidere dell'opportunità di formulare tutte le disposizioni necessarie per la vita e lo sviluppo degli stabilimenti o di fissare i principî fondamentali dell'esecuzione delle misure di sicurezza, riservando le ulteriori disposizioni particolari per singoli speciali stabilimenti ai regolamenti interni.

2) Differenziare sul terreno pratico l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive dall'esecuzione delle pene detentive.

3) Disporre la raccolta sistematica di elementi, in base ai quali il giudice possa procedere al riesame della pericolosità.

Alle difficoltà particolari di ognuno di tali problemi sovrasta quella generale inerente alla novità della materia, perchè, come il nuovo codice penale contiene, per unanime giudizio di congressi e di studiosi, dopo il tentativo non ancora portato a compimento del Progetto Svizzero del 1894, la prima e più completa sistemazione delle misure di sicurezza nelle leggi penali, così la riforma penitenziaria deve, per la prima volta, in forma organica, dettare disposizioni per l'attuazione di tali norme, in modo da assicurare che le realizzazioni pratiche non siano inferiori alla portata della nuova legislazione penale.

Parlando di novità, non ho voluto disconoscere che qua e là, in questa o quella legislazione straniera, ed anche presso di noi, vi siano già in atto stabilimenti per l'esecuzione di misure di sicurezza; ma essi o sono legati a forme particolari di attività di difesa sociale contro gli anormali o contro i delinquenti abituali, o contro la delinquenza minorile, senza essere affasciati in unica concezione giuridica, o sono regolati da norme frammentarie ed embrionali sia per la loro istituzione sia per la loro organizzazione. Non è da omettere che qualche volta si fa richiamo a stabilimenti, che erroneamente sono ritenuti destinati all'esecuzione delle misure di sicurezza.

Presso di noi si verificano precisamente le due ultime ipotesi.

Generalmente, infatti, si fa riferimento agli istituti dei manicomi giudiziari, delle case di cura e di custodia, delle case per i condannati riconosciuti affetti da ubriachezza abituale, e dei riformatori giudiziari, che attualmente sono organizzati nell'Amministrazione carceraria.

Per i manicomi giudiziari occorre però ricordare che, secondo le disposizioni degli articoli 46 del codice Zanardelli e 594 del codice di procedura penale del 1913, il giudice che pronuncia la sentenza può ordinare il ricovero del prosciolto per infermità di mente in un manicomio civile, ma il Ministero può disporre che venga trasferito in una sezione speciale del manicomio giudiziario. Solo in tal caso il manicomio giudiziario funziona come stabilimento per l'esecuzione di una misura di sicurezza, ma normalmente ricovera i condannati a pena maggiore di un anno colpiti da alienazione mentale, e gli imputati in stato di osservazione (art. 469 e 473 del regolamento del 1891).

Questa funzione predominante ha fatto sì che non sia stato provveduto a una vera ed organica regolamentazione di tali istituti, e tutto si sia limitato ai pochi articoli istituzionali del regolamento carcerario.

Le case di custodia non funzionano mai come stabilimenti per misure di sicurezza. Esse vanno meglio avvicinate alle case per minorati fisici o psichici, prevedute dall'articolo 141, numero 2, del nuovo codice penale e 237 di questo regolamento.

In esse, infatti, possono essere ricoverati, a termine dell'articolo 47 del codice Zanardelli, i condannati quando è stato riconosciuto,

a termine di detto articolo, che nel momento in cui commisero il fatto erano in tale stato di infermità di mente da scemarne grandemente la imputabilità. Il provvedimento di ricovero è demandato al giudice che pronunciò la sentenza, mentre la revoca è di competenza del tribunale del circondario, in cui fu pronunciata la condanna, sulla proposta del Consiglio di sorveglianza presso lo stabilimento nel quale il condannato si trova, sentito il pubblico ministero.

E' però notevole la disciplina delle case di custodia consacrata nell'articolo 484 del regolamento del 1891, e credo utile menzionare i seguenti precetti:

a) i condannati sono tenuti in sezioni speciali, secondo le diverse specie di pena;

b) sono soggetti alla sola segregazione notturna;

c) sono dispensati dall'obbligo del silenzio durante il passeggio;

d) sono dispensati dall'obbligo del lavoro;

e) non possono essere assoggettati ad alcuna punizione di rigore.

Per gli stabilimenti speciali preveduti dall'articolo 48 del codice penale Zanardelli per i condannati affetti da ubriachezza abituale, il detto regolamento carcerario (art. 486) si limita a stabilire: « Negli stabilimenti penali o nelle carceri giudiziarie, speciali sezioni possono essere destinate ai condannati nei quali sia riconosciuta l'ubriachezza abituale, a senso del numero 2 dell'articolo 48 del Codice penale ».

Le case di custodia e le sezioni speciali per gli ubriachi abituali non furono mai istituite, e perciò non furono mai emanate norme precise per la loro concreta organizzazione.

Largo sviluppo ebbero invece i riformatori, che furono oggetto di minuta ed accurata disciplina, e furono organizzati con sapiente cura in notevoli edifizi nelle varie regioni d'Italia. Il regolamento generale del 1891 conteneva anche le disposizioni riguardanti l'organizzazione dei riformatori, ma col regolamento Doria del 14 luglio 1907 la loro disciplina fu nettamente staccata dal regolamento generale ed acquistò una propria speciale fisonomia e autonomia.

La destinazione dei riformatori è fissata dall'articolo 3 del citato regolamento Doria, che affida al Ministero di disporre il ricovero coattivo di minorenni in esecuzione delle ordinanze emesse dalla competente Autorità giudiziaria o per l'articolo 222 del codice civile (correzione paterna), o per l'articolo 114 della cessata legge di P. S. — articolo 181 di quella attuale — (oziosi e vagabondi), o per gli articoli 53 e 54 del codice penale (minori colpevoli di delitto, ma non punibili).

Com'è facile scorgere, per questa terza ipotesi della loro destinazione, i riformatori esistenti si identificano con i riformatori giudiziari preveduti dalla nuova legislazione penale, e possono essere presi a modello per la organizzazione di questi nuovi stabilimenti. Notevole è la loro specializzazione, perchè non solo si distinguono secondo la categoria giuridica dei minorenni che vi sono ricoverati (a titolo di correzione paterna, a titolo di oziosità e vagabondaggio, in seguito a delitto commesso senza discernimento), ma ancora possono suddistinguersi in ragione dell'età dei ricoverati (per giovanetti dai 7 ai 14 anni, per giovani dai 15 ai 21 anni), e in ragione dei precedenti e della condotta (per gli incensurati, per coloro che già subirono condanna penale o che furono altra volta ricoverati, per coloro che essendosi mostrati intolleranti della disciplina devono per necessità assoggettarsi ad uno speciale regime correttivo).

Il regolamento è unico, ma non mancano disposizioni speciali per le singole categorie di ricoverati.

XLVIII — La varietà degli stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure amministrative di sicurezza, ossia la loro precisa specializzazione in rapporto alle diverse categorie di persone socialmente pericolose, consente e obbliga ad instaurare in ognuno di essi un trattamento degli internati, mercè il quale si possa raggiungere l'individuazione dell'educazione o della cura, che sono necessarie per il riadattamento.

Per quanto l'educazione e la cura procedano sempre affiancate per il riadattamento delle persone pericolose, essendo ammesso da noti principi scientifici che anche per gli infermi di mente l'opera di rieducazione morale e sociale può completare i mezzi terapeutici propriamente detti, non si può disconoscere che l'una o l'altra sia prevalente in ciascun tipo di stabilimento, per le condizioni degli internati e per le finalità specifiche che bisogna raggiungere in ciascuno di questi stabilimenti.

Così, il trattamento in un manicomio giudiziario è profondamente curativo, perchè attiene alle modificazioni che la scienza può portare alle condizioni psico-fisiche dell'internato, mentre nei riformatori giudiziari è sopratutto educativo, perchè mira alla riforma della coscienza e della mente del giovane suscettibile di emenda, e nelle case di cura e di custodia è curativo ed educativo insieme, dovendosi nel maggior numero dei casi, con mezzi morali e fisici, tentare di risanare l'internato, divezzandolo da abitudini, che ne hanno indebolito le condizioni mentali.

Ora è evidente che il trattamento degli internati deve variare, a seconda che prevalga la rieducazione morale o la cura, nella disciplina, nel lavoro, nelle relazioni col mondo esterno, nel vitto, in ogni forma di attività morale e materiale.

Ogni specie di stabilimento, perciò, ha bisogno di un'organizzazione propria, organizzazione la più varia, dalla costruzione edilizia al vitto quotidiano. Per avere la nozione precisa della distanza che può separare l'organizzazione di due stabilimenti per misure di sicurezza, si pensi alle necessità, cui bisogna provvedere in una colonia agricola o in una casa di lavoro, e quelle che sono proprie di un manicomio giudiziario. Negli uni deve avere il massimo sviluppo il lavoro, e debbono perciò crearsi condizioni favorevoli a che gli internati vi si dedichino con profitto morale e materiale; negli altri le cure mediche necessarie sono il centro di ogni attività, e l'organizzazione deve mirare a renderle possibili e utili, tenendo presente che le forme di demenza non sono tutte inguaribili, ma spesso sono suscettibili di miglioramento e anche di uno stato di guarigione che consente il ritorno alla vita sociale senza pericoli.

Occorrerà perciò riservare tali speciali organizzazioni a regolamenti interni.

Ma al disopra delle speciali organizzazioni per diversi tipi di stabilimenti, v'è la necessità di formulare norme fondamentali comuni; norme che ne scolpiscano il carattere di mezzi di prevenzione della delinquenza, in confronto degli stabilimenti di pena, che ne sono i mezzi di repressione.

In questa possibilità e insieme necessità, che discende dall'avere il legislatore italiano sistematicamente ed organicamente disciplinate tutte le misure amministrative di sicurezza nel codice penale, sta appunto, come sopra ho rilevato, il carattere speciale e preminente della legislazione italiana in questa materia.

XLIX — Ma la differenziazione tra mezzi di prevenzione e mezzi di repressione, e perciò tra misure amministrative di sicurezza e pene, che nel campo dottrinale, specialmente italiano, ha avuto una illustrazione veramente notevole, deve trovar riscontro nella regolamentazione giuridica della esecuzione delle une e delle altre.

Il problema, naturalmente, è, nelle discipline penitenziarie, limitato alla differenziazione tra misure di sicurezza detentive e pene detentive.

Occorre rilevare che lo stato di detenzione, ossia il massimo limite posto alla libertà individuale, accomuna le une e le altre, ma mentre tale stato deve assolutamente realizzare nelle pene un'afflizione, nelle misure di sicurezza deve considerarsi solo un mezzo indispensabile per la rieducazione dell'internato.

Questo concetto deve presiedere alla determinazione dei limiti delle privazioni, che lo stato di detenzione deve produrre per gli internati.

E per avvicinarsi sempre più alle realizzazioni pratiche, è da notare che lo stato di detenzione ha per risultato un complesso di particolari limitazioni (lavoro, vitto, istruzione, disciplina, relazioni col mondo esterno): ognuna di queste limitazioni ha ben altro carattere, contenuto ed estensione a seconda che si consideri come elemento della pena o come mezzo esclusivamente necessario alla rieducazione dell'internato. Con che non vuol dirsi che i limiti siano sempre, nel regime delle misure di sicurezza, attenuatori del rigore dello stato di detenzione in confronto di quanto avviene nell'esecuzione delle pene: questo deve avvenire normalmente, perchè l'attività di rieducazione ricorre al rigore solo sussidiariamente, ma non può escludersi che necessità di cura possano giustificare l'uso di mezzi di rigore anche più duri di quelli consentiti nella esecuzione delle pene. Così è a dire per l'isolamento diurno e per la cintura di sicurezza, che costituiscono, come si è visto, una eccezione nella esecuzione delle pene, e che, per converso, possono essere senza limiti applicati nei manicomi giudiziari per necessità tecnico-sanitarie. Resta però sempre che dal carattere di questi mezzi di rigore è esclusa l'afflittività come finalità giuridica.

L. — Altra mia preoccupazione è stata quella di disporre una sistematica raccolta di elementi perchè il giudice possa avere quanto gli occorre per procedere al riesame della pericolosità dell'internato.

Giova appena ricordare che, ad eliminare tutte le incertezze, alle quali l'applicazione della nuova legge penale poteva dar luogo nello stabilire il carattere della pericolosità sociale, che giustifica l'adozione delle misure di sicurezza e il mantenimento di esse dopo il periodo minimo stabilito dalla legge e dopo il periodo ulteriore stabilito dal giudice, l'articolo 203 del codice penale stabilisce che agli effetti della legge penale è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso un reato o altri fatti indicati espressamente dalla legge, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

Lo stesso articolo 203 (capoverso) soggiunge che la qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate

nell'articolo 133, e cioè dalla gravità del reato (desunta dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione, dalla quantità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, dalla intensità del dolo o dal grado della colpa) e dalla capacità a delinquere del colpevole (desunta dai motivi a delinquere e dal carattere del reo, dai precedenti penali e giudiziari, e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato, dalla condotta contemporanea o susseguente al reato, dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo).

Queste disposizioni, completate da quanto è detto nel primo capoverso dell'articolo 314 del codice di procedura penale, che vieta le perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato, e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche, offrono un quadro sicuro dei limiti segnati al giudice per l'applicazione delle misure di sicurezza.

Per il riesame dello stato di pericolosità preveduto dall'articolo 208 del codice penale, l'articolo 647 del codice di procedura penale dispone che quando si deve procedere al riesame delle condizioni di una persona socialmente pericolosa, ovvero quando vi è ragione di ritenere che sia cessato il pericolo da essa derivante nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 208 del codice penale anzidetto, il giudice di sorveglianza, compiuti gli accertamenti del caso, dà gli opportuni provvedimenti. Evidentemente tali accertamenti dovranno sopratutto riferirsi alla condotta dell'internato durante l'esecuzione delle misure di sicurezza. Gli elementi indicati nell'articolo 133 del codice penale possono in tal caso valere come punto di partenza del nuovo giudizio, per coordinarli e compararli con i nuovi accertamenti, e segnare così il permanere, l'aumentare, il diminuire o il cessare delle condizioni di pericolosità.

E' facile pertanto vedere l'importanza, la gravità e la delicatezza dei nuovi accertamenti, e perciò mi è sembrato che non bastasse offrire all'esame del giudice generiche classifiche formulate dai direttori, per quanto ispirate alla maggiore diligenza e scrupolosità, ma fosse indispensabile disporre che periodicamente, in apposito registro, venissero raccolti analiticamente concreti elementi di fatto, dai quali il giudice potesse trarre elementi per il suo giudizio sulla pericolosità dell'internato o sulla cessazione della stessa. Quali siano tali elementi di fatto, e come da essi, secondo il sistema della nuova legislazione penale, possa riuscirsi a ricostruire la personalità dell'internato, dirò illustrando la particolare disposizione, che regola la materia.

LI — L'articolo 256 determina quali sono gli stabilimenti per l'esecuzione delle misure di sicurezza.

Quasi tutti (colonie agricole, case di lavoro, manicomi giudiziari e riformatori ordinari e speciali) sono preveduti dal codice penale.

Le necessità dell'organizzazione penitenziaria, disciplinari e sanitarie, hanno fatto aggiungere le case di rigore e i sanatori giudiziari.

Avevo in primo tempo pensato di indicare quali persone debbono essere internate in ciascuno di tali stabilimenti, ma poi ho considerato che bastasse riportarsi alle disposizioni del codice penale, occorrendo solo aggiungere che nelle case di rigore sono trasferiti gli internati nelle colonie agricole e nelle case di lavoro, i quali siano ostinatamente ribelli all'ordine e alla disciplina, e che nei sanatori giudiziari sono trasferiti gli internati affetti o predisposti alla tubercolosi.

Come vedesi, le case di rigore sono stabilimenti speciali solo per gl'internati nelle colonie agricole e nelle case di lavoro. Non era infatti possibile estenderle agli internati nelle case di cura e di custodia e nei manicomi giudiziari, perchè in tali stabilimenti i più gravi casi di indisciplina hanno bisogno di cure terapeutiche, che debbono farsi in appositi reparti o in celle isolate degli stessi stabilimenti; e non era necessario estenderle ai minori, per i quali, in caso di pessima condotta, sono destinati i riformatori speciali o sezioni speciali dei riformatori ordinari.

I sanatori giudiziari, invece, sono destinati a ricevere gli internati affetti da tubercolosi o predisposti a questa malattia. La cura di questo terribile male e la necessità di impedire i contagi impongono di selezionare subito tali internati, per sottoporli alla terapeutica speciale, che il caso richiede. Occorre però avvertire che in pratica bisognerà decidere se questa regola debba restare assoluta o possa ad essa derogarsi per i manicomi giudiziari, quando lo stato d'infermità psichica dell'internato sia tale da non consentire che egli possa essere trattato al di fuori dei manicomi. Com'è noto, la pazzia e la tubercolosi sono spesso insieme a compiere l'opera distruttiva di un organismo, e bisognerà allora decidere se convenga trasferire l'individuo nel sanatorio o tenerlo nel manicomio. Potrà verificarsi anche il caso che il tubercolotico ricoverato nel sanatorio venga colpito da follia, ed a norma dell'articolo 212 primo capoverso del codice penale dovrebbe trasferirsi nel manicomio giudiziario. Per tutte queste ipotesi i provvedimenti dovranno ispirarsi alla disponibilità dei mezzi nei singoli stabilimenti, perchè se nel manicomi giudiziari potranno costituirsi sezioni per tubercolotici, sarà opportuno assegnarvi i folli colpiti da tubercolosi, e si seguirà l'opposto sistema se nei sanatori potranno costituirsi sezioni per folli, ossia sezioni di manicomi giudiziari.

LII — L'articolo 258 indica le sezioni speciali, che bisogna istituire nei singoli stabilimenti. La formazione di queste sezioni è obbligatoria. Essa completa la specializzazione degli stabilimenti per rendere possibile l'individuazione del trattamento nell'esecuzione delle misure di sicurezza. Nulla esclude che la pratica suggerisca la creazione di altre sezioni oltre quelle indicate tassativamente dal codice penale e dal regolamento.

Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro sono assegnati a sezioni speciali i delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Com'è noto, le colonie agricole e le case di lavoro sono due organizzazioni penitenziarie di un'unica misura di sicurezza, destinate a redimere col lavoro i delinquenti maggiori degli anni diciotto, nei casi preveduti dal codice penale.

La necessità di individuare il lavoro, a seconda delle precedenti occupazioni dell'internato e dell'ambiente in cui dovrà tornare a vivere, ha indotto a prevedere questa specializzazione, che è stata oggetto della generale approvazione. Ma l'individuazione non poteva fermarsi al genere del lavoro, al quale l'internato deve essere addetto: occorreva anche tener presente la pericolosità dell'internato, per ovvie ragioni che si riferiscono al trattamento al quale egli dev'essere sottoposto e all'evidente opportunità che non facciano vita comune individui tra i quali la diversità nel grado di pericolosità è notevole. Ciò spiega l'assegnazione a sezioni speciali dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Nei manicomi giudiziari e nelle case di cura e di custodia debbono essere assegnati a sezioni speciali i minori degli anni diciotto e i sordomuti.

La creazione delle sezioni speciali per minori degli anni diciotto è ispirata al sistema generale dell'organizzazione penitenziaria, che per ragioni molto note e già esposte in questa Relazione, vuole tener separati i minori degli anni diciotto, evidentemente più suscettibili di riadattamento sociale sia nelle condizioni fisiche sia in quelle morali.

Quanto ai sordomuti, la creazione della sezione speciale è giustificata dalle peculiari condizioni in cui si trovano questi sventurati nell'attività di comunicazione con gli altri, e dalla necessità di speciali cure, alle quali debbono essere sottoposti. E' da pensare, anzi, che se il numero di essi malauguratamente dovesse essere notevole, sarebbe necessario creare uno stabilimento speciale in un grande centro, perchè solo così si renderebbe possibile un adeguato uso di tutti i mezzi, che la scienza oggi suggerisce per la rieducazione dei sordomuti.

Nelle case di cura e di custodia occorre altresì formare sezioni speciali per gli ubriachi abituali e per gli internati dediti all'uso di sostanze stupefacenti, per la necessità di sottoporli a quel sistema di divezzamento, che è il fulcro della cura, alla quale debbono essere sottoposti. Non è da trascurare che la creazione di queste sezioni è opportuna anche per impedire che tali internati possano gettare negli altri — se ammessi senza restrizioni alla vita in comune — il seme del triste vizio, da cui sono essi affetti. Gli studiosi di igiene sociale sanno bene come sia irresistibile in questi viziosi il bisogno di fare proseliti e come sia non difficile riuscirvi.

Ho già detto che il codice penale prevede la creazione di riformatori speciali: vi debbono essere assegnati i minori per i quali la legge stabilisce che il ricovero sia ordinato senza che occorra accertare che siano socialmente pericolosi, e possono esservi assegnati i minori, che durante il ricovero nello stabilimento ordinario si siano rivelati particolarmente pericolosi. La prima ipotesi riguarda i casi di pericolosità presunta dalla legge. La seconda si riferisce ai casi, in cui l'internato, se fosse maggiore, sarebbe trasferito in una casa di rigore. Nell'una e nell'altra ipotesi è evidente la necessità che, ove non sia disponibile un riformatorio speciale, i minori vengano assegnati a sezioni speciali dei riformatori ordinari.

Nei riformatori ordinari e speciali vi saranno altresì sezioni speciali per i minori degli anni quattordici. Questi minori, com'è noto, non sono imputabili, ma, qualora il fatto commesso sia preveduto dalla legge come delitto ed il minore sia pericoloso, il giudice ordina che egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata; e se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero del minore in un riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni.

Per quanto l'ultimo capoverso dell'articolo 224 del codice penale stabilisca che tali disposizioni si applicano senz'altro al minore degli anni diciotto e maggiore degli anni quattordici, se egli sia ritenuto non imputabile a norma dell'articolo 98 dello stesso codice, tuttavia è evidente che la identità del trattamento giuridico contenuto nella

sanzione non può condurre a una identità di trattamento in sede di esecuzione, perchè, anche quando il maggiore degli anni quattordici sia riconosciuto non imputabile, sarà sempre in condizioni di sviluppo fisico e psichico diverse da quelle raggiunte dai minori degli anni quattordici, e perciò occorrerà per l'uno e per l'altro gruppo di minori disporre più appropriati mezzi di rieducazione in sezioni separate.

LIII — Il primo capoverso dell'articolo 213 del codice penale dispone che le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli uomini. Il regolamento, nell'articolo 259, aggiunge che possono crearsi anche sezioni separate per le donne negli stabilimenti destinati agli uomini. La disposizione è dettata da ovvie ragioni di indole pratica. Vi sono stabilimenti, che hanno bisogno di un'organizzazione e di un'attrezzatura tecnica di così grande importanza, che si renderebbe molto difficile e costoso crearne due esemplari distinti: uno per uomini e l'altro per donne. Con le opportune cautele, perciò, anche nei rapporti dell'edilizia, è ben possibile creare a fianco degli stabilimenti per uomini sezioni per donne, così da poter estendere a queste i benefici effetti di una sapiente, moderna e completa organizzazione tecnica e attività direttiva.

Per ben rendersi conto del valore di questa osservazione, e perciò della opportunità della disposizione regolamentare, è da ricordare che attualmente l'Amministrazione carceraria non ha organizzazione nè di manicomi giudiziari, nè di riformatori, nè di sanatori giudiziari per donne. Per le detenute da ricoverarsi nei manicomi giudiziari e per le minorenni da assegnarsi ai riformatori si fa ricorso ad istituti privati; per le donne colpite dalla tubercolosi o predisposte a tale infermità, la cura è fatta nelle infermerie dello stabilimento.

Come tale sistema sia assolutamente da bandirsi nel nuovo ordinamento, non ha bisogno di essere dimostrato: esso renderebbe assolutamente impossibile la realizzazione della funzione preventiva circondata da tutte le garanzie prevedute dalla legge. Tutti gli stabilimenti per le misure di sicurezza, come quelli per l'esecuzione delle pene, debbono essere statali, ma per ciò conseguire occorrerà in molti casi esser paghi di creare sezioni speciali in luogo di stabilimenti speciali.

LIV — L'individuazione delle misure di sicurezza comincia con la specializzazione dello stabilimento, continua con la divisione dello stabilimento in sezioni, si completa col riparto degli internati nello stesso stabilimento o nella stessa sezione.

Se questo attento lavoro di selezione è importante nell'organizzazione degli stabilimenti per l'esecuzione delle pene, è del tutto decisivo per la buona riuscita dell'opera di prevenzione individuale, che si compie mercè le misure di sicurezza. La stessa qualifica di « individuale » è significativa, non solo per il valore giuridico che la dottrina vi annette, in contrapposto alla prevenzione generale affidata prevalentemente alla pena, ma per il sistema da seguire per la rieducazione e la cura degli internati. Maggiore sarà la possibilità di individuare la rieducazione o la cura, maggiore sarà la probabilità di successo di questo grandioso tentativo di redenzione sociale.

A questo concetto si ispira il secondo capoverso dell'articolo 213 del codice penale disponendo che: « In ciascuno degli stabilimenti è adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose *della persona* e, in genere, al pericolo sociale che da essa deriva ».

L'articolo 260 di questo regolamento, perciò, dispone che in tutti gli stabilimenti e nelle sezioni, gli internati sono ripartiti secondo la loro condizione giuridica, l'età e lo stato di riadattamento sociale che hanno raggiunto, per meglio adeguare a ciascuno l'educazione o la cura, e che in ogni caso sono tenuti separati gli internati ai quali fu applicata provvisoriamente la misura di sicurezza, o che sono in osservazione perchè soggetti a perizia psichiatrica, o che furono assegnati agli stabilimenti per effetto delle disposizioni degli articoli 88, 245, 246, 257 e 258 del codice di procedura penale. Sono altresì applicabili le disposizioni degli articoli 46, 47 e 48 del regolamento relative alla separazione dei detenuti di transito o a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza o appartenenti alle forze armate dello Stato, ai riguardi dovuti agli ecclesiastici e ai religiosi, nonchè al modo come deve essere mantenuta la separazione fra i detenuti.

Naturalmente esigenze curative o disciplinari potranno consigliare altri criteri di riparto in aggiunta a quelli ora indicati, ma questi sono i fondamentali, ispirati a necessità imprescindibili dell'organizzazione e del funzionamento degli stabilimenti. Non sarebbe infatti opportuno tenere uniti internati che furono condannati e internati che furono prosciolti (condizione giuridica): internati anziani con giovani (età): internati che già hanno raggiunto un notevole grado di riadattamento sociale ed altri che ancora non rivelarono miglioramenti sensibili (stato di riadattamento sociale).

E' evidente poi la inderogabile necessità di tenere separati gli internati ai quali fu applicata provvisoriamente la misura di sicurezza o che sono in osservazione perchè soggetti a perizia psichiatrica. Nell'uno e nell'altro caso l'internato dev'essere oggetto di speciale sorveglianza, per bene indentificare in quali condizioni egli si trova per gli ulteriori provvedimenti da adottare in suo confronto.

LV — Il titolo II si occupa della organizzazione e sorveglianza degli stabilimenti per misure amministrative di sicurezza.

Il capitolo I tratta della direzione e della custodia.

Per la direzione l'articolo 261 stabilisce che i manicomi giudiziari e le case di cura e di custodia sono dirette da medici alienisti e i sanatori giudiziari sono diretti da medici specializzati in tisiologia.

Non occorre giustificare questa speciale disposizione, essendo evidente che non si poteva per gli stabilimenti per misure di sicurezza, nei quali la cura è elemento fondamentale della difesa contro la pericolosità dei soggetti, prescindere dal moderno criterio di ricorrere all'opera di specialisti per conseguire i migliori risultati, che lo sviluppo scientifico dei nostri giorni consente.

Il capoverso dello stesso articolo 261 stabilisce che la direzione degli altri stabilimenti è affidata a personale amministrativo, che abbia rivelato particolari attitudini al riadattamento dei detenuti.

V'è chi pensa che anche la direzione degli altri stabilimenti per misure di sicurezza debba affidarsi ad un personale specializzato, formante un ruolo separato dal personale degli stabilimenti carcerari. In questa proposta vi è un fondo di verità, che doveva esser tenuto presente, e cioè che le atti udini del personale destinato agli stabilimenti per misure di sicurezza, anche prescindendo dalle specializzazioni richieste per i manicomi giudiziari, per le case di cura e di custodia e per i sanatori giudiziari, siano meglio dirette all'opera di rieducazione e di riadattamento degli internati, anzichè a quell'attività repressiva, ch'è caratteristica fondamentale dell'esecuzione della pena.

In sostanza, il criterio di prevalenza della repressione o della rieducazione, che presiede alla distinzione dell'esecuzione delle pene o delle misure di sicurezza, si riverbera anche nelle qualità, che debbono essere richieste nella scelta del personale da adibirsi agli uni o agli altri stabilimenti.

Ma il riconoscimento di questa verità non implica la necessità della formazione di un vero e proprio ruolo speciale di personale per l'uno o per l'altro campo, perchè unica è la fondamentale preparazione spirituale, giuridica e tecnica, di cui tutto il personale dev'essere fornito: basterà perciò fare in mezzo ad esso la scelta opportuna per rispondere alle diverse necessità dei servizi penitenziari.

Non è da omettere che la bontà della soluzione da me preferita è avvalorata dalla osservazione che la suddivisione in ruoli separati rende molto difficile la organizzazione conveniente della così detta « carriera » dei funzionari, i quali da un trattamento poco favorevole non trarrebbero certo incoraggiamento alla loro attività.

Debbo infine segnalare che attualmente il sistema proposto è seguito per la scelta dei direttori dei riformatori, ed ha dato risultati soddisfacenti.

L'articolo 262 regola il servizio di custodia.

Tenendo presenti i bisogni speciali di questi stabilimenti, viene disposto che la custodia degli internati è affidata ad agenti specializzati del corpo degli agenti di custodia, con la qualifica di agenti sorveglianti; che ai manicomi giudiziari e alle case di cura e di custodia sono addetti anche agenti specializzati infermieri: che nei riformatori giudiziari gli agenti sorveglianti vestono l'abito borghese: che, infine, negli stabilimenti o sezioni per donne, agli agenti sono sostituite le suore.

LVI — La figura del giudice di sorveglianza nell'esecuzione delle misure di sicurezza è delineata nell'articolo 635 del codice di procedura penale, che gli deferisce la competenza ad emettere i provvedimenti, con i quali, fuori dell'istruzione o del giudizio, si applicano, si modificano, si sostituiscono o si revocano le misure di sicurezza, e quelli relativi all'accertamento dell'identità personale ai fini delle dette misure, nonchè la competenza per decidere circa le controversie concernenti l'attribuzione o la liquidazione delle spese di mantenimento.

Come vedesi, il giudice di sorveglianza è, per i sottoposti a misure di sicurezza soggetti alla sua competenza, la mente direttiva di questa grandiosa attività, che lo Stato fascista si assume per la prevenzione del delitto.

Il fulcro della competenza del giudice di sorveglianza è il giudizio sulla pericolosità dell'individuo sottoposto a misura di sicurezza, o alla scadenza della durata minima stabilita dalla legge o del periodo da lui stesso stabilito, o anche prima, in questa seconda ipotesi, quando egli lo ritenga opportuno.

La necessità che questo giudizio sia veramente dato con piena coscienza e valutazione degli elementi che ne sono la base, rende

evidente l'opportunità che egli abbia continui contatti con la vita interna degli stabilimenti, perchè la diretta constatazione dei fatti e la diretta conoscenza degli uomini sono i mezzi più sicuri di apprensione di quanto è utile per emettere il difficile giudizio.

Come si è visto, il regolamento ha predisposto un sistema organico di raccolta sistematica degli elementi utili per il giudizio di pericolosità, ed ha precisato il modo come questi elementi debbano essere portati a conoscenza del giudice di sorveglianza; ma il giudice, a norma degli articoli 203 del codice penale e 637 del codice di procedura penale, può anche disporre opportuni accertamenti e compierli direttamente o a mezzo dell'Autorità di pubblica sicurezza o del pretore.

Col regolamento dell'attività del giudice di sorveglianza, ho creduto ancora conferire a questi il diritto di vigilanza generale sugli stabilimenti, e la competenza ad infliggere le più gravi punizioni e a dare le più notevoli ricompense.

La necessità però di impedire qualsiasi dualismo pericoloso tra giudice e Autorità dirigente dello stabilimento mi ha fatto riconoscere la opportunità di indicare in un articolo tutti i poteri del giudice di sorveglianza, come già ho fatto per l'ingerenza dello stesso giudice nell'esecuzione della pena (art. 263).

LVII — Con la disposizione dell'articolo 265 si affida al Consiglio di patronato il compito di attendere alla cura, all'assistenza e alla tutela degli internati dimessi dagli stabilimenti, estendendo così ad essi le disposizioni degli articoli 13 e 14 dettate per i liberati dal carcere. Il codice penale fa riferimento ai soli liberati dal carcere, e poichè la disposizione è nel capo che si riferisce all'esecuzione delle pene, è evidente che la locuzione « carcere » è accolta nel suo significato tradizionale di stabilimenti per l'esecuzione delle pene.

Le ragioni però che giustificano quella disposizione sussistono anche per i liberati dagli stabilimenti per l'esecuzione delle misure di sicurezza, perchè anche essi hanno bisogno di assistenza, di tutela e di aiuti morali e materiali. Solo mediante tale opera assistenziale si può sperare che il frutto dell'opera di riadattamento faticosamente raggiunta negli stabilimenti non vada perduto.

Compito speciale del Consiglio di patronato in tema di esecuzione delle misure amministrative di sicurezza è di controllare la condotta degli internati, ai quali fu conceduta una licenza, e di farne rapporto al giudice di sorveglianza, come vedremo in seguito.

LVIII — L'assegnazione degli internati nei vari stabilimenti per misure di sicurezza è fatta dal Ministero. Si riproduce qui il sistema adottato per l'esecuzione delle pene. L'Autorità giudiziaria competente determina la misura di sicurezza, alla quale la persona dev'essere sottoposta; il Ministero designa lo stabilimento nel quale questa dev'essere internata.

L'articolo 266, perciò, dispone che il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione, nel richiedere l'Autorità di pubblica sicurezza a norma degli articoli 633 e 634 del codice di procedura penale, informa il Ministero per l'assegnazione dei sottoposti a misure di sicurezza detentive, e se i provvedimenti da eseguire si riferiscono a persona detenuta, ne dà avviso al direttore dello stabilimento, ove quella trovasi. Il Ministero comunica all'Autorità di pubblica sicurezza a quale stabilimento la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva dev'essere internata, e la pubblica sicurezza procede all'internamento.

Resta così chiarita la portata dell'ultimo capoverso dell'articolo 633 del codice di procedura penale, che deferisce alla pubblica sicurezza di provvedere all'internamento della persona da sottoporre a misura di sicurezza. Giova qui far rilevare che l'ultimo capoverso dell'articolo 633 anzidetto stabilisce che all'internamento si possa provvedere non solo con l'arresto, ma anche con altri mezzi, di cui la pubblica sicurezza dispone (es.: foglio di via obbligatorio, accompagnamento, ecc.). La minore o maggiore gravità della misura di sicurezza, la pericolosità dell'internando, le condizioni in cui versa, suggeriranno nei congrui casi i mezzi più idonei. Questa possibilità di larghezza di criteri ha consigliato di affidare alla pubblica sicurezza e non ai carabinieri, che sono regolati da categoriche disposizioni circa l'arresto delle persone, l'internamento degli individui sottoposti a misure di sicurezza.

Alla proposta di assegnazione dev'essere allegata la copia del provvedimento, che ha disposto la misura di sicurezza. Tale copia è indispensabile, perchè il Ministero, tenendo presenti gli elementi che risultano dall'importante documento, designi tra gli stabilimenti della specie indicata dal magistrato quello che meglio si adegui, per clima, organizzazione del lavoro od altro, alla persona dell'internando. Tale copia resta nel fascicolo, che si formerà negli uffici del Ministero per ogni internato. Alla direzione dello stabilimento, ove l'internato sarà assegnato, la pubblica sicurezza consegnerà la copia che le è stata trasmessa per l'esecuzione del provvedimento, a norma dell'articolo 633 del codice di procedura penale.

E' facile comprendere l'importanza della conoscenza di tale provvedimento da parte delle direzioni, che debbono disporre il riparto e il sistema di educazione e di cura degli internati. Preoccupato di questa necessità, che è ancora più urgente in alcuni stabilimenti, ho creduto opportuno stabilire che i direttori dei manicomi giudiziari e delle case di cura e di custodia possono altresì richiedere copia dei risultati degli accertamenti clinici, in base ai quali si è disposto l'internamento. Per predisporre, infatti, un buon sistema curativo, il più delle volte non basta tener presenti le condizioni attuali delle persone sottoposte a cura, ma occorre por mente a tutto il decorso del male, e perciò sarà molto utile ai direttori dei manicomi giudiziari e delle case di cura e di custodia conoscere i risultati degli scrupolosi accertamenti clinici, in base ai quali si è disposto l'internamento.

LIX — L'articolo 267 regola l'ammissione negli stabilimenti per misure di sicurezza.

Ho richiamato a tal fine l'applicabilità dell'articolo 62, che regola l'ammissione negli stabilimenti per l'esecuzione delle pene. Con che si è voluto fissare che l'Autorità dirigente gli stabilimenti per misure di sicurezza non può rifiutare l'ingresso anche a quelli, che si trovano in condizioni di essere ammessi negli stabilimenti di pena. Sarebbe infatti strano che potesse respingersi un catturando che si costituisse in uno stabilimento per misure di sicurezza, per il solo motivo del carattere giuridico dello stabilimento. Le superiori necessità di difesa sociale contro la delinquenza consigliano di non attardarsi in queste obiezioni; occorreva solo preoccuparsi di assicurare l'assoluta temporaneità delle ammissioni in tali casi, e la separazione dei detenuti per esecuzione di pena o per custodia preventiva dagli internati. A tali necessità provvede il secondo capoverso dell'articolo 267 disponendo che, ove si tratti di persone che non debbono essere internate in stabilimenti per misure amministrative di sicurezza, ma trasferite in carceri giudiziarie o in stabilimenti di pena, l'Autorità dirigente dà immediato avviso della temporanea ammissione all'Autorità giudiziaria competente per il procedimento o per la esecuzione, per gli opportuni provvedimenti, e che, frattanto, le persone sono sottoposte ad isolamento continuo.

Se sorgono dubbi sulla identità dell'internato, l'Autorità dirigente deve subito darne avviso al giudice di sorveglianza, perchè l'articolo 635 prima parte del codice di procedura penale deferisce alla competenza del giudice di sorveglianza i provvedimenti relativi all'accertamento della identità personale ai fini delle misure di sicurezza.

LX — La prima parte dall'articolo 268 richiama, per l'ingresso negli stabilimenti e per le norme generali di condotta degli internati, gli articoli 3, 54 a 61, 63 a 75, 79 a 92, 94, 95 e 107 a 113, formulati per gli stabilimenti carcerari. Tali disposizioni sono indispensabili per la vita ordinata in uno stabilimento, ove coattivamente sono tenute insieme molte persone, non legate da alcun vincolo personale e già rivelatesi di pessima condotta, fino a giungere al reato. Non v'è adunque ragione di distinguere, in tale campo, tra stabilimenti carcerari veri e propri e stabilimenti per l'esecuzione delle misure di sicurezza.

Ben diverso è il mio pensiero in ordine alla durata e alle modalità del passeggio, ai limiti della corrispondenza e dei colloqui, nonchè ai giuochi, che possono essere autorizzati negli stabilimenti per misure di sicurezza.

Sono queste manifestazioni di vita interna o attività di relazioni con la vita esterna, che debbono essere, e lo sono state, regolate tassativamente nell'esecuzione della pena, perchè questa non perda il suo contenuto afflittivo.

Nell'esecuzione delle misure di sicurezza, invece, esse debbono concorrere all'attuazione del sistema di rieducazione o di cura, affidato a ciascun stabilimento, onde male obbedirebbero a regole generali e comuni a tutti gli stabilimenti. Posso anzi affermare che anche nei regolamenti interni, cui la materia va riservata, molto dovrà essere demandato alle facoltà discrezionali del direttore, essendo evidente che l'individuazione dei mezzi educativi o curativi importerà necessariamente l'adozione di un trattamento correlativo alle condizioni di ogni internato, alle esigenze di tali condizioni e al grado di riadattamento sociale, che l'internato ha raggiunto.

Una sola limitazione d'indole generale impone l'ultima parte dell'articolo 268 e riguarda gli internati sottoposti a procedimento penale, per i quali è stabilito che l'Autorità dirigente non può autorizzare colloqui senza il permesso dell'Autorità giudiziaria e deve alla stessa comunicare, per il visto, la corrispondenza che riceve o spedisce l'internato, quando ciò sia disposto dall'Autorità giudiziaria medesima.

LXI — L'articolo 270 stabilisce che gli internati sono chiamati col loro cognome.

Non sfuggirà l'importanza morale di questo trattamento fatto agli internati in confronto del sistema adottato per i detenuti in espiazione di pena, i quali, salvo le eccezioni menzionate nell'articolo 78, sono chiamati col numero di matricola. Come già ebbi occasione di rilevare, la sostituzione del numero di matricola al cognome è tra le più dure umiliazioni imposte al condannato. Non sarebbe,

perciò, stato giusto estenderla a carico di chi ha scontato la pena o fu dichiarato non punibile, ma è sottoposto allo stato di detenzione per essere rieducato o curato.

LXII — Uno dei punti, che più manifestamente debbono distinguere la esecuzione della pena dall'esecuzione di una misura di sicurezza, è la disciplina del lavoro.

Il lavoro, come ho già avuto occasione di rilevare, è un mezzo incomparabile di riadattamento sociale, ond'è che se esso fu giudicato indispensabile per assicurare il buon esito dell'esecuzione della pena, a maggior ragione dev'essere ritenuto indispensabile per la esecuzione delle misure di sicurezza, la quale non ha le complesse finalità della esecuzione della pena, ma mira direttamente al riadattamento dell'internato.

Occorre a questo punto ricordare che il lavoro non ha solamente valore rieducativo, e quindi la sua sfera di azione non è limitata solo ad alcune misure di sicurezza, ma è considerato dai più illustri psichiatri come una terapia preziosa, efficace cura delle malattie mentali, potente mezzo di benessere e di calma anche per infermi irriducibili. I risultati conseguiti nel manicomio giudiziario di Aversa e nell'ospedale psichiatrico di Napoli dimostrano a quale sviluppo, anche dal punto di vista economico, possa giungere il lavoro degli infermi di mente.

Questo concetto ispirò l'articolo 213 del codice penale, che mette, a fianco del regime educativo o curativo, il regime di lavoro a base dell'organizzazione e del funzionamento di tutti gli stabilimenti per la esecuzione delle misure di sicurezza.

Senonchè, mentre nell'esecuzione della pena il lavoro, pure assolvendo il còmpito di rieducazione, che gli è connaturale, va sempre riguardato come elemento della pena (art. 1: *Le pene si scontano con l'obbligo del lavoro*), nell'esecuzione delle misure di sicurezza, invece, esso è solo un mezzo di rieducazione e di riadattamento. Da questo diverso carattere del lavoro nella realizzazione delle due attività statali, repressiva e preventiva, discendono diversità di regole nei due campi, della più alta importanza:

1°) La finalità del lavoro nell'esecuzione della pena è produttiva e rieducativa; nell'esecuzione della misura di sicurezza il riadattamento dell'internato è finalità essenziale del lavoro, e tutta l'organizzazione del lavoro deve mirare sopratutto a curare, a educare, a mettere l'internato in condizione di saper trarre dal suo lavoro i mezzi per vivere onestamente. Perciò i limiti dell'obbligatorietà del lavoro non sono, come per le pene, fissati nel regolamento, ma demandati al direttore, su parere del medico. Così dispone l'articolo 271.

2°) Il condannato non ha il diritto di scegliere il lavoro, al quale vuole dedicarsi. Nei limiti del possibile, invece, ove si riconosca che la scelta fatta dall'internato sia opportuna per il riadattamento sociale di lui, la richiesta dev'essere accolta (art. 272). E perchè il giudizio del direttore sulla bontà e opportunità della scelta possa essere frutto di accurate indagini, ho stabilito che egli, prima di assegnare i singoli internati alle varie lavorazioni organizzate nello stabilimento, li inviti a scrivere o a dettare una dichiarazione, nella quale indichino dettagliatamente a quali lavori si dedicarono in libertà o nelle carceri, se provengono da uno stabilimento carcerario, quali risultati conseguirono, se si sentono disposti a continuare quei lavori, ovvero se intendono dedicarsi nello stabilimento ad altri lavori.

La disposizione del secondo capoverso dell'articolo 272 completa il sistema, perchè, sempre allo scopo di adeguare il lavoro alle buone tendenze dell'internato, se difettano nello stabilimento lavorazioni alle quali più opportunamente l'internato dovrebbe essere addetto, è data facoltà al direttore d'autorizzare un lavoro autonomo, con i mezzi di cui l'internato può disporre, purchè controllato e vigilato assiduamente, e con accertamento giornaliero dei risultati conseguiti.

LXIII — Il nuovo codice penale concede ai condannati una remunerazione per il lavoro prestato, ma, come si è visto, la remunerazione non è il salario, perchè l'esecuzione di un obbligo essenziale della pena non comporta il salario.

Per quanto teoricamente possa dubitarsi che al lavoro prestato durante l'esecuzione delle misure di sicurezza possa adeguarsi la nozione del salario, che è compenso di un lavoro liberamente prestato (contrattuale), senza dubbio economicamente il compenso deve essere in tal caso determinato in base ai salari, perchè non sarebbe giusto che l'internato, il quale subisce, per le finalità sociali inerenti all'attività di prevenzione, la gravissima restrizione della libertà che viene dallo stato di detenzione, si trovasse in condizioni molto diverse da quelle fatte agli operai che lavorano in libertà.

In base a tali concetti non è riprodotta per gli internati la differenza tra la mercede e la remunerazione stabilita per gli imputati e per i condannati. L'articolo 273 dispone semplicemente che il lavoro degli internati è remunerato e che il direttore propone al Ministero (dopo l'approvazione del progetto di legge sulla riforma penitenziaria, al Ministero sarà sostituita la Commissione tecnica del lavoro) la determinazione della remunerazione in base alla media dei salari della provincia ove trovasi lo stabilimento, precisando se debba calcolarsi a cottimo ovvero a giornate.

LXIV — L'articolo 145 del codice penale stabilisce la ripartizione della remunerazione per il risarcimento dei danni, il pagamento delle spese di mantenimento, il rimborso delle spese del procedimento, e dispone che in ogni caso la quota riservata al condannato non sia inferiore ad un terzo.

L'articolo 213 terzo capoverso dello stesso codice dice solamente che dalla remunerazione dei sottoposti ad una misura di sicurezza è detratta una quota per il rimborso delle spese di mantenimento. Il primo capoverso dell'articolo 273 di questo regolamento chiarisce e completa tale disposizione stabilendo che dalla remunerazione è detratta solo una parte pari alla quota di mantenimento calcolata a norma dell'articolo 2, ma la quota residuale per l'internato non dev'essere inferiore ai due terzi della remunerazione se l'internato ha figli a suo carico, e alla metà negli altri casi.

La diversità di trattamento è sempre ispirata al concetto che le limitazioni per l'internato debbono essere circoscritte a quanto è inseparabile dal suo stato di detenzione, mentre per il condannato ineriscono al carattere della pena. Non si poteva perciò fare all'internato un trattamento diverso da quello che è fatto al cittadino libero per l'adempimento delle obbligazioni, indicate nei numeri 1 e 3 dell'articolo 145 del codice penale. Ed inoltre, pur ammettendo che dalla remunerazione si detragga una quota per il mantenimento, è apparso doveroso preoccuparsi delle condizioni della famiglia dell'internato, essendo evidente che l'opera di rieducazione sarebbe destinata a sicuro insuccesso, ove all'internato non si rendesse possibile inviare congrui sussidi alla sua famiglia.

LXV — Anche in ordine alla sanzione per l'inadempimento dell'obbligo del lavoro vi è una notevole differenza tra la esecuzione della pena e la esecuzione della misura di sicurezza.

Si è già visto che il condannato non può acquistare sopravvitto se non coi proventi del lavoro e può ricorrere ad altri mezzi solo quando il fondo di lavoro non siasi potuto formare o sia insufficiente per cause estranee alla volontà di lui.

La sanzione del divieto di acquistare sopravvitto, quando volontariamente non si adempia all'obbligo del lavoro, è estesa agli internati per misure di sicurezza, ma, mentre per i condannati l'adempimento di quell'obbligo rende loro possibile l'acquisto del sopravvitto, senza peraltro esimerli dal rispetto della disposizione, che limita l'acquisto del sopravvitto in una determinata misura, per gli internati, invece, l'adempimento di quell'obbligo li mette in condizione di acquistare sopravvitto senz'altro limite, che quello che, volta per volta, stabilisce il direttore.

Tale differenza è una conseguenza del diverso ordinamento, che ho dato all'acquisto del sopravvitto nell'esecuzione delle pene e nell'esecuzione delle misure di sicurezza, come meglio chiarirò in seguito.

LXVI — Una specialità per il lavoro degli internati è costituita dall'articolo 274, che autorizza i direttori a proporre dei premi agli internati per il lavoro compiuto, quando questo non dia risultati economici tali da giustificare la remunerazione.

Per rendersi conto dell'opportunità di questa disposizione, occorre tener presente che il lavoro in alcuni stabilimenti per misure di sicurezza (riformatori, manicomi giudiziari, case di cura e di custodia), molto spesso può non dare risultati economici tali da giustificare la remunerazione. In tali casi, dovendosi con ogni mezzo sospingere gli internati sulla via del lavoro, è sembrato che ottimo incoraggiamento possa essere un premio, che è correlativo alla loro laboriosità.

LXVII — La distinzione tra fondo particolare e fondo di lavoro, adottata anche per gli internati dall'articolo 275, è giustificata da una ragione, che occorre mettere in evidenza, perchè segna una notevole differenza tra esecuzione delle pene ed esecuzione delle misure di sicurezza, che da pochi è stata avvertita.

Il codice penale, infatti, nell'articolo 188 dispone che il condannato è obbligato a rimborsare allo Stato le spese di mantenimento non solo con la detrazione di una quota di remunerazione, ma anche con tutti i suoi beni presenti e futuri. E' solamente escluso che l'onere passi agli eredi, perchè, come ho detto nella Relazione al progetto definitivo del codice penale, non si è voluto offendere, sia pure indirettamente, il carattere personale, afflittivo della pena.

Per le misure di sicurezza, invece, l'articolo 273 si limita a dichiarare che dalla remunerazione è detratta una quota per il mantenimento. Di modo che l'adempimento dell'obbligo del mantenimento è limitato per gli internati alla possibilità che venga soddisfatto con i prelievi autorizzati dalla remunerazione. Questa limitazione impone di tener distinto il fondo particolare dal fondo di lavoro.

LXVIII — L'articolo 276 richiama per gli stabilimenti delle misure di sicurezza l'applicazione dei capitoli IX e X del titolo III della parte

prima sull'istruzione civile e il servizio religioso, ma ha cura di aggiungere: « con le limitazioni ed estensioni dettate dai regolamenti interni ». E' questa, infatti, una materia, che, a seconda del carattere degli stabilimenti, potrà subire le più svariate modificazioni. A rendersene persuasi basti ricordare la differenza che vi dovrà essere tra l'istruzione civile da impartirsi nei manicomi e quella da impartirsi nei riformatori. Per questi ultimi, come già ho rilevato, molto potrà essere suggerito dai regolamenti in vigore, che per questa parte hanno dato ottimi risultati.

LXIX — Richiamate le norme fondamentali che regolano la disciplina negli stabilimenti carcerari (autorità del direttore, accertamento del fatto, prontezza della decisione, obbligo di sentire l'incolpato prima di qualsiasi provvedimento, ecc.), che sono ispirate a principî senza dubbio applicabili anche nella organizzazione degli stabilimenti per misure di sicurezza, ho dettato poi per questi ultimi alcune particolari disposizioni in tema di ricompense e di punizioni, che caratterizzano la differenza tra l'esecuzione della pena e l'esecuzione delle misure di sicurezza.

Tra le ricompense sono state introdotte:

1) la proposta per il riesame della pericolosità, preveduta dal capoverso dell'articolo 208 del codice penale;

2) la proposta per la revoca della misura di sicurezza, preveduta nell'ultima parte dell'articolo 207 del codice penale;

3) una licenza non superiore a giorni trenta e non più di una volta l'anno;

4) una licenza di sei mesi, immediatamente precedenti la scadenza del periodo minimo stabilito dalla legge o di quello fissato dal giudice per un esame ulteriore della pericolosità.

La concessione della ricompensa indicata nel numero 1 è di competenza del direttore, previo parere del Consiglio di disciplina. La concessione delle ricompense indicate nei numeri 2, 3 e 4 è di competenza del giudice di sorveglianza, previo parere del direttore e del Consiglio di disciplina. Le ricompense indicate nei numeri 1 e 2 fanno capo al ben noto sistema adottato dal nuovo legislatore penale in tema di durata delle misure di sicurezza. Queste sono a tempo indeterminato, ma è fissato un periodo minimo della loro durata, ed è stabilito che, ove scaduto tale periodo minimo il giudice fissi altro periodo, possa, durante il corso di questo ed anche prima della scadenza, riesaminarsi la pericolosità dell'internato. Inoltre, a correggere la rigida applicazione dell'indeterminatezza e del periodo minimo è stabilito che il Ministero possa in qualsiasi tempo revocare la misura di sicurezza. E' facile perciò comprendere quanta importanza abbia per l'internato la possibilità di ottenere il riesame anticipato della pericolosità o addirittura la revoca della misura di sicurezza. D'altra parte bisogna riconoscere che il direttore e il Consiglio di disciplina, nella prima ipotesi, e il giudice di sorveglianza nella seconda, sono gli organi meglio indicati per proporre tali provvedimenti, che evidentemente sono, nel maggior numero dei casi, legati alla condotta dell'internato nello stabilimento.

La concessione delle licenze è un istituto incompatibile con il carattere della pena, che è ininterrotta, perchè nella sua continuità è un elemento dell'afflittività.

Si ricordi a tal proposito che nella maggiore afflittività delle pene di lunga durata risiede l'argomento principale a favore del cumulo giuridico contro il cumulo materiale delle pene concorrenti. La concessione della licenza, invece, è connaturale ad ogni istituto di rieducazione e di riadattamento, sia perchè attenua quell'afflittività, che è elemento non voluto ma inseparabile dello stato di detenzione, il quale qui è mezzo e non fine, sia perchè offre la possibilità di provare, al vaglio delle difficoltà e dei pericoli della vita libera, i risultati dell'opera di rieducazione o di cura, cui è stato l'internato sottoposto.

Richiamerà l'attenzione degli studiosi sopratutto questa seconda funzione assegnata alla licenza: la funzione, per così dire, sperimentale.

Il giudizio sullo stato di pericolosità, come avrò di qui a poco a ripetere, quando non è basato su risultati clinici di cura (manicomi giudiziari e case di cura e di custodia), presenta difficoltà che alcuno, forse esageratamente ma con fondo di verità, ritiene insuperabili, per le innumerevoli arti di simulazione e di dissimulazione, che i detenuti sanno escogitare. Opportuno perciò appare sottrarre per qualche tempo l'internato dall'ambiente in cui vive, dai controlli cui è sottoposto, per apprendere, dall'eloquenza degli atti compiuti in libertà, quella verità che i mezzi umani di accertamento consentono.

Senza dubbio la concessione della licenza può presentare qualche pericolo, se non è preceduta da accurato esame sulle condizioni dell'internato e non è seguita da controllo sul modo come viene trascorsa. Ma a ciò provvedono gli articoli 278 e 279 del regolamento, stabilendo che le licenze sono concedute dal giudice di sorveglianza, su proposta del direttore e parere del Consiglio di disciplina; che il giudice deve stabilire il luogo dove la licenza dovrà essere trascorsa e le modalità del viaggio; che l'internato è durante la licenza in stato di libertà vigilata, e gli si applicano altresì le norme degli articoli 194 e 195 di questo regolamento relative ai liberati condizionalmente dagli stabilimenti di pena.

Se durante la licenza l'internato contravviene agli obblighi impostigli con la libertà vigilata o commette un reato, la licenza è immediatamente revocata e l'internato è fatto rientrare a mezzo della forza pubblica nello stabilimento, salvo che sia sottoposto a custodia preventiva per il reato commesso. Prima del termine della licenza, l'Autorità di pubblica sicurezza e il Consiglio di patronato del luogo fanno rapporto sulla condotta serbata dall'internato. Nella ipotesi di licenza conceduta per il periodo immediatamente precedente la scadenza del periodo minimo stabilito dalla legge o di quello fissato dal giudice per un esame ulteriore della pericolosità, l'internato è fatto rientrare nello stabilimento, solo se la misura di sicurezza non è revocata (art. 279), perchè sarebbe inopportuno ed inumano che egli fosse obbligato a rientrare nello stabilimento solo per sentir dichiarare che il giudice ne ha ordinato la dimissione. Sarà perciò utile che qualche giorno prima della scadenza del termine il giudice inizi i suoi accertamenti.

Per le punizioni ho creduto conveniente adottare un sistema, che ancor distingue il trattamento fatto ai detenuti da quello fatto agli internati.

Ho cioè dettato un sistema di punizioni, ma non ho indicato le mancanze, per le quali ciascuna punizione può essere applicata, riservando l'adeguazione delle punizioni col fatto alla discrezione dell'Autorità competente. Anche questa diversità nel regolamento della disciplina attiene al carattere sostanziale delle misure di sicurezza: carattere, che, come si è visto, designa per fondamentale mezzo di successo della nuova legislazione penale l'individuazione dei mezzi di rieducazione. E poichè le punizioni rientrano tra tali mezzi, è ovvio che non sia opportuno stabilire un'adeguazione legale tra fatti e punizioni, ma che sia miglior partito riservare alla discrezione dell'Autorità competente l'applicazione della punizione, perchè così sarà possibile non solo proporzionare la punizione al fatto, ma anche rapportarla alle condizioni subiettive dell'internato, al suo carattere, al grado di riadattamento sociale raggiunto, ecc. Si ricordi ancora a tal proposito la norma fondamentale del capoverso dell'articolo 213 del codice penale, secondo la quale il regime educativo o curativo e di lavoro deve avere riguardo alle tendenze, alle abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo che da essa deriva alla società.

Per bene attuare tale sistema, l'articolo 281 dispone che ogni mancanza dell'internato viene sottoposta al giudizio disciplinare del direttore. Se questi non crede di poter applicare una punizione di sua competenza, trasmette gli atti, a seconda dei casi, al Consiglio di disciplina o al giudice di sorveglianza.

E' da segnalare che dal sistema delle punizioni adottato nell'articolo 280 sono esclusi i manicomi giudiziari, le case di cura e di custodia e i sanatori giudiziari, per i quali ho stabilito che le punizioni sono regolate dalle direzioni, secondo le esigenze tecnico-sanitarie.

La ragione dell'eccezione è così ovvia che non ha bisogno di essere in alcun modo illustrata.

E' da segnalare, altresì, per le colonie agricole e le case di lavoro, la punizione del trasferimento nelle case di rigore, e per i riformatori il trasferimento nei riformatori speciali.

Queste punizioni sono di competenza del giudice di sorveglianza, ma proposte dal direttore, sentito il Consiglio di disciplina, e l'articolo 282 precisa che ogni sei mesi il giudice di sorveglianza riesamina la condotta dell'internato e revoca il trasferimento se sono venute a cessare le cause che lo determinarono.

LXX — L'articolo 283 prevede la possibilità di concedere agli internati una brevissima licenza (non oltre i quindici giorni) per gravi esigenze personali o familiari, morali o materiali.

Questa licenza non ha il carattere di ricompensa, come quelle prevedute dall'articolo 278, ma risponde alla opportunità di non privare l'internato della possibilità di provvedere ad esigenze improrogabili della sua esistenza morale e materiale.

I criteri giuridici, in base ai quali sono addivenuto alla previsione di questa licenza, sono identici a quelli già esposti illustrando l'articolo 278, e attengono al concetto che nell'esecuzione delle misure di sicurezza è possibile ammettere eccezionali deroghe alla continuità che è essenziale nell'esecuzione delle pene.

Qui varia solo, come ho detto, la causa della deroga, e perciò anche l'indagine che dev'essere compiuta per disporla, perchè, non essendo una ricompensa, le condizioni per la concessione sono riposte non precisamente nella condotta dell'internato (per quanto questa debba essere sempre considerata per valutare i pericoli che la concessione può presentare), ma nella sussistenza delle esigenze improrogabili e nella circostanza che lo stato dell'internato consenta la esecuzione del provvedimento, senza pericoli di danno per sè o per gli altri.

Si comprende, perciò, di leggieri che la disposizione è applicabile sopratutto agli internati nelle colonie agricole, nelle case di lavoro e nei riformatori, ma non è escluso che si verifichino casi,

nei quali possa applicarsi anche agli internati nei manicomi e nelle case di cura e di custodia.

Data la brevità ed il carattere della licenza, non mi è sembrato opportuno sottoporre l'internato, in tale periodo di tempo, a libertà vigilata. Ho solamente disposto che ha l'obbligo di presentarsi alla Autorità di pubblica sicurezza del luogo, la quale informa il direttore dello stabilimento dell'arrivo e della partenza dell'internato, nonchè di qualsiasi fatto da lui commesso, che giustifichi la revoca della licenza.

LXXI — Ho già rilevato la difficoltà del giudizio sullo stato di pericolosità e la necessità di preordinare una sistematica raccolta di elementi da sottoporre al giudice di sorveglianza, che deve compiere il riesame dello stato di pericolosità e decidere dell'ulteriore durata o del cessare della misura di sicurezza.

Nell'articolo 284 è disciplinata la raccolta di tali elementi, disponendosi che in apposito registro siano segnate le notizie concernenti la condotta dell'internato: nei riguardi della disciplina, nelle relazioni con gli altri internati, verso le Autorità dirigenti e gli agenti di sorveglianza, nelle pratiche religiose, nel lavoro e nella scuola.

Devono pure risultare notizie circa:

1°) i risultati conseguiti nel lavoro e nella scuola;

2°) le relazioni con la famiglia, con espressa indicazione della frequenza e del carattere della corrispondenza e dei sussidi inviati;

3°) la corrispondenza con la persona offesa;

4°) la corrispondenza con altre persone, accennando a qualche peculiare carattere o significato della stessa;

5°) l'uso che l'internato ha fatto della facoltà di acquistare sopravvitto, in relazione alle sue disponibilità finanziarie e alle condizioni della sua famiglia;

6°) i libri e i giornali che l'internato legge;

7°) gli eventuali episodi della vita dell'internato, che siano sintomi della sua proclività alla violenza o alla frode o del suo riadattamento alla vita sociale;

8°) i risultati delle informazioni fornite dall'Autorità di pubblica sicurezza o dal Consiglio di patronato durante le licenze concedute a norma dell'articolo 278;

9°) le condizioni fisiche e psichiche dell'internato, con precise indicazioni per gli internati già dediti all'uso di bevande alcooliche o di sostanze stupefacenti, circa i risultati della cura, a cui sono stati sottoposti.

Come di leggieri può scorgersi dall'analisi di tali elementi, con essi si può ricostruire, in conformità degli insegnamenti scientifici più accreditati, la personalità dell'internato, per pervenire, nei limiti del possibile, a quel giudizio sulla probabilità che l'individuo commetta altro reato, che, a norma degli articoli 203 e 208 del codice penale, è il sostrato del giudizio del riesame di pericolosità.

Gli elementi di cui alla prima parte e al n. 1° dell'articolo 284 offrono il quadro completo della condotta dell'internato nello stabilimento. Non sarebbe stato opportuno contentarsi di un giudizio sintetico della condotta dell'internato, altrimenti il giudice di sorveglianza avrebbe giudicato in base al giudizio sintetico del direttore, mentre è evidente la utilità, anzi la necessità, che egli apprenda tutti gli elementi particolari, sui quali suolsi formare il giudizio globale circa la condotta di un individuo sottoposto, in stato di detenzione, all'opera di riadattamento e di cura.

Gli elementi di cui ai numeri 2°, 3° e 4° si riferiscono alla vita di relazione, sulla quale si riversa tanta parte dell'animo umano, così da rendere molto facile cogliere in qualche spontanea manifestazione un fatto, un atto, rivelatori di tutto l'interno pensare e sentire delle persone.

Speciale riguardo si avrà ai rapporti con la famiglia, ma anche quelli eventuali con la persona offesa e con altre persone potranno dar luogo ad opportuni rilievi e considerazioni.

L'elemento di cui al n. 5° deve fare apprendere lo stato di equilibrio e di ordine, mentale e morale, raggiunto dall'internato, rivelato dall'uso che egli fa della facoltà di acquistare sopravvitto in relazione alle sue disponibilità finanziarie e alle condizioni della sua famiglia. L'uso moderato dei cibi e delle bevande, lo spirito di parsimonia, la costante preoccupazione per le condizioni della famiglia rivelano buone condizioni di sociabilità, mentre le opposte abitudini e il disinteresse per la famiglia sono evidentemente sintomi della pericolosità dell'individuo.

L'elemento di cui al n. 6° rivela l'orientamento dello spirito dell'internato, che si afferma nella preferenza data a questo o quel libro, a questo o quel giornale.

L'elemento di cui al n. 7° può spesso mancare (prima parte) o non essere sincero (seconda parte) per le simulazioni e le dissimulazioni, di cui altrove ho parlato, ma la raccolta degli episodi indicati è di indiscutibile importanza per l'accurato esame del giudice.

L'elemento di cui al n. 8° attiene all'esperimento della licenza, del quale altrove ho dimostrato l'opportunità.

L'elemento di cui al n. 9° è decisivo per gli internati nei manicomi giudiziari e nelle case di cura e di custodia, ma senza dubbio ha notevole importanza anche negli altri stabilimenti, per ricostruire, sotto ogni punto di vista, la personalità dell'internato.

Ogni due mesi (così dispone l'art. 285) l'estratto di questo registro per ciascun internato dev'essere trasmesso al giudice di sorveglianza, che, in tal modo, periodicamente segue la condotta degli internati, e per ciascuno di essi può decidere nel momento opportuno di riesaminare la pericolosità, anche prima del termine da lui stabilito.

Quando egli abbia deciso, nell'esercizio delle sue facoltà discrezionali, tale riesame, o quando abbia obbligo di farlo, per scadenza del termine minimo della durata della misura di sicurezza o di quello dallo stesso giudice stabilito, l'Autorità dirigente gli trasmette, oltre il solito estratto del registro, un rapporto motivato a firma del direttore, del medico, del cappellano e del dirigente tecnico delle lavorazioni, col parere sullo stato di pericolosità dell'internato.

L'ultimo capoverso dell'articolo 285 dispone che per gli internati, ai quali fu applicata provvisoriamente la misura di sicurezza, gli estratti del registro ed il rapporto sono trasmessi all'Autorità giudiziaria, che procede all'istruzione formale o sommaria o al giudizio. In questo caso gli estratti ed il rapporto sono allegati agli atti processuali.

E' facile darsi ragione della necessità di queste due disposizioni. Infatti, secondo l'ordinamento della nuova procedura penale, i provvedimenti che applicano provvisoriamente le misure di sicurezza non sono impugnabili, ma è consentito che lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento possa modificarlo o revocarlo, e che ciò possa fare il giudice del giudizio in confronto di quello dell'istruzione e il giudice di appello in confronto di quello di primo grado. E' inoltre stabilito che il giudice, con la sentenza di proscioglimento o di assoluzione, a chiusura dell'istruzione o del giudizio, deve ordinare la cessazione delle misure di sicurezza, già provvisoriamente applicate e che debbono essere revocate in conseguenza del proscioglimento, ed applicare le misure di sicurezza stabilite, secondo i casi, dal codice penale.

Questo ordinamento rende indispensabile che negli atti processuali vi siano gli elementi raccolti durante l'esecuzione delle misure di sicurezza applicate provvisoriamente, per mettere il giudice in condizione di giudicare degli effetti dell'applicazione provvisoria delle misure stesse.

Con questo sistema, ispirato a una diligente raccolta di elementi attraverso i quali possano cogliersi sentimenti, notizie, fatti, giudizi, risultati, ho fiducia di aver contribuito a facilitare l'opera del giudice di sorveglianza e ad assicurare, così, che la sistemazione delle misure di sicurezza adottate dal nuovo codice penale possa in pratica rispondere al pensiero del legislatore, anche per questa parte, che senza dubbio costituisce il nucleo centrale del sistema.

LXXII — L'articolo 286 regola il trattamento alimentare degli internati, secondo le alligate tabelle, che si ispirano a tutti i riguardi dovuti alle condizioni degli internati nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia, nei riformatori e nei sanatori giudiziari.

E' in quest'articolo contenuta la disposizione, a sanzione dell'inadempimento dell'obbligo del lavoro, che il sopravvitto può essere acquistato con la quota della remunerazione attribuita all'internato a norma dell'articolo 273, ma con la riserva che l'acquisto può essere fatto anche con altri mezzi dell'internato, ove questi, per le sue condizioni fisiche o psichiche o per altre ragioni, sia dispensato dal lavoro, o se il lavoro non sia sufficientemente remunerativo.

Come si è visto, questa disposizione è comune all'esecuzione delle pene e all'esecuzione delle misure di sicurezza, per le ragioni già dette.

Il regolamento dell'uso del sopravvitto ha però un punto che distingue il trattamento nelle due esecuzioni, perchè mentre i limiti del sopravvitto sono per il condannato stabiliti da norme di indole generale (art. 248), sono invece per gli internati riservati alle facoltà discrezionali del direttore (art. 286, 1° cpv.). Anche qui la differenza di trattamento inerisce alla diversità del carattere e del contenuto dei due istituti. Nell'esecuzione della pena, anche per quanto riguarda la soddisfazione dei bisogni materiali, occorre porre limiti insuperabili, che conservino alla pena il carattere afflittivo. Nell'esecuzione delle misure di sicurezza, la ragione di tale limitazione non sussiste: i limiti vanno riconosciuti esclusivamente nelle necessità dettate dall'opera di rieducazione e di cura, cui l'internato è sottoposto, e perciò competente a fissarli volta per volta non può essere che il direttore. Il principio dell'individuazione dell'esecuzione delle misure di sicurezza trova in questo campo ampia applicazione.

LXXIII — L'articolo 287 riafferma il principio già adottato per la esecuzione delle pene e per la custodia preventiva, che cioè le spese di esecuzione sono a carico dello Stato, e riserva solo la

possibilità del rimborso delle spese di mantenimento o mediante prelievo di una quota della remunerazione spettante all'internato, o per effetto della disposizione sul rimborso delle spese di spedalità, se si tratta di ricoverati nei manicomi giudiziari.

E' da ricordare quanto ho già messo in evidenza nel paragrafo XVII, che cioè l'adempimento dell'obbligo dell'internato al pagamento delle spese di mantenimento è limitato alla possibilità che ciò possa farsi con una quota della remunerazione (salvo, per i ricoverati nei manicomi giudiziari, il ricupero con le norme sul rimborso delle spese di spedalità), mentre il condannato ha tale obbligo con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le spese di mantenimento sono determinate a norma dell'articolo 2, e il giudice di sorveglianza, competente (secondo dispone l'ultimo capoverso dell'art. 635 del codice di procedura penale) a decidere circa le controversie concernenti l'attribuzione o la liquidazione delle spese di mantenimento della persona sottoposta a misura di sicurezza, prima di emettere qualsiasi provvedimento, deve sentire il parere del Ministero delle finanze.

LXXIV — L'articolo 212 del codice penale prevede i casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza. Alcuni casi di sospensione dovevano essere oggetto di ulteriore disciplina in questo regolamento. Il primo riguarda l'ipotesi che la persona sottoposta a misura di sicurezza sia colpita da una infermità psichica. Il primo capoverso dell'articolo 212 anzidetto dispone che tale persona viene, per ordine del giudice, ricoverata in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il regolamento (art. 288) specifica che il direttore deve subito avvertire del fatto il giudice di sorveglianza; che questi deve, a sua volta, avvertirne l'ispettore sanitario del Ministero; che il direttore del manicomio giudiziario o della casa di cura e di custodia, quando crede che l'infermità psichica sia cessata, deve informarne il giudice di sorveglianza, per i provvedimenti di cui al secondo capoverso dell'articolo 212 del codice penale.

Il secondo caso riguarda la sospensione dell'esecuzione della misura di sicurezza, perchè la persona imputabile deve scontare una pena detentiva.

E' questa una delle affermazioni della indipendenza assoluta tra esecuzione della pena ed esecuzione della misura di sicurezza, e perciò il regolamento (art. 288, 3° cpv.) dispone che il Ministero assegna l'internato ad una casa di pena.

E' preveduta, altresì, nell'ultimo capoverso dell'articolo 288, la ipotesi che l'internato sottoposto a procedimento penale debba essere, per provvedimento dell'Autorità competente, assoggettato a custodia preventiva, e vien disposto che in tal caso l'internato è trasferito nelle carceri giudiziarie.

In ordine alla condizione degli internati sottoposti a procedimento penale, è opportuno ricordare che quando l'Autorità giudiziaria non creda o non possa assoggettarli a custodia preventiva, ha facoltà, a norma del primo capoverso dell'articolo 269, di richiedere che l'internato sia tenuto in stato di isolamento continuo, per evitare che in qualsiasi modo venga compromesso il corso del procedimento.

LXXV — Com'è noto, il codice penale (art. 214), a differenza di quanto avviene per l'evasione dagli stabilimenti carcerari, non considera come reato la volontaria sottrazione all'esecuzione di una misura di sicurezza, e si limita a stabilire che ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno, in cui a questa è data nuovamente esecuzione.

Il regolamento, nei riguardi disciplinari, non poteva attenersi a questo sistema, perchè l'evasione dallo stabilimento è un fatto perturbativo di eccezionale gravità dell'ordine e della disciplina e dev'essere ugualmente punito così negli stabilimenti carcerari che in quelli per le misure di sicurezza. Ho perciò, nell'articolo 289, richiamata l'applicazione degli articoli 181 e 182. L'uno determina quando l'evasione deve ritenersi compiuta nei riguardi disciplinari; l'altro sanziona la confisca del peculio in danno dell'evaso.

LXXVI — L'articolo 290 tratta dei trasferimenti e delle traduzioni.

Per i trasferimenti valgono le osservazioni già fatte in ordine all'esecuzione delle pene nel paragrafo XXVI, circa la competenza della magistratura e del Ministero.

Alle traduzioni si provvede richiedendo l'Autorità di pubblica sicurezza. Se si tratta di minori degli anni diciotto, la traduzione è affidata agli agenti specializzati dei riformatori. Se si tratta di internati nei manicomi giudiziari o nelle case di cura e di custodia, può essere aggiunto alla scorta degli agenti di pubblica sicurezza qualche agente infermiere.

Per ovvie ragioni di servizio è richiamata l'applicazione degli articoli 176, 177, 179 e 180.

LXXVII — La disciplina della liberazione degli internati è ordinata nell'articolo 291 non essendomi sembrato possibile estendere a questo oggetto la norma dettata per la liberazione dei condannati, alla quale, come dispone l'articolo 183, in alcuni casi provvede il direttore dello stabilimento.

La disposizione nei riguardi dei condannati trova la sua giustificazione nel fatto che la pena ha una scadenza fissa, e quindi è possibile nei registri degli stabilimenti, con gli elementi che offrono gli atti e gli eventuali ulteriori provvedimenti di cumulo, di grazia, di indulto, ecc., stabilire la data, in cui il condannato dev'essere liberato.

Nel campo delle misure di sicurezza avviene precisamente l'opposto per la indeterminatezza della durata di esse, e perciò mi è sembrato opportuno affidare in ogni caso la liberazione degli internati al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione I direttori eseguono gli ordini scritti di dette Autorità.

Se l'internato, dopo la liberazione, debba essere assoggettato all'esecuzione di una pena detentiva o della pena di morte, il giudice di sorveglianza sospende la liberazione ed informa la procura generale competente per i provvedimenti di cui agli articoli 40, 41 e 211.

E' richiamata, per alcune evenienze comuni alla liberazione dagli stabilimenti di pena e da quelli per misure di sicurezza, l'applicabilità degli articoli 183 a 186 e 188 a 190.

PARTE TERZA

Personale

LXXVIII — La terza parte del regolamento si riferisce al personale. Occorre subito chiarire che qui si considera il personale nella sua organizzazione funzionale, perchè alla carriera, ai gradi, al modo di reclutarlo si provvederà in altra sede.

Sembra però opportuno far rilevare che vivo ed intenso è il legame che stringe i due aspetti di questo, che è il più importante problema dell'Amministrazione carceraria, perchè la più completa ed illuminata determinazione dei compiti del personale resta priva di valore pratico se non è assicurato che la scelta di esso e il trattamento che gli vien fatto affidino che quei compiti siano assegnati a persone non solo capaci di assolverli, ma animate da viva fede nella importanza sociale e giuridica dell'esecuzione della pena.

Congressi internazionali, convegni nazionali, scrittori d'ogni paese riconoscono che la scelta del personale carcerario e il trattamento che deve essergli fatto sono tra i capisaldi di ogni riforma penitenziaria, perchè se ne possa sperare, nei limiti delle possibilità umane, il successo. Queste difficoltà, diciamolo pure, sono relativamente nuove, perchè nuovi sono gli orizzonti aperti alla esecuzione penale, che è repressione e prevenzione della delinquenza, entrambe riconosciute funzioni essenziali dello Stato moderno.

Per lunghi secoli facile apparì la funzione del direttore: assicurare con l'ordine, con la disciplina, spesso con il duro rigore, che il castigo venisse scontato. Oggi ogni stabilimento carcerario è bensì luogo di pena, ma è altresì scuola, officina, riadattamento alla vita sociale, e il personale, nelle complesse interferenze, spesso nelle apparenti antinomie tra afflittività e rieducazione, deve in pratica trovare la via giusta, che conduce alla mèta segnata dal nuovo legislatore.

L'individuazione amministrativa della pena, ossia l'adeguazione delle modalità di esecuzione alla personalità morale e fisica del condannato, se può trovare nella legge e nei regolamenti i suoi princìpi fondamentali, è in effetti affidata al personale carcerario, perchè essa è legata agli accertamenti quotidiani della condotta del condannato: accertamenti, dei quali è facile intuire la grandissima difficoltà, quando si pensi che essi il più delle volte debbono superare le apparenze, rimuovere il fitto velo della simulazione e della dissimulazione e penetrare profondamente nei segreti recessi dello spirito.

Ho perciò fiducia che si possa, rivedendo gli organici del personale degli stabilimenti di prevenzione e di pena, trovar modo di assicurare ad esso un reclutamento ed una carriera adeguati alla importanza e alle difficoltà delle funzioni alle quali è chiamato nei nuovi ordinamenti dell'esecuzione penale.

LXXIX — La innovazione più notevole che il regolamento porta alla organizzazione funzionale del personale degli istituti di prevenzione e di pena è quella che si riferisce al servizio ispettivo.

Perchè possa comprendersi ed apprezzarsi la bontà e la inderogabilità della riforma, occorre ricordare che il compito essenziale della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena è quello di organizzare i complessi servizi penitenziari e di controllarne diuturnamente il funzionamento.

La complessità dei servizi affidati a questa direzione generale è veramente imponente, perchè comprende il personale civile, religioso, sanitario, professionale, industriale ed un numeroso corpo di agenti assimilato ai corpi armati dello Stato; i fabbricati, che nel nuovo ordinamento dovranno avere largo sviluppo costruen-

dosene nuovi o modificando e adattando quelli esistenti; le organizzazioni industriali, che devono prendere sempre più grande sviluppo; le organizzazioni agricole, che già sono importantissime, essendovi già otto colonie agricole e altri tenimenti agricoli di minore importanza; l'assegnazione dei detenuti, che, con la specializzazione degli stabilimenti, dovrà essere oggetto di illuminato e diligente lavoro.

Tutta la vasta attività periferica deve trovare nella direzione generale l'organo di controllo, di propulsione, di coordinamento, ma alla materia che dev'essere studiata, regolata e coordinata non è sufficiente il buon governo che ne possono fare i funzionari che lavorano negli uffici. Occorre che il lavoro di ufficio sia, nel maggior numero dei casi, preceduto e seguito da ispezioni locali, che scoprano i bisogni e propongano gli opportuni provvedimenti, secondo gli intendimenti della direzione generale.

Questo servizio ispettivo dovrebbe appunto essere affidato a funzionari, che avrebbero la duplice mansione delle ispezioni locali e dello studio delle questioni negli uffici della direzione generale. Essi, perciò, farebbero parte dell'organico della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, e, pure essendo ciascuno addetto ad un ramo dell'Amministrazione, formerebbero insieme l'ufficio di ispezione alla immediata dipendenza del direttore generale.

E' appena necessario giustificare la proposta fatta quanto ai rami di servizio per i quali gli ispettori debbono essere istituiti.

Il servizio amministrativo comprende tutta la gestione amministrativa e contabile dell'Amministrazione ed anche il personale. E' il campo al quale più generalmente si riferiscono le richieste, che ora procedono saltuarie e sporadiche, solo in seguito a reclami o ricorsi. Da tutti i magistrati, le Autorità, i pratici dell'Amministrazione carceraria viene giustamente rilevato che questa procedeva molto meglio, ed i funzionari compivano con maggiore diligenza il loro dovere e curavano la esatta, scrupolosa osservanza delle disposizioni di legge e di regolamenti, quando si era sicuri che periodicamente lo stabilimento veniva ispezionato, e l'opera del personale era per ogni riguardo ed in ogni manifestazione controllata, valutata e segnalata agli uffici centrali, per gli opportuni provvedimenti di lode o di biasimo.

Urge perciò tornare a tale sistema, e sarà così possibile assicurare l'ordine, il rispetto alle leggi, la disciplina, la diligenza dei funzionari nei numerosi stabilimenti sparsi in tutte le regioni d'Italia.

Degli ispettori sanitari si sente già la necessità nell'attuale ordinamento, perchè il servizio sanitario, specialmente nei manicomi giudiziari, nelle case per cronici e nei sanatori giudiziari ha bisogno di controllo e di unicità di indirizzo per evitare abusi e deficienze. Il passaggio dei detenuti dagli stabilimenti ordinari a questi stabilimenti speciali spesso dipende dal giudizio di un medico generico, che nulla sa perciò di quanto attiene a branche speciali della medicina, e molte volte, dopo essere stato disposto un trasferimento, occorre revocarlo in seguito ad accertamenti compiuti nello stabilimento speciale. E' inutile nascondere che spesso avviene il contrario, che cioè viene disconosciuta la necessità del trasferimento in uno stabilimento speciale, con gravi conseguenze per la salute del detenuto. Questo bisogno del servizio ispettivo sarà anche maggiore nel nuovo ordinamento, in cui gli stabilimenti carcerari hanno ulteriore sviluppo per numero e per importanza, e la funzione del medico assurge a costante collaborazione nell'attività direttiva, come risulta dalle disposizioni regolamentari che sopra ho illustrato.

Credo opportuno ricordare che il passaggio dagli stabilimenti ordinari agli stabilimenti speciali nel nuovo ordinamento non solo potrà essere più frequente, ma dovrà in qualche caso essere oggetto di accuratissima valutazione, per le conseguenze che vi ineriscono. Mi riferisco all'ipotesi preveduta dall'articolo 148 del codice penale e disciplinata nell'articolo 106 di questo regolamento. Il trasferimento nel manicomio giudiziario per sopravvenuta infermità psichica del condannato è un grave provvedimento, perchè importa la sospensione della esecuzione della pena. Il condannato che riacquista le sue facoltà mentali deve tornare nello stabilimento carcerario per scontare la pena, se questa non è prescritta.

Ognuno perciò comprende la gravità degli effetti dell'assegnazione al manicomio giudiziario, onde appare evidente la necessità che essa sia circondata dalle maggiori garanzie in ordine all'accertamento della entità della infermità psichica da cui il condannato è stato colto, per determinare se sia necessario il ricovero in un manicomio, o sia sufficiente l'assegnazione in una casa per minorati fisici o psichici, che è stabilimento ove si sconta la pena. Ho stabilito perciò, nell'articolo 106 anzidetto, che il procuratore del Re, prima di fare la richiesta, deve sentire l'ispettore sanitario del Ministero. Tutti questi compiti, la necessità di coordinare il servizio e di dare un indirizzo che sia degno delle nostre grandi tradizioni, consigliano l'istituzione di questa funzione ispettiva.

Anche evidente è la necessità di istituire gli ispettori agricoli e industriali.

Come già ho fatto rilevare, l'Amministrazione carceraria dispone di cinque colonie in Sardegna e di tre nell'arcipelago toscano: diecimila ettari di terreno, con attrezzatura meccanica, con scorta di animali armentizi e da lavoro, devonsi mettere in valore. L'Amministrazione da decenni cura con mirabile zelo l'organizzazione di queste colonie, che richiamano l'ammirazione di quanti le visitano, ma molto ancora resta da fare.

Esse risentono, a giudizio di tutti, di mancanza di unicità di indirizzo, così che ogni colonia segue criteri diversi, con dispersione di mezzi economici e di energie umane.

La necessità di avere un tecnico di indiscusso valore, che suggerisca norme per il più razionale miglioramento e sfruttamento di quei luoghi è tanto fortemente avvertita, che l'Amministrazione deve spesso ricorrere all'opera di liberi professionisti per osservazioni e proposte.

La necessità appare più urgente ora che S. E. il Capo del Governo intende che la colonizzazione agricola affidata ai detenuti sia preparatoria della colonizzazione interna affidata ai lavoratori liberi.

Né meno urgente è il bisogno dell'ispezione dei servizi industriali. Com'è noto, l'organizzazione dei servizi industriali è affidata nei vari stabilimenti ai singoli direttori, perchè di dirigenti tecnici ve ne sono pochissimi, nè si abbonda di capi d'arte.

Tutti sanno quante deficienze nei risultati economici di un'azienda industriale derivano dal difetto di appositi servizi tecnici. L'attività ispettiva non solo dovrà controllare e dar consigli e suggerimenti alle singole direzioni, ma altresì coordinare l'attività dei singoli stabilimenti in modo da consentire quelle forme di specializzazione, che, come già ho fatto notare, possono anche raggiungersi nella organizzazione dei servizi industriali e che potranno rendere possibile di produrre a minor prezzo e di rispettare le piccole industrie locali.

Tutto questo, se per le direttive generali può essere affidato allo studio della Commissione tecnica, di cui ho parlato al paragrafo XXI, deve formare senza dubbio oggetto di particolare esame e di proposte da parte di un ispettore.

Non ho creduto di dover portare notevoli innovazioni nell'ordinamento del personale degli stabilimenti, perchè ho riconosciuto che quello attuale risponde pienamente ai vari indispensabili servizi degli stabilimenti stessi: direttori, segretari, ragionieri, archivisti, medici, farmacisti, cappellani, insegnanti, agronomi, dirigenti ed assistenti tecnici, capi d'arte, agenti di custodia, suore, guardiane, inservienti. Ho creduto doveroso solamente ripristinare la funzione di vice direttore, che almeno nei più importanti stabilimenti risponde a necessità pratiche, ed è in ogni caso indispensabile per la formazione di un ottimo ruolo di direttori, di cui l'Amministrazione ha bisogno per adempiere degnamente i compiti affidatile dai nuovi ordinamenti.

Nei grandi stabilimenti l'Autorità dirigente non può essere impersonata nel solo direttore, che non potrebbe sempre attendere alla direzione di tutti i servizi, né appare opportuno affidarla in sostituzione o in collaborazione del direttore al funzionario che vi sia chiamato per la sua maggiore anzianità, come avviene oggi, e non da designazione proveniente da esplicito conferimento della funzione.

Il ripristino della funzione di vice direttore è dunque senza dubbio giovevole ai servizi, ma è anche indispensabile per la formazione dei nuovi gradi del personale direttivo, perchè, com'è universalmente riconosciuto, la più completa preparazione teorica non può conferire quelle attitudini direttive, che solo l'onere della responsabilità dell'effettiva esecuzione dell'attività direttiva rivela ed affina.

A tali complesse esigenze si ispira la disposizione dell'articolo 298, che affida al vice direttore, sotto la immediata e diretta dipendenza del direttore, una continua vigilanza ed un esatto controllo sull'andamento dei diversi rami del servizio disciplinare, economico e industriale, e che lo chiama a sostituire il direttore nei casi di assenza o di impedimento. Il vice direttore attende altresì specificamente al ramo di servizio che il direttore crede di affidargli.

Non è il caso di illustrare tutti i compiti che ciascun funzionario deve assolvere. Tali compiti sono dettagliatamente indicati nelle varie disposizioni, e così chiaro ne è il rapporto con le necessità del buon ordinamento carcerario, della legale esecuzione della pena e dell'emenda del reo, che non occorre indugiarsi a darne la ragione.

Debbo solamente far rilevare che se in apparenza nel nuovo regolamento le funzioni del personale restano immutate, ben grave è in sostanza l'allargamento dei compiti che a ciascun funzionario sono affidati.

V'è per tutti, dal più alto al più umile, possibilità di far rifulgere il sentimento del dovere e la consapevolezza degli oneri che ad esso ineriscono.

Ho già messo in evidenza in vari paragrafi come al direttore, al medico e al cappellano spetti, nel nuovo ordinamento, il compito di individuare le modalità dell'esecuzione della pena, ed ho già detto quanto difficile sia questo compito. Ma non meno ardue sono le mansioni affidate agli altri funzionari per realizzare le finalità che si propongono le nuove norme dell'esecuzione della pena e delle misure di sicurezza, e sono sicuro che essi sapranno degnamente assolverle.

PARTE QUARTA

Norme transitorie e di attuazione

LXXX — La parte IV del regolamento prevede le norme transitorie e di attuazione.

La disposizione dell'articolo 327 è dettata dalla necessità di non turbare l'attuale organizzazione del lavoro negli stabilimenti carcerari, prima che ad essa sia sostituita la nuova, accolta da questo regolamento.

La sostituzione non sarà facile, perchè occorrerà attendere l'attuazione della legge sulla riforma penitenziaria, di cui ho varie volte parlato, e che la Commissione tecnica, che in base ad essa sarà istituita, proceda a tutto quel complesso di provvidenze che attengono alla realizzazione dell'obbligo imposto alle Amministrazioni statali di acquistare i prodotti carcerari, alla distribuzione dei compiti di produzione nei vari stabilimenti e alla determinazione delle nuove mercedi.

A questa opera della Commissione tecnica dovrà succedere quella rivolta a organizzare negli stabilimenti tutto quanto occorre per eseguire le nuove disposizioni. Molte difficoltà si opporranno alla pronta realizzazione dalle condizioni attuali dei fabbricati carcerari e dal difetto di macchinari: né va dimenticato che l'attuale crisi industriale, che turba l'attività economica di tutte le nazioni, dovrà necessariamente rendere più difficile la nuova organizzazione del lavoro carcerario, che si inserisce con nuova veste nella produzione nazionale.

Occorrerà, adunque, del tempo — che mi auguro brevissimo — ma che ad ogni modo sarà tale da rendere indispensabile la sospensione di alcune norme contenute nel nuovo regolamento, perchè possa procedersi alla nuova organizzazione con metodo preciso ed ispirato alle finalità economiche, morali e sociali, che il legislatore vuol raggiungere.

In vista della necessità di questo periodo transitorio, ho inserito nelle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale (art. 57) la facoltà per il Ministro Guardasigilli di determinare gradatamente a quali stabilimenti le disposizioni degli articoli 145 e 213 penultimo capoverso di detto codice dovranno applicarsi. Correlativamente a quella norma, l'articolo 327 di questo regolamento stabilisce che le disposizioni che regolano l'organizzazione del lavoro e la determinazione della mercede e della remunerazione, sia negli stabilimenti carcerari, sia negli stabilimenti per misure di sicurezza, saranno applicate gradatamente agli stabilimenti designati con decreto ministeriale. Sino a che non sarà disposta tale applicazione, negli stabilimenti carcerari e negli stabilimenti per misure di sicurezza continueranno ad aver vigore le norme vigenti sul lavoro carcerario.

E' facile rendersi conto del concetto unitario, che presiede al contenuto delle due disposizioni: entrambe presuppongono il riconoscimento che tutto quanto concerne la determinazione della mercede e della remunerazione, il reparto della remunerazione ed altre disposizioni accessorie, si riconnette all'organizzazione del lavoro secondo i nuovi ordinamenti; organizzazione che, dovendo assicurare al lavoro carcerario una più importante produzione, qualitativamente e quantitativamente, consentirà l'elevazione delle mercedi, e perciò della remunerazione. Solo allora sarà possibile procedere al reparto preveduto dagli articoli 145 e 213 penultimo capoverso del codice penale e fissare la remunerazione secondo le norme del nuovo regolamento.

Il temporaneo mantenimento in vigore delle norme vigenti ha reso necessaria la determinazione della gratificazione a favore degli internati che lavorano, non essendo questa ipotesi, naturalmente, preveduta nel regolamento del 1891, e per motivi di equità e di opportunità e per le considerazioni svolte in questa Relazione circa la determinazione del compenso a favore degli internati che lavorano, ho creduto di fissare la remunerazione per gli internati in nove decimi della mercede.

LXXXI — L'articolo 328 regola la condizione dei condannati, che si trovano già addetti al lavoro all'aperto, e dispone che per essi non occorra il provvedimento del giudice di sorveglianza, preveduto dall'articolo 120.

Questa disposizione è giustificata dalla opportunità di non ripetere un riesame, che già era stato fatto accuratamente in sede amministrativa, prima di ammettere i condannati al lavoro all'aperto, tenendo anche presente che il numero di tali condannati è notevole ed un eventuale riesame avrebbe importato lavoro non lieve al giudice di sorveglianza subito dopo l'attuazione del nuovo codice penale.

LXXXII — L'articolo 329 prevede il trasferimento dei minori, che scontano la pena nelle case di correzione, negli stabilimenti o nelle sezioni designati da questo regolamento.

Com'è noto, gli stabilimenti e le sezioni per minori, organizzati da questo regolamento in esecuzione del nuovo codice penale, si ispirano precisamente a quei principî di correzione e di emenda dei minorenni, che giustificarono — in esecuzione del codice Zanardelli — la creazione delle case di correzione, con gli opportuni ritocchi dettati dai progressi conseguiti negli ultimi anni nel sistema di rieducazione dei minori. Perciò, il passaggio dei minori dalle case di correzione agli stabilimenti o sezioni minorili, segnerà un ulteriore miglioramento nel trattamento di essi.

LXXXIII — L'articolo 173 dispone che le classifiche dei condannati si fanno ogni sei mesi. Era necessario però stabilire la data della prima formulazione delle classifiche e le date semestrali successive.

L'articolo 330 perciò determina che entro un mese dall'attuazione di questo regolamento, le Autorità dirigenti procederanno alla classifica dei detenuti, a norma del nuovo ordinamento contenuto negli articoli 173 e 174. Le ulteriori classifiche saranno fatte il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

Occorreva, altresì, stabilire a quale delle precedenti classifiche è equivalente la nuova classifica di « buono », per rendere possibile anche subito, la concessione dei beneficî che ineriscono a tale classifica conseguita per la durata di un determinato periodo, come avviene per il trasferimento negli stabilimenti di riadattamento sociale.

Perciò l'ultima parte dell'articolo 330 dispone che per tutti i beneficî preveduti da questo regolamento a favore dei detenuti classificati buoni, la precedente classifica di merito è equivalente a quella di buono.

LXXXIV — L'articolo 21 delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale dichiara che i condannati alla detenzione scontano la pena con le norme indicate dal nuovo codice per l'esecuzione della reclusione, ma con alcune limitazioni a favore di essi.

L'articolo 331 di questo regolamento dispone che tali condannati, trattati con le norme indicate nell'articolo 21 delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, sono trasferiti nelle case di reclusione.

LXXXV — Uno dei punti più notevoli del passaggio dal vecchio al nuovo regolamento è la soppressione della segregazione cellulare.

L'articolo 23 delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il nuovo codice penale stabilisce che il condannato all'ergastolo o alla reclusione, anche dopo il 1° luglio 1931, a norma delle leggi anteriori al codice penale, sconta la pena nei modi stabiliti dal codice.

Tuttavia il condannato alla pena dell'ergastolo per delitto per cui il codice commina la pena di morte sconta la pena nei modi stabiliti dal codice abrogato.

Nei casi di aumento della durata della segregazione cellulare continua per effetto del concorso di reati o di pene ovvero per effetto della recidiva, il condannato sconta la pena dell'ergastolo con segregazione cellulare continua per un tempo corrispondente all'aumento predetto.

Salva, dunque, la disposizione specifica ed eccezionale dei capoversi del detto articolo 23, la segregazione cellulare dev'essere senz'altro soppressa anche nell'esecuzione penale in corso.

Senonchè, le preoccupazioni che già ho avuto occasione di prospettare per i pericoli che presenta l'ammissione incondizionata dei condannati alla vita in comune, all'atto del loro ingresso nello stabilimento, sussistono anche per questa categoria di condannati, che d'un tratto, per il sopravvenire di una nuova disposizione legislativa, non sono assoggettati alla segregazione cellulare. E come ad ovviare ai pericoli che si presentano nel primo caso si è provveduto a far seguire l'ammissione del condannato alla vita in comune da opportune osservazioni, garanzie ed esperimenti, così ho ritenuto che nella ipotesi similare non possa da quello stesso sistema prescindersi.

Perciò, nell'articolo 332 ho stabilito che, salva l'applicazione dell'articolo 23 delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, i condannati alla pena della reclusione o a quella dell'ergastolo, che si trovano a scontare la segregazione cellulare, sono ammessi alla vita in comune secondo le norme degli articoli 49 a 53 di questo regolamento.

SIRE,

Le disposizioni di questo regolamento mirano a realizzare i principî fondamentali della nuova legislazione penale italiana, sulla quale ormai si è fermata l'attenzione di tutte le nazioni civili per le innovazioni profonde che ha portato nel sistema di lotta repressiva e preventiva contro la criminalità.

Il Governo confida che le realizzazioni della nuova legislazione offrano la indiscutibile riprova della bontà e della efficacia del sistema adottato.

ROCCO.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 19 ottobre 1930, n. 1398 e n. 1399, che approvano i nuovi Codici penale e di procedura penale;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, visto d'ordine Nostro dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 309, *foglio* 159. — MANCINI.

Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

PARTE PRIMA

ESECUZIONE DELLE PENE DETENTIVE E DELLA CUSTODIA PREVENTIVA

TITOLO I

Norme generali

CAPITOLO I

PENE E CUSTODIA PREVENTIVA NEGLI STABILIMENTI CARCERARI

Art. 1

(*Modalità essenziali dell'esecuzione delle pene e della custodia preventiva*)

In ogni stabilimento carcerario le pene si scontano con l'obbligo del lavoro.

Sono altresì obbligati al lavoro gli imputati detenuti, che non si mantengono con mezzi propri.

Negli stabilimenti per minori degli anni diciotto e nelle sezioni speciali di cui all'articolo 29 per maggiori di tale età il lavoro ha carattere prevalentemente educativo.

I detenuti sono obbligati a frequentare le scuole istituite negli stabilimenti ed a partecipare alle funzioni del culto cattolico, che hanno luogo negli stabilimenti stessi, quando non abbiano dichiarato, a norma dell'articolo 142, di appartenere ad altra religione.

Negli stabilimenti sono permesse solamente conferenze e proiezioni cinematografiche istruttive ed educative, col divieto assoluto di intervento di persone estranee, oltre quelle incaricate delle conferenze e delle proiezioni.

Art. 2

(*Spese per l'esecuzione delle pene detentive e per la custodia preventiva*)

Le spese per l'esecuzione delle pene detentive e per la custodia preventiva sono a carico dello Stato, salvo il rimborso delle spese di mantenimento ai termini degli articoli 145, 188 a 191 del codice penale e 274 del codice di procedura penale.

Sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti, il corredo e le medicine per i detenuti.

Per il recupero di tali spese il Ministro della giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determina, con provvedimento insindacabile, sentito il Ministero delle finanze, la quota media di mantenimento dei detenuti in tutti gli stabilimenti del Regno.

Art. 3

(*Cartella biografica*)

Per ogni detenuto è compilata dal direttore la cartella biografica, in cui sono riassunte le annotazioni concernenti il detenuto risultanti dai principali registri dello stabilimento.

La cartella è conservata nel fascicolo del detenuto ed è trasmessa agli stabilimenti in cui il detenuto è trasferito.

La compilazione della cartella ha inizio con l'ingresso del detenuto nello stabilimento; è aggiornata ogni sei mesi o anche prima nel caso di trasferimento del detenuto.

CAPITOLO II

VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DELLE PENE

Art. 4

(*Giudice di sorveglianza*)

Il giudice di sorveglianza esercita la vigilanza sulla esecuzione delle pene detentive, visitando ogni due mesi gli stabilimenti ed accertando se sono state osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti. Dei risultati delle visite fa relazione al Ministero.

Il giudice delibera sugli oggetti seguenti:

a) mutamento dello stabilimento speciale, durante l'esecuzione della pena (art. 40, 3° cpv.);

b) ammissione del condannato maggiore degli anni diciotto in sezioni speciali, nel caso dell'articolo 28;

c) provvedimenti per il condannato ritenuto non adatto alla vita in comune (art. 52 e 53);

d) assegnazione agli stabilimenti di riadattamento sociale e revoca di essa (art. 227 e 230);

e) trasferimento del condannato ad una casa di punizione e da questa allo stabilimento ordinario (art. 231 e 233);

f) trasferimento del condannato ad una casa di rigore o ad una casa per minorati fisici o psichici (art. 234);

g) trasferimento del condannato, al quale sia sopravvenuta un'infermità psichica, in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia (art. 106);

h) ammissione al lavoro all'aperto e revoca del provvedimento (art. 144 cpv. del codice penale e 120 di questo regolamento);

i) inammissibilità della domanda di liberazione condizionale manifestamente infondata (art. 191);

l) reclami concernenti la determinazione della remunerazione (art. 126);

m) reclami concernenti le spese di mantenimento del liberando infermo (art. 184).

Il giudice, inoltre, dà parere circa:

a) l'ammissione alla liberazione condizionale (art. 144 cpv. del codice penale e 192 di questo regolamento);

b) la proposta della concessione di grazia da parte dei direttori (art. 201).

Art. 5

(Reclami al giudice di sorveglianza)

I provvedimenti, contro i quali, ai termini di questo regolamento, i detenuti possono presentare reclami al giudice di sorveglianza, sono comunicati agli interessati per mezzo di un agente di custodia, che attesta in apposito registro (mod. 1) d'aver compiuto la comunicazione prescritta.

I reclami debbono essere presentati, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento, con dichiarazione ricevuta da un graduato del personale di custodia nel registro sopraindicato.

Il direttore dà parere sul contenuto dei reclami e li trasmette entro cinque giorni al giudice di sorveglianza.

Art. 6

(Ordini di servizio del giudice di sorveglianza)

Il giudice di sorveglianza provvede, mediante ordini di servizio a norma del quarto capoverso dell'articolo 585 del codice di procedura penale, nei casi in cui, a norma dello articolo 4 di questo regolamento, sono a lui conferite funzioni deliberative.

Il giudice di sorveglianza informa il Ministero di ogni altro accertamento da lui compiuto, sia d'ufficio nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sia su istanze dei detenuti.

Art. 7

(Notificazione ai detenuti degli ordini di servizio del giudice di sorveglianza)

Gli ordini di servizio, emessi nei casi preveduti dall'articolo precedente, sono trascritti in apposito registro (mod. 2) e comunicati per mezzo di un agente di custodia agli interessati a norma della prima parte dell'articolo 5.

CAPITOLO III

CONSIGLI DI PATRONATO E CASSA DELLE AMMENDE

Art. 8

(Costituzione del Consiglio di patronato)

Presso ciascun tribunale è costituito un Consiglio di patronato (art. 149 cod. pen.).

Il Consiglio di patronato ha personalità giuridica.

Art. 9

(Composizione del Consiglio di patronato)

Il Consiglio di patronato si compone:

1°) del procuratore del Re, presidente;

2°) del giudice istruttore;

3°) di un giudice della sezione minorile, ove questa esiste;

4°) del pretore;

5°) di un rappresentante dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e infanzia;

6°) del podestà;

7°) dell'ufficiale sanitario del comune che è sede di tribunale;

8°) dei direttori degli istituti di prevenzione e di pena esistenti nella circoscrizione del tribunale;

9°) di un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni e Federazioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura e del commercio legalmente riconosciute;

10°) di un parroco designato dall'Ordinario diocesano;

11°) di due persone, di cui almeno una sia donna, designate dal prefetto della provincia e notoriamente benemerite nell'esercizio dell'assistenza verso i condannati.

Il Consiglio è costituito con decreto del Ministro e dura in carica tre anni.

Nessuna indennità o retribuzione è dovuta ai componenti il Consiglio di patronato.

Art. 10

(Funzioni di segreteria)

Le funzioni di segreteria e di ragioneria sono affidate a funzionari delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie, e sono gratuite.

Dell'opera prestata dai predetti funzionari viene presa nota nei loro fascicoli personali, e di essa è tenuta speciale considerazione nelle note di qualifica.

Art. 11

(Patrimonio del Consiglio di patronato)

Il patrimonio del Consiglio di patronato è formato:

1°) dalle assegnazioni annuali della Cassa delle ammende;

2°) dalle assegnazioni dell'Opera Nazionale per la maternità e infanzia e di altri Enti;

3°) da lasciti, donazioni o da altre contribuzioni.

Art. 12

(Scopi del Consiglio di patronato)

Il Consiglio di patronato ha per scopi:

1°) di prestare assistenza ai liberati dal carcere, agevolandoli, se occorre, nel trovare stabile lavoro (art. 149 n. 1 cod. pen.);

2°) di prestare assistenza alle famiglie di coloro che sono detenuti, con ogni forma di soccorso e, eccezionalmente, anche con sussidi in danaro (art. 149 n. 2 cod. pen.).

Il Consiglio di patronato propone ogni sei mesi al Ministero gli enti, le società e le persone che ritiene meritevoli della concessione del diploma al merito della redenzione sociale.

Art. 13

(Assistenza ai liberati dal carcere)

Pel conseguimento degli scopi indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, il Consiglio di patronato:

1°) visita frequentemente i liberandi, specialmente quelli detenuti negli stabilimenti di riadattamento sociale, per prepararli con opportuni consigli ad una onesta vita di lavoro, e per raccogliere tutte le notizie occorrenti, al fine di accer-

tare i bisogni del detenuto liberato e il modo di provvedervi, secondo le condizioni di famiglia e le attitudini al lavoro;

2°) assume notizie sulla possibilità di collocamento nelle varie officine ed aziende del circondario, assicurandosi che ognuna di esse riservi qualche posto ai detenuti liberati;

3°) controlla la condotta dei liberati e riferisce al giudice di sorveglianza sulla condotta dei liberati condizionalmente;

4°) organizza, anche col concorso di benefattori, lavorazioni per quei liberati che non sono assunti nelle aziende e nelle officine private;

5°) ha speciale cura dei liberati minorenni, provocandone, quando occorre, il ricovero nei riformatori o in altri istituti che provvedano alla loro istruzione e educazione.

Art. 14

(*Assistenza alle famiglie dei detenuti*)

Pel conseguimento degli scopi indicati nel numero 2 dello articolo 12, il Consiglio di patronato:

1°) assume informazioni accurate sulle condizioni di famiglia dei detenuti, specialmente nei riguardi delle condizioni economiche e della vita morale;

2°) procura che le relazioni tra le famiglie e i detenuti si mantengano affettuose, esortando le famiglie a dare ai detenuti frequenti notizie e buoni consigli;

3°) si adopera per dar lavoro ai componenti delle famiglie dei detenuti, raccomandandoli presso officine ed aziende;

4°) segnala ai competenti comitati dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e infanzia le madri allattanti o incinte bisognose di soccorso a causa della carcerazione di un congiunto;

5°) assegna alle famiglie che ne hanno estremo bisogno sussidi in danaro.

Art. 15

(*Proposte per la concessione del diploma al merito della redenzione sociale*)

Il Consiglio di patronato, per proporre la concessione di cui al capoverso dell'articolo 12, raccoglie tutte le notizie che si riferiscono all'attività svolta da privati o da enti per dar assistenza o lavoro ai liberati dal carcere o alle famiglie dei detenuti, o per organizzare istituzioni destinate alla redenzione dei condannati.

Art. 16

(*Riunioni del Consiglio di patronato*)

Il Consiglio di patronato può delegare a ciascuno dei suoi componenti parte dei compiti che gli sono attribuiti. Esso deve riunirsi almeno ogni quindici giorni in seduta plenaria per sentire le relazioni dei singoli componenti e deliberare in merito.

Art. 17

(*Servizio di cassa*)

Il servizio di cassa è esercitato dal procuratore del Registro.

Art. 18

(*Amministrazione della Cassa delle ammende*)

La Cassa delle ammende è amministrata da un Consiglio composto:

1°) del direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, presidente;

2°) di un consigliere della corte di appello di Roma;

3°) del direttore capo della ragioneria centrale presso il Ministero della giustizia;

4°) di un rappresentante del Ministero dell'interno;

5°) di un rappresentante dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e infanzia.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della segreteria del direttore generale.

Nessuna indennità o retribuzione è dovuta alle persone suddette.

Art. 19

(*Destinazione delle rendite della Cassa*)

Col patrimonio della Cassa delle ammende si provvede alle spese necessarie per l'opera di assistenza dei Consigli di patronato costituiti presso i tribunali, ed alle spese della pubblicazione delle sentenze nei giudizi per revisione, preveduta dall'articolo 570 del codice di procedura penale.

Le assegnazioni ai patronati sono stabilite dal Consiglio di amministrazione, avuto riguardo all'importanza del patronato e ai mezzi economici, di cui dispone.

Art. 20

(*Servizio di contabilità*)

Con decreto del Ministro della giustizia di concerto col Ministro delle finanze saranno emanate norme speciali per regolare l'amministrazione, la contabilità e i bilanci dei Consigli di patronato e della Cassa delle ammende.

TITOLO II

Ordinamento degli stabilimenti carcerari

CAPITOLO I

Classificazione e riparto degli stabilimenti

Art. 21

(*Classificazione degli stabilimenti carcerari*)

Gli stabilimenti carcerari si distinguono in:
stabilimenti di custodia preventiva;
stabilimenti di pena ordinari;
stabilimenti di pena speciali.

Art. 22

(*Stabilimenti di custodia preventiva*)

Sono stabilimenti di custodia preventiva:
le carceri giudiziarie centrali e succursali;
le carceri giudiziarie mandamentali.

Art. 23

(*Stabilimenti di pena ordinari*)

Sono stabilimenti di pena ordinari:
gli ergastoli;
le case di reclusione;
le case di arresto.

Art. 24

(*Stabilimenti di pena speciali*)

Sono stabilimenti di pena speciali:
gli stabilimenti per minori degli anni diciotto;
le case di lavoro all'aperto;

gli stabilimenti di riadattamento sociale;
le case di punizione;
le case di rigore;
le case per minorati fisici o psichici;
i sanatori giudiziari;
gli ergastoli per delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
le case di reclusione per delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
gli stabilimenti in colonia o in altro possedimento d'oltremare.

Art. 25

(*Ripartizione degli stabilimenti carcerari*)

Le carceri giudiziarie centrali sono istituite in ogni capoluogo di tribunale e le carceri mandamentali in ogni capoluogo di pretura, ma il Ministro della giustizia può riunire due o più carceri mandamentali in un solo stabilimento.

Gli stabilimenti di pena sono ripartiti nel territorio del Regno con provvedimento del Ministro della giustizia.

CAPITOLO II

Assegnazione agli stabilimenti carcerari

Art. 26

(*Assegnazione alle carceri giudiziarie*)

Alle carceri giudiziarie sono assegnati:
a) gli imputati;
b) i detenuti a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza o di altra Autorità;
c) gli arrestati per ragione di estradizione;
d) i detenuti di transito;
e) i condannati in attesa di assegnazione a stabilimenti di pena.

Possono altresì esservi assegnati, per l'esecuzione della pena, i condannati alla reclusione per un tempo non superiore a due anni e i condannati all'arresto.

Nelle carceri giudiziarie mandamentali possono avere esecuzione le condanne a pene detentive non superiori a sei mesi.

Le disposizioni dei due capoversi precedenti non si applicano ai condannati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o dichiarati contravventori abituali o professionali.

Art. 27

(*Assegnazione agli stabilimenti di pena ordinari*)

Agli stabilimenti di pena ordinari sono assegnati i condannati all'ergastolo, alla reclusione o all'arresto, salvo quanto è disposto nei capoversi dell'articolo precedente.

Nelle case di reclusione possono essere istituite sezioni speciali per i condannati alla pena dell'arresto (art. 25 cod. pen.).

Art. 28

(*Assegnazione dei minori degli anni diciotto*)

I minori degli anni diciotto sono assegnati a stabilimenti distinti da quelli destinati agli adulti, ovvero a sezioni distinte di tali stabilimenti (art. 142, p. p. cod. pen.).

I minori degli anni diciotto dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza sono assegnati a stabilimenti speciali (art. 142, 2° cpv. cod. pen.), ovvero a sezioni degli stabilimenti speciali destinati ai delinquenti adulti.

I minori degli anni diciotto che si trovano nelle condizioni prevedute dalla prima parte dell'articolo 34 sono assegnati a speciali case per minorati fisici o psichici minorenni, ovvero a sezioni speciali delle case per adulti.

Quando il minore ha compiuto gli anni diciotto e la pena da scontare è superiore a tre anni, egli è trasferito negli stabilimenti destinati agli adulti. Tuttavia, se ha tenuto nella sezione minorile buona condotta e ha dato seria prova di attaccamento al lavoro, può essere, con provvedimento del giudice di sorveglianza, su proposta del Consiglio di disciplina, assegnato alle sezioni speciali prevedute dall'articolo seguente.

Art. 29

(*Sezioni speciali per i minori degli anni venticinque*)

I maggiori degli anni diciotto e minori degli anni venticinque, che non hanno già scontato una pena detentiva, sono assegnati a sezioni speciali degli stabilimenti per adulti, sia durante la custodia preventiva, sia durante l'esecuzione della pena.

Art. 30

(*Assegnazione alle case di lavoro all'aperto*)

Alle case di lavoro all'aperto sono assegnati i condannati ammessi a tale lavoro a norma degli articoli 22, primo capoverso, 23, primo capoverso, 142, primo capoverso, del codice penale e 120 di questo regolamento.

Art. 31

(*Assegnazione agli stabilimenti di riadattamento sociale*)

Agli stabilimenti di riadattamento sociale sono assegnati i condannati che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 227.

Art. 32

(*Assegnazione alle case di punizione*)

Sono assegnati alle case di punizione i condannati indicati nell'articolo 156.

Art. 33

(*Assegnazione alle case di rigore*)

Sono assegnati alle case di rigore i condannati alla pena dell'ergastolo o della reclusione ostinatamente ribelli all'ordine o alla disciplina.

Art. 34

(*Assegnazione alle case per minorati fisici o psichici*)

Sono assegnati alle case per minorati fisici o psichici i condannati a pena diminuita per infermità psichica, o per sordomutismo, o per cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti (art. 141, n. 2 cod. pen.); gli ubriachi abituali e le persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e i condannati invalidi o affetti da malattie croniche.

Se la pena da scontare è l'arresto, i condannati predetti sono assegnati a sezioni speciali degli stabilimenti destinati alla esecuzione di tale pena (art. 141, 3° cpv. cod. pen.).

Art. 35

(Assegnazione ai sanatori giudiziari)

Sono assegnati ai sanatori giudiziari i condannati affetti da tubercolosi o predisposti a questa malattia.

Art. 36

(Assegnazione dei condannati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ovvero contravventori abituali o professionali)

I delinquenti abituali, professionali o per tendenza condannati alla pena dell'ergastolo sono assegnati a speciali ergastoli, ovvero a sezioni speciali degli ergastoli ordinari (art. 141 cod. pen.); quelli condannati alla pena della reclusione sono assegnati a speciali case di reclusione, ovvero a sezioni speciali delle case di reclusione ordinarie (art. 141 cod. pen.); quelli condannati alla pena dell'arresto sono assegnati a sezioni speciali degli stabilimenti destinati alla esecuzione di detta pena (art. 141 cod. pen.).

I condannati alla pena dell'arresto dichiarati contravventori abituali o professionali sono assegnati a sezioni speciali degli stabilimenti destinati alla esecuzione di tale pena (art. 141, 3° cpv., cod. pen.).

Art. 37

(Assegnazione agli stabilimenti in colonia o in altro possedimento d'oltremare)

Agli stabilimenti in colonia o in altro possedimento d'oltremare possono esser assegnati i condannati all'ergastolo e i condannati alla reclusione a norma degli articoli 22 e 23 del codice penale.

Non possono esservi assegnati i condannati indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 39 di questo regolamento, salvo che ne facciano domanda, i condannati minori degli anni diciotto e quelli indicati nell'articolo 29 di questo stesso regolamento.

Art. 38

(Assegnazione delle donne)

Le donne sono assegnate a stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini ovvero a sezioni distinte di tali stabilimenti.

Art. 39

(Sezioni speciali negli stabilimenti per l'esecuzione della pena della reclusione)

Sono assegnati a sezioni speciali degli stabilimenti per l'esecuzione della pena della reclusione:

1°) i condannati per delitti colposi;

2°) i condannati ai quali fu conceduta taluna delle attenuanti prevedute dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 62 del codice penale;

3°) i condannati alla sola pena della multa, i quali scontano, nel caso di conversione, la pena della reclusione.

Questa disposizione non si applica ai condannati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Art. 40

(Proposte di assegnazione)

Il pubblico ministero o il pretore competente per la esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva, nel termine di giorni quindici da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, trasmette al Ministero la proposta di assegnazione allo stabilimento di pena.

Se concorrono in uno stesso condannato condizioni personali diverse ed il giudice non ha stabilito nella sentenza di condanna in quale degli stabilimenti speciali deve essere scontata la pena (art. 141, 2° cpv. cod. pen.), il pubblico ministero competente per l'esecuzione richiede il giudice che ha pronunciato la condanna, affinchè stabilisca in quale degli stabilimenti speciali deve essere eseguita la pena. Il pretore provvede d'ufficio.

Se la diversità di condizioni personali risulta da sentenze di condanna diverse, il provvedimento è richiesto al giudice o è dato dal pretore che ha pronunciato la condanna alla pena detentiva più grave; e se si tratta di pene di pari gravità il provvedimento è richiesto al giudice o è dato dal pretore che ha pronunciato l'ultima condanna.

In ogni caso in cui occorre modificare la decisione durante l'esecuzione della pena, il provvedimento è emesso dal giudice di sorveglianza del luogo in cui il condannato sconta la pena, di propria iniziativa o su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore.

Alle proposte di assegnazione devono essere alligati la copia della sentenza di condanna e, quando occorre, la copia dei provvedimenti indicati nei tre capoversi precedenti, oltre i fogli informativi secondo il mod. 3.

Art. 41

(Provvedimenti di assegnazione)

Alle assegnazioni dei condannati negli stabilimenti provvede il Ministro della giustizia.

Per l'assegnazione dei condannati, ai quali è stata inflitta una pena non superiore a due anni, il Ministro può delegare i procuratori generali presso le corti d'appello.

Il Ministro assegna i condannati agli stabilimenti penali, e ne dà avviso all'Autorità giudiziaria, che provvede affinchè le traduzioni siano eseguite nel più breve termine.

CAPITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEGLI STABILIMENTI CARCERARI

Art. 42

(Organizzazione degli stabilimenti di pena)

L'organizzazione degli stabilimenti di pena è fatta col sistema dell'isolamento notturno.

All'isolamento continuo sono sottoposti i condannati per i quali il giudice ha disposto l'isolamento diurno.

L'isolamento diurno è disposto negli altri casi preveduti da questo regolamento e può essere permesso dal direttore, se lo consentono le condizioni dello stabilimento e l'organizzazione del lavoro, ai condannati che ne fanno domanda, purchè siano di buona condotta e meritevoli di speciale considerazione.

Art. 43

(Ripartizione dei condannati)

In ogni stabilimento di pena, ordinario o speciale, si tiene conto, nella ripartizione dei condannati, della recidiva e dell'indole del reato (art. 143 cod. pen.), dell'età dei condannati e del lavoro al quale sono stati assegnati.

Le donne di facili costumi sono separate dalle altre.

Speciali locali con opportuno arredamento sono destinati alle donne autorizzate dalla direzione a tener con sè i loro figliuoli che non hanno raggiunto l'età di due anni.

Quando i bambini debbono essere separati dalle madri detenute, per aver superato i due anni o per altre ragioni, l'Autorità dirigente ne avverte i prossimi congiunti e il locale ufficio dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e infanzia.

Art. 44

(*Organizzazione delle carceri giudiziarie*)

L'organizzazione delle carceri giudiziarie è fatta col sistema dell'isolamento continuo e col sistema dell'isolamento notturno.

All'isolamento continuo sono sottoposti:

a) gli imputati durante l'istruzione, fino a quando l'Autorità giudiziaria competente non ha dichiarato che l'isolamento può cessare;

b) i detenuti a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza o di altra Autorità, nei casi in cui tali Autorità ne fanno richiesta.

I detenuti delle altre categorie sono sottoposti all'isolamento notturno.

Si applica l'ultima parte dell'articolo 42.

Art. 45

(*Ripartizione degli imputati ammessi alla vita in comune*)

Cessato per qualsiasi ragione l'isolamento diurno, gli imputati ammessi al lavoro ed alla vita in comune durante il giorno sono ripartiti in sezioni speciali dello stabilimento, distinte da quelle dei condannati, tenendo presenti le disposizioni dell'articolo 43 di questo regolamento, in quanto applicabili, e dell'articolo 8 delle norme regolamentari per l'esecuzione del codice di procedura penale.

In ogni caso i minori degli anni diciotto sono assegnati a stabilimenti o sezioni speciali.

Art. 46

(*Locali separati per i detenuti di transito o a disposizione dell'Autorità di p. s. o appartenenti alle forze armate dello Stato*)

I detenuti di transito e quelli a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza sono custoditi in locali separati, in modo che non possano in nessun modo comunicare con detenuti appartenenti ad altre categorie.

In locali separati sono altresì tenuti, finchè sono imputati, gli appartenenti alle forze armate dello Stato o ai corpi assimilati.

Art. 47

(*Ecclesiastici e religiosi*)

Nel caso di custodia preventiva, l'ecclesiastico o il religioso è trattato col riguardo dovuto al suo stato e al suo grado gerarchico.

Nel caso di condanna, l'ecclesiastico o il religioso sconta la pena possibilmente in locali separati da quelli destinati agli altri condannati, a meno che l'Ordinario competente non abbia ridotto il condannato allo stato laicale.

Art. 48

(*Come dev'essere mantenuta la separazione fra detenuti*)

La separazione indicata negli articoli precedenti dev'essere mantenuta, per quanto è possibile, nei laboratori, nelle scuole, nei cortili di passeggio e in tutti gli altri locali in cui i detenuti sono ammessi alla vita in comune.

In mancanza di cortili sufficienti, le ore di passeggio devono essere stabilite in più turni, a ciascuno dei quali sono ammessi soltanto i detenuti della stessa categoria.

Art. 49

(*Periodo d'isolamento*)

I condannati, appena ammessi nello stabilimento, sono isolati in celle di osservazione. La durata del periodo d'isolamento è stabilita dal direttore, ma non può oltrepassare un mese.

Questa disposizione non si applica ai condannati all'arresto e ai condannati indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 39, i quali sono subito ammessi, di giorno, a vita in comune, tranne che speciali segnalazioni dell'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza o accertamenti eseguiti all'atto dell'ingresso del condannato nel carcere non consiglino l'isolamento diurno.

Art. 50

(*Osservazioni da compiersi durante il periodo d'isolamento. Provvedimenti che ne conseguono*)

Durante il periodo d'isolamento, il condannato è visitato ogni giorno dal direttore, dal cappellano e dal medico, i quali possono anche farsi accompagnare dal dirigente tecnico delle lavorazioni.

Alla scadenza di tale periodo il direttore, il medico ed il cappellano, in apposito registro (mod. 4), devono annotare:

a) le condizioni di salute del condannato;

b) l'idoneità di lui al lavoro, specificando a quale specie di lavoro è ritenuto più adatto;

c) le qualità morali del condannato e le previsioni sui risultati dell'opera di riadattamento sociale, alla quale si intende sottoporlo;

d) a quale gruppo di detenuti della sezione sia opportuno assegnarlo, in modo che dalla vita in comune provengano vantaggi e non danni al condannato e alle persone obbligate a vivere con lui.

Il direttore, in base alle annotazioni predette, provvede secondo le esigenze a norma dell'articolo 43.

Art. 51

(*Condannati non immediatamente adattabili alla vita in comune*)

Se dopo il periodo d'isolamento, il direttore, sentiti il cappellano e il medico, ritiene che il condannato non sia subito adatto alla vita in comune, dispone che vi sia ammesso per gradi, facendolo lavorare in un primo tempo insieme con pochi detenuti scelti tra quelli che possono esercitare su di lui una benefica influenza.

Il trattamento del condannato in questo periodo d'avviamento alla vita in comune esige la particolare attenzione dell'Autorità dirigente, specialmente per ciò che attiene all'applicazione di ricompense o di punizioni disciplinari.

Art. 52

(*Condannati non adatti alla vita in comune*)

Quando il condannato, con la sua condotta, dimostra completa inadattabilità alla vita in comune, il direttore, sentiti il medico e il cappellano, ne riferisce al giudice di sorveglianza.

Il giudice di sorveglianza, se ritiene che il condannato è inadattabile alla vita in comune, secondo i casi:

a) proroga una o più volte il periodo d'esperimento per un tempo complessivo non superiore a tre mesi;

b) ordina il ritorno del condannato all'isolamento nello stesso stabilimento per un tempo non superiore a due mesi;

c) dispone il trasferimento del condannato in case di punizione o di rigore ovvero in case per minorati fisici o psichici.

Se invece ritiene che il condannato è adatto alla vita in comune, ordina che vi sia ammesso.

Art. 53

(*Disposizioni per il progressivo riadattamento del condannato alla vita in comune*)

Ogni mese il direttore, sentiti il medico ed il cappellano, riferisce al giudice di sorveglianza sulle condizioni dei condannati per i quali si è provveduto a norma del primo capoverso dell'articolo precedente.

Il giudice di sorveglianza, secondo le circostanze, revoca, modifica o conferma i provvedimenti dati, osservati i termini fissati per il periodo massimo di esperimento e per il ritorno del condannato all'isolamento nello stesso stabilimento.

TITOLO III

Norme comuni e generali sul trattamento dei detenuti negli stabilimenti carcerari

CAPITOLO I

APERTURA E CHIUSURA DEGLI STABILIMENTI E VISITE

Art. 54.

(*Apertura e chiusura degli stabilimenti*)

L'ora dell'apertura e della chiusura degli stabilimenti carcerari è determinata dal regolamento interno.

Subito dopo la chiusura dello stabilimento le chiavi dell'ingresso principale vengono dal portinaio consegnate al comandante o capoguardia, che le riconsegna a lui nel mattino successivo e nell'ora fissata per l'apertura.

All'infuori del direttore, del comandante o capoguardia e, per gravi motivi di servizio, delle persone che ne hanno diritto per ragioni del loro ufficio, nessuno, durante la notte, può entrare in uno stabilimento carcerario od uscirne.

Art. 55

(*Campanelli d'allarme*)

Le singole sezioni di uno stabilimento devono avere un campanello d'allarme in comunicazione col corpo di guardia centrale e possibilmente anche coll'alloggio del comandante o capoguardia, affinchè l'agente di custodia addetto alla sorveglianza dei detenuti possa dare avviso immediato di ogni avvenimento che interessi la sicurezza o la disciplina.

Art. 56

(*Visite agli stabilimenti carcerari*)

Gli stabilimenti carcerari non possono essere visitati senza il permesso del Ministero della giustizia.

Tale permesso non occorre:

a) ai Ministri Segretari di Stato, ai Sottosegretari di Stato, ai membri del Gran Consiglio del Fascismo e del Parlamento;

b) ai presidenti delle corti e dei tribunali, al giudice di sorveglianza, ai capi degli uffici del pubblico ministero, rispettivamente nei distretti e circondari di loro giurisdizione;

c) ad ogni altro magistrato nell'esercizio delle sue funzioni;

d) al vescovo della diocesi;

e) al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e agli ispettori o ai delegati da lui inviati;

f) ai prefetti nelle loro provincie;

g) ai questori e ai commissari di pubblica sicurezza per ragione del loro ufficio;

h) ai componenti il Consiglio di patronato esistente presso il tribunale nella cui circoscrizione trovasi lo stabilimento.

Il permesso suddetto non occorre inoltre alle persone che accompagnano i magistrati per ragione del loro ufficio o servizio e ai ministri del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato quando si recano nello stabilimento per l'esercizio del loro ministero.

I nomi dei componenti il Consiglio di patronato sono iscritti in apposita tabella, la quale deve essere tenuta affissa all'ingresso di ogni stabilimento.

Art. 57

(*Divieto di visitare i locali in cui sono gli imputati e i detenuti in punizione*)

Sono, in ogni caso, esclusi dalla visita i locali in cui si trovano gli imputati, ai quali l'Autorità giudiziaria non ha dato il permesso di colloquio, ed i locali ove si trovano i detenuti in punizione.

In questi locali possono accedere solamente le persone che hanno attribuzioni ufficiali nello stabilimento, i magistrati, i questori e i commissari di pubblica sicurezza per ragione del loro ufficio, il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e gli ispettori o i delegati da lui inviati.

Art. 58

(*Divieto ai minori degli anni diciotto di visitare gli stabilimenti*)

Non può essere conceduto il permesso di visitare gli stabilimenti ai minori degli anni diciotto.

Art. 59

(*Obbligo di accompagnare sempre i visitatori*)

I visitatori devono essere sempre autorizzati ed accompagnati dall'Autorità dirigente o da persona da essa delegata, fatta eccezione per i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni, per il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per gli ispettori o i delegati del Ministero.

I visitatori non possono portare armi nello stabilimento, né altri oggetti non consentiti dall'Autorità dirigente.

Art. 60

(*Divieto ai visitatori di rivolgere la parola ai detenuti*)

Il direttore, o chi accompagna i visitatori, deve avvertirli che essi non possono rivolgere la parola ai detenuti e fare osservazioni che possano essere dai detenuti ascoltate. Se il visitatore non si uniforma a tale avvertimento il direttore può far cessare la visita.

Compiuta la visita, il direttore, fuori della presenza dei detenuti, può dare ai visitatori i chiarimenti che desiderano.

Non può essere comunicato alcun particolare della vita dei singoli imputati. Ogni comunicazione riguardante i condannati può essere consentita solo dal Ministero.

Art. 61

(*Registri delle visite*)

Presso la direzione di ogni stabilimento si tiene un registro (mod. 5), nel quale le persone munite del permesso di visitare lo stabilimento sono invitate a scrivere il loro nome e cognome e la loro qualità, e le osservazioni che riterranno di fare.

In altro registro (mod. 6) le persone che visitano lo stabilimento per ragione del loro ufficio devono far risultare della visita compiuta, annotandovi anche, volendo, le osservazioni fatte e gli ordini dati.

CAPITOLO II

Ingresso dei detenuti negli stabilimenti carcerari

Art. 62

(*Persone che debbono essere ricevute negli stabilimenti carcerari*)

Negli stabilimenti carcerari può solo essere ammesso:

1°) chi vi è tradotto dalla forza pubblica in stato di arresto;

2°) chi si costituisce esibendo un ordine dell'Autorità giudiziaria competente;

3°) chi, anche senza esibire un ordine dell'Autorità giudiziaria, si costituisce dichiarando che egli ciò fa per dare esecuzione a un ordine, a un mandato o a una disposizione di legge, che impone lo stato di detenzione;

4°) chi dichiara di aver poco prima commesso un reato per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza o chi dichiara di aver commesso un reato per il quale è obbligatorio il mandato di cattura, ovvero chi è latitante o evaso.

Nei casi di cui ai numeri 3 e 4, l'Autorità dirigente informa con la maggiore sollecitudine, e non oltre le ventiquattro ore dopo l'ammissione, l'Autorità giudiziaria per stabilire la legittimità dello stato di detenzione.

Della consegna di un arrestato a uno stabilimento è compilato processo verbale (mod. 7), di cui è rilasciata copia a chi ha eseguito la consegna.

Di ogni ammissione in uno stabilimento è dato immediatamente avviso (mod. 8) all'Autorità giudiziaria che ha emesso il mandato o l'ordine e, negli altri casi, al procuratore del Re o al pretore.

Art. 63

(*Registro di matricola*)

In ogni stabilimento vi è un registro di matricola (mod. 9), le cui pagine sono numerate e vistate dal procuratore del Re o dal pretore. Il registro reca in fine la indicazione del numero delle pagine che lo compongono.

Nel registro si iscrivono, in ordine cronologico, il cognome, il nome, il luogo di nascita, l'età, lo stato, il nome dei genitori, i contrassegni personali delle persone che sono ammesse nello stabilimento, il giorno e l'ora dell'entrata, il tempo e il luogo dell'arresto con l'indicazione del provvedimento in forza del quale furono arrestate, dell'Autorità a disposizione della quale si trova il detenuto e del nome degli agenti che procedettero alla consegna.

Se la persona è ammessa nello stabilimento in forza di mandato od ordine dell'Autorità giudiziaria o di avviso di consegna emesso dall'ufficiale di polizia giudiziaria, il provvedimento è trascritto nel registro di matricola.

Nello stesso registro sono altresì iscritti la data dell'uscita dallo stabilimento e il provvedimento che la ordina.

Art. 64

(*Interrogatorio e perquisizione del detenuto*)

Il comandante o capoguardia sottopone la persona ammessa nello stabilimento a breve interrogatorio, la invita a dichiarare se ha figli minorenni bisognevoli di appoggio o di tutela, e a depositare le carte, gli oggetti, i valori che ha in dosso. La avverte delle punizioni disciplinari a cui si espone mentendo.

Procede poi alla perquisizione, all'annotazione sul registro di matricola di tutti i contrassegni della persona, e al rilievo delle impronte digitali.

Se si tratta di condannato, il comandante o capoguardia lo fa tradurre alla presenza dell'Autorità dirigente per le ulteriori disposizioni.

Art. 65

(*Dubbi sulla identità del detenuto*)

Qualora il detenuto rifiuti di rispondere all'interrogatorio, ne è fatta menzione nel registro di matricola e, se non si conoscano altrimenti le sue generalità, egli è immatricolato sotto la denominazione di *sconosciuto* ed è presa nota dei suoi contrassegni fisici, dell'età apparente e del probabile luogo di origine.

Quando sorgono ragioni per dubitare della identità della persona ammessa nello stabilimento, anche fuori del caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, l'Autorità dirigente ne dà immediato avviso al funzionario di polizia giudiziaria più vicino e al pretore o al procuratore del Re.

Se si tratta di condannato, ne avverte anche il Ministero.

Art. 66

(*Carte, danaro, oggetti di valore del detenuto*)

Delle carte, del danaro e degli oggetti di valore depositati dal detenuto o trovati a lui nascosti in dosso si prende nota in uno speciale registro (mod. 10), e, se si tratta di imputato, ne è data comunicazione all'Autorità giudiziaria competente.

Questa comunicazione è fatta anche quando si tratta di condannati, se l'Autorità dirigente ritenga che le cose suddette siano di provenienza sospetta o possano interessare la giustizia.

Le carte o gli altri oggetti di valore sopraindicati, qualora l'Autorità giudiziaria non disponga diversamente, sono dati in consegna al contabile o ad altro funzionario ovvero al comandante o capoguardia. Il consegnatario ne fa un involto al quale unisce un cartellino indicante le generalità e il numero di matricola del detenuto. Il danaro è versato nella cassa dello stabilimento a credito del detenuto stesso.

La restituzione avviene solo in seguito ad ordine scritto dell'Autorità dirigente e previa ricevuta.

Art. 67

(*Oggetti di vestiario e di biancheria del detenuto*)

Gli oggetti di vestiario, biancheria ed altro, appartenenti al detenuto, e dei quali non occorra lasciargli l'uso, sono fatti lavare, a cura del comandante o capoguardia, e sono depositati in magazzino.

Se si tratta di imputato, tale provvedimento è preso solo se l'Autorità giudiziaria competente, avvertita quindici giorni prima, non ha ordinato diversamente.

Gli oggetti che non possono essere conservati sono venduti col consenso del detenuto ed a suo beneficio; si spediscono invece alla famiglia del detenuto, se questi lo preferisce e a sue spese.

La vendita ovvero l'invio degli oggetti di vestiario alla famiglia deve farsi in ogni caso, se si tratta di condannati che abbiano da scontare più di tre anni di pena.

Gli oggetti depositati in magazzino devono essere annotati nell'apposito registro (mod. 11) e riuniti in un involto, al quale è unito un cartellino indicante le generalità e il numero di matricola del detenuto.

Art. 68

(Visita medica)

Eseguite la perquisizione e le registrazioni indicate negli articoli precedenti, il detenuto è condotto in una cella di osservazione in attesa della visita medica che ha luogo non oltre il giorno successivo.

Il medico accerta le condizioni di salute del detenuto, controlla i contrassegni personali indicati nel registro di matricola e riprodotti nella cartella biografica e dichiara se il detenuto è idoneo ai lavori organizzati nello stabilimento o ad altri lavori.

Quando dalla visita medica risultano circostanze che possono interessare la giustizia, la direzione ne dà avviso all'Autorità giudiziaria competente.

Se una detenuta dichiara di essere incinta o di aver partorito da meno di sei mesi, il medico procede ai necessari accertamenti, riferendone, se del caso, alla direzione per l'osservanza di quanto è disposto dagli articoli 146, numeri 1 e 2 del codice penale e 589, terzo capoverso, del codice di procedura penale.

Art. 69

(Bagno e taglio della barba e dei capelli)

Dopo la visita medica, il comandante o capoguardia dispone che il condannato sia sottoposto ad un bagno e al taglio della barba. Ai condannati a pena superiore a tre mesi sono tagliati i capelli, e così pure ai condannati a pena non eccedente i tre mesi se il medico lo dispone.

Gli imputati sono sottoposti al bagno, al taglio della barba e dei capelli sempre che l'Autorità competente non abbia disposto altrimenti.

Le donne sono sottoposte al taglio dei capelli solo nel caso di necessità riconosciuta dal medico.

Art. 70

(Vestiario dei detenuti)

Ai condannati sprovvisti di corredo proprio sono distribuiti gli oggetti di corredo uniforme (tabella F) dei quali abbiano bisogno.

L'uso del vestiario uniforme è obbligatorio per i condannati a pena maggiore dei sei mesi.

Quando, a causa della stagione o per ragione di igiene o di decenza, si ravvisa necessario fare indossare all'imputato, invece dei suoi indumenti, il vestiario uniforme, se ne avverte ventiquattro ore prima la competente Autorità giudiziaria.

I detenuti adibiti ai servizi domestici indossano il vestiario uniforme.

Art. 71

(Comunicazione delle disposizioni regolamentari)

A tutti i detenuti ammessi negli stabilimenti di custodia preventiva e di pena, il comandante o capoguardia consegna un estratto delle disposizioni regolamentari concernenti le norme di condotta del detenuto.

Ai detenuti analfabeti queste disposizioni sono comunicate oralmente.

CAPITOLO III

NORME DI CONDOTTA DEI DETENUTI

Art. 72

(Sveglia e pulizia personale dei detenuti)

L'orario della sveglia e del riposo è fissato dalle singole direzioni secondo la regione in cui lo stabilimento si trova e secondo la stagione.

Al segnale della sveglia i detenuti debbono alzarsi, curare la pulizia personale, l'assetto dei posti e la nettezza della cella.

La pulizia degli altri locali è fatta dai detenuti adibiti dalla direzione a tale servizio.

Art. 73

(Passaggio ai laboratori)

Nei giorni feriali, mezz'ora dopo la sveglia, i detenuti ammessi a vita in comune si recano in fila nelle rispettive officine o negli altri locali loro destinati; quelli che devono rimanere in cella attendono subito alle occupazioni loro assegnate.

Art. 74

(Ritorno nelle celle o nei dormitori)

Il regolamento interno stabilisce l'ora in cui i detenuti, che durante il giorno siano stati riuniti in locali comuni, ritornano nelle loro celle o nei dormitori, e l'ora in cui si mettono a letto.

Da quest'ora sino a quella della sveglia il silenzio è obbligatorio.

Art. 75

(Modificazione all'orario della sveglia e del riposo per gli imputati soggetti ad isolamento continuo)

L'Autorità dirigente può, per la categoria degli imputati soggetti ad isolamento continuo, ritardare o anticipare le ore della sveglia e del riposo, avuto riguardo alla loro condotta ed anche alla loro condizione sociale.

Art. 76

(Orario e durata del passeggio)

I detenuti delle singole categorie, salvo che l'Autorità giudiziaria competente disponga per gli imputati diversamente, sono condotti giornalmente per turno a passeggio in speciali cortiletti o in cortili comuni, secondo la sezione alla quale sono assegnati o il lavoro al quale sono addetti, e sotto la continua vigilanza del personale di custodia.

La durata del passeggio ordinario è stabilita secondo le stagioni in modo che ciascun detenuto possa godere almeno di un'ora di passeggio al giorno.

Una durata maggiore può essere conceduta, specialmente agli imputati e ai detenuti di salute cagionevole, nei giorni

festivi, e anche negli altri giorni quando le condizioni del clima e della stagione e la disponibilità dei cortili lo permettono.

I detenuti devono passeggiare in buon ordine, soli o a tre a tre, ovvero star seduti, e devono parlare a voce bassa.

Art. 77

(Norme da osservarsi durante il passeggio dei condannati soggetti a isolamento continuo)

I condannati soggetti a isolamento continuo sono condotti anche essi al passeggio in comune, ma debbono osservare l'obbligo del silenzio e camminare in fila, l'uno dopo l'altro, alla distanza che viene loro prescritta.

Essi non possono uscire dalla fila, nè fermarsi o sedersi, senza averne ottenuto il permesso dagli agenti di custodia. Il permesso deve essere chiesto alzando la mano.

Art. 78

(Come devono essere chiamati i detenuti)

Gli imputati sono chiamati col loro cognome.

I condannati sono chiamati col numero della loro matricola.

Sono chiamati col loro cognome:

1°) i condannati all'arresto;

2°) i condannati indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 39;

3°) i condannati negli stabilimenti per minori e nelle sezioni indicate negli articoli 28, ultimo capoverso, e 29;

4°) i condannati negli stabilimenti di riadattamento sociale.

Ai detenuti è dato del *voi*. Essi devono dar sempre del *lei* al personale addetto allo stabilimento, e del *voi* agli altri detenuti.

Art. 79

(Obbligo dell'obbedienza ai superiori)

I detenuti debbono obbedire prontamente e rispettosamente senza fare osservazioni di sorta agli impiegati, agli agenti di custodia ed alle persone addette allo stabilimento.

Art. 80

(Obbligo di non lasciare il posto)

Il detenuto non può lasciare il posto assegnatogli senza essere accompagnato da un agente di custodia.

Ai detenuti che durante il giorno sono ammessi a vita in comune nelle officine o in altre località è vietato di tornare nelle celle o nei dormitori, prima dell'ora prescritta, senza il permesso del comandante o capoguardia.

Art. 81

(Obbligo di non comunicare con i compagni)

Nessuna comunicazione è consentita fra detenuti di diversi reparti o in stato d'isolamento continuo, salvo speciale permesso dell'Autorità dirigente o dell'Autorità giudiziaria competente, se si tratta di imputati.

Art. 82

(Obbligo del silenzio)

Il silenzio, oltre che nei casi espressamente indicati da questo regolamento e negli spostamenti collettivi, è obbligatorio nelle ore e nei luoghi determinati dai regolamenti interni dei singoli stabilimenti.

Quando non è obbligatorio il silenzio, i detenuti debbono parlare a bassa voce.

Art. 83

(Contegno dei detenuti)

I detenuti debbono tenere un contegno rispettoso verso gli impiegati dello stabilimento e gli agenti di custodia, e verso le persone ammesse a visitare lo stabilimento, o che vi accedono per qualunque altra ragione.

Art. 84

(Obbligo di parlare a voce bassa. Divieto di rivolgere la parola ai visitatori)

Per rispondere a domande o per dare spiegazioni alle persone incaricate della sorveglianza o istruzione, i detenuti sono obbligati a parlare a bassa voce.

Non possono rivolgere la parola o rispondere alle persone ammesse a visitare lo stabilimento.

Art. 85

(Contegno dei detenuti con i compagni)

I detenuti debbono tenere un contegno corretto verso i compagni ed è loro vietato di chiedere ad alcuno, in qualsiasi tempo e per qualsiasi pretesto, viveri, bevande ed oggetti. Se sono incaricati delle mansioni di capi o sottocapi d'arte, devono istruire gli apprendisti e vigilare affinchè tutti lavorino con zelo e assiduità.

Art. 86

(Divieto di canti e di grida)

Sono assolutamente proibiti i canti, le grida, le parole scorrette, le domande e i reclami collettivi, e ogni discorso in linguaggio convenzionale o comunque non intelligibile.

Art. 87

(Divieto di danneggiare e di imbrattare i locali e gli oggetti di corredo)

E' vietato ai detenuti di danneggiare e di imbrattare il fabbricato; di farvi iscrizioni o segni di qualsiasi specie; di riposare sul letto vestiti o di starvi spogliati durante il giorno senza giustificato motivo; di recare guasti al vestiario, agli oggetti di corredo e al materiale mobile o infisso dello stabilimento, appartenente all'Amministrazione, agli imprenditori o committenti; di servirsi degli utensili avuti in consegna per uso diverso da quello a cui sono destinati e di commettere un atto qualsiasi contrario alla decenza ovvero alla buona conservazione dei locali e degli oggetti mobili dello stabilimento.

Art. 88

(Obbligo di risarcire i danni)

Il detenuto che reca danni allo stabilimento o agli oggetti che sono in esso, o che gli sono stati consegnati, deve risarcirli senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare. Il prelevamento delle somme occorrenti viene fatto sul danaro di cui si trova o si troverà provvisto l'autore del danno e con preferenza sul fondo particolare.

Quando il danno è prodotto in un locale in cui sono più detenuti, e l'autore del danno è sconosciuto, al risarcimento sono obbligati solidalmente tutti i detenuti presenti nel momento in cui il danno stesso fu cagionato, o, se tale momento non è stato possibile accertare, tutti quelli che sono detenuti nel locale al momento in cui il danno viene constatato.

Art. 89

(Divieto di tenere oggetti offensivi o di valore)

Nessun detenuto può tenere presso di sè danaro, oggetti di valore, rasoi, temperini, coltelli, forbici o altri strumenti ed oggetti atti ad offendere.

L'Autorità dirigente può, per ragioni di lavoro o per necessità personali del detenuto, consentire il possesso di utensili e di oggetti che non fanno parte dell'abituale corredo del detenuto.

Art. 90

(Istanze: come devono essere fatte e presentate)

I detenuti, oltre i reclami al giudice di sorveglianza, nei casi specificati dal regolamento, possono far pervenire istanze, anche in busta chiusa, al Capo del Governo, al Ministro della giustizia, all'Autorità dirigente, ai Capi del pubblico ministero, al giudice di sorveglianza, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, e, se si tratta di imputati, anche all'Autorità a disposizione della quale si trovano.

I reclami sono posti dagli stessi detenuti nella cassetta chiusa a chiave destinata a raccogliere la corrispondenza.

Ogni reclamo è trasmesso all'Autorità alla quale è diretto, unito all'estratto della cartella biografica (mod. 12).

Per le istanze, per le impugnazioni e per ogni altra dichiarazione prevedute dall'articolo 80 del codice di procedura penale, è tenuto un registro in ordine cronologico progressivo (mod. 13). Il registro, prima di esser posto in uso, è presentato al procuratore del Re che ne fa numerare ciascuna pagina, segnandola col sigillo del proprio ufficio. In fine del registro il procuratore del Re indica il numero complessivo delle pagine e vi appone la data e la sottoscrizione. Il registro è tenuto dal direttore dello stabilimento o da un funzionario da lui delegato sotto la propria responsabilità, e deve essere esibito all'Autorità giudiziaria ogni volta che lo richiede.

Le istanze, le impugnazioni e le dichiarazioni indicate nel capoverso precedente sono comunicate all'Autorità giudiziaria mediante estratto o copia autentica (mod. 14), anche col mezzo di lettera raccomandata, e, nei casi di speciale urgenza, col mezzo di telegramma confermato da lettera raccomandata.

Art. 91

(Permesso di rivolgersi al direttore)

I detenuti possono sempre rivolgersi al direttore, direttamente o per mezzo delle persone preposte alla loro vigilanza, ogni qualvolta ritengono averne motivi plausibili; ma non possono mai esporre i loro reclami alla presenza dei compagni, e debbono attendere di essere chiamati per dire le loro ragioni.

I detenuti possono anche chiedere la visita del cappellano, del medico, del comandante o capoguardia, rivolgendosi all'agente di servizio.

Le detenute debbono rivolgersi alle suore o alle guardiane.

Art. 92

(Affissione delle disposizioni regolamentari. Elenco degli avvocati)

L'estratto delle disposizioni regolamentari, concernenti il funzionamento e la disciplina degli stabilimenti carcerari e gli obblighi dei detenuti, deve essere affisso, oltre che nelle celle, nelle sale di lavoro e di riunione e in quelle destinate ai colloqui.

Nelle sezioni destinate agli imputati deve essere anche affisso l'elenco degli avvocati trasmesso dall'Autorità giudiziaria.

Art. 93

(Divieto di giuochi non espressamente consentiti dai regolamenti)

I giuochi ed ogni altra occupazione non espressamente consentiti dai regolamenti sono proibiti.

Art. 94

(Denunzia all'Autorità giudiziaria dei reati commessi nello stabilimento)

Nel caso di reati commessi nello stabilimento, l'Autorità dirigente ne accerta le circostanze di fatto e redige immediatamente processo verbale, indicando i nomi di coloro che furono presenti al fatto.

Il verbale, debitamente sottoscritto, è trasmesso all'Autorità giudiziaria competente e, in copia, al Ministero.

Il medico, se ha prestato la propria opera od assistenza, deve, subito ovvero entro le ventiquattro ore, secondo la gravità del caso, presentare referto scritto all'Autorità dirigente e a quella giudiziaria.

Art. 95

(Divieto di contrattare)

I detenuti non possono fare alcun contratto orale o scritto, anche limitatamente ad oggetti, vitto o altro di cui sono in possesso nel carcere, senza l'autorizzazione dell'Autorità dirigente. Per gli imputati, occorre anche l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.

L'Autorità dirigente non può autorizzare i detenuti ad acquistare prodotti delle manifatture dello stabilimento. L'autorizzazione può essere data dal Ministero o per casi singoli o con norme di carattere generale.

La stipulazione di atti pubblici permessi ai detenuti deve farsi negli uffici della direzione o del comandante o capoguardia, ovvero nella infermeria se il detenuto è ammalato, ma sempre in presenza di un impiegato della direzione.

CAPITOLO IV

COLLOQUI

Art. 96

(Colloqui con i detenuti)

Nessuna persona estranea all'amministrazione dello stabilimento o alla sorveglianza dei detenuti può essere ammessa a colloquio con essi, senza un permesso scritto (mod. 15) dell'Autorità giudiziaria competente, se si tratta di imputato; o dell'Autorità di pubblica sicurezza, se si tratta di detenuto a sua disposizione; ovvero dell'Autorità dirigente o del Ministero, se si tratta di condannato.

Nel corso del procedimento il permesso di colloquio a persone diverse dai difensori è conceduto dal pubblico ministero o dal pretore.

L'Autorità dirigente del carcere dà esecuzione immediata ai permessi con le cautele stabilite dall'Autorità che li ha rilasciati.

Se il detenuto trovasi in punizione o se il giudice istruttore, il pubblico ministero o un'altra Autorità giudiziaria competente hanno vietato il colloquio, l'Autorità dirigente sospende di dare corso al permesso e informa l'Autorità che lo rilasciò delle cause della sospensione.

La stessa norma deve essere seguìta dall'Autorità dirigente se, per gravi ragioni di disciplina interna, reputa opportuno di non dare corso ad un permesso di colloquio.

Il colloquio non deve eccedere la durata di mezz'ora. In casi eccezionali l'Autorità dirigente può far protrarre il colloquio fino ad un'ora.

I permessi di colloquio valgono per una sola volta e pel giorno in essi indicato. Sono annotati in apposito registro (mod. 16) e conservati negli uffici della direzione.

Art. 97

(Identificazione delle persone ammesse a colloquio)

Le persone ammesse a colloquio con detenuti devono essere conosciute dalla direzione, o presentare un certificato del podestà del comune di residenza che ne attesti l'identità e, quando occorra, il grado di parentela.

Per il colloquio con gli imputati è sufficiente la presentazione del permesso rilasciato dall'Autorità giudiziaria competente e della carta d'identità.

Il comandante o capoguardia e gli agenti di custodia, la superiora delle suore, le suore e le guardiane devono vigilare affinchè le persone ammesse a colloquio coi detenuti siano effettivamente quelle indicate nel permesso.

In caso di dubbio sulla loro identità, l'ammissione al colloquio deve essere sospesa fino all'esito di più ampie informazioni e verifiche.

Si applica la disposizione dell'articolo 59 circa il divieto di entrare armati negli stabilimenti e di portarvi oggetti non consentiti.

Gli addetti alla custodia dello stabilimento che sono ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizione personale su di chi si presenta per il colloquio, quando abbiano fondato motivo di sospetto.

Non sono ammesse a colloquio le persone in stato di ubriachezza, anche se munite di regolare permesso.

Art. 98

(Modalità dei colloqui)

I colloqui si tengono in appositi locali, con l'assistenza degli agenti di custodia, delle suore o delle guardiane.

L'Autorità che concede il colloquio può disporre, per ragioni eccezionali, che questo sia tenuto in un locale distinto, ferme tutte le altre modalità e condizioni prescritte in questo capitolo.

Per i detenuti infermi, i colloqui possono aver luogo nell'infermeria.

I colloqui tra gli imputati e gli avvocati hanno luogo in sale speciali, sorvegliate dagli agenti di custodia ovvero dalle suore o dalle guardiane. La sorveglianza deve essere esercitata in modo da assicurare che ogni gesto o movimento degli imputati sia controllato, senza che si possano udire le conversazioni.

I colloqui di detenuti di diverse categorie, o di sesso diverso, hanno luogo in locali separati o in tempo diverso.

Non possono, di regola, essere ammesse contemporaneamente a colloquio con un detenuto più di tre persone. E' consentito di derogare a tale norma quando il colloquio è conceduto a prossimi congiunti del detenuto.

E' vietato alle persone ammesse a colloquio di parlare a bassa voce col detenuto, di servirsi di un linguaggio sconveniente o convenzionale o comunque non intelligibile, di dar notizie che possano in modo qualsiasi turbare il corso regolare della giustizia e la disciplina interna dello stabilimento.

Art. 99

(Sospensione del colloquio)

Quando il personale di custodia che assiste al colloquio ha motivo di sospettare che la persona ammessa a colloquio e il detenuto tengono intelligenze pericolose o comunque illecite, sospende immediatamente il colloquio riferendone per mezzo del comandante o capoguardia all'Autorità dirigente.

Questa, se si tratta di condannati, provvede secondo le circostanze, confermando o revocando la sospensione; se si tratta di imputati e non ritiene che la sospensione debba essere revocata, ne riferisce all'Autorità giudiziaria competente.

La persona ammessa a colloquio, che trasgredisce alle norme indicate in questo articolo e nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, è fatta uscire dallo stabilimento. Possono altresì esserle negati ulteriori permessi di colloquio dall'Autorità competente a concederli.

Art. 100

(Limitazione dei colloqui per gli imputati)

Non può essere, di regola, conceduto permesso di colloquio a persone che non siano prossimi congiunti dell'imputato o che abbiano riportato gravi condanne per delitti o che siano sottoposte a procedimento penale per delitto non colposo e a persone che siano sottoposte alla libertà vigilata o all'ammonizione.

Art. 101

(Limitazione dei colloqui per i condannati)

Ai condannati non possono essere conceduti colloqui che coi prossimi congiunti; ma sono, di regola, escluse dai colloqui le persone che hanno riportato gravi condanne per delitti o che sono sottoposte a procedimento penale per delitto non colposo o alla libertà vigilata o all'ammonizione, le donne di facili costumi, coloro che tengono case di tolleranza e i delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Il Ministero può concedere colloqui con persone che dimostrino legittimo e grave interesse a conferire col condannato, e può altresì autorizzare una persona di specchiata moralità, designata dai prossimi congiunti, ad avere colloqui, in loro vece, coi condannati.

Gli imputati, i condannati all'arresto e i condannati indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 39 possono aver colloqui una volta la settimana.

I condannati all'ergastolo possono avere colloqui una volta al mese.

Tutti gli altri condannati possono avere colloqui una volta ogni quindici giorni.

Ai detenuti gravemente infermi possono essere conceduti colloqui anche fuori dei limiti suddetti.

Art. 102

(*Norme speciali per i colloqui degli imputati con i difensori*)

Il difensore, quando può conferire con l'imputato detenuto previa autorizzazione del giudice, ai termini dell'articolo 135 del codice di procedura penale, è ammesso a colloquio dopo che ha presentato all'Autorità preposta allo stabilimento la necessaria autorizzazione.

Negli altri casi indicati nel suddetto articolo 135 del codice di procedura penale il difensore, il quale presenti l'avviso di nomina, è ammesso al colloquio dopo che all'Autorità predetta sia pervenuta notizia dell'avvenuto deposito degli atti a norma dell'articolo 372 del codice stesso, o della richiesta di citazione fatta dal pubblico ministero o della citazione ordinata dal pretore.

In ogni caso, prima di ammettere il difensore al colloquio, l'Autorità preposta allo stabilimento ha l'obbligo di accertarsi della identità personale di lui.

CAPITOLO V

Corrispondenza

Art. 103

(*Visto della corrispondenza. Casi di divieto*)

I detenuti non possono ricevere o inviare lettere e altri scritti senza che prima siano stati letti e vistati dall'Autorità dirigente.

Se si tratta di imputati, l'Autorità giudiziaria può disporre che la corrispondenza non abbia corso senza il suo visto.

Il visto, con la data del giorno, dev'essere apposto sotto la firma del mittente.

Allorchè l'Autorità dirigente ritiene di non dar corso ad una corrispondenza procede al sequestro di essa.

Se la corrispondenza sequestrata riguarda un fatto per cui è in corso o può essere iniziato procedimento penale, è trasmessa al procuratore del Re. Se, comunque, essa ha attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica, è trasmessa al prefetto e immediatamente ne viene informato il Ministero.

La corrispondenza è posta dagli stessi detenuti in un'apposita cassetta chiusa a chiave tenuta costantemente nel locale di scrittura; ai detenuti che sono in cella viene presentata ogni giorno, a questo scopo, un'altra cassetta chiusa a chiave.

La chiave delle cassette è custodita dall'Autorità dirigente, la quale ogni giorno fa pervenire le lettere al loro recapito, con l'osservanza di quanto è prescritto dal regolamento.

Art. 104

(*Limitazioni nella corrispondenza*)

Gli imputati, i condannati all'arresto e quelli indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 39 possono inviare corrispondenza due volte la settimana, i condannati all'ergastolo due volte al mese, tutti gli altri condannati una volta la settimana.

Art. 105

(*Corrispondenza fra condannati*)

La corrispondenza fra condannati o fra condannati e sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a confino di polizia, di regola, è permessa solo quando si tratta di congiunti entro il secondo grado o di coniugi.

Negli altri casi il Ministero può permetterla per giustificati motivi.

CAPITOLO VI

Infermità fisica o psichica sopravvenuta

Nascite e decessi

Art. 106

(*Infermità psichica sopravvenuta*)

Se un detenuto dà segni di alienazione mentale, il medico dispone che sia posto in osservazione e prescrive le cautele e i provvedimenti che ritiene opportuni per accertare se la alienazione effettivamente sussiste, e per garantire la sicurezza dell'infermo e l'ordine dello stabilimento.

Delle osservazioni fatte e dei provvedimenti dati il medico informa per iscritto la direzione, la quale riferisce al Ministero.

Se l'infermità psichica sopravviene ad un imputato, il direttore ne informa immediatamente l'Autorità giudiziaria che procede.

Se l'infermità psichica sopravviene ad un condannato, durante l'esecuzione della pena, il direttore ne informa immediatamente il procuratore del Re, il quale, sentito l'ispettore sanitario del Ministero, provoca dal giudice di sorveglianza i provvedimenti indicati nell'articolo 148 del codice penale.

L'Autorità dirigente del manicomio informa mensilmente il procuratore del Re sulle condizioni del condannato per il quale l'esecuzione della pena fu sospesa. Il procuratore del Re, quando sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di sospensione, ne provoca la revoca dal giudice di sorveglianza ed informa il Ministero per l'assegnazione del condannato a uno stabilimento di pena.

Art. 107

(*Cura dei detenuti. Passaggio nelle infermerie e ricovero in ospedali esterni*)

I detenuti infermi vengono curati nella loro cella, camera, o cubicolo; ma il medico, avuto riguardo all'indole o alla gravità della malattia, può proporre che il detenuto sia ricoverato nell'infermeria dello stesso o di un altro stabilimento.

Può proporre anche, nel caso di malattia grave che non possa essere curata senza pericolo nello stabilimento, il ricovero in un luogo esterno di cura.

Il passaggio all'infermeria è disposto dal direttore.

Il ricovero nell'infermeria di un altro stabilimento ovvero in un pubblico ospedale o in una casa di cura, che offra le necessarie garanzie di sicurezza, dev'essere autorizzato dal Ministero, tranne nei casi d'urgenza.

Per gli imputati, il provvedimento di trasferimento in un pubblico ospedale o in una casa di cura è dato con ordine scritto del giudice istruttore durante l'istruzione formale, del pubblico ministero durante l'istruzione sommaria, del presidente durante gli atti preliminari al giudizio o nel giudizio, o del pretore nei procedimenti per reati di sua competenza.

Appena è cessato il bisogno o sono cessate le garanzie di sicurezza, il trasferimento è revocato dalle Autorità competenti.

Quando il detenuto è in pericolo di vita il medico deve darne avviso al direttore e al cappellano. Il direttore ne dà notizia ai parenti più prossimi che risultano dagli atti o che comunque gli sono noti e, se possibile, anche ad altre persone indicate dal detenuto. Trattandosi di imputato, il direttore avverte anche l'Autorità giudiziaria competente.

Art. 108

(Infermerie)

Le infermerie sono fornite di speciali suppellettili ed effetti di biancheria e vestiario e di quant'altro è necessario per il trattamento e la cura degli infermi.

In ogni infermeria appositi ambienti separati sono destinati agli affetti da malattie contagiose.

Art. 109

(Intervento di altri medici)

In casi eccezionali, su richiesta del detenuto e su conforme parere del medico dello stabilimento, il Ministero può autorizzare l'intervento, per una o più volte, di un medico di fiducia, se il detenuto è in condizione di provvedere alla spesa.

Se ricorre un'assoluta urgenza, l'intervento di un medico di fiducia è autorizzato dal direttore dello stabilimento, che ne riferisce immediatamente al Ministero.

Se si tratta di imputato, l'autorizzazione è data dall'Autorità giudiziaria competente.

Art. 110

(Nascite in carcere e relativi provvedimenti)

Quando una detenuta partorisce in carcere, l'Autorità dirigente trasmette, entro le ventiquattro ore, la dichiarazione della nascita all'ufficiale dello stato civile, al parroco o al ministro di altro culto professato dalla donna, e, se si tratta di un'imputata, ne dà immediato avviso alla competente Autorità giudiziaria.

Della nascita sono informati la famiglia della detenuta ed il rappresentante dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e infanzia. Sono indicate, quando sussistono, le ragioni per cui il neonato non può essere lasciato alle cure della detenuta.

Art. 111

(Decessi e provvedimenti relativi)

Nel caso di morte di un detenuto, il medico, fatte le constatazioni di legge, presenta rapporto alla direzione.

Il comandante o capoguardia fa immediata denunzia della morte (mod. 17) all'ufficiale dello stato civile e l'Autorità dirigente dispone che ne sia fatta annotazione nei registri dello stabilimento, informando l'Autorità giudiziaria competente per il procedimento o per l'esecuzione ed il procuratore del Re o il pretore del luogo.

Si procede subito all'inventario degli oggetti lasciati dal defunto, al regolamento e alla chiusura del suo conto corrente. Copia dell'inventario, con l'indicazione del fondo residuale, è fatta pervenire al podestà del comune di origine o di residenza unitamente all'avviso del decesso, per le notificazioni alla famiglia e agli eredi.

Se si tratta di detenuti stranieri o italiani nati all'estero o di origine sconosciuta, le notificazioni sono fatte anche al procuratore del Re presso il tribunale di Roma.

Avvenuta la morte di un detenuto, il cappellano, nel giorno stesso della sepoltura o nella prima riunione nell'oratorio, ne dà notizia agli altri detenuti, prendendone occasione per opportuni ammonimenti.

Art. 112

(Sepoltura dei cadaveri dei detenuti. Concessione dei cadaveri dei condannati a scopo di studio)

La sepoltura dei condannati, osservate le norme di polizia sanitaria, viene eseguita, senza alcuna eccezione, *more pauperum*. Le spese occorrenti sono a carico dell'Amministrazione.

Il medico può procedere all'autopsia dei cadaveri dei condannati. Se i cadaveri dei condannati sono stati conceduti a scopo di studio alle Università del Regno, con le norme e alle condizioni stabilite dal Ministero, il medico dello stabilimento può assistere all'autopsia.

I cadaveri dei detenuti imputati sono messi a disposizione delle famiglie. Se queste non provvedono alla sepoltura, si applica la prima parte di questo articolo.

Art. 113

(Eredi del detenuto morto in carcere)

Il fondo di lavoro, il fondo particolare e gli oggetti del defunto sono consegnati agli eredi o agli altri aventi diritto, quando abbiano provato tale loro qualità.

Decorso il termine di sei mesi dalla notificazione fatta ai termini del secondo capoverso dell'articolo 111, senza che gli eredi o gli altri aventi diritto si siano presentati, gli oggetti sono venduti e il ricavato dalla vendita col danaro appartenente al defunto è versato nella Cassa delle ammende, salva la facoltà degli aventi diritto di farne richiesta entro un anno dal decesso.

Si può subito procedere alla vendita degli oggetti del defunto se non sono di facile conservazione o sussiste pericolo di deterioramento.

CAPITOLO VII

LAVORO

Art. 114

(Organizzazione del lavoro)

Il Ministero determina i lavori che debbono essere organizzati nei singoli stabilimenti.

Art. 115

(Lavoro nell'interno degli stabilimenti e all'aperto)

Il lavoro dei detenuti può essere eseguito nell'interno degli stabilimenti e all'aperto.

Il lavoro all'aperto è quello che si esegue fuori della cinta muraria dello stabilimento.

Art. 116

(Lavoro nell'interno degli stabilimenti)

Nell'interno degli stabilimenti sono organizzate lavorazioni che consentano di dar lavoro anche ai condannati sottoposti a isolamento diurno per misure disciplinari o per esecuzione di pena.

Art. 117

(Lavoro all'aperto)

Il lavoro all'aperto può essere organizzato o nelle case di lavoro all'aperto o con colonne mobili di detenuti che,

uscendo dagli stabilimenti per lavorare all'aperto, rientrino, dopo il lavoro, nello stabilimento.

Può essere altresì consentito che i detenuti rimangano durante la notte fuori dello stabilimento, purchè sul posto del lavoro o nelle immediate vicinanze possano sistemarsi, anche con carattere di provvisorietà, alloggi che presentino assoluta garanzia di sicurezza e di disciplina.

Art. 118

(*Scopi del lavoro all'aperto compiuto dai detenuti in opere di bonifica e di dissodamento di terreni*)

Nelle case di lavoro all'aperto, quando i detenuti sono assegnati a lavori agricoli, di bonifica e di dissodamento, l'organizzazione dei servizi deve avere per fine la progressiva e graduale cessione dei terreni, migliorati, ai lavoratori liberi, nei modi di legge.

Art. 119

(*Assegnazione dei detenuti al lavoro*)

L'assegnazione dei detenuti ai diversi lavori organizzati nello stabilimento è fatta dal direttore.

Nell'assegnazione dei detenuti al lavoro si deve avere riguardo, nei limiti consentiti dalla organizzazione del lavoro nei vari stabilimenti, alle precedenti occupazioni di ciascun detenuto e a quelle a cui probabilmente potrà attendere dopo la pena, oltre alla specie e alla durata della pena che viene scontata.

Gli imputati, i condannati all'arresto, i condannati indicati nei numeri 1, 2, 3 dell'articolo 39, e i condannati alla reclusione per un periodo inferiore ad un anno possono essere assegnati a lavori diversi da quelli organizzati nello stabilimento, purchè il Ministero ne riconosca la possibilità e l'opportunità.

Ai servizi domestici dello stabilimento possono essere adibiti solamente detenuti di condotta esemplare.

Art. 120

(*Ammissione dei detenuti al lavoro all'aperto*)

L'ammissione al lavoro all'aperto è deliberata dal giudice di sorveglianza al quale il direttore ogni tre mesi trasmette l'elenco dei detenuti che dalle cartelle biografiche, dal giudizio del medico o dalle sue personali osservazioni appariscono idonei al lavoro all'aperto organizzato dall'Amministrazione, specificando a quale genere di lavoro ogni detenuto abbia attitudini.

La revoca dell'ammissione al lavoro all'aperto è deliberata dal giudice di sorveglianza su proposta motivata del direttore.

Le deliberazioni del giudice di sorveglianza sono trasmesse al Ministero che provvede, secondo i casi, all'assegnazione dei detenuti ai lavori all'aperto o alla revoca dell'assegnazione.

Art. 121

(*Detenuti di particolare cultura o di eccezionale capacità tecnica*)

I detenuti che risultano forniti di particolare cultura vengono segnalati al Ministero per una conveniente utilizzazione dell'opera loro.

I detenuti che rivelano eccezionale perizia in un'arte possono dal Ministero, su proposta del direttore, essere autorizzati, con le cautele del caso e senza derogare alle norme disciplinari, a eseguire lavori della loro arte.

Art. 122

(*Autorizzazione del lavoro per conto di privati*)

Anche quando è autorizzato il lavoro per conto di privati, non è consentito ai detenuti di ricevere direttamente o indirettamente commissioni di lavori. Le commissioni debbono sempre essere rivolte alla direzione o, dove questa non è affidata a funzionari dell'Amministrazione, al comandante o capoguardia, e, per gli stabilimenti o le sezioni destinati alle donne, alla superiora delle suore.

Art. 123

(*Durata del lavoro. Assicurazione del detenuto*)

Ai detenuti che lavorano sono applicabili tutte le norme riguardanti il riposo festivo e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi.

La durata del lavoro è di otto ore per ogni giorno.

L'Autorità dirigente può derogare eccezionalmente alle disposizioni concernenti il riposo festivo e la durata del lavoro, ma degli ordini impartiti deve subito informare il Ministero, fornendo le opportune giustificazioni.

Art. 124

(*Tirocinio. Lavoranti retribuiti*)

Prima di essere ammessi a qualsiasi lavoro retribuito i detenuti fanno un tirocinio gratuito.

L'ammissione al lavoro retribuito è deliberata dal direttore sentiti, secondo la specie del lavoro, l'agronomo, il dirigente tecnico o il capo d'arte.

Art. 125

(*Remunerazione del detenuto per il lavoro prestato*)

Il Ministero determina la misura delle mercedi stabilendo categorie di lavoratori avuto riguardo alla specie del lavoro, alla capacità e al rendimento del detenuto.

Il direttore assegna i detenuti alle varie categorie.

La misura delle mercedi può essere determinata dal Ministero anche a cottimo, ed in tal caso al direttore è deferito di determinare la corrispondenza del prodotto del lavoro alle condizioni richieste per la concessione del compenso a cottimo.

La mercede viene divisa in decimi.

La remunerazione preveduta dall'articolo 145 del codice penale è determinata nella misura di:

1°) sei decimi per i condannati all'ergastolo;

2°) sette decimi per i condannati alla reclusione;

3°) otto decimi per i condannati all'arresto e per i condannati indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 39;

4°) nove decimi per gli imputati.

La differenza tra la mercede e la remunerazione è devoluta allo Stato.

Il Ministero può concedere premi speciali ai detenuti lavoranti designati dalle direzioni per speciale rendimento.

L'ammontare annuo complessivo di tali premi è stabilito di concerto col Ministero delle finanze.

Art. 126

(*Reclami contro la determinazione della remunerazione*)

Contro la determinazione delle mercedi, l'assegnazione dei detenuti alle varie categorie di lavoratori e la valutazione del

lavoro in rapporto al compenso a cottimo non è ammesso reclamo.

Il detenuto può reclamare al giudice di sorveglianza solamente per violazione delle norme concernenti il rapporto fra la remunerazione e la sua condizione giuridica stabilito dall'articolo precedente.

Art. 127

(Ripartizione della remunerazione che spetta al condannato)

La remunerazione del condannato è ripartita ai termini dell'articolo 145 del codice penale.

Alle assegnazioni dovute a titolo di risarcimento del danno si provvede solo dal giorno successivo a quello in cui è notificato al detenuto il precetto per il pagamento. Della notifica è data notizia al direttore.

Il direttore provvede alla ripartizione alla fine di ogni mese.

Sui reclami contro la ripartizione preveduta dall'articolo 145 del codice penale e contro l'attribuzione e la liquidazione delle spese di mantenimento ai termini dell'ultima parte dell'articolo 612 del codice di procedura penale, decide il giudice di esecuzione, il quale prima di deliberare sull'incidente deve chiedere le opportune informazioni al Ministero delle finanze.

La quota che spetta al condannato è impignorabile e insequestrabile e produce interessi a favore di lui.

Art. 128

(Ripartizione della remunerazione che spetta all'imputato)

Dalla remunerazione che spetta al detenuto imputato è detratta una quota, calcolata a norma dell'articolo 2, per le spese giornaliere di mantenimento che egli deve rimborsare nel caso di condanna. Tale quota non può superare la metà della remunerazione.

Sul fondo speciale, formato con le ritenute della remunerazione, lo Stato, nel caso di condanna, si rivale delle spese di mantenimento per la custodia preventiva, nei limiti fissati dall'articolo 274 del codice di procedura penale. Nel caso di assoluzione, il fondo, con gli interessi, è consegnato all'interessato, purchè richiesto entro un anno dall'assoluzione. Decorso tale termine il fondo è devoluto alla Cassa delle ammende.

Sui reclami relativi all'esatta applicazione di queste disposizioni decide, a norma dell'ultima parte dell'articolo 612 del codice di procedura penale, il giudice dell'esecuzione, che, prima di deliberare sull'incidente, deve chiedere le opportune informazioni al Ministero delle finanze.

Art. 129

(Interessi ai detenuti)

La misura degli interessi dovuti al condannato e all'imputato, a norma dei due articoli precedenti, è annualmente stabilita dal Ministero in correlazione alla misura degli interessi corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti e dalle Casse postali sui fondi depositati.

Non decorrono interessi a favore del detenuto per i primi sei mesi di costituzione del fondo e per l'ultimo mese di pena non compiuto.

Art. 130

(Tariffe della mano d'opera)

Le tariffe della mano d'opera dei detenuti addetti al lavoro e ai servizi interni devono essere distinte per ogni officina o servizio ed affisse nei laboratori, nelle celle e nei dormitori.

Art. 131

(Arnesi, utensili o macchine affidati ai detenuti)

Tutti gli oggetti dati ai detenuti in uso e che si ritengono pericolosi debbono essere ogni sera ritirati dalle celle o dai cubicoli.

In ogni laboratorio e in ogni cella per detenuti isolati lavoranti deve essere sempre affissa una nota esatta degli arnesi, utensili o macchine che vi si trovano con la indicazione di quelli che alla sera devono essere ritirati.

Art. 132

(Danni prodotti dai detenuti nelle lavorazioni)

Per i danni cagionati alle materie, ai manufatti, agli utensili, alle macchine, si applicano le disposizioni dell'articolo 88.

I detenuti che lavorano sono anche responsabili dello sperpero e deterioramento delle materie ad essi affidate.

CAPITOLO VIII

Peculio dei detenuti

Art. 133

(Fondo dei condannati)

Il fondo dei condannati si distingue in fondo particolare e in fondo di lavoro.

Il fondo particolare è costituito dal danaro che il condannato possedeva all'ingresso nello stabilimento o che è ricavato dalla vendita degli oggetti di sua spettanza o che gli è inviato dalla famiglia o da altri, ovvero che gli è conceduto a titolo di premio o di sussidio dal fondo « profitti dei detenuti ».

Il fondo di lavoro è costituito dai premi di lavoro e dalla quota spettante al condannato sulla remunerazione che gli è dovuta a norma dell'articolo 125.

Art. 134

(Fondo degli imputati)

Salva l'applicazione dell'articolo 128, il fondo dell'imputato è unico ed è costituito dal danaro che egli possedeva all'ingresso nello stabilimento, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di sua spettanza o inviatogli dalla famiglia o da altri, e dai premi e dalla quota che gli spetta sulla remunerazione per il lavoro prestato.

Art. 135

(Facoltà di disporre del peculio)

Ogni atto di disposizione del peculio deve essere autorizzato dal direttore secondo le norme di questo regolamento.

Il detenuto non può disporre di alcuna somma in favore di altro detenuto che non sia suo ascendente, discendente, coniuge o fratello.

Le spese di sopravvitto non possono eccedere i 4/5 della somma accreditata sul fondo di lavoro fino a che il condan-

nato non abbia una riserva, tra fondo di lavoro e fondo particolare, di:

L. 200 se condannato a pena superiore a 1 anno
L. 400 se condannato a pena superiore a 5 anni
L. 500 se condannato a pena superiore a 10 anni.

Le spese diverse sono imputate sul fondo particolare, e, in mancanza di esso, sul fondo di lavoro. Tuttavia, sino a quando non è costituito il fondo minimo sopra indicato, le spese diverse non possono essere prelevate dal fondo di lavoro se non nei casi di assoluta necessità.

CAPITOLO IX

ISTRUZIONE CIVILE

Art. 136

(Scuole, sale di studio, biblioteche)

In ogni stabilimento sono istituite scuole elementari per i detenuti analfabeti, sale di studio ed una biblioteca.

Art. 137

(Obbligo per gli analfabeti di frequentare la scuola)

I detenuti analfabeti, che non hanno superato l'età di anni quaranta, debbono frequentare giornalmente la scuola almeno per due ore.

I detenuti analfabeti, che hanno superato tale età, sono ammessi alla scuola su loro richiesta; vi sono invece obbligati, se il direttore ritiene che siano tuttora idonei agli studi elementari.

Art. 138

(Istruzione che si impartisce nelle sale di studio)

L'istruzione che si impartisce nelle sale di studio è destinata a migliorare la cultura dei detenuti già forniti dell'istruzione che si impartisce nei corsi elementari pubblici, mediante spiegazioni, illustrazioni e chiarimenti su precetti morali, su principî di vita sociale, sugli avvenimenti più importanti della nostra storia, e, se è possibile riunire un notevole numero di detenuti agricoltori, su nozioni di agraria.

Alle donne sono impartite anche nozioni d'igiene e di economia domestica.

Art. 139

(Riunioni nelle sale di studio)

Nelle sale di studio, i detenuti, divisi in gruppi omogenei per moralità e cultura, si riuniscono a turno nei giorni festivi, o in altri giorni nelle ore in cui non si lavora.

L'istruzione è impartita dal direttore, dal sanitario, dal cappellano, dall'insegnante, dal dirigente tecnico, dall'agronomo, da altri funzionari dello stabilimento, o anche da privati cittadini debitamente autorizzati dal Ministero.

Il direttore può invitare qualche detenuto a dar prova di aver compreso il contenuto della conferenza.

Art. 140

(Biblioteca)

I libri della biblioteca sono messi a disposizione dei detenuti.

Il direttore stabilisce quali libri i detenuti possono leggere e se la lettura deve farsi nei locali della biblioteca o nelle celle ovvero in altri luoghi ove i detenuti si trattengono fuori delle ore di lavoro.

Il direttore può permettere che i detenuti leggano anche altri libri e giornali. Per gli imputati occorre anche il permesso dell'Autorità giudiziaria.

I detenuti che danneggiano i libri ricevuti in lettura sono obbligati al risarcimento a norma dell'articolo 88.

Art. 141

(Custodia della biblioteca)

La custodia e la buona conservazione dei libri della biblioteca sono affidate al cappellano, il quale è pure incaricato della distribuzione dei libri e della tenuta degli schedari e dei registri (mod. 18 e 19).

Il cappellano può essere coadiuvato da altro funzionario designato dal direttore.

CAPITOLO X

SERVIZIO RELIGIOSO

Art. 142

(Pratiche religiose obbligatorie pei detenuti)

Ogni stabilimento ha un oratorio per il culto cattolico ed almeno un cappellano per l'esercizio di tale culto.

I detenuti, che al momento dell'ingresso nello stabilimento non hanno dichiarato di appartenere ad altra confessione religiosa, sono obbligati a seguire le pratiche collettive del culto cattolico.

Il direttore e gli altri impiegati dello stabilimento devono assistere, per turno, alle funzioni religiose.

Negli oratori è obbligatorio il silenzio.

Le preghiere, durante le funzioni religiose, sono fatte mentalmente e pronunciate dal solo cappellano e dai detenuti che, su proposta di lui, siano stati a ciò autorizzati dalla direzione.

Art. 143

(Modalità per il cambiamento di religione)

Il detenuto che vuole cambiare religione deve presentarne domanda scritta al direttore, il quale, dopo avere esaminato le cause che hanno potuto influire su questa risoluzione, ne fa rapporto al Ministero per le disposizioni ulteriori.

Art. 144

(Minori degli anni ventuno)

I minori degli anni ventuno devono seguire la religione nella quale sono nati.

Art. 145

(Norme speciali per i detenuti soggetti ad isolamento continuo)

I detenuti in isolamento continuo assistono alle funzioni religiose restando nelle proprie celle, ovvero nelle cellette, che siano costruite nell'oratorio.

Quando ciò non sia possibile, il direttore può autorizzare il cappellano a tenere nell'oratorio speciali funzioni, alle quali intervengono soltanto i detenuti in isolamento continuo.

Art. 146

(Detenuti appartenenti a religione diversa dalla religione cattolica)

I detenuti appartenenti a religione diversa dalla religione cattolica rimangono, durante il tempo delle funzioni religiose, nelle loro celle o nei dormitori, e sono ammessi, ogni qualvolta lo richiedano e sia possibile, a ricevere l'assistenza dei ministri del loro culto.

CAPITOLO XI

DISCIPLINA

Art. 147

(Procedimento penale e azione disciplinare)

Quando il giudizio disciplinare deve essere sospeso a norma dell'articolo 3 del codice di procedura penale, il direttore ha facoltà di applicare i provvedimenti cautelativi che ritiene necessari.

I definitivi provvedimenti disciplinari sono emessi all'esito del procedimento penale.

Art. 148

(Ricompense e punizioni. Organi e modalità d'applicazione)

La disciplina negli stabilimenti è soprattutto affidata all'autorità del direttore.

Per premiare i detenuti che ne sono meritevoli e per correggere quelli che tengono cattiva condotta, sono concedute ricompense e inflitte punizioni disciplinari.

Salvo il disposto dell'articolo 160, la concessione delle ricompense e l'applicazione delle punizioni spettano al direttore ed al Consiglio di disciplina.

Le mancanze disciplinari e le azioni che rendono i detenuti meritevoli di ricompense vengono accertate dal personale addetto alla sorveglianza e da questo riferite per iscritto nel registro dei rapporti (mod. 20). Possono essere accertate direttamente dall'Autorità dirigente o da funzionari giudiziari o amministrativi che si trovano nello stabilimento per ragione del loro ufficio; anche in questo caso del fatto accertato è presa nota nel registro predetto.

I rapporti sono presentati ogni giorno, ed anche immediatamente nei casi urgenti, all'Autorità dirigente, la quale decide con la maggiore sollecitudine su di essi o provoca il pronto intervento del Consiglio di disciplina.

In ogni caso il provvedimento del direttore o del Consiglio di disciplina dev'essere dato entro tre giorni dall'accertamento del fatto.

Nessuna punizione può essere inflitta senza che prima sia stato sentito il detenuto.

Art. 149

(Consiglio di disciplina. Istituzione, composizione e attribuzioni)

In ogni stabilimento è istituito un Consiglio di disciplina, composto del direttore, del funzionario di grado immediatamente inferiore, del cappellano e del medico.

Qualora non esista una direzione autonoma, o essa consti di un solo impiegato, il procuratore generale del Re provvede a integrare il Consiglio di disciplina.

Spetta al Consiglio di concedere ai detenuti le ricompense più notevoli e di giudicare le infrazioni più gravi a norma di questo regolamento.

Art. 150

(Procedura)

Il Consiglio di disciplina è presieduto dall'Autorità dirigente ed è convocato entro ventiquattro ore dalla presentazione del rapporto indicato nell'articolo 148. L'adunanza è valida quando sono presenti almeno tre dei suoi componenti; la deliberazione è presa a maggioranza di voti, con prevalenza del voto del presidente nel caso di parità di voti.

L'Autorità dirigente designa uno dei suoi dipendenti per esercitare le funzioni di segretario. Questi redige processo verbale in apposito registro (mod. 21).

Le deliberazioni con cui è inflitta la punizione indicata nel numero 6 degli articoli 153 e 154 debbono essere comunicate trimestralmente al Ministero.

Nessuna indennità o retribuzione è dovuta ai componenti il Consiglio di disciplina.

Art. 151

(Specie delle ricompense)

Le ricompense che possono essere concedute ai detenuti negli stabilimenti di pena ordinari sono:

1°) la lode fatta dal direttore in presenza di un impiegato, del comandante o capoguardia e, possibilmente, di tre detenuti che nell'anno hanno ricevuto una ricompensa;

2°) il permesso di sussidiare la famiglia bisognosa;

3°) la concessione gratuita, non più di due volte al mese, della carta da lettere e della francatura postale;

4°) il permesso di scrivere più frequentemente e più lungamente alla famiglia, in modo però da non eccedere il doppio dei limiti fissati;

5°) il permesso di un numero maggiore di visite da parte della famiglia, e di riceverle in camera separata, ma non più di una volta al mese;

6°) la concessione dell'aumento di un decimo sulla remunerazione;

7°) la raccomandazione speciale al Consiglio di patronato;

8°) la proposta per la concessione della grazia.

Le ricompense sono rese pubbliche mediante speciali ordini del giorno (mod. 22), se non vi sono ragioni in contrario.

Art. 152

(Autorità a cui spetta la concessione delle ricompense)

La concessione delle ricompense di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo precedente spetta al direttore.

La concessione delle ricompense di cui ai numeri 6 e 8 dello stesso articolo spetta al Consiglio di disciplina, quando non siano la conseguenza della classifica di buono.

Le stesse Autorità revocano le ricompense di carattere continuativo, quando ritengono che il detenuto non ne sia più meritevole.

Art. 153

(Punizioni che possono essere inflitte agli uomini)

Le punizioni che possono essere inflitte ai detenuti sono:

1°) l'ammonizione, fatta a voce dall'Autorità dirigente, alla presenza di un impiegato o del comandante o capoguardia;

2°) la privazione del passeggio in comune, da uno a dieci giorni;

3°) la cella con letto ordinario, da uno a venti giorni;

4°) la cella con trattamento a pane ed acqua con letto ordinario, da tre a quindici giorni;

5°) la cella con trattamento a pane ed acqua col pancaccio e una coperta, da tre a quindici giorni;

6°) la cella con letto ordinario con trattamento a pane ed acqua per i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana, da uno a tre mesi.

L'Autorità competente ad applicare le punizioni prevedute dai numeri 3 a 5 può sostituire ad esse la diminuzione della remunerazione sino alla metà e per un termine non superiore ad un mese.

Art. 154

(Punizioni che possono essere inflitte alle donne)

Alle donne possono essere inflitte le seguenti punizioni:

1°) l'ammonizione;

2°) la privazione del passeggio in comune da uno a otto giorni;

3°) la cella con letto ordinario, da uno a dieci giorni;

4°) la cella con trattamento a pane ed acqua con letto ordinario, da tre a dieci giorni;

5°) la cella con trattamento a pane ed acqua con pancaccio ed una coperta, da tre a dieci giorni;

6°) la cella con letto ordinario, con trattamento a pane ed acqua per i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana, da uno a due mesi.

Queste punizioni, fatta eccezione per l'ammonizione e per la privazione del passeggio, non possono avere esecuzione senza il parere favorevole del medico.

Le detenute in stato di gravidanza, le puerpere per i primi due mesi e le allattanti per il primo anno, scontano solamente le punizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3.

L'Autorità competente ad applicare le punizioni prevedute dai numeri 3 a 5 può sostituire ad esse la diminuzione della remunerazione sino alla metà e per un tempo non superiore ad un mese.

Art. 155

(Effetti delle punizioni)

La punizione della cella ha sempre per effetto la privazione del sopravvitto, delle visite e della facoltà di scrivere.

Il detenuto, al quale è stata inflitta la punizione preveduta dal numero 6 degli articoli 153 e 154, può scrivere ai propri congiunti prima di entrare in cella; dopo un mese di punizione, può concedersi al punito, che ha serbato buona condotta, il permesso di scrivere.

Quando alla punizione della cella è congiunto il trattamento a pane ed acqua per più di tre giorni, è conceduto al detenuto ogni giovedì e ogni domenica il vitto ordinario, e negli altri giorni un quarto di razione supplementare di pane.

Quando alla punizione della cella è congiunta la privazione del letto, può essere aumentato, su richiesta del medico, il numero delle coperte.

Art. 156

(Passaggio alle case di punizione. Aggravamento di punizione)

Il detenuto che, dopo aver subìto la più grave delle punizioni stabilite dagli articoli 153 e 154, qualunque ne sia la durata, persiste nella cattiva condotta e commette altra infrazione alla disciplina, se è condannato è proposto per il trasferimento ad una casa di punizione, se è imputato può nuovamente essere sottoposto alla stessa specie di punizione da lui scontata e per eguale durata, anche se per la successiva infrazione disciplinare è comminata una punizione più lieve.

Art. 157

(Provvedimenti di urgenza nei casi d'infrazioni gravi)

Nei casi di urgenza il comandante o capoguardia può far mettere provvisoriamente in cella i detenuti colpevoli di gravi infrazioni, ma deve informarne, senza indugio, l'Autorità dirigente.

Art. 158

(Uso della cintura di sicurezza)

L'uso della cintura di sicurezza è permesso soltanto nei casi di assoluta necessità per impedire che i detenuti producano danno materiale a se stessi e agli altri, quando i mezzi morali siano riusciti inefficaci. L'applicazione della cintura è disposta dal direttore, sentito il medico; tuttavia la cintura può essere applicata nei casi di urgenza, per ordine del comandante o capoguardia, e, alla sua presenza, con le opportune cautele. In questo caso se ne deve però dare immediato avviso al direttore, che fa chiamare subito sul luogo il medico perchè dichiari se tale mezzo di repressione deve continuare, e per quanto tempo, ovvero deve essere sospeso o escluso; il medico redige le opportune proposte sul registro dei rapporti.

Il medico visita almeno una volta al giorno il detenuto al quale è stata applicata la cintura di sicurezza.

Art. 159

(Autorità a cui spetta di infliggere le punizioni)

L'ammonizione e la privazione del passeggio in comune, e le altre punizioni prevedute dai numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 153 sono inflitte dal direttore.

Le punizioni prevedute dai numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 154, fino a dieci giorni, sono inflitte dal direttore; se debbono avere una durata maggiore sono inflitte dal Consiglio di disciplina.

La punizione indicata nel numero 6 degli articoli 153 e 154 è sempre inflitta dal Consiglio di disciplina.

Art. 160

(Punizioni da infliggersi dall'Autorità giudiziaria)

Se un detenuto commette in presenza di un magistrato, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, o con istanza o reclamo a lui diretto, qualsiasi infrazione disciplinare, spetta al magistrato stesso di infliggergli la punizione stabilita dal regolamento. Del provvedimento è data comunicazione all'Autorità dirigente.

Art. 161

(Mancanze punibili con l'ammonizione)

E' inflitta la punizione indicata nel numero 1 degli articoli 153 e 154 per ogni prima infrazione non grave, e specialmente per le infrazioni seguenti:

1°) trascuratezza nella pulizia della persona o della cella o del cubicolo o del posto assegnato nel dormitorio o nel laboratorio;

2°) negligenza nel lavoro o nella scuola;

3°) infrazione dell'obbligo del silenzio.

Art. 162

(Mancanze punibili con la privazione del passeggio in comune)

E' inflitta la punizione indicata nel numero 2 degli articoli 153 e 154 per le infrazioni seguenti:

1°) abbandono del posto durante il giorno senza permesso;
2°) uso di beffe verso i compagni;
3°) riposo sul letto durante il giorno senza giustificato motivo;
4°) guasti prodotti per semplice negligenza al materiale dello stabilimento;
5°) esecuzione di lavori diversi da quelli ordinati.

Art. 163

(Mancanze punibili con la cella ordinaria)

E' inflitta la punizione indicata nel numero 3 degli articoli 153 e 154 per le infrazioni seguenti:

1°) possesso clandestino di oggetti vietati;
2°) tentativo di abusi nella corrispondenza o nelle visite;
3°) contrattazioni senza l'autorizzazione dell'Autorità dirigente;
4°) esecuzione di lavori clandestini;
5°) sciupìo, cambio, cessione di oggetti o di alimenti;
6°) negligenza abituale nel lavoro o nella scuola;
7°) violazione dell'obbligo di eseguire prontamente e rispettosamente gli ordini ricevuti;
8°) contegno poco rispettoso o osservazioni sconvenienti;
9°) uso di parole oscene o di bestemmie;
10°) trascesa a diverbi con compagni;
11°) imbrattamento di muri o di oggetti di casermaggio o apposizione sui medesimi di scritti o disegni;
12°) lacerazione del libretto di conto corrente o del libretto concernente il sopravvitto ovvero lacerazione dell'estratto del regolamento affisso nella cella.

Art. 164

(Mancanze punibili con la cella a pane ed acqua)

E' inflitta la punizione indicata nel numero 4 degli articoli 153 e 154 per le infrazioni seguenti:

1°) grida, canti, imprecazioni, tentativi di comunicazione con altri detenuti o con estranei;
2°) giuochi non consentiti;
3°) guasti volontari al materiale dello stabilimento;
4°) traffico di vitto o di altri oggetti;
5°) omissione di recarsi al lavoro o alla scuola;
6°) simulazione di malattie;
7°) contegno arrogante verso gli agenti di custodia;
8°) abbandono senza permesso, durante la notte, del letto o del posto assegnato;
9°) menzogne o espressioni sconvenienti nelle lettere alle Autorità;
10°) reclami alle Autorità giudiziarie o amministrative manifestamente infondati o insistenza in reclami sui quali l'Autorità competente si è già pronunziata, senza addurre nuove circostanze;
11°) pressioni sulla coscienza di altro detenuto, a fini religiosi;
12°) contegno irriverente nell'assistere alle funzioni del culto.

Art. 165

(Mancanze punibili con la cella a pane ed acqua e pancaccio)

E' inflitta la punizione indicata nel numero 5 degli articoli 153 e 154 per le infrazioni seguenti:

1°) alterazione dei libretti di conto corrente e di sopravvitto a scopo di indebito profitto;
2°) rifiuto di obbedienza alle ingiunzioni degli agenti di custodia o dei capi d'arte non detenuti dello stabilimento;
3°) possesso di danaro e di oggetti atti ad offendere;
4°) ingiurie, maltrattamenti verso i compagni e trascesa ad alterchi violenti o a risse;
5°) sottrazione di generi, materie ed altri oggetti;
6°) tentativo qualsiasi di evasione;
7°) contegno irriverente verso i funzionari e verso i visitatori;
8°) reclami collettivi;
9°) comunicazioni o corrispondenze clandestine con detenuti o con estranei;
10°) profitto illegittimo sul lavoro, sul vitto, sugli oggetti di spettanza o di proprietà di altri detenuti;
11°) ingiurie o minacce o tentativo di violenze contro gli agenti di custodia e i capi d'arte non detenuti;
12°) atti osceni o contrari al buon costume;
13°) ingiurie o calunnie nelle lettere alle Autorità;
14°) schiamazzi continuati;
15°) incitamento dei compagni a commettere disordini e altre gravi mancanze.

Art. 166

(Mancanze punibili con la cella aggravata)

E' inflitta la punizione indicata nel numero 6 degli articoli 153 e 154 per le infrazioni seguenti:

1°) evasione;
2°) tumulto, ammutinamento, ribellione in modo aperto o violento, grida sediziose per incitare i compagni alla ribellione, rifiuto di sottomettersi alle punizioni inflitte;
3°) ingiurie o minacce o tentativo di violenza contro funzionari e visitatori;
4°) percosse o lesioni in danno dei compagni e violenze o gravi intimidazioni verso di essi;
5°) rifiuto di obbedienza agli ordini del personale superiore dello stabilimento;
6°) violenze contro il personale di custodia, percosse o lesioni in danno di agenti;
7°) disordini gravi.

Art. 167

(Infrazioni non prevedute espressamente e concorso d'infrazioni)

Il detenuto che turba l'ordine o la disciplina senza che l'infrazione sia preveduta espressamente dal regolamento, o commette più infrazioni è punito secondo l'indole e la gravità del fatto, tenute presenti le disposizioni di questo capitolo.

Art. 168

(Recidiva; circostanze aggravanti e circostanze attenuanti)

E' recidivo in infrazioni disciplinari il detenuto che, essendo stato sottoposto ad una delle punizioni stabilite dal

regolamento, commette nel termine di tre mesi taluna delle infrazioni prevedute dagli articoli 161 a 164, o nel termine di un anno taluna delle infrazioni prevedute dagli articoli 165 e 166.

Aggravano o attenuano l'infrazione le circostanze che concernono le modalità del fatto, il danno prodotto, il grado di pericolosità del detenuto e della sua attitudine al rispetto dell'ordine e della disciplina.

Quando il detenuto, che commette una infrazione disciplinare, è recidivo o concorrono circostanze aggravanti, per l'infrazione si applica la punizione che immediatamente segue quella stabilita per la mancanza commessa. Se l'infrazione è tra quelle indicate nell'articolo 166, la cella preveduta dal numero 6 degli articoli 153 e 154 dev'essere applicata per un periodo non minore di due mesi.

Quando concorrono circostanze che attenuano la gravità dell'infrazione, si applica la punizione che immediatamente precede quella stabilita per la mancanza commessa. Se l'infrazione è tra quelle prevedute dagli articoli 161 e 162, il direttore può astenersi dall'infliggere la punizione, quando presume che il detenuto non commetterà altre infrazioni.

Art. 169

(Condono delle punizioni)

In occasione di straordinarie ricorrenze patriottiche il direttore può condonare in tutto o in parte le punizioni che non sono state già scontate o di cui è stata iniziata l'esecuzione.

Art. 170

(Sospensione della punizione della cella per causa di salute)

Il detenuto che si ammala mentre sconta la punizione della cella è ricoverato nell'infermeria. Appena guarito è ricondotto in cella.

Art. 171

(Sospensione delle punizioni per altre cause)

Il direttore e il Consiglio di disciplina possono, per giustificati motivi, sospendere le punizioni che hanno rispettivamente inflitte, anche se siano in corso di esecuzione, quando si tratti di detenuto che non sia recidivo in infrazioni. Tuttavia il direttore può ordinare che la punizione sia eseguita nel caso in cui il detenuto commetta, entro il termine di tre mesi, un'altra mancanza per la quale è inflitta un'altra punizione.

Art. 172

(Pubblicazione e registrazione delle punizioni. Comunicazione all'Autorità giudiziaria)

Delle punizioni indicate nei numeri 3, 4, 5 e 6 degli articoli 153 e 154 è data conoscenza a tutti i detenuti nei modi stabiliti dal regolamento interno, se non vi sono ragioni in contrario.

Di tutte le punizioni inflitte ai detenuti e delle cause che vi hanno dato luogo, è presa nota nello speciale registro (mod. 23) e nella matricola.

Delle punizioni inflitte agli imputati si dà comunicazione all'Autorità giudiziaria con annotazione nel rapporto giornaliero del comandante o capoguardia.

CAPITOLO XII

Classificazione dei condannati

Art. 173

(Concessione della classifica di buono)

I detenuti ammessi alla vita in comune sono ogni sei mesi classificati dal direttore, sentiti il medico e il cappellano.

Al detenuto che durante il semestre ha serbato sempre buona condotta e ha dato prova di attaccamento al lavoro ed alla scuola è conferita la classifica di buono.

Il non essere incorso in una punizione disciplinare, più grave dell'ammonizione, è condizione necessaria, ma non sufficiente per la concessione di tale classifica.

La valutazione della condotta deve essere fatta tenendo presente tutto il tenore di vita del detenuto nella scuola, nell'officina, nelle funzioni religiose, nei rapporti coi superiori, nelle relazioni con gli altri detenuti.

Ai detenuti classificati buoni sono dovute le ricompense indicate nei numeri 1 a 7 dell'articolo 151.

Art. 174

(Annullamento della classifica di buono)

Al detenuto al quale è inflitta una punizione disciplinare più grave dell'ammonizione è annullata la classifica di buono, anche prima del semestre indicato nell'articolo precedente.

CAPITOLO XIII

Trasferimenti

Art. 175

(Con quali mezzi si eseguono i trasferimenti)

Il trasferimento dei detenuti si esegue, di regola, col mezzo di vetture cellulari o di speciali veicoli chiusi.

Agli imputati può essere consentito dalla competente Autorità giudiziaria il trasporto a proprie spese in vetture ordinarie, con quelle cautele di sicurezza che l'Autorità medesima e il capo della scorta, incaricato della traduzione, ritengono necessarie.

Art. 176

(Traduzione delle donne)

Per la traduzione delle donne, e specialmente delle minorenni, è provveduto, di volta in volta, e secondo le circostanze.

Le donne condannate, tranne eccezionali esigenze, non possono essere tradotte da uno stabilimento all'altro, né essere assegnate ad uno stabilimento di pena, fino a quando si trovano in stato di gravidanza o hanno bambini lattanti.

Art. 177

(Visita medica)

Il detenuto, prima di essere posto in traduzione, dev'essere visitato dal medico che rilascia dichiarazione scritta (mod. 24).

Se il medico riconosce che il detenuto è in condizioni di salute da non poter sopportare, senza pericolo, il viaggio, l'Autorità dirigente sospende la partenza e informa la competente Autorità giudiziaria, se si tratta di imputato o di

condannato da tradursi per sua richiesta, ovvero informa il Ministero, se si tratta di condannato assegnato ad altro stabilimento.

Art. 178

(*Esecuzione dei trasferimenti*)

I trasferimenti dei detenuti da un carcere giudiziario all'altro e le traduzioni dei condannati dalle carceri agli stabilimenti di pena sono disposti dalle competenti Autorità giudiziarie; i funzionari dirigenti le carceri ne curano la pronta esecuzione mediante richiesta all'Arma dei RR. Carabinieri (mod. 25).

Quando nell'interesse della giustizia è necessario trasferire nelle carceri giudiziarie i condannati che scontano la pena negli stabilimenti penali, le competenti Autorità giudiziarie ne richiedono la traduzione ai direttori degli stabilimenti. I condannati sono rimandati ai luoghi di pena di provenienza appena cessato il bisogno di trattenerli a disposizione dell'Autorità giudiziaria, previo il consenso del magistrato competente.

La facoltà di ordinare, per ragioni di giustizia, il trasferimento degli imputati da uno ad altro stabilimento di custodia preventiva spetta al procuratore generale del Re. La facoltà di disporre il trasferimento degli imputati in ogni altro caso e quello dei condannati spetta al Ministero.

L'Autorità dirigente di più stabilimenti carcerari può richiedere l'Arma dei RR. Carabinieri di tradurre detenuti da uno ad altro dei predetti stabilimenti, se il provvedimento è necessario per motivi di ordine, di disciplina, di classificazione, di sfollamento, di salute o per altri motivi, dandone partecipazione all'Autorità giudiziaria, quando si tratta di imputati.

Il trasferimento dei condannati deve essere comunicato al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione.

Art. 179

(*Documenti e oggetti da consegnare ai capi scorta incaricati della traduzione di detenuti*)

Quando si deve trasferire un imputato, il comandante o capoguardia, nel consegnarlo al capo della scorta incaricata della traduzione, gli rimette la cartella biografica, il certificato sanitario e la nota degli effetti carcerari (mod. 26) e può anche rimettergli il danaro e ogni altro oggetto di spettanza dell'imputato stesso. Gli oggetti e gli atti non consegnati al capo scorta sono trasmessi direttamente alla direzione dello stabilimento di destinazione.

Se si deve trasferire un condannato, al capo della scorta sono rimessi la cartella biografica, il certificato sanitario e l'elenco degli oggetti carcerari lasciati al condannato stesso, e, a discrezione del direttore, una parte del suo fondo particolare, per le spese di vitto da farsi durante il viaggio. Il danaro e gli altri oggetti ed atti sono trasmessi direttamente alla direzione dello stabilimento di destinazione.

Di tutti gli oggetti ed atti affidati, il comandante o capoguardia ritira ricevuta dal capo della scorta, che ne è responsabile sino alla consegna del detenuto nel luogo a cui è destinato.

Art. 180

(*Traduzione degli appartenenti alle forze armate e degli ecclesiastici*)

Gli appartenenti alle forze armate dello Stato o ai corpi assimilati, quando devono dopo la scarcerazione essere restituiti al corpo, sono tradotti separatamente dagli altri detenuti.

Sono anche tradotti separatamente gli ecclesiastici non ridotti allo stato laicale.

CAPITOLO XIV

EVASIONI

Art. 181

(*Provvedimenti nel caso di evasione*)

Avvenuta l'evasione di un detenuto, l'Autorità dirigente provvede immediatamente, per mezzo dei suoi dipendenti, alle prime ricerche, e in pari tempo ne dà notizia telegrafica all'ufficio di pubblica sicurezza, ai RR. Carabinieri, alla prefettura, alla procura del Re e al Ministero.

Trasmette poi sollecitamente all'Autorità giudiziaria, competente per il procedimento o per l'esecuzione, e al Ministero dettagliato rapporto, a cui alliga una copia della cartella biografica dell'evaso.

Agli effetti disciplinari si ritiene avvenuta l'evasione, quando il detenuto è uscito da un luogo chiuso, o è stato lontano per oltre due ore dal posto assegnatogli nel lavoro all'aperto.

I militari e gli agenti, addetti alla traduzione o alla sorveglianza esterna degli stabilimenti o alla custodia dei detenuti che lavorano all'aperto, sono autorizzati a fare uso delle armi quando vi siano costretti dalla necessità di impedire l'evasione.

Art. 182

(*Devoluzione del fondo dell'evaso in favore della Cassa delle ammende*)

Il fondo del detenuto evaso è devoluto alla Cassa delle ammende.

Questa disposizione non si applica quando l'evaso si costituisce volontariamente prima che siano trascorse quarantotto ore dalla evasione.

CAPITOLO XV

LIBERAZIONE

Art. 183

(*Liberazione dei detenuti*)

Il detenuto è liberato per ordine scritto, sottoscritto e munito del sigillo d'ufficio, emesso dall'Autorità giudiziaria o dalle altre Autorità a disposizione delle quali trovasi per il procedimento, per l'esecuzione della pena o per altro motivo, salvo che non debba rimanere in carcere per altra ragione.

Se si tratta di condannato, e la liberazione deve avvenire per essere scaduto il termine dell'espiazione della pena, la liberazione è disposta senz'altro dal direttore dello stabilimento nel caso in cui il termine predetto risulta dalle comunicazioni dell'Autorità giudiziaria indicate nel mod. 27.

Il rilascio dei condannati ha luogo, di regola, nelle ore antimeridiane del giorno in cui termina la pena.

La direzione informa dell'avvenuta liberazione l'Autorità giudiziaria o l'altra Autorità, a disposizione della quale il detenuto trovavasi e, per i condannati negli stabilimenti di pena, informa il Ministero.

La direzione trasmette mensilmente al Ministero i dati statistici concernenti il movimento dei detenuti nello stabilimento.

Art. 184

(*Liberandi infermi*)

Può essere sospesa la liberazione del detenuto gravemente infermo, eccetto che egli rifiuti di restare nello stabilimento.

Della sospensione è presa nota nella matricola ed è dato immediato avviso al Ministero e, quando si tratta di imputati, alla competente Autorità giudiziaria.

Delle spese occorrenti alla cura e al mantenimento del liberando infermo è tenuto un conto speciale dal giorno in cui è sospesa la liberazione.

Se il rimborso delle spese non può avvenire sul fondo del detenuto o non è eseguito direttamente da lui o dalla sua famiglia, il conto viene spedito alla prefettura della provincia di origine, che provvede secondo le norme per il recupero delle spese di spedalità.

La diaria di mantenimento è in questo caso stabilita dal direttore dello stabilimento. E' ammesso reclamo al giudice di sorveglianza, che decide previo parere del Ministero delle finanze.

Se l'infermo da liberare può, secondo l'avviso del medico, essere trasportato senza pericolo, si provvede al suo trasferimento all'ospedale civile più vicino, e se ne dà avviso alla prefettura.

Art. 185

(*Preavvisi delle liberazioni*)

Un mese prima della scadenza della pena, la direzione invia il foglio informativo del liberando (mod. 28) all'Autorità di pubblica sicurezza ed al Consiglio di patronato del luogo, ove il liberando stesso ha dichiarato di fissare la sua residenza.

All'Autorità di pubblica sicurezza è dato immediato avviso della liberazione dell'imputato.

Se il detenuto da liberare è minorenne, il direttore avverte altresì i parenti, il tutore e il rappresentante locale dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e infanzia.

Art. 186

(*Liberazione dei detenuti militari ed assimilati*)

Della liberazione dei detenuti, che appartengono alle forze armate dello Stato o a corpi assimilati, deve essere data partecipazione preventiva ai Comandi dai quali essi dipendono.

Analoga comunicazione è fatta quando i detenuti liberandi debbano soddisfare all'obbligo di leva.

Art. 187

(*Isolamento del liberando*)

Prima di esser liberato il condannato deve, di regola, essere isolato per un termine non superiore a cinque giorni in una cella separata, con divieto di qualsiasi comunicazione con gli altri detenuti.

Durante questo periodo di isolamento, il direttore e il cappellano, e la superiora delle suore negli stabilimenti e nelle sezioni femminili, hanno l'obbligo di fare frequenti visite al liberando, e di esortarlo a fare buon uso della libertà che sta per ricuperare.

Art. 188

(*Provvista al liberando del vestiario e dei mezzi per raggiungere la residenza*)

All'atto della liberazione si ritirano tutti gli oggetti consegnati al detenuto dall'Amministrazione e gli si restituiscono quelli di sua proprietà.

Se il vestiario di proprietà del condannato liberando è stato venduto, o viene dalla direzione riconosciuto insufficiente o inadatto, è permesso al liberando di richiedere in tempo utile altro vestiario alla famiglia.

La richiesta del vestiario può anche essere fatta d'ufficio dalla direzione per mezzo del podestà del comune di domicilio o di dimora della famiglia del liberando, oppure del Consiglio di patronato che esercita la sua azione nel comune stesso.

Se la famiglia non risponde alla richiesta, si provvede il liberando dell'occorrente e si pone a suo carico la spesa.

Il direttore determina la somma che il detenuto, sprovvisto di vestiario proprio, può spendere per provvedersene.

Il peculio da lasciare a disposizione del liberando non può essere ridotto oltre la somma determinata annualmente dal Ministero. Nel caso di insufficienza, alla spesa per la provvista del vestiario supplisce, in tutto o per la parte mancante, l'Amministrazione, sui fondi del bilancio domestico, sempre quando risulti dalle indagini compiute che tanto il liberando quanto i parenti di lui si trovano in misere condizioni economiche.

Se il detenuto da porre in libertà non ha fondo proprio o se questo è troppo esiguo, il direttore richiede la pubblica sicurezza per il rilascio al liberando del foglio di via obbligatorio.

Art. 189

(*Informazioni sulla condotta del liberando*)

Al liberando si consegna, se lo richiede, un attestato della condotta tenuta e della capacità lavorativa dimostrata durante la detenzione (mod. 29).

Nel caso in cui il liberando deve essere internato in uno stabilimento per l'esecuzione di misure amministrative di sicurezza, il direttore trasmette la cartella biografica al direttore dello stabilimento al quale l'internando è assegnato. Il direttore di questo stabilimento trasmette copia della cartella biografica al giudice di sorveglianza.

Art. 190

(*Fotografia dei detenuti*)

Salve le disposizioni speciali dell'Autorità giudiziaria per gli imputati, il Ministero determina in quali casi occorre eseguire la fotografia dei detenuti.

CAPITOLO XVI

Liberazione condizionale

Art. 191

(*Presentazione della domanda*)

Il condannato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 176 del codice penale presenta la domanda per ottenere la liberazione condizionale al direttore, che la trasmette al giudice di sorveglianza con le informazioni sulla condotta del condannato e con il parere del Consiglio di disciplina (mod. 30).

Nella domanda il condannato deve indicare il comune nel quale, nel caso di liberazione, intende stabilire la sua residenza.

Se difettano manifestamente le condizioni relative alla pena inflitta o da scontare ovvero se il condannato, dopo la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva, il giudice di sorveglianza dichiara senz'altro inammissibile l'istanza con provvedimento scritto, non soggetto a reclamo. Del provvedimento il direttore dà notizia all'interessato.

Art. 192

(Accertamenti del giudice di sorveglianza)

Il giudice di sorveglianza, compiute le indagini che ritiene opportune, ed accertato l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, o l'impossibilità in cui si trova il condannato di adempierle, dà parere sull'ammissione della domanda e trasmette gli atti al Ministero.

Art. 193

(Concessione della liberazione condizionale)

Il decreto del Ministro della giustizia, col quale è conceduta la liberazione condizionale è trasmesso al giudice di sorveglianza per l'esecuzione.

Il giudice di sorveglianza ne dà notizia al Consiglio di patronato del tribunale nella cui circoscrizione il condannato ha dichiarato di voler stabilire la residenza.

Art. 194

(Sottoposizione alla libertà vigilata)

Il giudice di sorveglianza, nel dare esecuzione al decreto del Ministro della giustizia, ordina che il liberato sia posto in stato di libertà vigilata.

Tra le prescrizioni prevedute dal primo capoverso dell'articolo 228 del codice penale, deve essere compresa quella di presentarsi periodicamente al Consiglio di patronato o al rappresentante di questo nel Comune, per dare notizie sul lavoro al quale il liberato si è dedicato, sui bisogni che ha e sul tenore di vita che conduce.

Art. 195

(Prescrizioni imposte dal giudice di sorveglianza)

Il giudice di sorveglianza deve frequentemente assumere informazioni sulla condotta del liberato sia dall'Autorità di pubblica sicurezza sia dal Consiglio di patronato per modificare le prescrizioni imposte col provvedimento che ha ordinato la libertà vigilata.

Se risulta che il liberato tiene buona condotta ed è manifesto il progressivo suo riadattamento alla vita sociale, le prescrizioni debbono essere limitate fino a esser ridotte al minimo necessario ad evitare le occasioni di nuovi reati.

Il giudice di sorveglianza, l'Autorità di pubblica sicurezza e il Consiglio di patronato, riferiscono al pubblico ministero i fatti e le circostanze che ritengono dover giustificare la richiesta di revoca della liberazione condizionale.

Art. 196

(Dimissione dallo stabilimento del liberato condizionalmente)

Il condannato al quale è stata conceduta la liberazione condizionale, salve disposizioni speciali dell'Autorità competente, è liberato dal carcere con le stesse norme stabilite per la liberazione definitiva, previa annotazione nel registro di matricola del decreto ministeriale che gli concede la liberazione condizionale e del provvedimento del giudice di sorveglianza che ordina la libertà vigilata.

Il liberato è messo a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza che gli consegna la carta precettiva prescritta per coloro che sono in stato di libertà vigilata.

Nella carta precettiva deve, oltre quanto è prescritto dall'articolo 649 del codice di procedura penale, risultare l'indicazione della pena che fu inflitta al condannato, del giorno in cui questi cominciò a scontarla e di quello in cui essa viene a cessare se la liberazione condizionale non è revocata.

Queste notizie sono date dall'Autorità dirigente all'Autorità di pubblica sicurezza.

Art. 197

(Estinzione della pena)

Quando la pena è estinta ai termini del capoverso dell'articolo 177 del codice penale, ne è fatta annotazione nel registro di matricola.

Art. 198

(Provvedimenti susseguenti alla revoca della liberazione condizionale)

Se la liberazione condizionale è revocata ai termini della prima parte dell'articolo 177 del codice penale, il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione ordina la carcerazione del condannato, ed informa il Ministero per la designazione dello stabilimento in cui il condannato deve scontare la pena.

Se tale stabilimento è diverso da quello nel quale il condannato era detenuto prima di essere ammesso a liberazione condizionale, è data notizia della revoca anche a questo stabilimento per l'annotazione nel registro di matricola e nella cartella biografica.

Art. 199

(Ritorno agli stabilimenti di pena)

Al condannato ammesso nello stabilimento per revoca della liberazione condizionale si applicano le disposizioni degli articoli 62 e seguenti.

Art. 200

(Comunicazione ai detenuti della concessione della liberazione condizionale)

Nel giorno in cui viene eseguita la liberazione condizionale di un condannato, il direttore ne dà notizia, con i mezzi che gli sembrano più convenienti, in tutte le sezioni dello stabilimento.

Gli insegnanti, il cappellano, i dirigenti tecnici traggono occasione dalla comunicazione della notizia per illustrare il significato morale e sociale del provvedimento e gli effetti economici di esso a favore del liberato e della sua famiglia, e per stimolare i condannati a serbare una condotta che li renda meritevoli del beneficio.

CAPITOLO XVII

PROPOSTA DI GRAZIA

Art. 201

(Condizioni per la proposta di grazia)

Il condannato all'ergastolo, che ha scontato almeno venti anni di pena, e il condannato ad altra pena detentiva, che

ne ha scontato almeno la metà, può essere proposto per la grazia quando, per la condotta tenuta e per le prove date di attaccamento al lavoro, sia giudicato meritevole di speciale considerazione.

Il direttore trasmette la proposta al giudice di sorveglianza con le informazioni sulla condotta del condannato e con il parere del Consiglio di disciplina.

Il giudice di sorveglianza, a sua volta, trasmette la proposta col proprio parere al procuratore generale del Re.

Art. 202

(Comunicazione ai detenuti della concessione della grazia)

Le grazie concedute su proposta della direzione sono comunicate ai detenuti a norma dell'articolo 200.

CAPITOLO XVIII

DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ESECUZIONE DELLA PENA DELL'ERGASTOLO

Art. 203

(Isolamento diurno)

Quando, all'inizio della esecuzione della pena dell'ergastolo o nel corso di essa, debba applicarsi l'isolamento diurno, il condannato non è ammesso alla vita in comune se non dopo decorso il tempo stabilito dal giudice per l'isolamento diurno.

Art. 204

(Trattamento dei condannati durante l'isolamento diurno)

Ai condannati sottoposti all'isolamento diurno si applicano le disposizioni di questo regolamento con le restrizioni indicate nei vari casi per i condannati all'ergastolo.

Art. 205

(Visite da farsi al condannato sottoposto all'isolamento diurno)

Il condannato sottoposto all'isolamento diurno dev'essere frequentemente visitato dal direttore, dal medico e dal cappellano.

Art. 206

(Quando può sospendersi l'isolamento diurno)

Salvi i provvedimenti indicati nell'articolo 106, se il condannato sottoposto all'isolamento diurno è cólto da infermità fisica o psichica, il direttore ne informa il Ministero che può sospendere l'isolamento diurno.

CAPITOLO XIX

DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ESECUZIONE DELLA PENA DI MORTE

Art. 207

(Isolamento del condannato a morte)

Appena è pronunciata la sentenza di condanna alla pena di morte, il pubblico ministero ne dà notizia al direttore dello stabilimento nel quale il detenuto si trova.

Il detenuto è immediatamente sottoposto ad isolamento continuo e a sorveglianza speciale ininterrotta.

Art. 208

(Visite del direttore, del cappellano e del medico)

Almeno due volte al giorno il direttore, il cappellano ed il medico visitano il detenuto condannato a morte.

Il detenuto può anche domandare l'assistenza di un altro sacerdote.

Art. 209

(Colloqui e dichiarazioni)

Sono ammessi tutti i colloqui che il pubblico ministero ritiene di autorizzare.

Qualora il condannato alla pena di morte chieda di fare dichiarazioni, il direttore dello stabilimento ne avvisa immediatamente il procuratore del Re, che le riceve senza ritardo e ne fa compilare processo verbale.

Se la richiesta è fatta nell'imminenza dell'esecuzione, le dichiarazioni sono ricevute dal rappresentante del pubblico ministero presente sul posto.

Art. 210

(Esecuzione della pena)

La pena di morte si esegue mediante fucilazione ad opera di un plotone delle forze armate dello Stato o di agenti appartenenti a corpi ad esse assimilati.

Art. 211

(Luogo dell'esecuzione)

Il Ministro designa lo stabilimento nell'interno del quale l'esecuzione deve avvenire, salvo che, a norma dell'articolo 21 del codice penale, non indichi altro luogo.

Il procuratore generale del Re stabilisce l'ora dell'esecuzione.

Art. 212

(Esecuzione pubblica)

Quando il Ministro dispone che l'esecuzione sia pubblica, il procuratore generale del Re stabilisce, d'accordo con il prefetto della provincia, i limiti e le modalità con cui il pubblico è ammesso nel luogo dell'esecuzione.

TITOLO IV

Stabilimenti speciali

CAPITOLO I

STABILIMENTI PER MINORI

Art. 213

(Applicabilità delle disposizioni comuni agli altri stabilimenti)

Gli stabilimenti e le sezioni per minori non debbono avere l'aspetto di edifizi carcerari. In essi si applicano le disposizioni generali di questo regolamento con le speciali norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 214

(Vestiario dei minori)

I minori detenuti vestono un abito secondo la tabella G.

Art. 215

(Personale di custodia)

Le funzioni di custodia negli stabilimenti per i minori sono esercitate da un personale specializzato in base alle norme da stabilirsi nel regolamento per gli agenti di custodia. Tale personale indossa l'abito borghese.

Art. 216

(Traduzione dei minori)

Le traduzioni da uno stabilimento all'altro, o dallo stabilimento agli uffici giudiziari, sono sempre fatte dal personale di custodia degli stabilimenti per minori, e con mezzi di trasporto distinti da quelli adoperati per il trasporto degli altri detenuti.

Art. 217

(Divieto dell'uso di tabacco e di bevande alcooliche)

E' vietato l'uso del tabacco, del vino e di qualsiasi altra bevanda alcoolica.

Art. 218

(Istruzione dei minori)

Se il numero dei detenuti lo consente, è impartita non solo l'istruzione elementare, ma anche quella che si impartisce nelle scuole di avviamento al lavoro o in altre analoghe.

Art. 219

(Scopi del lavoro. Assegnazioni)

Il lavoro deve avere sopratutto per scopo l'avviamento dei minori ad un mestiere. La durata giornaliera di esso è determinata dal direttore.

Sono organizzate nello stabilimento officine-scuola, in cui deve essere impartito l'insegnamento dei mestieri che sono più comuni nella regione in cui lo stabilimento si trova.

Ad alcuni stabilimenti sono annessi tenimenti agricoli allo scopo di avviare i minori ai lavori agricoli.

Nell'assegnazione dei minori ai vari stabilimenti si deve tener presente la condizione delle famiglie alle quali i minori appartengono, per ottenere che l'opera di rieducazione e di riadattamento sia, per quanto è possibile, consona all'ambiente sociale, in cui i minori dovranno vivere, tornando in libertà.

Art. 220

(Lavoro all'aperto)

Il lavoro all'aperto può essere eseguito da minori solo in speciali case di lavoro all'aperto, esclusa ogni altra forma di organizzazione di questo lavoro.

Art. 221

(Orario della sveglia e del riposo)

In deroga alla disposizione dell'articolo 72 la direzione, su parere del medico, per speciali ragioni, può consentire orari diversi secondo l'età e le condizioni di sviluppo dei minori.

Art. 222

(Passeggio e ginnastica)

Per due ore al giorno i minori, nei cortili o nei giardini, sono condotti a passeggio e si esercitano nella ginnastica eseguendo anche giuochi autorizzati dalla direzione.

Art. 223

(Ricompense)

Ai minori che hanno dato prova costante di buona condotta e di attaccamento alla scuola e al lavoro è conceduto, e particolarmente in tempo vicino alla liberazione:

1°) di ricevere visite di prossimi congiunti tutti i giorni in appositi locali, che non abbiano alcun carattere di ambiente carcerario;

2°) di prendere parte agli speciali trattenimenti ricreativi che sono organizzati nello stabilimento;

3°) di scrivere con frequenza, nei limiti stabiliti dalla direzione, a parenti ed amici.

Art. 224

(Punizioni)

Ai minori possono essere inflitte le seguenti punizioni:

1°) l'ammonizione;

2°) la diminuzione dei colloqui;

3°) la privazione del passeggio in comune;

4°) la cella con letto e vitto ordinario da uno a quindici giorni.

Le punizioni indicate nei numeri 3 e 4 non possono essere applicate senza il parere del medico.

La punizione indicata nel numero 4 è inflitta dal Consiglio di disciplina; le altre punizioni sono inflitte dal direttore.

CAPITOLO II

CASE DI LAVORO ALL'APERTO

Art. 225

(Organizzazione)

L'organizzazione dei servizi nelle case di lavoro all'aperto è regolata, oltre che dall'articolo 118, anche da speciali disposizioni stabilite da regolamenti interni.

Art. 226

(Consiglio di disciplina)

Il Consiglio di disciplina è composto del direttore, dell'agronomo o del dirigente tecnico, del medico e del cappellano.

CAPITOLO III

STABILIMENTI DI RIADATTAMENTO SOCIALE

Art. 227

(Passaggio agli stabilimenti di riadattamento sociale)

Il condannato a pena detentiva per un tempo superiore a cinque anni, il quale abbia scontato un terzo della pena o almeno la metà se recidivo e sia stato costantemente classi-

ficato buono per tre anni, può essere trasferito, se il rimanente della pena non supera gli otto anni, negli stabilimenti di riadattamento sociale con provvedimento del giudice di sorveglianza, su proposta del direttore, sentito il Consiglio di disciplina.

Questa disposizione non si applica al condannato che, dopo scontata la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva.

Art. 228

(Trattamento negli stabilimenti di riadattamento sociale)

Negli stabilimenti di riadattamento sociale, il trattamento a cui sono sottoposti i condannati deve essere rivolto a consolidare e a far progredire in costoro le doti di socievolezza, che già manifestarono nei precedenti stabilimenti, per preparare i condannati al ritorno alla vita libera.

Oltre le concessioni prevedute dall'articolo 173 per i condannati classificati buoni, il direttore può concedere nei colloqui, nelle visite, nella corrispondenza, nel lavoro, le facilitazioni che a suo giudizio possono valere allo scopo indicato nella prima parte di questo articolo.

Non si applica la disposizione dell'articolo 187.

Ogni mese il direttore riferisce direttamente al Ministero sui risultati ottenuti, specificamente per ogni condannato.

Art. 229

(Visite del Consiglio di patronato negli stabilimenti di riadattamento sociale)

Un rappresentante del Consiglio di patronato deve visitare almeno una volta la settimana lo stabilimento, per dare consigli ed incoraggiamenti ai condannati che debbono essere liberati entro l'anno, conoscerne i bisogni per l'avvenire, e preparare quanto occorre per assicurare l'opportuno collocamento dei detenuti al momento della liberazione.

Art. 230

(Revoca dell'assegnazione agli stabilimenti di riadattamento sociale)

La revoca dell'assegnazione agli stabilimenti di riadattamento sociale è disposta dal giudice di sorveglianza, anche se per una volta sola al condannato non viene confermata la classifica di buono. La revoca è disposta sia alla scadenza semestrale sia in applicazione dell'articolo 174.

Il giudice di sorveglianza, se lo ritiene opportuno, può sospendere la revoca dell'assegnazione fino alla successiva classifica.

CAPITOLO IV

Case di punizione

Art. 231

(Trasferimento nelle case di punizione)

Il condannato, nei casi preveduti dall'articolo 156, è proposto dal Consiglio di disciplina al giudice di sorveglianza per il trasferimento in una casa di punizione.

Il giudice di sorveglianza, esaminati tutti i precedenti del condannato, dispone il trasferimento o applica una punizione disciplinare.

Se viene disposta l'assegnazione ad una casa di punizione il provvedimento è comunicato al Ministero, che designa lo stabilimento in cui il condannato dev'essere trasferito.

Art. 232

(Isolamento)

Nelle case di punizione il condannato è assoggettato ad un primo periodo d'isolamento continuo, che può estendersi fino a tre mesi.

Art. 233

(Passaggio alla vita in comune. Revoca dell'assegnazione alla casa di punizione)

Il direttore, il medico e il cappellano visitano frequentemente il condannato, per studiarne l'indole e le tendenze, per incoraggiarlo o ammonirlo, e sopratutto per accertare le cause che lo hanno spinto al contegno ribelle che provocò il trasferimento nella casa di punizione, e per adottare i mezzi di trattamento morale e materiale da usare verso di lui.

Il Consiglio di disciplina può disporre che il condannato sia ammesso alla vita in comune quando la condotta di lui offra elementi sufficienti a far ritenere che si manterrà tranquillo e ubbidiente.

Se il condannato continua a dare prove del suo miglioramento morale anche nella vita comune di lavoro, mantenendosi calmo e disciplinato per il periodo di un anno, senza commettere mancanze disciplinari che rivelino pericolo di ricaduta negli eccessi che determinarono il trasferimento nella casa di punizione, il giudice di sorveglianza, su proposta del Consiglio di disciplina, revoca l'assegnazione alla casa di punizione e informa il Ministero per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 234

(Provvedimenti per i condannati irrequieti, insubordinati, ribelli)

Se, nonostante le cure morali usate e il trattamento speciale al quale è sottoposto, il condannato assegnato alle case di punizione persiste nella condotta irrequieta o insubordinata o ribelle, l'isolamento continuo viene prolungato come mezzo di difesa contro la manifesta pericolosità di lui, e il Consiglio di disciplina ne riferisce al giudice di sorveglianza, esprimendo il suo parere sui provvedimenti da adottare.

Il giudice di sorveglianza:

1°) se ritiene che il condannato sia un abituale ed incorreggibile ribelle all'ordine e alla disciplina, ordina che venga trasferito in una casa di rigore;

2°) se ritiene che il condannato versi in minorate condizioni fisiche o psichiche, ordina che sia trasferito in una casa per minorati fisici o psichici;

3°) se ritiene che il condannato sia colpito da infermità psichica, trasmette il rapporto del Consiglio di disciplina al procuratore del Re per i provvedimenti indicati negli articoli 148 del codice penale e 106 di questo regolamento.

Art. 235

(Colloqui e corrispondenza)

Nelle case di punizione il direttore stabilisce se e quali restrizioni, nei singoli casi, debbano essere imposte al condannato, per quanto riguarda i colloqui e la corrispondenza.

CAPITOLO V

CASE DI RIGORE

Art. 236

(Norme particolari)

Nelle case di rigore sono predisposti speciali mezzi di sicurezza per salvaguardare la integrità personale dei condannati e di chi è obbligato a vigilarli e ad assisterli.

Per la disciplina potranno stabilirsi disposizioni con regolamenti interni anche in deroga alle norme di questo regolamento.

Ogni tre mesi il Consiglio di disciplina deve far rapporto al giudice di sorveglianza sulla condotta dei condannati.

La revoca dell'assegnazione alla casa di rigore è disposta dal giudice di sorveglianza, su proposta del Consiglio di disciplina.

CAPITOLO VI

CASE PER MINORATI FISICI O PSICHICI

Art. 237

(Direzione e Consiglio di disciplina)

Le case per minorati fisici o psichici sono dirette da medici.

Il Consiglio di disciplina è composto del direttore, di un funzionario amministrativo e del cappellano.

Art. 238

(Trattamento)

Il trattamento è rivolto al miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche dei condannati.

La organizzazione dei servizi e le norme speciali di cura sono stabilite con regolamenti interni, i quali possono anche derogare alle disposizioni di questo regolamento circa i colloqui, la corrispondenza e il passeggio.

Il lavoro è ordinato nei limiti e con le cautele disposte dal direttore.

CAPITOLO VII

SANATORI GIUDIZIARI

Art. 239

(Reparti nei sanatori giudiziari)

I sanatori giudiziari sono distinti in tre reparti: preventorio, sanatorio e convalescenziario.

Il preventorio è destinato alle persone che, a seguito di accertamenti tecnici, vengono riconosciute affette da incipienti processi tubercolari o similari.

Il sanatorio è destinato agli ammalati con processo tubercolare attivo in fase contagiosa.

Il convalescenziario è destinato agli ammalati che hanno superato il periodo di attività contagiosa e si trovano in via di guarigione.

Art. 240

(Direzione, Consiglio di disciplina e trattamento)

Nei sanatori giudiziari si applicano le disposizioni degli articoli 237 e 238.

La direzione è affidata a medici specializzati in tisiologia.

CAPITOLO VIII

STABILIMENTI PER DELINQUENTI ABITUALI, PROFESSIONALI O PER TENDENZA

Art. 241

(Trattamento)

Negli ergastoli e nelle case di reclusione per delinquenti abituali, professionali o per tendenza si applicano le disposizioni generali di questo regolamento.

Con regolamenti interni saranno stabilite norme speciali rivolte ad individuare le modalità della esecuzione in relazione all'abitualità, alla professionalità o alla tendenza al delitto riconosciuta nel condannato.

CAPITOLO IX

STABILIMENTI IN COLONIA O IN ALTRO POSSEDIMENTO D'OLTREMARE

Art. 242

(Norme interne)

Le norme di questo regolamento sono applicabili anche agli stabilimenti che potranno essere istituiti nelle colonie o in altri possedimenti d'oltremare per l'esecuzione della pena dell'ergastolo o della reclusione (art. 22 e 23 cod. pen.), salve le opportune deroghe da stabilirsi con regolamenti interni.

Art. 243

(Separazione tra cittadini e indigeni)

Nell'organizzazione del lavoro all'aperto nelle colonie o in altri possedimenti d'oltremare è vietata qualsiasi promiscuità tra cittadini del Regno e indigeni.

TITOLO V

Trattamento alimentare

Art. 244

(Tabella del vitto)

Il trattamento alimentare dei detenuti è così distinto:

a) vitto ordinario per detenuti sani, come dalla tabella A;

b) vitto ordinario per detenuti sani, minori degli anni diciotto, come dalla tabella B;

c) vitto speciale per detenuti ricoverati nelle case per minorati fisici o psichici, come dalla tabella C;

d) vitto speciale per detenuti tubercolotici, come dalla tabella D;

e) vitto speciale per detenuti infermi, che non siano quelli indicati nelle lettere *c)* e *d)*, come dalla tabella E;

f) sopravvitto.

Senza la preventiva autorizzazione del Ministero, non possono essere fatte somministrazioni di vitto per qualità e quantità diverse da quelle specificate nelle tabelle.

Art. 245

(Distribuzione del vitto)

Il funzionario di servizio controlla i generi alimentari prima di ammetterli alla distribuzione.

La distribuzione del vitto e del sopravvitto è eseguita nei locali, nelle ore e nei modi determinati dal regolamento interno di ciascuno stabilimento.

Il pane, la minestra e gli altri commestibili, che sopravanzino alla distribuzione ordinaria, ovvero siano rifiutati all'atto della distribuzione stessa, sono dati ai detenuti che ne fanno richiesta, con preferenza ai più bisognosi.

Art. 246

(*Razioni supplementari*)

Oltre la razione ordinaria, possono essere concedute ai detenuti, in casi eccezionali, per speciale bisogno accertato con dichiarazione scritta del medico, razioni supplementari di pane e di minestra nella misura di un quarto o di una metà di quella normale.

I supplementi di pane e di minestra non possono di regola essere cumulati, nè surrogati.

Art. 247

(*Vitto speciale per le donne incinte o allattanti e per i bambini non lattanti*)

Su parere del medico, le donne incinte o allattanti, oltre la razione ordinaria e le razioni supplementari, possono ricevere, anche ogni giorno, una razione intera di carne o di altri alimenti indicati dal medico.

I bambini non lattanti, ammessi a rimanere con le proprie madri, ricevono alimenti in quantità e qualità proporzionate all'età, secondo le prescrizioni del medico.

Art. 248

(*Sopravvitto per i condannati*)

I condannati, in aggiunta al vitto fornito dall'Amministrazione, possono, col proprio fondo di lavoro, prelevare viveri supplementari dalla dispensa del sopravvitto.

Se il condannato, per cause indipendenti dalla sua volontà, non può lavorare ovvero se il lavoro non è per lui sufficientemente remunerativo, il direttore può consentire che l'acquisto del sopravvitto sia fatto anche con altri mezzi del condannato.

Il Ministero determina la quota che i condannati possono spendere nell'acquisto del sopravvitto.

Art. 249

(*Uso di bevande alcooliche*)

Sono vietate le bevande alcooliche.

È conceduto solo l'uso di mezzo litro al giorno di vino o di birra, con gradazione alcoolica non superiore al 10 %, ma sono esclusi da questa concessione gli imputati e i condannati per reati commessi in stato di ubriachezza e i recidivi in contravvenzioni per ubriachezza.

Per ragioni di ordine, di disciplina o di cura il direttore può temporaneamente vietare l'uso del vino e della birra a tutti o ad alcuni detenuti.

Art. 250

(*Uso del tabacco*)

E' consentito ai detenuti maschi, di età superiore ai diciotto anni, l'uso del tabacco da fumo o da fiuto, da prelevarsi dalla dispensa del sopravvitto nella quantità massima giornaliera determinata dal regolamento interno.

Il permesso di fumare deve essere dall'Autorità dirigente negato ai condannati e agli imputati obbligati al lavoro, che non adempiono a questo obbligo senza giustificato motivo.

Il direttore stabilisce le ore e il luogo, in cui i detenuti possono fumare.

Art. 251

(*Facoltà agli imputati di mantenersi con mezzi propri*)

Gli imputati, che ne facciano richiesta, hanno facoltà di provvedere a proprie spese al vitto giornaliero, ma obbligandosi altresì di provvedere a tutto il proprio mantenimento.

In questo caso i cibi devono, di regola, limitarsi giornalmente a due minestre, due pietanze con contorno, formaggio, frutta, caffè, latte, nelle proporzioni usuali per il bisogno di una persona; il vino è consentito ai maggiori degli anni diciotto in misura non superiore a mezzo litro per giorno.

Dal giorno successivo a quello dell'accoglimento della richiesta, agli imputati che si mantengono con mezzi propri non è distribuita la razione di vitto ordinario, nè sono forniti gli oggetti di corredo personale e le medicine.

Art. 252

(*Facoltà agli imputati che non si mantengono con mezzi propri di ricevere viveri supplementari*)

Gli imputati che non intendono mantenersi con mezzi propri possono ricevere, in aggiunta al vitto ordinario e a proprie spese, viveri supplementari in misura non superiore alla metà di quella indicata nell'articolo precedente. Da questa concessione sono esclusi gli imputati che senza giustificato motivo non adempiono all'obbligo del lavoro.

Art. 253

(*Dispensa per la vendita del sopravvitto. Introduzione di cibi dall'esterno*)

Presso ogni stabilimento vi è una dispensa per la vendita dei generi che i condannati possono consumare a norma degli articoli precedenti.

Gli imputati che si valgono della facoltà riconosciuta dagli articoli 251 e 252 devono prelevare i generi alimentari dalla dispensa predetta.

Se per le speciali condizioni dello stabilimento la dispensa non può apprestare gli alimenti richiesti dagli imputati suddetti, è designato dal direttore un pubblico esercizio dal quale gli alimenti sono prelevati con le cautele che il direttore stesso ritiene di stabilire.

Art. 254

(*Somministrazioni e soccorsi ai detenuti*)

Il Ministero può consentire ai direttori degli stabilimenti l'accettazione di somministrazioni o di altri soccorsi a tutti i detenuti o ad alcune categorie di essi, con le limitazioni e le condizioni che nei singoli casi appaiono opportune.

Le somministrazioni e gli altri soccorsi diretti personalmente ai singoli detenuti, sono ad essi consegnati se il direttore ritiene che non siano in contrasto con le disposizioni di questo regolamento e abbiano legittima provenienza.

Se sono in contrasto con le disposizioni regolamentari, devono restituirsi ai mittenti; se risultano di illegittima provenienza, sono devoluti a favore della Cassa delle ammende.

Se i detenuti destinatari sono imputati, prima di disporre la devoluzione a favore della Cassa delle ammende, il direttore informa l'Autorità giudiziaria, la quale, se ritiene che gli oggetti o il danaro somministrato siano pertinenti al reato pel quale si procede, ne ordina il sequestro.

Art. 255

(*Concessione agli imputati di celle a pagamento*)

In ogni carcere giudiziario alcune celle arredate con mobilio speciale, determinato dal regolamento interno, possono essere destinate agli imputati che ne facciano richiesta.

Gli imputati che usano di una cella a pagamento devono mantenersi con mezzi propri e pagare un corrispettivo giornaliero, fissato annualmente dalla direzione ed approvato dal Ministero.

Nelle carceri dove non sono apprestate celle a pagamento l'Autorità dirigente provvede, nel caso di richiesta, secondo la disponibilità dei locali e del casermaggio.

Gli imputati che usano della cella a pagamento sono soggetti, per il resto, a tutte le disposizioni stabilite dal regolamento.

PARTE SECONDA

STABILIMENTI PER LE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA DETENTIVE

TITOLO I

Classificazione e reparto

CAPITOLO I

Classificazione degli stabilimenti e sezioni

Art. 256

(*Classificazione degli stabilimenti*)

Gli stabilimenti per l'esecuzione delle misure amministrative di sicurezza detentive sono:

colonie agricole;
case di lavoro;
manicomi giudiziari;
case di cura e di custodia;
riformatori giudiziari;
riformatori giudiziari speciali;
sanatori giudiziari;
case di rigore.

Gli stabilimenti sono ripartiti nel territorio del Regno con provvedimento del Ministro della giustizia.

Art. 257

(*Internamento nei vari stabilimenti*)

Nelle colonie agricole, nelle case di lavoro, nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nei riformatori giudiziari sono internate le persone sottoposte alle corrispondenti misure di sicurezza nei casi preveduti dal codice penale.

Nelle case di rigore sono trasferiti gli internati nelle colonie agricole e nelle case di lavoro, che siano ostinatamente ribelli all'ordine e alla disciplina.

Nei sanatori giudiziari sono trasferiti gli internati affetti da tubercolosi o predisposti a questa malattia. E' applicabile l'articolo 239.

Art. 258

(*Sezioni*)

Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro sono assegnati a sezioni speciali i delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Nei manicomi giudiziari sono assegnati a sezioni speciali i minori degli anni diciotto e i sordomuti.

Nelle case di cura e di custodia sono assegnati a sezioni speciali i minori degli anni diciotto, i sordomuti, gli ubriachi abituali e coloro che erano dediti all'uso di sostanze stupefacenti.

Nei riformatori giudiziari, se non sono disponibili i riformatori speciali indicati nell'articolo 256, sono assegnati a sezioni speciali i minori per i quali la legge stabilisce che il ricovero sia ordinato senza che occorra accertare che il minore è socialmente pericoloso, e possono esservi assegnati i minori che, durante il ricovero nello stabilimento ordinario, si siano rivelati particolarmente pericolosi.

Nei riformatori giudiziari, ordinari e speciali, sono istituite altresì sezioni separate per i minori degli anni quattordici (art. 224, p. p. e 1° cpv. cod. pen.).

Art. 259

(*Stabilimenti o sezioni per donne*)

Le donne sono internate in stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini, ovvero in sezioni distinte di tali stabilimenti.

CAPITOLO II

Reparto negli stabilimenti e nelle sezioni

Art. 260

(*Norme per il reparto*)

In tutti gli stabilimenti e nelle sezioni gli internati sono ripartiti secondo la loro condizione giuridica, l'età e lo stato di riadattamento sociale che hanno raggiunto, per meglio adeguare a ciascuno l'educazione o la cura.

In ogni caso sono tenuti separati gli internati ai quali fu applicata provvisoriamente la misura di sicurezza (art. 206 cod. pen.), o che sono in osservazione perchè soggetti a perizia psichiatrica (art. 318 cod. proc. pen.), o che furono assegnati agli stabilimenti per effetto delle disposizioni degli articoli 88, 245, 246, 257 e 258 del codice di procedura penale. Si applicano altresì le disposizioni degli articoli 46, 47 e 48 di questo regolamento.

TITOLO II

Organizzazione e sorveglianza

CAPITOLO I

Direzione e custodia

Art. 261

(*Direzione*)

La direzione dei sanatori giudiziari è affidata a medici specializzati in tisiologia; la direzione dei manicomi giudiziari e delle case di cura e di custodia è affidata a medici alienisti.

La direzione degli altri stabilimenti è affidata a personale amministrativo che abbia particolari attitudini al riadattamento dei detenuti.

Il Consiglio di disciplina è composto, rispettivamente, a norma degli articoli 149 e 237.

Art. 262

(*Custodia*)

La custodia degli internati è affidata ad agenti specializzati del corpo degli agenti di custodia, che hanno la qualifica di agenti sorveglianti.

Nei manicomi giudiziari e nelle case di cura e di custodia sono addetti anche agenti specializzati infermieri.

Nei riformatori giudiziari gli agenti sorveglianti vestono l'abito borghese.

Negli stabilimenti o sezioni per donne agli agenti sono sostituite le suore.

CAPITOLO II

Giudice di sorveglianza e Consiglio di patronato

Art. 263

(*Giudice di sorveglianza*)

Il giudice di sorveglianza emette i provvedimenti preveduti dall'articolo 635 del codice di procedura penale ed inoltre:

1°) vigila sull'esecuzione delle misure di sicurezza; visita frequentemente gli stabilimenti e riferisce al Ministero i rilievi e le proposte che ritiene opportune;

2°) ordina gli accertamenti che ritiene necessari a norma degli articoli 637 e 647 del codice di procedura penale;

3°) delibera:

a) sull'ammissione al lavoro all'aperto (art. 272);

b) sui reclami relativi al reparto della remunerazione del lavoro (art. 273);

c) sulla concessione delle ricompense prevedute dai numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 278;

d) sulla revoca delle licenze (art. 279 e 283);

e) sul trasferimento alle case di rigore degli internati nelle colonie agricole e nelle case di lavoro, e ai riformatori speciali degli internati nei riformatori giudiziari (art. 280);

f) sulla revoca del provvedimento indicato nella lettera precedente (art. 282);

g) sul ricovero in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia delle persone colpite da infermità psichica, a norma dell'articolo 212, primo capoverso del codice penale (art. 288);

h) sulla sospensione della liberazione degli internati (art. 291 ult. parte);

i) sui reclami concernenti le spese di mantenimento (art. 287).

Art. 264

(*Provvedimenti del giudice di sorveglianza*)

Il giudice di sorveglianza, nei casi indicati nell'articolo 635 del codice di procedura penale, provvede con decreto ai termini dell'articolo 639 dello stesso codice. Per le altre attribuzioni indicate nell'articolo precedente si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7.

Art. 265

(*Consiglio di patronato*)

Il Consiglio di patronato, preveduto dall'articolo 8, compie a favore degli internati e delle loro famiglie tutto quanto è disposto dagli articoli 13 e 14, controlla la condotta degli internati, ai quali fu conceduta una licenza, e ne fa rapporto al giudice di sorveglianza.

TITOLO III

Assegnazione e ammissione

Art. 266

(*Assegnazione*)

Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione, nel richiedere l'Autorità di pubblica sicurezza a norma degli articoli 633 e 634 del codice di procedura penale, informa il Ministero perchè provveda all'assegnazione dei sottoposti a misure amministrative di sicurezza detentive e, se i provvedimenti da eseguire si riferiscono a persona detenuta, ne dà avviso al direttore dello stabilimento in cui essa si trova.

Il Ministero comunica all'Autorità di pubblica sicurezza in quale stabilimento la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva deve essere internata, e la pubblica sicurezza procede all'internamento. Il detenuto è trattenuto nello stabilimento a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Alla proposta di assegnazione dev'essere alligata la copia del provvedimento che ha disposto la misura di sicurezza, oltre al mod. 31.

I direttori dei manicomi giudiziari e delle case di cura e di custodia possono altresì richiedere copia dei risultati degli accertamenti clinici, in base ai quali è stato disposto l'internamento.

Art. 267

(*Ammissione negli stabilimenti*)

Per l'ammissione negli stabilimenti per misure amministrative di sicurezza si osservano, in quanto siano applicabili, le disposizioni dell'articolo 62.

Se sorgono dubbi sulla identità degli internati, l'Autorità dirigente ne informa immediatamente il giudice di sorveglianza per i provvedimenti indicati nella prima parte dell'articolo 635 del codice di procedura penale.

Se si tratta di persone che non debbono essere internate in stabilimenti per misure di sicurezza, ma trasferite in carceri giudiziarie o in stabilimenti di pena, l'Autorità dirigente dà, per gli opportuni provvedimenti, immediato avviso della temporanea ammissione all'Autorità giudiziaria, competente per il procedimento o per l'esecuzione, e dispone che le persone siano sottoposte ad isolamento continuo.

TITOLO IV

Internamento e norme generali di condotta

Art. 268

(*Internamento. Norme generali. Passeggio, corrispondenza, colloqui. Infermità fisica*)

Sono estese agli stabilimenti per misure di sicurezza, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 3, 54 a 61, 63 a 75, 79 a 92, 94, 95 e 107 a 113.

L'orario, la durata e le modalità del passeggio, la corrispondenza, i colloqui e i giuochi sono disciplinati dai regolamenti interni.

In ogni caso, se si tratta di internati sottoposti a procedimento penale, l'Autorità dirigente non può autorizzare

colloqui senza il permesso dell'Autorità giudiziaria; questa può disporre che la corrispondenza che l'internato riceve o spedisce non abbia corso senza il suo visto.

Art. 269

(*Isolamento*)

Gli stabilimenti per misure di sicurezza sono organizzati col sistema dell'isolamento notturno e della vita in comune durante il giorno.

All'isolamento diurno sono soggetti gli internati sottoposti a procedimento penale per delitto, quando vi sia richiesta da parte dell'Autorità giudiziaria competente.

L'isolamento diurno può essere disposto per ragioni tecnico-sanitarie nei manicomi giudiziari e nelle case di cura e di custodia, e, per mancanze disciplinari, in tutti gli stabilimenti, entro i limiti stabiliti da questo regolamento.

Art. 270

(*Come vestono e sono chiamati gli internati*)

Gli internati indossano il vestiario uniforme, secondo la tabella **H**.

Essi sono chiamati col loro cognome.

TITOLO V

Lavoro, istruzione civile e servizio religioso

Art. 271

(*Organizzazione e scopi del lavoro*)

All'organizzazione del lavoro negli stabilimenti per misure di sicurezza è essenziale lo scopo di riadattamento degli internati alla vita sociale.

Il lavoro deve avere carattere prevalentemente curativo e educativo, secondo gli scopi speciali dei singoli stabilimenti, ed avere per oggetto l'avviamento ad una occupazione che secondo i precedenti personali e familiari dell'internato può consentire a lui di vivere onestamente allorchè sarà rimesso in libertà.

Il lavoro è obbligatorio nei limiti fissati dal direttore su parere del medico.

Si applicano gli articoli 114 a 124, 130 a 132, 219 e 220.

Art. 272

(*Assegnazione degli internati al lavoro negli stabilimenti*)

Il direttore, prima di assegnare i singoli internati alle varie lavorazioni organizzate nello stabilimento, li invita a scrivere o a dettare una dichiarazione nella quale indichino dettagliatamente a quali lavori si dedicarono in libertà, o nelle carceri se provengono da uno stabilimento carcerario, quali risultati conseguirono, se sono disposti a continuare quei lavori ovvero se intendono dedicarsi nello stabilimento ad altri lavori.

Compiute le indagini necessarie, se si riconosce che la scelta fatta dall'internato è utile per il riadattamento sociale di lui, la richiesta dev'essere accolta, nei limiti delle possibilità che offre lo stabilimento.

Se difettano nello stabilimento lavorazioni alle quali opportunamente l'internato dovrebbe essere addetto, si può autorizzare un lavoro autonomo, ma controllato e vigilato assiduamente, accertandone giornalmente i risultati. La concessione è subordinata alla condizione che l'internato abbia mezzi sufficienti all'acquisto degli attrezzi necessari e della materia prima. A tale acquisto provvede il direttore.

L'ammissione al lavoro all'aperto, organizzato con colonne mobili, che, uscendo dallo stabilimento per lavorare all'aperto, rientrano dopo il lavoro, è deliberata dal giudice di sorveglianza e disposta dal Ministero a norma dell'articolo 120.

Art. 273

(*Remunerazione: limiti e disponibilità*)

Il lavoro degli internati è remunerato. Il direttore propone al Ministero la misura della remunerazione, a cottimo o a giornata, sulla media dei salari della provincia ove lo stabilimento si trova.

Dalla remunerazione è detratta solo una parte eguale alla quota di mantenimento, ma la quota residuale per l'internato non deve essere inferiore ai due terzi della remunerazione se l'internato ha figli a carico, e alla metà negli altri casi.

Nel caso preveduto dal secondo capoverso dell'articolo precedente, la quota di mantenimento, nei limiti sopra indicati, è prelevata dall'utile netto di vendita del prodotto del lavoro. Alla stima e alla vendita di tale prodotto provvede il direttore.

La quota riservata all'internato è insequestrabile e impignorabile e produce interessi a favore dell'internato nei limiti fissati dall'articolo 129. Essa è accreditata sul conto corrente dell'internato che può disporne per acquisto di sopravvitto o per invio di sussidi alla famiglia, nei limiti stabiliti dal direttore.

Sui reclami relativi all'applicazione del primo capoverso di questo articolo decide il giudice di sorveglianza.

Art. 274

(*Premi per lavoro improduttivo*)

Nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nei riformatori giudiziari, ove il lavoro non dia risultati economici tali da giustificare la remunerazione, il direttore può concedere premi agli internati.

Per la concessione dei premi occorre il consenso del Ministero della giustizia.

L'ammontare annuo complessivo di questi premi è stabilito di concerto col Ministero delle finanze.

Art. 275

(*Fondo degli internati*)

Il fondo degli internati si distingue in fondo particolare e in fondo di lavoro.

Il fondo particolare è costituito dal danaro che l'internato possedeva all'ingresso nello stabilimento e da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di sua spettanza o che gli è inviato dalla famiglia o da altri.

Il fondo di lavoro è costituito dalla quota spettante all'internato sulla remunerazione che gli è dovuta per il lavoro prestato, a norma dell'articolo 273, e dai premi di lavoro preveduti dall'articolo precedente.

Art. 276

(*Istruzione civile e servizio religioso*)

Per l'istruzione civile e per il servizio religioso si applicano le disposizioni dei capitoli IX e X del titolo III della parte prima, con le limitazioni ed estensioni stabilite dai regolamenti interni.

TITOLO VI

Disciplina

Art. 277

(Norme generali)

Per la disciplina si applicano gli articoli 147 a 150, 157, 158, 160 e 170 a 172.

Art. 278

(Ricompense)

Possono concedersi le ricompense prevedute dai numeri 1, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 151, ed inoltre:

1°) una licenza non superiore a giorni trenta e non più di una volta l'anno;

2°) una licenza di sei mesi, immediatamente precedenti la scadenza del periodo minimo stabilito dalla legge o di quello fissato dal giudice per un esame ulteriore della pericolosità;

3°) la proposta per il riesame della pericolosità, preveduto dal capoverso dell'articolo 208 del codice penale;

4°) la proposta per la revoca della misura di sicurezza, preveduta dall'ultima parte dell'articolo 207 del codice penale.

La concessione delle ricompense indicate nei numeri 1, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 151 spetta al direttore: quella preveduta dal numero 3 di questo articolo spetta al direttore, sentito il parere del Consiglio di disciplina. La concessione delle altre ricompense spetta al giudice di sorveglianza, sentito il parere del Consiglio di disciplina.

Nel caso di licenza la persona sottoposta a misura di sicurezza è munita di foglio di via obbligatorio.

Il giudice stabilisce il luogo in cui si deve usufruire della licenza e le modalità del viaggio.

Art. 279

(Condizione dell'internato al quale fu conceduta la licenza)

Durante la licenza l'internato è in stato di libertà vigilata e si applicano le disposizioni degli articoli 194 e 195.

Se durante la licenza l'internato commette un reato o contravviene agli altri obblighi impostigli con la libertà vigilata, è immediatamente fatto rientrare per mezzo della forza pubblica nello stabilimento, salvo che sia sottoposto a custodia preventiva per il reato commesso, e la licenza è revocata dal giudice di sorveglianza.

Prima che la licenza abbia termine, l'Autorità di pubblica sicurezza e il Consiglio di patronato del luogo fanno dettagliato rapporto sulla condotta tenuta dall'internato.

Nel caso preveduto dal numero 2 dell'articolo precedente l'internato è fatto rientrare nello stabilimento, se la misura di sicurezza non è revocata. Lo stato di libertà vigilata continua fino alla pronuncia del provvedimento del giudice di sorveglianza.

Art. 280

(Punizioni)

Le punizioni che possono essere inflitte agli internati nelle colonie agricole e nelle case di lavoro sono:

1°) l'ammonizione;

2°) la privazione del passeggio per la durata massima di giorni 10;

3°) il divieto di acquistare il sopravvitto per la durata massima di giorni 15;

4°) la cella per la durata massima di giorni 15, senza restrizioni di vitto;

5°) il trasferimento ad una casa di rigore.

Le punizioni prevedute dai numeri 2 a 4 si applicano nelle case di rigore per una durata massima doppia di quella sopra indicata.

Le punizioni che possono essere inflitte nei riformatori giudiziari sono:

1°) l'ammonizione;

2°) la limitazione della durata del passeggio giornaliero per la durata massima di giorni 10;

3°) il divieto di acquistare il sopravvitto per la durata massima di giorni 5;

4°) la cella per la durata massima di giorni 15, senza restrizioni di vitto;

5°) il trasferimento ai riformatori giudiziari speciali.

Le punizioni prevedute dai numeri 2 a 4 del capoverso precedente si applicano nei riformatori giudiziari speciali per una durata massima doppia di quella ivi indicata.

Le punizioni prevedute dai numeri 1 a 3 sono inflitte dal direttore.

La punizione preveduta dal numero 4 è inflitta dal Consiglio di disciplina.

Il trasferimento alle case di rigore e ai riformatori giudiziari speciali è disposto dal giudice di sorveglianza su proposta del direttore, sentito il Consiglio di disciplina.

Le punizioni che possono essere inflitte nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nei sanatori giudiziari sono regolate dalla direzione secondo le esigenze tecnico-sanitarie.

Si applica l'articolo 169.

Art. 281

(Norme di procedura)

Il giudizio su ogni mancanza commessa dagli internati è deferito al direttore. Se questi non ritiene di poter applicare una punizione di sua competenza, trasmette gli atti, secondo i casi, al Consiglio di disciplina o al giudice di sorveglianza.

Il Consiglio di disciplina, richiesto dal direttore a norma della disposizione precedente, se non ritiene di poter applicare una punizione di sua competenza, trasmette gli atti al giudice di sorveglianza.

Art. 282

(Riesame della condotta dell'internato nelle case di rigore o nei riformatori speciali)

Ogni sei mesi dal trasferimento di un internato nelle case di rigore o nei riformatori giudiziari speciali, il giudice di sorveglianza riesamina la condotta tenuta dall'internato.

Se sono venute a cessare le cause che determinarono il trasferimento, lo revoca.

Art. 283

(Licenza per gravi esigenze personali o familiari)

Per gravi esigenze personali o familiari, morali o materiali, il giudice di sorveglianza, su proposta del direttore, può permettere che l'internato si allontani dallo stabilimento, per un periodo non superiore a quindici giorni, per recarsi nel luogo in cui è necessaria la sua presenza.

Per il viaggio si applicano gli ultimi due capoversi dell'articolo 278.

L'internato ha l'obbligo di presentarsi all'Autorità di pubblica sicurezza del luogo, la quale informa il direttore

dello stabilimento dell'arrivo e della partenza dell'internato, e di qualsiasi fatto da lui commesso che giustifichi la revoca della licenza.

TITOLO VII

Rilievi sulla personalità dell'internato

Art. 284

(Rilievi sulla personalità dell'internato)

Dal registro mod. 32 devono risultare notizie concernenti la condotta dell'internato: nei riguardi della disciplina, nelle relazioni con gli altri internati, verso le Autorità dirigenti e gli agenti di sorveglianza, nelle pratiche religiose, nel lavoro e nella scuola.

Devono pure risultare notizie circa:

1°) i risultati conseguiti nel lavoro e nella scuola;

2°) le relazioni con la famiglia, con espressa indicazione della frequenza e del carattere della corrispondenza e dei sussidi inviati;

3°) la corrispondenza con la persona offesa;

4°) la corrispondenza con altre persone, accennando a qualche peculiare carattere o significato della stessa;

5°) l'uso che l'internato ha fatto della facoltà di acquistare sopravvitto, in relazione alle sue disponibilità finanziarie e alle condizioni della sua famiglia;

6°) i libri e i giornali che l'internato legge;

7°) gli episodi della vita dell'internato, che siano sintomi della sua proclività alla violenza o alla frode o del suo riadattamento alla vita sociale;

8°) i risultati delle informazioni fornite dall'Autorità di pubblica sicurezza o dal Consiglio di patronato sulla condotta tenuta durante le licenze;

9°) le condizioni fisiche e psichiche dell'internato, con precise indicazioni, per gli internati già dediti all'uso di bevande alcooliche o di sostanze stupefacenti, circa i risultati della cura, a cui sono stati sottoposti.

Art. 285

(Trasmissione al giudice di sorveglianza dell'estratto del registro)

Ogni due mesi un estratto del registro (mod. 33) indicato nell'articolo precedente, deve essere trasmesso per ciascun internato al giudice di sorveglianza.

Quando si deve procedere al riesame dello stato di pericolosità dell'internato, oltre all'estratto suddetto, deve esser trasmesso al giudice di sorveglianza un rapporto motivato a firma del direttore, del medico, del cappellano e del dirigente tecnico delle lavorazioni, col parere sullo stato di pericolosità dell'internato.

Per gli internati, ai quali fu applicata provvisoriamente la misura di sicurezza, gli estratti del registro ed il rapporto sono trasmessi all'Autorità giudiziaria che procede all'istruzione o al giudizio. In questo caso gli estratti ed il rapporto sono allegati agli atti processuali.

TITOLO VIII

Trattamento alimentare

Art. 286

(Tabella del vitto)

Il trattamento alimentare è distinto come appresso:

a) vitto ordinario per gli internati nelle colonie agricole, case di lavoro e case di rigore, come dalla tabella I;

b) vitto ordinario per gli internati minori degli anni diciotto, come dalla tabella L;

c) vitto speciale per gli internati nei manicomi giudiziari e nelle case di cura e di custodia, come dalla tabella M;

d) vitto speciale per gli internati nei sanatori giudiziari, come dalla tabella N;

e) vitto speciale per gli internati infermi, che non siano quelli indicati nelle lettere *c)* e *d)*, come dalla tabella O.

Il sopravvitto può essere acquistato, nei limiti stabiliti dal direttore, con la quota della remunerazione riservata all'internato a norma dell'articolo 273.

L'acquisto può essere fatto con altri fondi dell'internato, se questi, per le sue condizioni fisiche o psichiche o per altre cause, sia dispensato dal lavoro, ovvero il lavoro non sia sufficientemente remunerativo.

Art. 287

(Controversie concernenti le spese di mantenimento)

Le spese per l'esecuzione delle misure di sicurezza sono a carico dello Stato, salvo il rimborso delle spese di mantenimento mediante prelievo di una quota della remunerazione a norma del penultimo capoverso dell'articolo 213 del codice penale e dell'articolo 273 di questo regolamento, ovvero per effetto della disposizione sul rimborso delle spese di spedalità, richiamata nell'ultima parte dell'articolo 213 del codice penale.

Le spese di mantenimento sono determinate a norma dell'articolo 2.

Il giudice di sorveglianza, competente a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 635 del codice di procedura penale a decidere circa le controversie concernenti l'attribuzione o la liquidazione delle spese per il mantenimento della persona sottoposta a misura di sicurezza, prima di emettere qualsiasi provvedimento, deve sentire il parere del Ministero delle finanze.

TITOLO IX

Sospensione delle misure di sicurezza. Evasione, traduzione, liberazione

Art. 288

(Casi di sospensione delle misure di sicurezza)

Se la persona sottoposta ad una misura di sicurezza è colpita da un'infermità psichica, il direttore ne fa subito rapporto al giudice di sorveglianza, il quale, sentito l'ispettore sanitario del Ministero, provvede a norma del primo capoverso dell'articolo 212 del codice penale.

Quando il direttore del manicomio giudiziario o della casa di cura e di custodia ritiene che l'infermità psichica sia cessata, ne informa il giudice di sorveglianza per i provvedimenti indicati nel secondo capoverso dell'articolo 212 del codice penale.

Se, a norma della prima parte dell'articolo 212 del codice penale, l'esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa perchè questa deve scontare una pena detentiva, il Ministero assegna l'internato ad una casa di pena.

L'internato che, sottoposto a procedimento penale, deve essere per provvedimento dell'Autorità competente assoggettato a custodia preventiva, è trasferito nelle carceri giudiziarie.

Art. 289

(*Evasione*)

Per le evasioni si applicano le disposizioni degli articoli 181 e 182. Le direzioni informano dell'avvenuta evasione anche il giudice di sorveglianza.

Nel caso di evasione dai riformatori giudiziari, dalle case di cura e di custodia e dai manicomi giudiziari, non si applicano le disposizioni dell'ultima parte dell'articolo 181 e della prima parte dell'articolo 182.

Art. 290

(*Trasferimenti e traduzioni*)

In esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria competente o per ragioni di servizio o di disciplina, il Ministero dispone il trasferimento degli internati da uno stabilimento all'altro.

Alle traduzioni si provvede richiedendo l'Autorità di pubblica sicurezza. Se si tratta di minori degli anni diciotto, la traduzione è affidata agli agenti specializzati dei riformatori. Se si tratta di internati nei manicomi giudiziari o nelle case di cura e di custodia, può essere aggiunto alla scorta degli agenti di pubblica sicurezza qualche agente infermiere.

Si applicano le disposizioni degli articoli 176, 177, 179 e 180.

Art. 291

(*Liberazione*)

Per la liberazione degli internati i direttori eseguono gli ordini scritti del pubblico ministero o del pretore competente per l'esecuzione.

Si applicano le disposizioni degli articoli 183 a 186 e 188 a 190.

Per l'internato che, dopo la liberazione, deve essere assoggettato all'esecuzione di una pena il giudice di sorveglianza sospende la liberazione ed informa la procura generale competente per i provvedimenti indicati negli articoli 40, 41 e 211.

TITOLO X

Regolamenti speciali

Art. 292

(*Norme particolari di educazione o di cura*)

Con regolamenti interni saranno stabilite le norme particolari di educazione o di cura che debbono essere adottate per ciascuna specie di stabilimenti.

PARTE TERZA

PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

TITOLO I

Ordinamento del personale. Sue attribuzioni

Art. 293

(*Classificazione del personale*)

Il personale degli istituti di prevenzione e di pena è composto di:

ispettori amministrativi;
ispettori sanitari;
ispettori industriali;
ispettori agricoli;
ispettori dei fabbricati;
direttori;
vice direttori;
segretari;
ragionieri;
contabili;
archivisti;
medici;
farmacisti;
cappellani;
insegnanti;
agronomi;
dirigenti tecnici;
assistenti tecnici e capi d'arte;
agenti di custodia;
suore;
guardiane;
inservienti.

Art. 294

(*Assegnazione del personale*)

Il personale è assegnato ai diversi stabilimenti secondo l'importanza di essi e le necessità dei servizi.

Per il servizio medico e per l'insegnamento può provvedersi anche con incarichi temporanei conferiti a liberi professionisti.

Tutti i funzionari hanno l'obbligo della residenza.

Art. 295

(*Ufficio d'ispezione*)

Gli ispettori sono addetti al Ministero e costituiscono l'ufficio d'ispezione alla immediata dipendenza del direttore generale. A questo ufficio sono affidate le ispezioni su tutti i servizi degli istituti di prevenzione e di pena, non solo per sorvegliarne l'andamento, ma per proporre tutto quanto occorre alla migliore organizzazione e al più completo coordinamento dei servizi stessi.

Art. 296

(*Attribuzioni del direttore*)

Il direttore è il capo dello stabilimento, sopraintende a tutte indistintamente le parti del servizio e dà gli ordini opportuni, cura la scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle istruzioni, dei contratti, sorveglia il modo con cui i funzionari e gli agenti, che da lui dipendono, adempiono ai loro doveri, invigila su tutta la corrispondenza, sui registri, sulle scritturazioni e gli atti, ed informa il Ministero, anche fuori dei casi espressamente preveduti da questo regolamento, dei fatti notevoli che si riferiscono all'ordine e alla disciplina dello stabilimento.

Art. 297

(*Divieto di comunicare atti di ufficio*)

L'Autorità dirigente non può rilasciare alcun documento o dare alcuna comunicazione riguardante lo stabilimento al quale è preposta, se non ne sia ufficialmente richiesta dalle Autorità competenti.

Deve darsi notizia al Ministero delle richieste nei casi in cui non siano prevedute da disposizioni di legge o dai regolamenti.

L'Autorità dirigente è responsabile della conservazione delle piante topografiche dello stabilimento e di esse non può dare visione o copia ad estranei senza l'autorizzazione del Ministero.

Per tenere queste piante al corrente, è fatta di volta in volta speciale richiesta all'ufficio del genio civile per mezzo della procura generale del Re.

Art. 298

(Attribuzioni e doveri del vice direttore)

Il vice direttore esercita, sotto la immediata e diretta dipendenza del direttore, una vigilanza continua ed un controllo esatto sull'andamento dei diversi rami del servizio disciplinare, economico e industriale; stipula gli atti di appalto ed i contratti e, nei casi di assenza o di impedimento del direttore, lo sostituisce.

Attende altresì specificamente al ramo di servizio che il direttore ritiene di affidargli.

Art. 299

(Attribuzioni e doveri del segretario)

Il segretario attende al disbrigo degli affari di segreteria; esegue o sorveglia, a seconda dei casi, la registrazione e la spedizione delle carte di ufficio; certifica le copie degli atti della direzione e compie tutti gli altri lavori inerenti alla sua qualità, che gli vengono ordinati dall'Autorità dirigente.

Egli ha l'obbligo della tenuta del repertorio degli atti soggetti a registrazione (mod. 34), conformemente a quanto dispone la legge sul registro e sul bollo.

Se manca il segretario, tale obbligo spetta all'Autorità dirigente.

Il segretario è custode dell'archivio e della biblioteca dell'ufficio e tiene gli schedari e i registri (mod. 35 e 36).

Provvede all'esatta tenuta dei registri ed alla compilazione di tutti i prospetti periodici non riguardanti la contabilità e deve attendere anche alle funzioni contabili, quando per le esigenze del servizio tali funzioni gli vengono dal direttore affidate.

Art. 300

(Funzionari che coadiuvano il segretario)

Il segretario ha alla sua dipendenza funzionari che lo coadiuvano in tutte le sue attribuzioni e lo sostituiscono, secondo l'ordine del rispettivo grado e anzianità, nel caso di assenza o di impedimento.

Art. 301

(Attribuzioni e doveri del ragioniere)

Il ragioniere tratta gli affari riguardanti la ragioneria, dirige e sorveglia il servizio di contabilità, del cui buon andamento è direttamente responsabile e provvede all'adempimento degli incarichi conferitigli per l'organizzazione e l'esecuzione del lavoro dei detenuti.

Egli appone il visto sui titoli di spesa emessi dal direttore, se nulla trova da osservare, ed è corresponsabile dei titoli da lui vistati emessi in eccedenza alle aperture di credito conferite allo stabilimento o contenenti comunque delle irregolarità.

Art. 302

(Funzionari che coadiuvano il ragioniere)

Il ragioniere ha alla sua dipendenza funzionari che lo coadiuvano in tutti gli affari e lo sostituiscono secondo l'ordine del rispettivo grado e anzianità, nel caso di assenza o impedimento.

Ad uno di questi funzionari possono essere conferite le funzioni di contabile.

Art. 303

(Attribuzioni e doveri del contabile)

Il contabile è responsabile della buona conservazione del materiale mobile dello stabilimento e delle somme, dei titoli e dei valori che ha in deposito, della vendita dei manufatti o prodotti e di tutte le altre operazioni inerenti alla gestione affidatagli.

Nell'adempimento delle proprie incombenze deve uniformarsi a quanto è stabilito in questo regolamento e osservare inoltre le leggi e le disposizioni comuni a tutti i contabili dello Stato.

Art. 304

(Medici)

Per ogni stabilimento sono nominati, secondo il bisogno, uno o più medici, ai quali sono affidati il servizio d'igiene nello stabilimento, la cura dei detenuti o internati, e quella delle suore, delle guardiane, degli agenti, degli impiegati e delle famiglie degli impiegati, che hanno alloggio nello stabilimento.

Nella cura è compresa la vaccinazione e rivaccinazione.

Il medico è inoltre tenuto a tutti gli altri adempimenti stabiliti da questo regolamento, dal regolamento interno e dalle leggi e dai regolamenti per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 305

(Visite ordinarie e straordinarie. Esame dei medicinali)

Ogni giorno il medico, nell'ora indicata dal regolamento interno, visita i detenuti o internati infermi e quelli che si trovano in cella di isolamento, i detenuti o internati in arrivo e quelli che debbono essere liberati o tradotti in altri stabilimenti.

Il medico può accedere nei locali destinati ai detenuti o internati ogni qualvolta lo ritiene necessario nell'interesse dell'igiene o della cura dei malati e ogni qualvolta ne sia richiesto dall'Autorità dirigente, dalla superiora delle suore, e, nel caso di urgenza, dal comandante o capoguardia.

Egli deve esaminare, almeno ogni quindici giorni, i medicinali e verificarne la qualità, riferendo per iscritto al direttore.

Deve esaminare, ogni volta che ne sia richiesto dal direttore, i generi che si introducono nello stabilimento, e firmare i verbali di accettazione o di rifiuto.

Il medico, se intende fare studi speciali estranei ai compiti assegnatigli da questo regolamento o dal regolamento interno, deve chiederne autorizzazione al Ministero.

Art. 306

(Denunzia delle infrazioni disciplinari)

E' dovere del medico denunziare al direttore i detenuti o internati che dànno causa ad una malattia o la simulano, ovvero cercano di eludere i mezzi di cura o non si sottomettono alle prescrizioni mediche. Egli deve inoltre avvertire il direttore di ogni altra infrazione della quale venga a conoscenza.

Art. 307

(Farmacisti)

Presso gli stabilimenti possono essere nominati farmacisti per la preparazione e per la distribuzione dei medicinali.

Art. 308

(Cappellani)

In ogni stabilimento l'adempimento delle pratiche religiose e delle altre mansioni disposte in questo regolamento, e l'insegnamento religioso sono affidati ad uno o più cappellani.

Può disporsi che il cappellano eserciti anche le funzioni d'insegnante e controlli la corrispondenza dei detenuti o internati.

Art. 309
(Celebrazione della messa. Divieto di ricevere elemosine dai detenuti)

Nei giorni festivi il cappellano celebra la messa nell'oratorio dello stabilimento e, prima o dopo il servizio divino, impartisce ai detenuti o internati ammessi ad assistervi istruzioni di catechismo e di morale.

D'accordo con l'Autorità dirigente può celebrare la messa anche nei giorni non festivi.

Non può mai ricevere dai detenuti o internati, o dalle famiglie, elemosine per celebrare messe od altri uffici.

Art. 310
(Conferenze)

Nei giorni e nei modi stabiliti d'accordo con l'Autorità dirigente, il cappellano tiene conferenze morali ed educative specialmente sui doveri verso Dio, verso lo Stato e verso la società.

A queste conferenze assistono tutti, o per turno, i detenuti o internati non soggetti ad isolamento continuo, salvo sempre, per quanto riguarda gli imputati, l'assenso della competente Autorità giudiziaria.

Art. 311
(Insegnanti)

Gli insegnanti attendono all'istruzione civile dei detenuti e degli internati nei giorni e nelle ore indicati dal regolamento interno.

Negli stabilimenti destinati alle donne sono incaricate dell'insegnamento le suore che hanno i necessari requisiti, ovvero altre persone.

Quando ne sia richiesto dall'Autorità dirigente, l'insegnante fa letture morali ed educative, adatte all'intelligenza di coloro che vi assistono.

L'insegnante deve tenere un registro dei detenuti o internati ammessi alla scuola (mod. 37). In questo registro indica il grado d'istruzione che essi avevano al momento dell'ingresso nello stabilimento, la condotta tenuta e il profitto.

Art. 312
(Agronomo)

Alle case di lavoro all'aperto con annessi tenimenti agricoli può essere assegnato un agronomo.

All'agronomo sono affidate la direzione dei lavori agricoli e la sorveglianza su di essi in esecuzione delle prescrizioni date dal Ministero.

Art. 313
(Doveri dell'agronomo)

L'agronomo ha l'obbligo:

1°) di visitare frequentemente i luoghi nei quali si compiono i lavori più importanti, informando il direttore di ogni fatto o circostanza di qualche rilievo;

2°) di dare lezioni di agricoltura teorico-pratica secondo le istruzioni impartite dal Ministero;

3°) di presentare al direttore, entro il primo mese dell'anno finanziario, una relazione sull'azienda agricola a lui affidata, dalla quale risulti l'andamento dell'azienda stessa, la spesa sostenuta per le coltivazioni, i risultati ottenuti e i provvedimenti che egli ritiene utile di adottare nell'interesse dell'Amministrazione.

Art. 314
(Dirigente tecnico)

Agli stabilimenti che abbiano officine di particolare importanza possono essere addetti dirigenti tecnici.

Il dirigente tecnico cura il regolare andamento dell'officina o dell'industria che gli è affidata ed è tenuto a presentare la relazione indicata nel numero 3 dell'articolo precedente.

Egli ha l'obbligo d'intervenire, per il collaudo, nell'acquisto delle materie prime o accessorie e di quanto altro possa occorrere pel servizio industriale, ed è responsabile della qualità delle cose acquistate.

Il dirigente tecnico dà al direttore le notizie ed i pareri che gli vengono richiesti per l'opportuna destinazione dei detenuti e degli internati alle diverse lavorazioni ed è responsabile della imperfetta costruzione dei manufatti.

Egli è pure responsabile della conservazione e della manutenzione delle macchine e di tutti gli arnesi ed utensili impiegati nell'officina o nell'industria.

Art. 315
(Assistente tecnico e capo d'arte)

In sussidio o in sostituzione dell'agronomo e del dirigente tecnico possono essere destinati assistenti tecnici e capi d'arte. Questi possono essere anche scelti tra gli agenti di custodia.

Art. 316
(Agenti di custodia)

Al servizio di custodia e di vigilanza si provvede mediante il corpo degli agenti di custodia.

Sono specializzati:

1°) gli agenti per gli stabilimenti carcerari per minori;

2°) gli agenti per i riformatori giudiziari;

3°) gli agenti per i manicomi giudiziari e le case di cura e di custodia;

4°) gli agenti infermieri;

5°) gli agenti per le mansioni di assistente tecnico e capo d'arte.

Art. 317
(Suore)

Per la custodia e l'istruzione e per il servizio di mantenimento negli stabilimenti o nelle sezioni per donne, il Ministero può valersi dell'opera di congregazioni femminili, stipulando con esse speciali convenzioni.

Queste convenzioni e i regolamenti interni di ciascuno stabilimento regolano i rapporti tra le suore e l'Amministrazione e gli obblighi e i diritti reciproci. In ogni caso la disciplina interna è affidata al direttore.

Art. 318
(Rapporti con l'Autorità dirigente)

I rapporti fra la direzione e le suore si tengono per mezzo della superiora delle suore o di chi la rappresenta.

Il direttore tuttavia, in caso di urgenza, può impartire ordini alle suore, informandone poi la superiora.

Art. 319
(Doveri della superiora)

La superiora, o chi la rappresenta, ha l'obbligo:

1°) di ripartire i servizi affidati alle suore, per quanto riguarda la disciplina, il mantenimento, i magazzini, le lavorazioni e l'economia dello stabilimento, secondo le disposizioni date dal direttore, assicurandosi personalmente che queste siano esattamente osservate;

2°) di fare ogni giorno al direttore un rapporto scritto sul movimento delle detenute o internate e su quanto direttamente o indirettamente interessa la giustizia o l'ordine interno;

3°) di curare che i registri dei diversi servizi siano regolarmente tenuti dalle suore, alle quali sono stati affidati.

Art. 320

(*Autorità delle suore*)

Le suore hanno sulle detenute ed internate l'autorità riconosciuta da questo regolamento agli agenti di custodia.

Nei casi preveduti dagli articoli 157 e 158 la superiora ha le facoltà attribuite al comandante o capoguardia. Quando abbia disposto l'applicazione di mezzi coercitivi, deve darne immediata notizia al direttore.

Quando lo ritiene necessario, la superiora può rivolgersi all'Autorità dirigente, e, in mancanza di essa, al comandante o capoguardia, per avere l'aiuto degli agenti di custodia.

In ogni caso la superiora riferisce sui fatti avvenuti e sui provvedimenti nel modo indicato nel numero 2 dell'articolo precedente.

Art. 321

(*Guardiane*)

Le guardiane sono nominate negli stabilimenti o sezioni per donne, quando non sia possibile affidare il servizio di custodia alle suore, o, anche in aggiunta a queste, quando il bisogno lo richiede.

Art. 322

(*Inservienti*)

Negli stabilimenti possono essere assunti inservienti, per le lavorazioni o per altri servizi.

TITOLO II

Regolamenti interni, corrispondenza, registri

Art. 323

(*Regolamenti interni*)

I regolamenti interni sono proposti dal direttore, sentiti il Consiglio di disciplina, il dirigente tecnico e l'agronomo.

Su di essi esprimono il loro parere il giudice di sorveglianza e il procuratore generale del Re. Sono approvati dal Ministro.

Art. 324

(*Corrispondenza ufficiale*)

La corrispondenza di ufficio tra il Ministero e le direzioni degli stabilimenti di prevenzione e di pena si svolge direttamente.

Soltanto quando si tratta di affari riguardanti l'ordine pubblico o di avvenimenti di straordinaria importanza, le direzioni riferiscono anche al procuratore generale del Re ed informano il prefetto della provincia.

Le comunicazioni concernenti il movimento degli impiegati sono fatte dal Ministero, contemporaneamente, ai procuratori generali del Re per cognizione e alle direzioni per l'esecuzione.

La corrispondenza della superiora delle suore col Ministero ha luogo per il tramite dell'Autorità preposta allo stabilimento.

Art. 325

(*Tenuta dei registri*)

Ogni stabilimento deve avere i registri e i modelli indicati nella tabella P.

I funzionari ai quali detti registri sono affidati ne debbono curare l'esatta tenuta, sotto la responsabilità del direttore.

Art. 326

(*Adempimenti periodici*)

I funzionari devono eseguire gli adempimenti periodici indicati in questo regolamento e gli altri adempimenti disposti dal Ministero.

PARTE QUARTA

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Art. 327

(*Organizzazione del lavoro*)

Le disposizioni concernenti l'organizzazione del lavoro e la determinazione della mercede e della remunerazione, sia negli stabilimenti carcerari, sia negli stabilimenti per misure di sicurezza saranno attuate gradatamente negli stabilimenti designati con decreto del Ministro della giustizia.

Sino a quando le disposizioni predette non avranno avuto attuazione, negli stabilimenti carcerari e negli stabilimenti per misure di sicurezza continueranno ad aver vigore le norme vigenti sul lavoro carcerario. Agli internati negli stabilimenti per misure di sicurezza la gratificazione è conceduta nella misura di nove decimi della mercede.

Art. 328

(*Condannati addetti al lavoro all'aperto*)

I condannati che si trovano addetti al lavoro all'aperto, al momento dell'attuazione di questo regolamento, vi rimangono senza che occorra il provvedimento del giudice di sorveglianza, preveduto dall'articolo 120.

Art. 329

(*Trasferimento dei minori*)

I minori che scontano la pena nelle case di correzione, sono trasferiti negli stabilimenti o nelle sezioni indicati da questo regolamento.

Art. 330

(*Classifiche dei detenuti*)

Entro un mese dall'attuazione di questo regolamento, le Autorità dirigenti procederanno alla classifica dei detenuti, a norma del nuovo ordinamento di cui agli articoli 173 e 174.

Le classifiche ulteriori saranno fatte il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

Per tutti i benefici preveduti da questo regolamento, la precedente classifica di merito equivale a quella di buono.

Art. 331

(*Condannati alla pena della detenzione*)

I condannati alla pena della detenzione sono trasferiti nelle case di reclusione e il loro trattamento è fatto in base alle norme contenute nell'articolo 21 delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale.

Art. 332

(*Cessazione dell'isolamento continuo*)

Salva l'applicazione dell'articolo 23 delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, i condannati alla pena della reclusione o dell'ergastolo, che si trovano a scontare la segregazione cellulare, sono ammessi alla vita in comune secondo le norme degli articoli 49 a 53 di questo regolamento.

Tabelle allegate al regolamento

TABELLA A
Art. 244 del regolamento

TABELLA DELLE QUALITÀ E QUANTITÀ DEI GENERI CHE COMPONGONO LE SINGOLE RAZIONI DI VITTO ORDINARIO PER DETENUTI SANI

Numero d'ordine	Vitto giornaliero	Generi da impiegarsi	Quantità	*Annotazioni*
	Minestre:			
1	Pasta con erbaggi o patate.	Pasta	gr. 130	
		Erbaggi o patate . .	» 130	
		Lardo od olio. . . .	» 15	
2	Pasta con legumi secchi.	Pasta	» 130	
		Legumi secchi. . . .	» 80	
		Erbaggi	» 40	
		Lardo od olio	» 15	
3	Riso con erbaggi o patate.	Riso	» 130	
		Erbaggi o patate . .	» 130	
		Lardo od olio	» 15	
4	Riso con legumi secchi	Riso	» 130	
		Legumi secchi. . . .	» 80	
		Erbaggi	» 40	
		Lardo od olio. . . .	» 15	
5	Pasta con legumi freschi mondati.	Pasta	» 130	
		Legumi freschi. . . .	» 120	
		Lardo od olio. . . .	» 15	

(*Segue*) TABELLA A

Numero d'ordine	Vitto giornaliero	Generi da impiegarsi	Quantità	*Annotazioni*
6	Riso con legumi freschi mondati.	Riso	gr. 130	
		Legumi freschi. . . .	» 120	
		Lardo od olio	» 15	
7	Pasta assoluta.	Pasta	» 160	
		Erbaggi	» 40	
		Lardo od olio	» 15	
8	Riso assoluto.	Riso	» 160	
		Erbaggi	» 40	
		Lardo od olio	» 15	
9	Pane con erbaggi.	Pane	» 150	
		Erbaggi o patate . .	» 120	
		Olio.	» 15	
10	Pane con legumi secchi.	Pane	» 150	
		Legumi secchi	» 80	
		Erbaggi	» 40	
		Olio.	» 15	
11	Pane con legumi freschi mondati.	Pane	» 150	
		Legumi freschi . . .	» 120	
		Olio.	» 15	

(*Segue*) TABELLA A

Numero d'ordine	Vitto giornaliero	Generi da impiegarsi	Quantità	*Annotazioni*
12	Minestra di legumi secchi assoluti.	Legumi secchi. . . .	gr. 180	
		Erbaggi	» 40	
		Lardo od olio	» 15	
13	Polenta	Farina di granturco.	» 250	
		Burro	» 15	
		Formaggio	» 10	
14	Minestra di pasta al brodo di carne.	Pasta	» 120	
		Erbaggi e patate . .	» 120	
15	Minestra di riso al brodo di carne.	Riso	» 120	
		Erbaggi e patate . .	» 120	
16	Carne lessata.	Carne (ossa e giunta comprese, in crudo)	» 200	Solo la domenica e in aggiunta alla minestra di cui ai nn. 14 o 15.
	Pane		» 600	
	Vitto speciale:			Nelle feste di Natale, di Pasqua, dello Statuto, del 21 aprile e del 28 ottobre il vitto è quello speciale a fianco indicato.
	Pasta asciutta.	Pasta	» 200	
		Formaggio	» 15	
	Pietanza di carne in umido	Carne di bue o manzo (giunta compresa, in crudo)	» 250	
		Lardo	» 15	
	Vino	—	l. 0.250	
	Pane	—	gr. 600	

Annotazioni

1. Ai generi stabiliti dalla tabella *A* per la composizione della minestra e della pietanza, deve essere aggiunta la necessaria quantità di sale, di pepe, di erbe aromatiche, di pomodoro fresco o in conserva secondo le stagioni, di cipolle, di agli ecc.
2. Il pane deve essere bianco e confezionato con farina abburattata al 75 %, in due pagnotte di gr. 300 l'una, con lavorazione e cottura a regola d'arte. Normalmente deve distribuirsi almeno 12 ore dopo la cottura e non raffermo.
3. La pasta deve essere di seconda qualità (giusta i listini dei Consigli Provinciali dell'Economia), e reggere specialmente alla cottura.
4. Il riso deve essere di seconda qualità nazionale.
5. I legumi secchi da scegliersi tra le specie comuni (fagioli, fave, piselli, lenticchie e ceci) devono essere dell'ultimo raccolto, di buona qualità e di facile cottura.
   I legumi devono essere alternati in modo che ne sia cambiata la specie ogni giorno per tre giorni consecutivi.
6. La farina di grano turco deve essere di buona qualità, proveniente dall'ultimo raccolto, stacciata in modo conveniente.
7. Gli erbaggi e i legumi freschi da scegliersi tra le specie comuni (cavoli, broccoli, zucche, piselli, fave, fagioli, carote, bietole, porri, rape e patate) devono essere di buona qualità e di grossezza ordinaria, e ripuliti, mondati dai torsoli e dai fogliami inservibili ed anche dalle bucce. Gli erbaggi e i legumi freschi si somministrano secondo la stagione e secondo quello che offrono i mercati locali o dei paesi circonvicini.
   Nella composizione della minestra, le rape, le bietole e le zucche, non possono mai da sole eccedere la metà del peso degli erbaggi spettanti, e i porri e le carote devono sempre adoperarsi in giusta misura.
8. La carne deve essere di bue o di manzo e di buona qualità. Solo in caso di necessità, per mancanza nella piazza di detta carne, può distribuirsi per il brodo quella di vitello o vacca e per umido o arrosto quella di vitello, vacca, castrato, agnello, con aumento correlativo di peso a giudizio della direzione, sentito il medico.
   Le ossa e la giunta non devono mai superare il quinto della quantità totale della carne spettante nella giornata, e si considerano come giunta il collo e la testa.
9. L'olio per uso di condimento deve essere di oliva, e di buona qualità.
10. Il burro deve essere composto di latte di vacca, senza mescolanza di altri grassi vegetali od animali.
11. Il lardo deve essere di maiale di buona qualità nostrale.
12. Il formaggio deve essere di buona qualità, e, se destinato a condimento, dei tipi adatti allo scopo (reggiano, parmigiano e pecorino).
13. Il vino può esser rosso o bianco preferibilmente di produzione locale, di buona qualità e di gradazione alcoolica non superiore a gradi 10.
    Il vino del raccolto dell'anno in corso non sarà mai distribuito prima del dicembre successivo.

TABELLA B
Art. 244 del regolamento

TABELLA DELLE QUALITÀ E QUANTITÀ DEI GENERI CHE COMPONGONO LE SINGOLE RAZIONI DI VITTO ORDINARIO PER DETENUTI SANI MINORI DEGLI ANNI DICIOTTO

Numero d'ordine	Vitto giornaliero	Generi da impiegarsi	Quantità	*Annotazioni*
	Caffè e latte.	Latte	gr. 100	
		Caffè	» 6	
		Surrogato	» 2	
		Zucchero	» 10	
	Minestre:			
1	Pasta e legumi secchi	Pasta	» 130	
		Legumi secchi	» 80	
		Erbaggi	» 40	
		Olio	» 15	
2	Riso e legumi secchi.	Riso	» 130	
		Legumi secchi	» 80	
		Erbaggi	» 40	
		Lardo	» 15	
3	Pasta e patate.	Pasta	» 120	
		Patate	» 80	
		Erbaggi	» 50	
		Lardo	» 20	
4	Riso e patate	Riso	» 120	
		Patate	» 80	
		Erbaggi	» 40	
		Lardo	» 20	

(*Segue*) TABELLA B

Numero d'ordine	Vitto giornaliero	Generi da impiegarsi	Quantità	*Annotazioni*
5	Pasta assoluta.	Pasta	gr. 160	
		Erbaggi	» 40	
		Lardo o burro	» 25	
6	Riso assoluto.	Riso	» 160	
		Erbaggi	» 40	
		Lardo o burro	» 25	
7	Pasta o riso in brodo di carne.	Pasta	» 125	Da distribuirsi la domenica.
		o Riso	» 150	
	Pietanze:			
1	Carne lessata.	Carne (ossa e giunta comprese, in crudo).	» 200	Solo la domenica e in aggiunta alla minestra di cui al n. 7.
2	Baccalà secco con patate.	Baccalà secco	» 60	
		Patate	» 100	
		Olio	» 15	
3	Pesce fresco con patate.	Pesce	» 150	
		Patate	» 100	
		Olio	» 15	
4	Uova con insalata.	Uova	n. 1	
		Verdura	gr. 250	
		Olio	» 15	
		Aceto	» 10	

(*Segue*) TABELLA B

Numero d'ordine	Vitto giornaliero	Generi da impiegarsi	Quantità	*Annotazioni*
5	Formaggio o salame con verdura.	Formaggio o salame.	gr. 50	
		Verdura	» 250	
		Olio.	» 15	
		Aceto	» 10	
6	Fegato o trippa.	Fegato o trippa . . .	» 150	
		Lardo od olio	» 15	
7	Patate in umido al sugo di pomodoro.	Patate	» 150	
		Lardo	» 12	
	Pane.	—	» 500	
	Vitto speciale:			Nelle feste di Natale, di Pasqua, dello Statuto, del 21 aprile e del 28 ottobre il vitto è quello speciale a fianco indicato.
	Caffè e latte.	Latte	» 100	
		Caffè	» 6	
		Surrogato	» 2	
		Zucchero	» 10	
	Minestra di pasta al sugo di carne.	Pasta.	» 180	
		Formaggio	» 12	
	Pietanza di carne in umido al sugo di pomodoro.	Carne (netta di ossa e giunta, in crudo)	» 220	
		Lardo.	» 10	
	Pane.	—	» 500	

Annotazioni

1. Ai generi, stabiliti nella tabella *B* per la preparazione delle minestre e delle pietanze, deve essere aggiunta la necessaria quantità di sale, di pepe, di erbe aromatiche, di pomodoro in conserva o fresco a seconda delle stagioni, di cipolle, di aglio, ecc.
2. Il pane deve essere distribuito tutti i giorni in due forme di gr. 250 l'una.
3. Il caffè e latte deve distribuirsi tutti i giorni come colazione del mattino.
4. Le minestre devono distribuirsi come primo pasto, scegliendole in guisa da alternare quelle di pasta con quelle di riso.
5. Le pietanze devono distribuirsi come secondo pasto e devono essere in relazione alla minestra somministrata. La domenica viene distribuita, come secondo pasto, una delle pietanze indicate nei nn. 3 a 7.
6. Per le qualità dei generi valgono le annotazioni della tabella *A*.

TABELLA C
Art. 244 del regolamento

TABELLA DELLE QUALITÀ E QUANTITÀ DEI GENERI CHE COMPONGONO LE SINGOLE RAZIONI DI VITTO SPECIALE PER DETENUTI MINORATI FISICI O PSICHICI

Numero d'ordine	Vitto giornaliero	Generi da impiegarsi	Quantità	*Annotazioni*
	Caffè e latte.	Latte	gr. 200	
		Caffè	» 8	
		Surrogato	» 4	
		Zucchero	» 10	
	Minestre:			
1	Pasta e legumi secchi.	Pasta	» 80	
		Legumi	» 25	
		Olio o lardo.	» 15	
2	Pasta in brodo di carne.	Pasta.	» 160	
3	Riso in brodo di carne.	Riso.	» 160	
4	Pasta con verdure e patate.	Pasta	» 80	
		Patate	» 25	
		Erbaggi	» 25	
		Olio o lardo.	» 15	
5	Riso con erbaggi.	Riso	» 80	
		Erbaggi	» 60	
		Olio o lardo.	» 15	
6	Pasta assoluta.	Pasta	» 160	
		Lardo od olio	» 15	

(*Segue*) TABELLA C

Numero d'ordine	Vitto giornaliero	Generi da impiegarsi	Quantità	*Annotazioni*
7	Riso con verdura e patate.	Riso	gr. 80	
		Patate	» 25	
		Erbaggi	» 25	
		Lardo od olio	» 15	
8	Riso e legumi secchi.	Riso	» 80	
		Legumi	» 25	
		Lardo od olio	» 25	
9	Pasta al sugo di carne in umido.	Pasta	» 160	
		Lardo	» 20	
		Formaggio	» 10	
10	Minestra di pasta e legumi freschi mondati.	Pasta	» 80	
		Legumi freschi	» 80	
		Lardo od olio	» 25	
11	Minestra di riso con legumi freschi mondati.	Riso	» 80	
		Legumi freschi	» 80	
		Lardo od olio	» 25	
	Pietanze :			
1	Pietanza di carne lessata.	Carne (con ossa e giunta, in crudo)	» 160	
2	Pietanza di carne in umido al sugo di pomodoro.	Carne (netta di ossa e giunta, in crudo).	» 200	
		Lardo od olio	» 10	
	Pane.	—	» 500	

(*Segue*) TABELLA C

Numero d'ordine	Vitto giornaliero	Generi da impiegarsi	Quantità	*Annotazioni*
	Vitto speciale: Caffè e latte.	Latte	gr. 200	Nelle feste di Natale, di Pasqua, dello Statuto, del 21 aprile e del 28 ottobre il vitto è quello speciale a fianco indicato.
		Caffè	» 8	
		Surrogato	» 4	
		Zucchero	» 10	
	Pasta al sugo di carne.	Pasta	» 160	
		Lardo	» 20	
		Formaggio	» 10	
	Pietanza di carne in umido.	Carne (netta di osso e giunta, in crudo)	» 200	
		Lardo	» 10	
	Uova	Uova lesse	n. 2	
	Insalata di patate lesse o verdura lessa.	Patate lesse o verdura lessa	gr. 150	
		Olio	» 10	
		Aceto	» 5	
	Vino.	—	l. 0,250	
	Pane.	—	gr. 500	

Annotazioni

1. Ai generi stabiliti nella tabella *C* per la minestra e le pietanze deve essere aggiunta la necessaria quantità di sale, di pepe, di erbe aromatiche, di pomodoro, fresco o in conserva, a seconda delle stagioni, di cipolla, di aglio, ecc.
2. Il pane deve essere distribuito tutti i giorni in due forme di gr. 250 l'una.
3. Il caffè e latte si distribuisce tutti i giorni al mattino.
4. Giornalmente si distribuiscono due minestre di qualità diversa.
5. La minestra in brodo si distribuisce il giovedì col primo pasto dando la sera, col secondo, la carte lessata.
6. La pasta al sugo di carne e la carne in umido si distribuiscono la domenica rispettivamente col primo e col secondo pasto.
7. Per le qualità dei generi valgono le annotazioni della tabella *A*.

TABELLA D
Art. 244 del regolamento

TABELLA DELLE QUALITÀ E QUANTITÀ DEI GENERI CHE COMPONGONO LE SINGOLE RAZIONI DI VITTO SPECIALE PER DETENUTI TUBERCOLOTICI

Numero d'ordine	Vitto giornaliero	Generi da impiegarsi	Quantità	Annotazioni
	Caffè e latte.	Latte	gr. 200	
		Caffè	» 10	
		Surrogato	» 5	
		Zucchero	» 10	
	Minestre:			
1	Pasta asciutta.	Pasta	» 125	
		Lardo od olio	» 15	
		Formaggio	» 10	
2	Pasta al brodo di carne.	Pasta	» 75	
3	Riso al brodo di carne.	Riso	» 75	
4	Minestrone	Pasta	» 75	
		Legumi secchi	» 40	
		o freschi mondati	» 60	
		Patate	» 80	
		Erbaggi	» 40	
		Lardo od olio	» 15	
5	Riso al burro	Riso	» 125	
		Burro	» 20	
		Formaggio	» 12	

(*Segue*) TABELLA D

Numero d'ordine	Vitto giornaliero	Generi da impiegarsi	Quantità	Annotazioni
6	Pasta al burro.	Pasta	gr. 125	
		Burro	» 20	
		Formaggio	» 12	
	Pietanze:			
1	Carne lessata.	Carne (in crudo con ossa e giunta)	» 250	
2	Carne arrosto.	Carne (netta in crudo)	» 200	
		Olio	5	
3	Baccalà lesso.	Baccalà (secco)	» 120	
		Olio	» 10	
		Aceto	» 5	
4	Uova crude o lessate.	Uova	n. 2	
	Formaggio.	—	gr. 60	
5	Uova fritte.	Uova	n. 2	
	Formaggio.	—	gr. 60	
	Contorni:			
1	Patate fritte.	Patate	» 200	
		Olio	» 20	
2	Patate lesse.	Patate	» 200	
		Olio	» 10	
		Aceto	» 5	
3	Verdura lessa.	Verdura	» 200	
		Olio	» 10	
		Aceto	» 5	

(*Segue*) TABELLA D

Numero d'ordine	Vitto giornaliero	Generi da impiegarsi	Quantità	*Annotazioni*
	Vino	—	l. 0,200	
	Pane	—	gr. 500	
	Vitto speciale:			Nelle feste di Natale, di **Pasqua**, dello Statuto, del 21 aprile e del 28 ottobre il vitto è quello speciale a fianco indicato.
	Caffè e latte	Latte	» 200	
		Caffè	» 10	
		Surrogato	» 5	
		Zucchero	» 10	
	Pasta al sugo di carne	Pasta	» 200	
		Formaggio	» 20	
		Lardo.	» 15	
	Carne in umido al sugo di pomodoro.	Carne in crudo (senza ossa e giunta) .	» 200	
	Patate fritte	Patate	» 100	
		Olio.	» 15	
	Formaggio	—	» 60	
	Vino	—	l. 0,200	
	Pane	—	gr. 500	

Annotazioni

1. Ai generi stabiliti nella tabella *D* per la minestra e le pietanze deve essere aggiunta la necessaria quantità di sale, di pepe, di erbe aromatiche, di pomodoro, fresco o in conserva, secondo le stagioni, di aglio, di cipolle, ecc.
2. Il pane deve essere distribuito in due forme di grammi 250 l'una.
3. Il caffè e latte si distribuisce tutti i giorni al mattino.
4. Giornalmente si distribuisce una minestra, una pietanza e un contorno. Il formaggio va distribuito quando si somministrano le uova.
5. Per le qualità dei generi valgono le annotazioni della tabella *A*.

TABELLA E
Art. 244 del regolamento

TABELLA DELLE QUALITÀ E QUANTITÀ DEI GENERI CHE COMPONGONO LE SINGOLE RAZIONI DI VITTO SPECIALE PER DETENUTI INFERMI — MEDICINALI

Num. d'ordine	Vitto giornaliero	Numero delle razioni	Alimenti di cui si compone il vitto	Generi da impiegarsi	Quantità	*Annotazioni*
1	Dieta assoluta.	indeterminato	Brodi di carne .	Carne di bue	gr. 250	
2	Dieta non assoluta.	2	Minestra al brodo di carne .	Carne di bue	» 250	
				Riso o pasta o pane o semolino a giudizio del medico	» 55	
3	**Quarto di vitto di convalescenza.**	2	Minestra al brodo di carne .	Riso o pasta o pane o semolino a giudizio del medico . .	» 55	
		1	Carne.	Carne di bue	» 65	
		1	Pane	—	» 100	
		1	Vino	—	l. 0.100	
4	Mezzo vitto di convalescenza.	2	Minestra al brodo di carne .	Riso o pasta o pane o semolino a giudizio del medico . .	gr. 55	
		1	Carne	Carne di bue	» 125	
		1	Pane	—	» 200	
		1	Vino	—	l. 0.150	

(*Segue*) TABELLA E

Num. d'ordine	Vitto giornaliero	Numero delle razioni	Alimenti di cui si compone il vitto	Generi da impiegarsi	Quantità	*Annotazioni*
5	Tre quarti di vitto di convalescenza.	2	Minestra al brodo di carne .	Riso o pasta o pane o semolino a giudizio del medico . .		
		1	Carne	Carne di bue	gr. 185	
		1	Pane.	—	» 300	
		1	Vino	—	l. 0.200	
6	Intero vitto di convalescenza.	2	Minestra al brodo di carne .	Riso o pasta o pane o semolino a giudizio del medico		
		1	Carne	Carne di bue	gr. 250	
		1	Pano.	—	» 400	
		1	Vino	—	l. 0.250	

Alimenti straordinari:

Pasta asciutta al burro, riso al burro, latte, caffè, zucchero, uova, carne arrosto, erbaggi, aranci e limoni, vino marsala od altro vino generoso del luogo, pesce in bianco.

Annotazioni

1. Gli alimenti straordinari possono essere prescritti in sostituzione di una parte o di tutti gli alimenti ordinari delle razioni di convalescenza, od anche in aggiunta ai cibi delle diete, sempre quando l'importo totale di queste razioni non venga a superare quello della intera razione del vitto di convalescenza.
2. La razione intera del vitto di convalescenza, di regola, è prescritta per una volta tanto nel giorno di uscita dell'internato dall'infermeria, ma per eccezione può anche accordarsi ogni qualvolta il medico lo ritenga di assoluta necessità, purchè sul registro del vitto dietetico giustifichi le eccezioni con apposite annotazioni.
3. Nel limite di quanto è stabilito dalla tabella *A* e dalle annotazioni numeri 1 e 2, è lasciata al medico piena facoltà di regolare il vitto dietetico, col solo obbligo di curare che le sostituzioni della carne lessata non siano tali da nuocere alla buona qualità del brodo.
4. Per la carne si debbono osservare tutte le disposizioni contenute nelle annotazioni della tabella *A*.
   Qualunque sia la quantità e la proporzione delle razioni deve sempre provvedersi pel brodo la razione intiera di carne di grammi 250 per ogni infermo, salvo a prelevare da questa le razioni occorrenti.
5. Gli avanzi che possono verificarsi nel vitto dietetico, meno il brodo che deve essere conservato pei bisogni eventuali della notte, vengono ogni sera ripartiti tra i detenuti infermieri.
6. Il pane, la pasta, il riso, il semolino e tutti gli alimenti straordinari nonchè il burro e l'olio, devono essere di 1ª qualità, avere tutti i requisiti determinati pel vitto dei sani ed essere i più adatti, secondo l'uso comune, ai bisogni di una infermeria.
7. Gli alimenti straordinari devono, di regola, essere scelti tra quelli che si possono avere sul luogo.
8. Pel condimento dei cibi straordinari si deve far uso di burro od olio, secondo le prescrizioni del medico e nella quantità per ogni razione indicata.
   Il sale deve impiegarsi nella quantità strettamente necessaria.
9. Il vino deve di preferenza essere rosso, senza alcuna mescolanza, e di buona qualità.
   Il vino del raccolto dell'anno in corso non deve mai distribuirsi prima del dicembre successivo.
10. Il trattamento dietetico da farsi ai malati è stabilitó dal sanitario secondo la natura del male e non deve eccedere per ogni categoria di malati la spesa giornaliera che è stabilita nell'apposita tabella che all'uopo deve essere predisposta ogni mese dalla direzione.
11. I medicinali da fornire ai detenuti che ne abbiano bisogno devono essere quelli indicati nella farmacopea ufficiale del Regno, che si pubblica a cura del Ministero dell'interno.
    Su prescrizione motivata del medico e con l'assenso scritto della direzione possono essere fornite le specialità di uso comune. In casi eccezionali il Ministero può autorizzare anche l'uso di altre specialità.

TABELLA F
Art. 70 del regolamento

TABELLA DEGLI OGGETTI DI VESTIARIO E DI BIANCHERIA E DEGLI UTENSILI D'USO PERSONALE DEI DETENUTI

Num. d'ordine	PER GLI UOMINI			
	Denominazione dell'oggetto	Materia di cui è composto	Durata per ogni oggetto	Corredo per ogni detenuto
1	2	3	4	5
1	Giubba (1)	Panno lana	3 anni	una
2	Panciotto	»	2 »	uno
3	Calzoni	»	2 »	uno
4	Berretto	»	2 »	uno
5	Calzoni	Mezza olona	1 »	due
6	Camicione	»	2 »	due
7	Borsa a sacco	»	indeterminata	una
8	Camicia	Tela di canapa	9 mesi	tre
9	Mutande	»	9 »	due paia
10	Asciugatoio	»	1 anno	due
11	Cravatta a sciarpa	Cotone	18 mesi	una
12	Fazzoletto	»	9 mesi	due
13	Calze	»	6 »	4 paia
14	Scarpe	Cuoio naturale	1 anno	un paio
15	Pettine	Corno	indeterminata	uno
16	Spazzola da panni	—	»	una
17	Spazzola da testa	—	»	una
18	Posata (cucchiaio e forchetta)	Legno	»	una
19	Scodella	—	»	una
20	Recipiente della capienza di un litro per acqua o vino	—	»	uno
21	Recipiente della capienza di un quinto di litro per altri liquidi	—	»	uno
22	Borraccia (2)	—	2 anni	una

(1) Nei luoghi di clima freddo, che verranno designati dal Ministero, oltre alla giubba può essere distribuito ai detenuti un cappotto della medesima stoffa.
(2) Pei condannati lavoranti all'aperto.

(*Segue*) TABELLA F

TABELLA DEGLI OGGETTI DI VESTIARIO E DI BIANCHERIA E DEGLI UTENSILI D'USO PERSONALE DELLE DETENUTE

Num. d'ordine	PER LE DONNE			
	Denominazione dell'oggetto	Materia di cui è composto	Durata per ogni oggetto	Corredo per ogni detenuta
1	2	3	4	5
1	Veste	Mezza lana	3 anni	una
2	Veste	Traliccio di cot.	2 »	una
3	Grembiule	»	1 anno	due
4	Fazzoletto da collo	»	1 »	due
5	Cuffia	»	1 »	due
6	Fazzoletto	Cotone	1 »	due
7	Calze	»	6 mesi	tre paia
8	Camicia	Cotonina	6 »	tre
9	Mutande	»	18 »	due
10	Sottana	»	18 »	due
11	Asciugatoio	Tela di canapa	1 anno	due
12	Pezzuola	Id. di lino	indeterminata	sei
13	Scarpe	Cuoio naturale	1 anno	un paio
14	Pettine	Corno	indeterminata	uno
15	Pettinetta	»	»	una
16	Spazzola da panni	—	»	una
17	Spazzola da testa	—	»	una
18	Posata (cucchiaio e forchetta)	Legno	»	una
19	Scodella	—	»	una
20	Recipiente della capacità di un litro per acqua o vino	—	»	uno
21	Recipiente della capacità di un quinto di litro per altri liquidi	—	»	uno
22	Borsa a sacco	Mezza olona	»	una

Annotazioni

1. Il detenuto al quale si dà il corredo a norma dell'articolo 70 del regolamento riceve il corredo stabilito dalla colonna 5 della tabella *F* ed è responsabile verso l'Amministrazione che ogni oggetto abbia la durata prescritta dalla colonna 4 della tabella medesima.
2. Il corredo è personale; possono distribuirsi ai detenuti effetti usati, purchè debitamente ripuliti e per la durata di cui siano riconosciuti suscettibili.
3. I detenuti tengono seco gli oggetti che indossano a seconda della stagione, e lasciano gli altri in apposito riparto, dove devono essere custoditi.
4. Il direttore dello stabilimento, sentito il medico, stabilisce quando si debbono indossare i vestiti d'inverno e d'estate.

TABELLA G
Art. 214 del regolamento

TABELLA DEGLI OGGETTI DI VESTIARIO E DI BIANCHERIA E DEGLI UTENSILI D'USO PERSONALE DEI DETENUTI MINORI

Num. d'ordine	PER GLI UOMINI			
	Denominazione dell'oggetto	Materia di cui è composto	Durata per ogni oggetto	Corredo per ogni detenuto
1	2	3	4	5
1	Giubba (1)	Panno lana	2 anni	una
2	Panciotto	»	2 »	uno
3	Calzoni	»	1 »	uno
4	Sottoveste	»	2 »	una
5	Berretto	»	2 »	uno
6	Calzoni	Mezza olona	1 »	uno
7	Camicione	»	2 »	due
8	Borsa a sacco	»	indeterminata	una
9	Camicia	Tela di canapa	9 mesi	tre
10	Maglia	Cotone	1 anno	due
11	Asciugatoio	»	1 »	due
12	Mutande	Tela di canapa	9 mesi	due paia
13	Cravatta a sciarpa	Cotone	18 »	una
14	Fazzoletto	»	9 »	due
15	Calze	»	6 »	4 paia
16	Scarpe	Cuoio naturale	1 anno	un paio
17	Pettine	Corno	indeterminata	uno
18	Spazzola da panni	—	»	una
19	id. da testa	—	»	una
20	Posata (cucchiaio e forchetta)	Legno	»	una
21	Scodella	—	»	una
22	Recipiente della capienza di un litro per acqua o vino	—	»	uno
23	Recipiente della capienza di un quinto di litro per altri liquidi	—	»	una
24	Borraccia (2)	—	2 anni	una

(1) Nei luoghi di clima freddo, che verranno designati dal Ministero, oltre alla giubba può essere distribuito ai minori un cappotto della medesima stoffa.
(2) Pei minori lavoranti all'aperto.

(Segue) TABELLA G

TABELLA DEGLI OGGETTI DI VESTIARIO E DI BIANCHERIA E DEGLI UTENSILI D'USO PERSONALE DELLE DETENUTE MINORI

Num. d'ordine	PER LE DONNE			
	Denominazione dell'oggetto	Materia di cui è composto	Durata per ogni oggetto	Corredo per ogni detenuta
1	2	3	4	5
1	Veste	Mezza lana	3 anni	una
2	Veste	Traliccio di cot.	2 »	una
3	Grembiule	»	1 anno	due
4	Fazzoletto da collo	»	1 »	due
5	Cuffia	»	1 »	due
6	Fazzoletto	Cotone	1 »	due
7	Calze	»	6 mesi	tre paia
8	Camicia	Cotonina	6 mesi	tre
9	Mutande	»	18 »	due
10	Maglia	Cotone	1 anno	due
11	Sottana	Cotonina	18 mesi	due
12	Sciallino	Lana	2 anni	uno
13	Asciugatoio	Tela di canapa	1 anno	due
14	Pezzuola	Tela di lino	indeterminata	sei
15	Scarpe	Cuoio naturale	1 anno	un paio
16	Pettine	Corno	indeterminata	uno
17	Pettinetta	»	»	una
18	Spazzola da panni	—	»	una
19	Spazzola da testa	—	»	una
20	Posata (cucchiaio e forchetta)	Legno	»	una
21	Scodella	—	»	una
22	Recipiente della capacità di un litro per acqua o vino	—	»	uno
23	Recipiente della capacità di un quinto di litro per altri liquidi	—	»	uno
24	Borsa a sacco	Mezza olona	»	una

Annotazioni

Valgono le annotazioni di cui alla tabella *F*.

TABELLA H
Art. 270 del regolamento

TABELLA DEGLI OGGETTI DI VESTIARIO E DI BIANCHERIA E DEGLI UTENSILI D'USO PERSONALE DEGLI INTERNATI

Num. d'ordine 1	PER GLI UOMINI — Denominazione dell'oggetto 2	Materia di cui è composto 3	Durata per ogni oggetto 4	Corredo per ogni internato 5
1	Giubba (1)	Panno lana	3 anni	una
2	Panciotto	»	»	uno
3	Calzoni	»	2 »	uno
4	Berretto	»	2 »	uno
5	Calzoni	Mezza olona	1 »	due
6	Camicione	»	2 »	due
7	Borsa a sacco	»	indeterminata	una
8	Camicia	Tela di canapa	9 mesi	tre
9	Mutande	»	9 »	due paia
10	Asciugatoio	»	1 anno	due
11	Cravatta a sciarpa	Cotone	18 mesi	una
12	Fazzoletto	»	9 »	due
13	Calze	»	6 »	4 paia
14	Scarpe	Cuoio naturale	1 anno	un paio
15	Pettine	Corno	indeterminata	uno
16	Spazzola da panni	—	»	una
17	Spazzola da testa	—	»	una
18	Posata (cucchiaio e forchetta)	Legno	»	una
19	Scodella	—	»	una
20	Recipiente della capienza di un litro per acqua o vino	—	»	uno
21	Recipiente della capienza di un quinto di litro per altri liquidi	—	»	uno
22	Borraccia (2)	—	2 anni	una

(1) Nei luoghi di clima freddo, che verranno designati dal Ministero, oltre alla giubba può essere distribuito agli internati un cappotto della medesima stoffa.
(2) Per gli internati lavoranti all'aperto.

Segue) TABELLA H

TABELLA DEGLI OGGETTI DI VESTIARIO E DI BIANCHERIA E DEGLI UTENSILI D'USO PERSONALE DELLE INTERNATE

Num. d'ordine 1	PER LE DONNE — Denominazione dell'oggetto 2	Materia di cui è composto 3	Durata per ogni oggetto 4	Corredo per ogni internata 5
1	Veste	Mezza lana	3 anni	una
2	Veste	Traliccio di cot.	2 »	una
3	Grembiule	»	1 anno	due
4	Fazzoletto da collo	»	1 »	due
5	Cuffia	»	1 »	due
6	Fazzoletto	Cotone	1 »	due
7	Calze	»	6 mesi	tre paia
8	Camicia	Cotonina	6 »	tre
9	Mutande	»	18 »	due
10	Sottana	»	18 »	due
11	Asciugatoio	Tela di canapa	1 anno	due
12	Pezzuola	Tela di lino	indeterminata	sei
13	Scarpe	Cuoio naturale	1 anno	un paio
14	Pettine	Corno	indeterminata	uno
15	Pettinetta	»	»	una
16	Spazzola da panni	—	»	una
17	Spazzola da testa	—	»	una
18	Posata (cucchiaio e forchetta)	Legno	»	una
19	Scodella	—	»	una
20	Recipiente della capacità di un litro per acqua o vino	—	»	uno
21	Recipiente della capacità di un quinto di litro per altri liquidi	—	»	uno
22	Borsa a sacco	Mezza olona	»	una

Annotazioni

Valgono le annotazioni di cui alla tabella *F*.

TABELLA I
Art. 286 del regolamento

TABELLA DELLE QUALITÀ E QUANTITÀ DEI GENERI CHE COMPONGONO LE SINGOLE RAZIONI DI VITTO ORDINARIO PER INTERNATI SANI NELLE COLONIE AGRICOLE, CASE DI LAVORO E CASE DI RIGORE

Numero d'ordine	Vitto giornaliero	Generi da impiegarsi	Quantità	Annotazioni
	Minestre:			
1	Pasta con erbaggi o patate.	Pasta	gr. 130	
		Erbaggi o patate	» 130	
		Lardo od olio	» 15	
2	Pasta con legumi secchi.	Pasta	» 130	
		Legumi secchi	» 80	
		Erbaggi	» 40	
		Lardo od olio	» 15	
3	Riso con erbaggi o patate.	Riso	» 130	
		Erbaggi o patate	» 130	
		Lardo od olio	» 15	
4	Riso con legumi secchi.	Riso	» 130	
		Legumi secchi	» 80	
		Erbaggi	» 40	
		Lardo od olio	» 15	
5	Pasta con legumi freschi mondati.	Pasta	» 130	
		Legumi freschi	» 120	
		Lardo od olio	» 15	

(*Segue*) TABELLA I

Numero d'ordine	Vitto giornaliero	Generi da impiegarsi	Quantità	Annotazioni
6	Riso con legumi freschi mondati.	Riso	gr. 130	
		Legumi freschi	» 120	
		Lardo od olio	» 15	
7	Pasta assoluta.	Pasta	» 160	
		Erbaggi	» 40	
		Lardo od olio	» 15	
8	Riso assoluto.	Riso	» 160	
		Erbaggi	» 40	
		Lardo od olio	» 15	
9	Pane con erbaggi.	Pane	» 150	
		Erbaggi o patate	» 120	
		Olio	» 15	
10	Pane con legumi secchi.	Pane	» 150	
		Legumi secchi	» 80	
		Erbaggi	» 40	
		Olio	» 15	
11	Pane con legumi freschi mondati.	Pane	» 150	
		Legumi freschi	» 120	
		Olio	» 15	

(*Segue*) TABELLA I

Numero d'ordine	Vitto giornaliero	Generi da impiegarsi	Quantità	*Annotazioni*
12	Minestra di legumi secchi assoluti.	Legumi secchi. . . .	gr. 180	
		Erbaggi.	» 40	
		Lardo od olio	» 15	
13	Polenta.	Farina di granturco.	» 250	
		Burro.	» 15	
		Formaggio	» 10	
14	Minestra di pasta al brodo di carne.	Pasta.	» 120	
		Erbaggi e patate . .	» 120	
15	Minestra di riso al brodo di carne.	Riso.	» 120	
		Erbaggi e patate . .	» 120	
16	Carne lessata.	Carne (ossa e giunta comprese, in crudo).	» 200	Solo la domenica e in aggiunta alla minestra di cui ai nn. 14 o 15.
	Pane.	—	» 600	
	Vitto speciale:			Nelle feste di Natale, di Pasqua, dello Statuto, del 21 aprile e del 28 ottobre il vitto è quello speciale a fianco indicato.
	Pasta asciutta.	Pasta.	» 200	
		Formaggio	» 15	
	Pietanza di carne in umido.	Carne di bue o manzo (giunta compresa, in crudo) . . .	» 250	
		Lardo.	» 15	
	Vino.	—	l. 0,250	
	Pane.	—	» 600	

Annotazioni

1. Ai generi stabiliti dalla tabella *I* per la composizione della minestra e della pietanza, deve essere aggiunta la necessaria quantità di sale, di pepe, di erbe aromatiche, di pomodoro fresco o in conserva secondo le stagioni, di cipolle, di agli ecc.
2. Il pane deve essere bianco e confezionato con farina abburattata al 75 %, in due pagnotte di gr. 300 l'una, con lavorazione e cottura a regola d'arte. Normalmente deve distribuirsi almeno 12 ore dopo la cottura e non raffermo.
3. La pasta deve essere di seconda qualità (giusta i listini dei Consigli Provinciali dell'Economia), e reggere specialmente alla cottura.
4. Il riso deve essere di seconda qualità nazionale.
5. I legumi secchi da scegliersi tra le specie comuni (fagioli, fave, piselli, lenticchie e ceci) devono essere dell'ultimo raccolto, di buona qualità e di facile cottura.
   I legumi devono essere alternati in modo che ne sia cambiata la specie ogni giorno per tre giorni consecutivi.
6. La farina di grano turco deve essere di buona qualità, proveniente dall'ultimo raccolto, stacciata in modo conveniente.
7. Gli erbaggi e i legumi freschi da scegliersi tra le specie comuni (cavoli, broccoli, zucche, piselli, fave, fagioli, carote, bietole, porri, rape e patate) devono essere di buona qualità, di grossezza ordinaria e ripuliti, mondati dai torsoli e dai fogliami inservibili ed anche dalle bucce. Gli erbaggi e i legumi freschi si somministrano secondo la stagione e secondo quello che offrono i mercati locali o dei paesi circonvicini.
   Nella composizione della minestra, le rape, le bietole e le zucche, non possono mai da sole eccedere la metà del peso degli erbaggi spettanti, e i porri e le carote devono sempre adoperarsi in giusta misura.
8. La carne deve essere di bue o di manzo e di buona qualità. Solo in caso di necessità, per mancanza nella piazza di detta carne, può distribuirsi per il brodo quella di vitella o vacca e per umido o arrosto quella di vitello, vacca, castrato, agnello, con aumento correlativo di peso a giudizio della direzione, sentito il medico.
   Le ossa e la giunta non devono mai superare il quinto della quantità totale della carne spettante nella giornata, e si considerano come giunta il collo e la testa.
9. L'olio per uso di condimento deve essere di oliva, e di buona qualità.
10. Il burro deve essere composto di latte di vacca, senza mescolanza di altri grassi vegetali od animali.
11. Il lardo deve essere di maiale di buona qualità nostrale.
12. Il formaggio deve essere di buona qualità, e, se destinato a condimento, dei tipi adatti allo scopo (reggiano, parmigiano e pecorino).
13. Il vino può esser rosso o bianco preferibilmente di produzione locale, di buona qualità e di gradazione alcoolica non superiore a gradi 10.
    Il vino del raccolto dell'anno in corso non sarà mai distribuito prima del dicembre successivo.

TABELLA L
Art. 286 del regolamento

TABELLA DELLE QUALITÀ E QUANTITÀ DEI GENERI CHE COMPONGONO LE SINGOLE RAZIONI DI VITTO ORDINARIO PER INTERNATI SANI MINORI DEGLI ANNI DICIOTTO

Numero d'ordine	Vitto giornaliero	Generi da impiegarsi	Quantità	*Annotazioni*
	Caffè e latte.	Latte	gr. 100	
		Caffè	» 6	
		Surrogato	» 2	
		Zucchero	» 10	
	Minestre:			
1	Pasta e legumi secchi.	Pasta	» 130	
		Legumi secchi	» 80	
		Erbaggi	» 40	
		Olio	» 15	
2	Riso e legumi secchi.	Riso	» 130	
		Legumi secchi	» 80	
		Erbaggi	» 40	
		Lardo	» 15	
3	Pasta e patate	Pasta	» 120	
		Patate	» 80	
		Erbaggi	» 50	
		Lardo	» 20	
4	Riso e patate	Riso	» 120	
		Patate	» 80	
		Erbaggi	» 40	
		Lardo	» 20	
5	Pasta assoluta	Pasta	» 160	
		Erbaggi	» 40	
		Lardo o burro	» 25	
6	Riso assoluto.	Riso	» 160	
		Erbaggi	» 40	
		Lardo o burro	» 25	

(*Segue*) TABELLA L.

Numero d'ordine	Vitto giornaliero	Generi da impiegarsi	Quantità	*Annotazioni*
7	Pasta o riso in brodo di carne	Pasta	gr. 125	Da distribuirsi la domenica.
		o Riso	» 150	
	Pietanze:			
1	Carne lessata.	Carne (ossa e giunta comprese, in crudo).	« 200	Solo la domenica e in aggiunta alla minestra di cui al n. 7.
2	Baccalà secco con patate.	Baccalà secco	» 60	
		Patate	» 100	
		Olio	» 15	
3	Pesce fresco con patate.	Pesce	» 150	
		Patate	» 100	
		Olio	» 15	
4	Uova con insalata.	Uova	n. 1	
		Verdura	gr. 250	
		Olio	» 15	
		Aceto	» 10	
5	Formaggio o salame con verdura.	Formaggio o salame	» 50	
		Verdura	» 250	
		Olio	» 15	
		Aceto	» 10	
6	Fegato o trippa.	Fegato o trippa	» 150	
		Lardo od olio	» 15	

(*Segue*) TABELLA L

Numero d'ordine	Vitto giornaliero	Generi da impiegarsi	Quantità	*Annotazioni*
7	Patate in umido al sugo di pomodoro.	Patate	gr. 150	
		Lardo	» 12	
	Pane.	—	» 500	
	Vitto speciale:			Nelle feste di Natale, di Pasqua, dello Statuto, del 21 aprile e del 28 ottobre il vitto è quello speciale a fianco indicato.
	Caffè e latte.	Latte	» 100	
		Caffè	» 6	
		Surrogato	» 2	
		Zucchero	» 10	
	Minestra di pasta al sugo di carne.	Pasta	» 180	
		Formaggio	» 12	
	Pietanza di carne in umido al sugo di pomodoro.	Carne (netta di ossa e giunta, in crudo)	» 220	
		Lardo	» 10	
	Pane.	—	» 500	

Annotazioni

1. Ai generi, stabiliti nella tabella *L* per la preparazione delle minestre e delle pietanze, deve essere aggiunta la necessaria quantità di sale, di pepe, di erbe aromatiche, di pomodoro, in conserva o fresco a seconda delle stagioni, di cipolle, di aglio, ecc.
2. Il pane deve essere distribuito tutti i giorni in due forme di gr. 250 l'una.
3. Il caffè e latte deve distribuirsi tutti i giorni come colazione del mattino.
4. Le minestre devono distribuirsi come primo pasto, scegliendole in guisa da alternare quelle di pasta con quelle di riso.
5. Le pietanze devono distribuirsi come secondo pasto e devono essere in relazione alla minestra somministrata. La domenica viene distribuita, come secondo pasto, una delle pietanze indicate nei nn. 3 a 7.
6. Per le qualità dei generi valgono le annotazioni della tabella *I*.

TABELLA M
Art. 286 del regolamento

TABELLA DELLE QUALITÀ E QUANTITÀ DEI GENERI CHE COMPONGONO LE SINGOLE RAZIONI DI VITTO SPECIALE PER INTERNATI NEI MANICOMI E NELLE CASE DI CURA E DI CUSTODIA

Numero d'ordine	Vitto giornaliero	Generi da impiegarsi	Quantità	*Annotazioni*
	Caffè e latte.	Latte	gr. 200	
		Caffè	» 8	
		Surrogato	» 4	
		Zucchero	» 15	
	Minestre:			
1	Pasta e legumi freschi	Pasta	» 130	
		Legumi	» 80	
		Erbaggi	» 40	
		Lardo od olio	» 15	
2	Riso e legumi freschi	Riso	» 130	
		Legumi	» 80	
		Patate	» 70	
		Lardo od olio	» 15	
3	Pasta e legumi freschi	Pasta	» 130	
		Legumi	» 80	
		Patate	» 70	
		Lardo od olio	» 15	
4	Pasta e legumi secchi	Pasta	» 130	
		Legumi	» 60	
		Verdura	» 40	
		Lardo od olio	» 15	
5	Riso e legumi secchi.	Riso	» 130	
		Legumi	» 60	
		Verdura	» 40	
		Lardo od olio	» 15	

(Segue) TABELLA M

Numero d'ordine	Vitto giornaliero	Generi da impiegarsi	Quantità	Annotazioni
6	Pasta e patate.	Pasta	gr. 130	
		Patate	» 100	
		Verdura	» 40	
		Lardo od olio	» 15	
7	Riso e patate.	Riso	» 130	
		Patate	» 100	
		Verdura	» 40	
		Lardo od olio	» 15	
8	Pasta al brodo di carne.	Pasta	» 130	
9	Pasta assoluta.	Pasta	» 200	
		Formaggio	» 10	
		Lardo od olio	» 15	
10	Riso assoluto.	Riso	» 200	
		Formaggio	» 10	
		Lardo od olio	» 15	
	Pietanze:			
1	Carne lessata.	Carne (ossa e giunta comprese, in crudo)	» 180	
2	Carne arrosto.	Carne (netta di ossa e giunta, in crudo)	» 150	
		Lardo od olio	» 15	

(Segue) TABELLA M

Numero d'ordine	Vitto giornaliero	Generi da impiegarsi	Quantità	Annotazioni
3	Salame.	...	gr. 50	
4	Formaggio.	...	» 60	
5	Tonno all'olio.	...	» 60	
6	Sardine all'olio.	...	» 60	
7	Baccalà fritto.	Baccalà (secco)	» 110	
		Olio	» 12	
		Farina	» 10	
8	Baccalà lessato.	Baccalà (secco)	» 120	
		Olio	» 10	
		Aceto	» 5	
9	Uova e patate.	Uova	n. 1	
		Patate lesse	gr. 150	
		Olio	» 10	
		Aceto	» 5	
10	Uova e verdura.	Uova	n. 1	
		Verdura	gr. 150	
		Olio	» 10	
		Aceto	» 5	
	Pane.	—	» 500	

(*Segue*) TABELLA M

Numero d'ordine	Vitto giornaliero	Generi da impiegarsi	Quantità	*Annotazioni*
	Vitto speciale:			**Nelle feste di Natale, di Pasqua, dello Statuto, del 21 aprile e del 28 ottobre il vitto è quello speciale a fianco indicato.**
	Caffè e latte.	Latte	gr. 200	
		Caffè	« 8	
		Surrogato	» 4	
		Zucchero	» 15	
	Minestra di pasta al sugo di carne in umido.	Pasta	» 200	
		Formaggio	» 12	
	Pietanza di carne in umido al sugo di pomodoro.	Carne (giunta compresa, in crudo)	» 200	
		Lardo	» 15	
	Pane.	—	» 500	

Annotazioni

1. Ai generi stabiliti nella tabella *M* per la minestra e le pietanze deve essere aggiunta la necessaria quantità di sale, di pepe, di erbe aromatiche, di pomodoro, fresco od in conserva secondo le stagioni, di cipolla, di agli, ecc.
2. Il pane deve essere distribuito in due forme di gr. 250 l'una.
3. Il caffè e latte si distribuisce tutti i giorni al mattino.
4. Per le qualità dei generi valgono le annotazioni della tabella *A*.

TABELLA N
Art. 286 del regolamento

TABELLA DELLE QUALITÀ E QUANTITÀ DI GENERI
CHE COMPONGONO LE SINGOLE RAZIONI DI VITTO SPECIALE
PER INTERNATI TUBERCOLOTICI

Numero d'ordine	Vitto giornaliero	Generi da impiegarsi	Quantità	*Annotazioni*
	Caffè e latte.	Latte	gr. 200	
		Caffè	» 10	
		Surrogato	» 5	
		Zucchero	» 10	
	Minestre:			
1	**Pasta asciutta.**	Pasta	» 125	
		Lardo od olio	» 15	
		Formaggio	» 10	
2	Pasta al brodo di carne.	Pasta	» 75	
3	Riso al brodo di carne.	Riso	» 75	
4	Minestrone.	Pasta	» 75	
		Legumi secchi	» 40	
		Legumi o freschi mondati	» 60	
		Patate	» 80	
		Erbaggi	» 40	
		Lardo od olio	» 15	
5	Riso al burro.	Riso	« 125	
		Burro	» 20	
		Formaggio	» 12	

(*Segue*) TABELLA N

Numero d'ordine	Vitto giornaliero	Generi da impiegarsi	Quantità	*Annotazioni*
6	Pasta al burro.	Pasta	gr. 125	
		Burro	» 20	
		Formaggio	» 12	
	Pietanze:			
1	Carne lessata.	Carne (in crudo con ossa e giunta)	» 250	
2	Carne arrosto.	Carne (netta in crudo)	» 200	
		Olio	» 5	
3	Baccalà lesso.	Baccalà (secco)	» 120	
		Olio	» 10	
		Aceto	» 5	
4	Uova crude o lessate.	Uova	n. 2	
	Formaggio.	—	gr. 60	
5	Uova fritte.	Uova	n. 2	
	Formaggio.	—	gr. 60	
	Contorni:			
1	Patate fritte.	Patate	» 200	
		Olio	» 20	
2	Patate lesse.	Patate	» 200	
		Olio	» 10	
		Aceto	» 5	

(*Segue*) TABELLA N

Numero d'ordine	Vitto giornaliero	Generi da impiegarsi	Quantità	*Annotazioni*
3	Verdura lessa.	Verdura	gr. 200	
		Olio	» 10	
		Aceto	» 5	
	Vino	—	l. 0,200	
	Pane.	—	gr. 500	
	Vitto speciale:			**Nelle feste di Natale, di Pasqua, dello Statuto, del 21 aprile e del 28 ottobre il vitto è quello speciale a fianco indicato.**
	Caffè e latte.	Latte	» 200	
		Caffè	» 10	
		Surrogato	» 5	
		Zucchero	» 10	
	Pasta al sugo di carne.	Pasta	» 200	
		Formaggio	» 20	
		Lardo	» 15	
	Carne in umido al sugo di pomodoro.	Carne in crudo (senza ossa e giunta)	» 200	
	Patate fritte.	Patate	» 100	
		Olio	» 15	
	Formaggio.	—	» 60	
	Vino.	—	l. 0,200	
	Pane.	—	gr. 500	

Annotazioni.

1. Ai generi stabiliti nella tabella *N* per la minestra e le pietanze deve essere aggiunta la necessaria quantità di sale, di pepe, di erbe aromatiche, di pomodoro, fresco o in conserva secondo le stagioni, di aglio, di cipolle, ecc.
2. Il pane deve essere distribuito in due forme di grammi 250 l'una.
3. Il caffè e latte si distribuisce tutti i giorni al mattino.
4. Giornalmente si distribuisce una minestra, una pietanza e un contorno. Il formaggio va distribuito quando si somministrano le uova.
5. Per le qualità dei generi valgono le annotazioni della tabella *I*.

TABELLA O
Art. 286 del regolamento

TABELLA DELLE QUALITÀ E QUANTITÀ DEI GENERI CHE COMPONGONO LE SINGOLE RAZIONI DI VITTO SPECIALE PER INTERNATI INFERMI — MEDICINALI

Num. d'ordine	Vitto giornaliero	Numero delle razioni	Alimenti di cui si compone il vitto	Generi da impiegarsi	Quantità	Annotazioni
1	Dieta assoluta.	indeterminato	Brodi di carne	Carne di bue . .	gr. 250	
2	id. non assoluta.	2	Minestra al brodo di carne.	Carne di bue. .	» 250	
				Riso o pasta o pane o semolino a giudizio del medico . .	» 55	
3	Quarto di vitto di convalescenza.	2	Minestra al brodo di carne.	Riso o pasta o pane o semolino a giudizio del medico . .	» 55	
		1	Carne	Carne di bue . .	» 65	
		1	Pane	—	» 100	
		1	Vino	—	1.0.100	
4	Mezzo vitto di convalescenza.	2	Minestra al brodo di carne.	Riso o pasta o pane o semolino a giudizio del medico . .	gr. 55	
		1	Carne	Carne di bue. .	» 125	
		1	Pane	—	» 200	
		1	Vino	—	1.0.150	

(*Segue*) TABELLA O

Num. d'ordine	Vitto giornaliero	Numero delle razioni	Alimenti di cui si compone il vitto	Generi da impiegarsi	Quantità	Annotazioni
5	Tre quarti di vitto di convalescenza.	2	Minestra al brodo di carne.	Riso o pasta o pane o semolino a giudizio del medico.		
		1	Carne	Carne di bue	gr. 185	
		1	Pane	—	» 300	
		1	Vino	—	1.0.200	
6	Intero vitto di convalescenza.	2	Minestra al brodo di carne.	Riso o pasta o pane o semolino a giudizio del medico.		
		1	Carne	Carne di bue	gr. 250	
		1	Pane	—	» 400	
		1	Vino	—	1.0.250	

Alimenti straordinari:

Pasta asciutta al burro, riso al burro, latte, caffè, uova, carne arrosto, erbaggi, aranci e limoni, vino marsala od altro vino generoso del luogo, pesce in bianco.

Annotazioni.

1. Gli alimenti straordinari possono essere prescritti in sostituzione di una parte o di tutti gli alimenti ordinari delle razioni di convalescenza, od anche in aggiunta ai cibi delle diete, sempre quando l'importo totale di queste razioni non venga a superare quello della intera razione del vitto di convalescenza.

2. La razione intera del vitto di convalescenza, di regola, è prescritta per una volta tanto nel giorno di uscita dell'internato dall'infermeria, ma per eccezione può anche accordarsi ogni qualvolta il medico lo ritenga di assoluta necessità, purchè sul registro del vitto dietetico giustifichi le eccezioni con apposite annotazioni.

3. Nel limite di quanto è stabilito dalla tabella *I* e dalle annotazioni numero 1 e 2, è lasciata al medico piena facoltà di regolare il vitto dietetico, col solo obbligo di curare che le sostituzioni della carne lessata non siano tali da nuocere alla buona qualità del brodo.

4. Per la carne si debbono osservare tutte le disposizioni contenute nelle annotazioni della tabella *I*.
Qualunque sia la quantità e la proporzione delle razioni deve sempre provvedersi pel brodo la razione intiera di carne di grammi 250 per ogni infermo, salvo a prelevare da questa le razioni occorrenti.

5. Gli avanzi che possono verificarsi nel vitto dietetico, meno il brodo che deve essere conservato pei bisogni eventuali della notte, vengono ogni sera ripartiti tra gli internati infermieri.

6. Il pane, la pasta, il riso, il semolino e tutti gli alimenti straordinari nonchè il burro e l'olio, devono essere di prima qualità, avere tutti i requisiti determinati pel vitto dei sani ed essere i più adatti, secondo l'uso comune, ai bisogni di una infermeria.

7. Gli alimenti straordinari devono, di regola, essere scelti tra quelli che si possono avere sul luogo.

8. Pel condimento dei cibi straordinari si deve far uso di burro od olio, secondo le prescrizioni del medico e nella quantità per ogni razione indicata.
Il sale deve impiegarsi nella quantità strettamente necessaria.

9. Il vino deve di preferenza essere rosso, senza alcuna mescolanza, e di buona qualità.
Il vino del raccolto dell'anno in corso non deve mai distribuirsi prima del dicembre successivo.

10. Il trattamento dietetico da farsi ai malati è stabilito dal sanitario secondo la natura del male e non deve eccedere per ogni categoria di malati la spesa giornaliera che è stabilita nell'apposita tabella che all'uopo deve essere predisposta ogni mese dalla direzione.

11. I medicinali da fornire agli internati che ne abbiano bisogno devono essere quelli indicati nella farmacopea ufficiale del Regno, che si pubblica a cura del Ministero dell'interno.
Su prescrizione motivata del medico e con l'assenso scritto della direzione possono essere forniti le specialità di uso comune. In casi eccezionali il Ministero può autorizzare anche l'uso di altre specialità.

TABELLA P
Art. 325 del regolamento

ELENCO DEI REGISTRI E DEI MODELLI
DEI QUALI DEVONO ESSERE PROVVISTI GLI STABILIMENTI (1)

Modello 1 — Registro dei reclami al giudice di sorveglianza (art. 5).
» 2 — Registro degli ordini di servizio del giudice di sorveglianza (art. 7).
» 3 — Foglio informativo per proposte di assegnazione allo stabilimento di pena (art. 40).
» 4 — Registro delle annotazioni relative al condannato da farsi alla scadenza del periodo d'isolamento (art. 50).
» 5 — Registro delle visite delle persone munite di permesso (art. 61).
» 6 — Registro delle visite delle persone ammesse a visitare lo stabilimento per ragioni del loro ufficio (art. 61).
» 7 — Registro dei processi verbali della consegna di un arrestato ad uno stabilimento (art. 62).
» 8 — Avviso all'Autorità giudiziaria dell'ammissione del detenuto nello stabilimento (art. 62).
» 9 — Registro di matricola (art. 63).
» 10 — Registro delle carte, danaro, oggetti di valore del detenuto (art. 66).
» 11 — Registro degli oggetti di vestiario e biancheria del detenuto depositati in magazzino (art. 67).
» 12 — Estratto della cartella biografica (art. 90).
» 13 — Registro delle istanze, impugnazioni e dichiarazioni del detenuto (art. 90).
» 14 — Estratto del registro mod. 13 (art. 90).
» 15 — Registro dei permessi di colloquio (art. 96).
» 16 — Registro per annotarvi i permessi di colloquio (art. 96).
» 17 — Foglietto per denunzia di decessi di detenuti (art. 111).
» 18 — Catalogo della biblioteca dei detenuti (art. 141).
» 19 — Registro del movimento della biblioteca dei detenuti (art. 141).
» 20 — Registro dei rapporti disciplinari (art. 148).
» 21 — Registro dei processi verbali del Consiglio di disciplina (art. 150).
» 22 — Registro degli ordini del giorno delle ricompense (art. 151).
» 23 — Registro delle punizioni (art. 172).
» 24 — Registro dei certificati medici dei detenuti in traduzione (art. 177).
» 25 — Registro delle richieste di traduzione (art. 178).
» 26 — Nota degli effetti carcerari dei detenuti in partenza (art. 179).
» 27 — Comunicazioni di liberazioni (art. 183).
» 28 — Foglio informativo del liberando (art. 185).
» 29 — Attestato di condotta del liberando (art. 189).
» 30 — Foglio informativo per la concessione delle liberazioni condizionali (art. 191).
» 31 — Foglio informativo per proposte di assegnazione ad uno stabilimento per misure di sicurezza (art. 266).
» 32 — Registro dei rilievi sulla personalità dell'internato (art. 284).
» 33 — Estratto del registro mod. 32 (art. 285).
» 34 — Repertorio degli atti soggetti a registrazione (art. 299).
» 35 — Catalogo della biblioteca d'ufficio (art. 299).
» 36 — Registro della biblioteca d'ufficio (art. 299).
» 37 — Registro dei detenuti ammessi alla scuola (art. 311).

(1) A questi registri e modelli devono essere aggiunti gli altri disposti da regolamenti speciali e da istruzioni ministeriali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
Rocco.

Prezzo L. 4,40

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — ROSSI ENRICO, *gerente*.
Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G.

***SUPPLEMENTO* ordinario alla**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

n. 147 del 27 giugno 1931 - Anno IX

COMMISSIONE CENSUARIA CENTRALE

NUOVA TARIFFA DERIVATA

stabilita dalla Commissione censuaria centrale per il Comune di Grammichele, della

Provincia di Catania

con deliberazione n. 1926 *del* 24 *gennaio* 1931 - *Anno IX*

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1931 - ANNO IX

Nuova tariffa derivata stabilita dalla Commissione censuaria centrale con deliberazione n. 1926 del 24 gennaio 1931-IX, per il comune di Grammichele, della provincia di Catania.

LA COMMISSIONE CENSUARIA CENTRALE

Vista la proposta fatta dall'Ufficio tecnico del catasto di Catania, in seguito alla revisione delle colture, di istituire pel comune di Grammichele, della provincia di Catania, una nuova tariffa derivata per gli agrumeti di 1ª classe, irrigati con noria a trazione animale;

Vista la legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª) sul riordinamento dell'imposta fondiaria, colle leggi che successivamente l'hanno modificata e col relativo regolamento;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1717, per la revisione periodica del classamento dei terreni inscritti nel nuovo Catasto ordinato dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, per la revisione generale degli estimi catastali;

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, per la costituzione delle Commissioni censuarie, revisione generale degli estimi e attivazione del nuovo catasto;

Visto che contro la nuova tariffa, debitamente pubblicata, nessun reclamo venne presentato dalla Commissione censuaria di quel Comune;

Visto il voto pronunciato in merito dalla Commissione censuaria provinciale di Catania;

(5362)

Vista la relazione del Collegio dei periti;

Sentita l'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici;

Sentito il Relatore;

Delibera:

di aggiungere nel prospetto delle tariffe del comune di Grammichele, provincia di Catania, la tariffa derivata di L. 670, da applicarsi all'« Agrumeto » di classe 1ª con grado b_1) di deduzione per spese d'irrigazione.

Ordina

la pubblicazione della tariffa medesima nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 24 gennaio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro delle finanze*:

presidente della Commisione censuaria centrale

Il vice presidente: T. MAYER.

Il segretario: A. ANGELUCCI.

Prezzo L. 0,50

(3107838) Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

SUPPLEMENTO ***ordinario alla***

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

n. 147 del 27 giugno 1931 - Anno IX

COMMISSIONE CENSUARIA CENTRALE

NUOVA TARIFFA D'ESTIMO

stabilita dalla Commissione censuaria centrale per il Comune di Valbrembo (Frazione di Scano al Brembo), della

Provincia di Bergamo

con deliberazione n. 1925 *del* 24 *gennaio* 1931 - *Anno IX*

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1931 - ANNO IX

Tariffa d'estimo stabilita dalla Commissione censuaria centrale con deliberazione n. 1925 del 24 gennaio 1931-IX, per il comune di Valbrembo (frazione di Scano al Brembo) della provincia di Bergamo.

LA COMMISSIONE CENSUARIA CENTRALE

Vista la proposta fatta dall'Ufficio tecnico catastale di Bergamo, in seguito alla revisione delle colture, di istituire per il comune di Valmbrembo, frazione di Scano al Bembro, della provincia di Bergamo, la qualificazione « seminativo irriguo » di classe unica, da introdursi nel relativo prospetto delle tariffe;

Vista la legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª), sul riordinamento dell'imposta fondiaria, colle leggi che successivamente l'hanno modificata e col relativo regolamento;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1717, per la revisione periodica del classamento dei terreni inscritti nel nuovo catasto ordinato dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, per la revisione generale degli estimi catastali;

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, per la costituzione delle Commissioni censuarie, revisione generale degli estimi e attivazione del nuovo catasto;

Visto che la suddetta proposta, colla nuova tariffa debitamente pubblicata, ha riportato parere favorevole dalla Commissione censuaria comunale interessata;

Visto il voto della Commisione censuaria provinciale di Bergamo in merito;

Vista la relazione del Collegio dei periti;

Sentita l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici;

Sentito il relatore;

Delibera:

di aggiungere nel prospetto delle tariffe d'estimo della frazione di Scano al Brembo, comune di Valbrembo, provincia di Bergamo, la voce « seminativo irriguo » di classe unica, con tariffa di L. 120.00;

Ordina

la pubblicazione della tariffa medesima nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 24 gennaio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro delle finanze*

presidente della Commissione censuaria centrale:

Il vice presidente: T. MAYER.

Il segretario: A. ANGELUCCI.

(5361)

SUPPLEMENTO ordinario alla

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

n. 147 del 27 giugno 1931 – Anno IX

N. 38.

BOLLETTINO

DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CARTELLE E DEGLI ALTRI TITOLI ESTRATTI PER IL RIMBORSO E PEL CONFERIMENTO DI PREMI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Cuneo — 2ª emissione 1857

(Legge 18 luglio 1859, n. 3540 e Regio Decreto 23 dicembre 1859, n. 3821).

144ª Estrazione effettuata in Roma il dì 13 giugno 1931.

In conformità dell'avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 1931, n. 124, e con le prescritte formalità, sono state sorteggiate per l'ammortamento al 1° gennaio 1931 le obbligazioni portanti i numeri appresso indicati, nella quantità di n. 151 stabilita dalla relativa tabella di ammortamento.

13	1046	2961	4141	5424	6366	8687	9802	11746	13480	15122
153	1065	3040	4191	5580	6503	8745	10070	11924	13537	15158
191	1306	3046	4276	5709	6630	8761	10115	11960	13683	15331
256	1437	3081	4417	5790	7049	8770	10130	12021	13829	15363
353	1717	3298	4420	5831	7162	8778	10354	12217	13900	15392
406	1777	3334	4628	5905	7175	8905	10590	12272	13935	15592
438	1961	3365	4743	5923	7417	9308	10872	12330	13992	15600
542	2126	3559	4876	5961	7712	9383	10883	12700	14113	15602
558	2172	3570	4967	6041	7992	9395	11012	12717	14156	15705
639	2215	3584	5018	6055	8011	9405	11019	12786	14305	15763
938	2283	3751	5159	6099	8165	9420	11123	12917	14473	15866
989	2513	3761	5178	6102	8307	9456	11350	13169	14945	
1003	2590	3846	5286	6227	8535	9579	11443	13399	14953	
1017	2945	4101	5319	6297	8630	9659	11713	13478	14995	

Le obbligazioni sopra descritte cessano di fruttare interessi con tutto giugno 1931 ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 1° lugiio 1931 dalle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale del Regno e dalle RR. Tesorerie Coloniali di Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio, contro presentazione delle obbligazioni estratte munite delle seguenti cedole semestrali non più pagabili in conto interessi.

Cedole { dal N. 149 scadenza 1° gennaio 1932
al N. 154 scadenza 1° luglio 1934

Alle obbligazioni della ferrovia Torino-Cuneo è applicabile la *prescrizione trentennale* stabilita all'art. 127 del Regolamento generale (art. 62 Testo Unico).

Roma 13 giugno 1931 - Anno IX.

P. *il Direttore Capo della Divisione.*
CIMINI.

P. *il Direttore Generale:*
SOTTILE.

AVVERTENZA.

(*Articolo* 159 *del Regolamento annesso al R. Decreto* 19 *febbraio* 1911, *n.* 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è esigibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata, salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

Elenco delle obbligazioni della Ferrovia Torino-Cuneo, 1ª emissione, sorteggiate in precedenti estrazioni, non presentate al rimborso.

Numero delle obbligazioni	Numero ordinale della estrazione
84	107ª
1632	115ª
1709	95ª
10811	112ª
10826	110ª

Distinta delle cedole non più pagabili in conto interessi che debbono stare unite alle obbligazioni di 1ª emissione di estrazioni anteriori alla 115ª (dicembre 1916).

Numero e data della estrazione	Numero e scadenza delle cedole	
	dal	al
95ª - dicembre 1906	N. 104 - 1° luglio 1907	N. 120 - 1° luglio 1915
107ª - dicembre 1912	» 116 - 1° luglio 1913	Id.
110ª - giugno 1914	» 119 - 1° genn. 1915	Id.
112ª - giugno 1915	—	—
115ª - dicembre 1916	—	—

Elenco delle obbligazioni della ferrovia Torino-Cuneo, 2ª emissione (1857), sorteggiate in precedenti estrazioni, non presentate al rimborso.

Numero delle obbligazioni	Numero ordinale della estrazione
51	142ª
63	140ª
64	128ª
66	133ª
173	124ª
232	141ª
254	143ª
273	141ª
276	142ª
442	143ª
570	»
737	»
753	»
760	»
800	»
876	140ª
990	143ª
1034	136ª
1082	143ª
1167	142ª
1171	143ª
1271	»
1296	»
1301	139ª
1357	141ª
1364	138ª
1433	143ª
1445	»
1478	122ª
1482	123ª
1495	132ª
1543	140ª
1555	143ª
1563	»
1600	142ª
1620	»
1632	115ª
1687	108ª
1783	142ª
1799	126ª
1941	143ª
1949	130ª
2028	141ª
2045	143ª
2075	138ª
2119	142ª
2122	123ª
2166	131ª
2170	142ª
2192	143ª
2358	»
2457	»
2518	»
2681	»
2811	»
2846	»
2895	142ª
2004	134ª
2912	143ª
3063	»
3122	»
3157	138ª
3173	142ª
32 5	143ª
3217	»
3253	14 ª
3336	139ª
3392	130ª
3 93	129ª
3394	138ª
3509	143ª
3577	142ª
3618	143ª
3610	»
3695	121ª
3840	127ª
3848	130ª
3970	143ª
4042	»
4069	»
4097	»
4129	132ª
4149	142ª
4156	138ª
4272	143ª
4288	»
4313	»
4405	»
4426	135ª
4470	139ª
4481	119ª
4493	143ª
4547	141ª
4552	138ª
4553	143ª
4563	122ª
4578	136ª
4580	142ª
4596	»
4664	143ª
4714	»
4736	»
4869	129ª
4886	143ª
5116	»
5186	»
5208	142ª
5228	140ª
5276	130ª
5305	141ª
5335	143ª
5377	»
5451	»
5818	135ª
5851	143ª
5872	134ª
5897	142ª
5929	143ª
5982	»
5983	140ª
6109	138ª
6221	142ª
6294	134ª
6302	143ª
6333	»
6367	»
6408	»
6436	»
6593	137ª
6677	143ª
6720	»
6734	141ª
6748	138ª
6861	142ª
6880	136ª
69 8	143ª
6963	»
7082	142ª
7116	143ª
7221	141ª
7239	»
7250	143ª
7285	142ª
7307	143ª
73 0	142ª
7353	»
7393	»
7400	»
7421	143ª
7483	142ª
7488	»
7569	136ª
7604	143ª
7615	134ª
76 4	143ª
7667	»
7686	»
7709	139ª
7776	143ª
7828	142ª
7863	»
7926	131ª
7945	143ª
8133	137ª
8135	143ª
8262	142ª
8275	143ª
8282	142ª
8306	»
8349	143ª
8361	141ª
8370	142ª
8377	136ª
8605	142ª
8694	138ª
8719	142ª
8762	133ª
8764	1 7ª
8810	143ª
8813	»
8852	142ª
8864	143ª
8971	»
8977	»
8996	»
9060	142ª
9257	143ª
9376	»
9450	139ª
9510	»
9525	136ª
9545	143ª
9555	142ª
96 9	138ª
9729	143ª
9782	»
9799	»
9811	»
9885	»
9898	»
9959	»
9971	»
9972	»
9990	»
10007	»
10043	138ª
10059	142ª
10119	138ª
10159	136ª
10184	143ª
10207	138ª
10244	143ª
10252	»
10277	141ª
10308	14 ª
10315	143ª
10325	140ª
10329	143ª
10348	»
10351	»
10 68	»
10440	141ª
10514	143ª
106 9	126ª
10620	140ª
10640	142ª
10660	141ª
10701	139ª
10900	142ª
10951	139ª
10968	135ª
11014	143ª
11016	»
11 90	142ª
11102	»
11171	143ª
11236	»
11329	121ª
11362	141ª
11428	143ª
11459	137ª
11467	131ª
11468	138ª
11469	140ª
11470	143ª
11693	142ª
11758	128ª
11782	143ª
11793	141ª
118 9	140ª
11827	»
11858	143ª
11883	»
11892	142ª
11896	139ª
11908	142ª
12037	143ª
12116	141ª
12154	143ª
12158	»
12193	»
12363	»
12543	132ª
12576	124ª
12669	130ª
12707	»
12798	143ª
12805	141ª
12822	»
12855	143ª
12871	»
12888	»
12892	137ª
12926	126ª
13062	143ª
13225	130ª
13241	140ª
13243	143ª
13282	»
13307	»
13367	142ª
13411	143ª
13421	140ª
13547	143ª
13623	»
13723	»
13857	140ª
14058	142ª
14244	121ª
14297	143ª
14312	134ª
14366	143ª
14385	»
14395	138ª
14415	143ª
14436	139ª
14713	141ª
14714	139ª
14761	141ª
14777	142ª
148 9	143ª
14838	»
14849	»
14963	142ª
14994	143ª
14997	»
15018	120ª

Numero delle obbligazioni	Numero ordinale della estrazione	Numero delle obbligazioni	Numero ordinale della estrazione	Numero delle obbligazioni	Numero ordinale della estrazione	Numero delle obbligazioni	Numero ordinale della estrazione
15027	143ª	15360	143ª	15857	102ª	15951	139ª
15064	»	15397	133ª	15858	81ª	15953	141ª
15070	139ª	15474	142ª	15860	115ª	15956	131ª
15092	141ª	15518	143ª	15861	140ª	15971	140ª
15112	142ª	15536	142ª	15941	131ª	15972	»
15284	»	15699	»	15942	135ª		
15320	140ª	15739	»	15948	141ª		
15342	143ª	15791	142ª	15950	»		

Distinta delle cedole non più pagabili in conto interessi

che devono stare unite alle obbligazioni della ferrovia Torino-Cuneo di 2ª emissione di estrazioni anteriori alla 144ª (giugno 1931).

NUMERO E DATA DELLA ESTRAZIONE	NUMERO E SCADENZA DELLE CEDOLE	
	dal	al
81ª — dicembre 1899	N. 86 — 1° luglio 1900	N. 90 — 1° luglio 1902
102ª — giugno 1910	» 107 — 1° gennaio 1911	» 122 — 1° luglio 1918
108ª — giugno 1913	» 113 — 1° gennaio 1914	Id.
109ª — giugno 1913	» 114 — 1° luglio 1914	Id.
115ª — dicembre 1916	» 120 — 1° luglio 1917	Id.
116ª — giugno 1917	» 121 — 1° gennaio 1918	Id.
119ª — dicembre 1918	» 124 — 1° luglio 1919	N. 154 — 1° luglio 1934
120ª — giugno 1919	» 125 — 1° gennaio 1920	Id.
121ª — dicembre 1919	» 126 — 1° luglio 1920	Id.
122ª — giugno 1920	» 127 — 1° gennaio 1921	Id.
123ª — dicembre 1920	» 128 — 1° luglio 1921	Id.
124ª — giugno 1921	» 129 — 1° gennaio 1922	Id.
125ª — dicembre 1921	» 130 — 1° luglio 1922	Id.
126ª — giugno 1922	» 131 — 1° gennaio 1923	Id.
127ª — dicembre 1922	» 132 — 1° luglio 1923	Id.
128ª — giugno 1923	» 133 — 1° gennaio 1924	Id.
129ª — dicembre 1923	» 134 — 1° luglio 1924	Id.
130ª — giugno 1924	» 135 — 1° gennaio 1925	Id.
131ª — dicembre 1924	» 136 — 1° luglio 1925	Id.
132ª — giugno 1925	» 137 — 1° gennaio 1926	Id.
133ª — dicembre 1925	» 138 — 1° luglio 1926	Id.
134ª — giugno 1926	» 139 — 1° gennaio 1927	Id.
135ª — dicembre 1926	» 140 — 1° luglio 1927	Id.
136ª — giugno 1927	» 141 — 1° gennaio 1928	Id.
137ª — dicembre 1927	» 142 — 1° luglio 1928	Id.
138ª — giugno 1928	» 143 — 1° gennaio 1929	Id.
139ª — dicembre 1928	» 144 — 1° luglio 1929	Id.
140ª — giugno 1929	» 145 — 1° gennaio 1930	Id.
141ª — dicembre 1929	» 146 — 1° luglio 1930	Id.
142ª — giugno 1930	» 147 — 1° gennaio 1931	Id.
243ª — dicembre 1930	» 148 — 1° luglio 1931	Id.

Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano

create con R. Decreto 24 aprile 1864, n 1174 e assunte in servizio dallo Stato in forza della Convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 1804.

123ª Estrazione effettuata in Roma il 13 giugno 1931.

In conformità dell'avviso inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 1931, n. 124, e con le prescritte formalità, sono state sorteggiate per l'ammortamento al 1° luglio 1931, le obbligazioni comprese nelle serie appresso indicate, nella quantità di n. 64 stabi ita dalla relativa tabella di ammortamento.

SERIE ESTRATTE: 210 348 396 589.

Le obbligazioni, comprese nelle serie sopra descritte, cessano di fruttare interessi, con tutto giugno 1931, ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna, dedotte L. 72, importo dell'imposta di R. M. sulla differenza fra il valore di emissione e quello di rimborso, verrà effettuato a cominciare dal 1° luglio 1931, dalle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale del Regno e dalle RR. Tesorerie Coloniali di Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio, contro presentazione delle obbligazioni estratte munite delle seguenti cedole semestrali non più pagabili in conto interessi.

dal N. 126 scadenza 1° gennaio 1932.
al » 180 » 1° luglio 1959.

N.B. — Alle obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano è applicabile la prescrizione *decennale* stabilita dall'articolo 52 dello Statuto sociale.

Roma, 13 giugno 1931 - Anno IX.

P. *il Direttore Capo della Divisione:*
CIMINI

P. il Direttore Generale:
SOTTILE.

AVVERTENZA.

(*Articolo* 159 *del Regolamento annesso al R. Decreto* 19 *febbraio* 1911, n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.
Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.
Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

Elenco delle obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano sorteggiate in precedenti estrazioni, non presentate al rimborso.

Numero della serie	Numero della obbligazione	Anno di estrazione	Numero della serie	Numero della obbligazione	Anno di estrazione	Numero della serie	Numero della obbligazione	Anno di estrazione	Numero della serie	Numero della obbligazione	Anno di estrazione
157	16	Dicembre 1917	342	11	Dicembre 1929	75	9	Dicembre 1930	399	7	Dicembre 1930
445	1	Giugno 1918	504	13	»	»	10	»	»	8	»
514	6	»	»	16	»	»	11	»	»	9	»
492	13	Giugno 1927	156	1	Giugno 1930	»	12	»	»	10	»
8	1	Giugno 1929	»	2	»	»	13	»	»	11	»
»	2	»	»	3	»	»	14	»	»	12	»
»	3	»	»	7	»	»	15	»	»	13	»
»	4	»	»	8	»	»	16	»	»	14	»
»	5	»	»	9	»	219	1	»	»	15	»
»	6	»	»	10	»	»	2	»	»	16	»
»	7	»	»	13	»	»	3	»	568	1	»
»	8	»	»	16	»	»	4	»	»	2	»
»	9	»	214	1	»	»	5	»	»	3	»
»	10	»	»	4	»	»	6	»	»	4	»
»	11	»	»	11	»	»	7	»	»	5	»
»	12	»	»	13	»	»	8	»	»	6	»
»	13	»	»	14	»	»	9	»	»	7	»
»	14	»	234	6	»	»	10	»	»	8	»
»	15	»	»	7	»	»	11	»	»	9	»
»	16	»	»	10	»	»	12	»	»	10	»
71	12	»	315	15	»	»	13	»	»	11	»
»	13	»	»	16	»	»	14	»	»	12	»
»	14	»	75	1	Dicembre 1930	»	15	»	»	13	»
»	15	»	»	2	»	»	16	»	»	14	»
607	16	»	»	3	»	399	1	»	»	15	»
230	16	Dicembre 1920	»	4	»	»	2	»	»	16	»
291	2	»	»	5	»	»	3	»			
»	3	»	»	6	»	»	4	»			
»	15	»	»	7	»	»	5	»			
»	16	»	»	8	»	»	6	»			

Distinta delle cedole non più pagabili in conto interessi,
che devono stare unite alle obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano di estrazioni anteriori alla 123ª (*giugno* 1931).

Numero ordinale dell'estrazione	ANNO	NUMERO E SCADENZA DELLE CEDOLE	
		dal	al
96ª	Dicembre 1917	N. 99 — 1º luglio 1918	N. 120 — 1º gennaio 1929
97ª	Giugno 1918	» 100 — 1º gennaio 1919	Id.
98ª	Dicembre 1918	» 101 — 1º luglio 1919	Id.
115ª	Giugno 1927	» 118 — 1º gennaio 1928	Id.
116ª	Dicembre 1927	» 119 — 1º luglio 1928	Id.
117ª	Giugno 1928	» 120 — 1º gennaio 1929	Id.
118ª	Dicembre 1928	Sprovviste di cedole	
119ª	Giugno 1929	N. 122 — 1º gennaio 1930	N. 180 — 1º gennaio 1959
120ª	Dicembre 1929	» 123 — 1º luglio 1930	Id.
121ª	Giugno 1930	» 124 — 1º gennaio 1931	Id.
122ª	Dicembre 1930	» 125 — 1º luglio 1931	Id.

387)

(3111422) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

SUPPLEMENTO straordinario alla

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

n. 147 del 27 giugno 1931 - Anno IX

COMMISSIONE CENSUARIA CENTRALE

PROSPETTO DELLE TARIFFE D'ESTIMO

tabilite dalla Commissione censuaria centrale per l'attivazione del nuovo Catasto nel Comune di Barengo (Distretto di Oleggio), e di Cerano (Distretto di Novara) della

Provincia di Novara

con deliberazione n. 1927 *del* 24 *gennaio* 1931 - *Anno IX*

ROMA
Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria
1931 - Anno IX

Tariffe d'estimo stabilite dalla Commissione censuaria centrale con deliberazione n. 1927 del 24 gennaio 1931-IX, per l'attivazione del nuovo catasto nel comune di Barengo (distretto di Oleggio), e di Cerano (distretto di Novara) della provincia di Novara.

LA COMMISSIONE CENSUARIA CENTRALE

Vista la lettera della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici, del 24 ottobre 1930, n. 14684, div. II, colla quale si trasmettono alla Centrale i prospetti delle tariffe d'estimo per l'attivazione del nuovo catasto nei comuni di Barengo (distretto di Oleggio) e di Cerano (distretto di Novara), entrambi nella provincia di Novara, e gli atti relativi alla pubblicazione dei prospetti medesimi;

Vista la legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª), sul riordinamento dell'imposta fondiaria, colle leggi che successivamente l'hanno modificata e col relativo regolamento;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, per la revisione generale degli estimi catastali;

Visti i suddetti prospetti, che sono stati pubblicati a norma di legge;

Visti i reclami presentati contro di essi dalle Commissioni censuarie comunali interessate;

Visti i voti espressi in merito ai suddetti reclami, ed alle tariffe pubblicate, dalla Commissione censuaria provinciale di Novara;

Viste le osservazioni del locale Ufficio tecnico del catasto;

Vista la deliberazione n. 1587 del 21 febbraio 1924, colla quale la Commissione censuaria centrale stabiliva, in seguito alla revisione generale degli estimi, le tariffe dei comuni della provincia di Novara, riferite al vecchio catasto;

Vista la relazione del Collegio dei periti;

Sentita l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici;

Sentito il relatore;

Delibera:

di stabilire le tariffe d'estimo per l'attivazione del nuovo catasto nei comuni di Barengo, appartenente al distretto di Oleggio, e di Cerano, appartenente al distretto di Novara, entrambi della provincia di Novara, in conformità ai prospetti allegati alla presente deliberazione;

Ordina

la pubblicazione dei prospetti medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 24 gennaio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro delle finanze*:

presidente della Commisione censuaria centrale

Il vice presidente: T. MAYER.

Il segretario: A. ANGELUCCI.

PROVINCIA DI NOVARA.

INDICE DEI COMUNI.

Comune di Barengo.

Seminativo	classe	I	—	L.	120 —
Id.	»	II	—	»	85 —
Id.	»	III	—	»	50 —
Seminativo irriguo	»	I	—	»	180 —
Id.	»	II	—	»	150 —
Id.	»	II	*a*	»	120 —
Seminativo arborato	»	I	—	»	140 —
Id.	»	II	—	»	100 —
Id.	»	III	—	»	65 —
Seminativo arb. irriguo	»	unica	—	»	165 —
Prato	»	I	—	»	125 —
Id.	»	II	—	»	75 —
Prato irriguo	»	I	—	»	220 —
Id.	»	II	—	»	140 —
Id.	»	III	—	»	100 —
Prato arborato	»	I	—	»	140 —
Id.	»	II	—	»	90 —
Prato arb. irriguo	»	I	—	»	155 —
Id.	»	II	—	»	125 —
Prato a marcita	»	unica	—	»	280 —
Vigneto	»	I	—	»	200 —
Id.	»	II	—	»	170 —
Id.	»	III	—	»	110 —
Frutteto	»	unica	—	»	150 —
Bosco di alto fusto	»	unica	—	»	45 —
Bosco ceduo	»	I	—	»	40 —
Id.	»	II	—	»	20 —
Bosco misto	»	unica	—	»	40 —
Incolto produttivo	»	unica	—		8 —

N. B. — Il simbolo *a* significa: Fitto d'acqua.

(5363)

Comune di Cerano.

Seminativo	classe	I	—	L.	140 —
Id.	»	II	—	»	40 —
Seminativo irriguo	»	I	—	»	230 —
Id.	»	I	*f*	»	220 —
Id.	»	I	*d*	»	200 —
Id.	»	II	—	»	200 —
Id.	»	II	*f*	»	190 —
Id.	»	II	*b*	»	170 —
Id.	»	II	*c*	»	160 —
Id.	»	III	—	»	160 —
Id.	»	III	*f*	»	150 —
Id.	»	III	*e*	»	140 —
Id.	»	III	*d*	»	130 —
Id.	»	III	*c*	»	120 —
Id.	»	IV	—	»	120 —
Id.	»	IV	*f*	»	110 —
Id.	»	IV	*e*	»	100 —
Id.	»	IV	*d*	»	90 —
Id.	»	IV	*c*	»	80 —
Id.	»	V	—	»	90 —
Id.	»	V	*f*	»	80 —
Id.	»	V	*e*	»	70 —
Id.	»	V	*d*	»	60 —
Id.	»	V	*c*	»	50 —
Seminativo arb. irriguo	»	unica	—	»	140 —
Id.	»	unica	*f*	»	130 —
Id.	»	unica	*d*	»	110 —
Id.	»	unica	*c*	»	100 —
Prato irriguo	»	I	—	»	280 —
Id.	»	I	*e*	»	260 —
Prato irriguo	classe	II	—	L.	260 —
Id.	»	II	*f*	»	250 —
Id.	»	II	*e*	»	240 —
Id.	»	II	*d*	»	230 —
Id.	»	II	*c*	»	220 —
Id.	»	III	—	»	200 —
Id.	»	III	*f*	»	190 —
Id.	»	III	*e*	»	180 —
Id.	»	III	*d*	»	170 —
Id.	»	III	*c*	»	160 —
Id.	»	IV	—	»	170 —
Id.	»	IV	*f*	»	160 —
Id.	»	IV	*d*	»	140 —
Id.	»	IV	*c*	»	130 —
Id.	»	V	—	»	100 —
Prato a marcita	»	I	*f*	»	340 —
Id.	»	II	*f*	»	220 —
Id.	»	II	*c*	»	190 —
Id.	»	II	*a*	»	150 —
Id.	»	III	—	»	190 —
Id.	»	III	*b*	»	120 —
Id.	»	III	*a*	»	110 —
Pascolo	»	unica	—	»	25 —
Frutteto	»	unica	—	»	210 —
Bosco ceduo	»	I	—	»	50 —
Id.	»	II	—	»	20 —
Bosco misto	»	unica	—	»	40 —
Incolto produttivo	»	I	—	»	20 —
Id.	»	II	—	»	5 —

Tranvia in sede propria (Tariffa media del Comune).

N. B. — I simboli *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, significano: Fitti d'acqua.